



DELLE COSE
DEL
PORTOGALLO
E DELLA
FRANCIA
RAPPORTO
A' PP. GESUITI
E LORO ESPULSIONE PERPETUA
DA QUESTI REGNI

O SIA RACCOLTA de' più ſcelti MONUMENTI, Novamente riordinati, e riſtampati ſu queſt' importante ſogetto, e ve ne ſarà aggiunti di nuovi. Opera ſin' ora ridotta in volumi XVIII.

VOLUME SETTIMO.



IN LUGANO, MDCCLXV.
Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da GIUSEPPE BETTINELLI.

T A V O L A

Delle cose contenute in questo Volume Settimo.

tutti

tutti i suoi Regni, e Dominj: coll' editto del Cardinal Patriarca di Lisbona.

VII. Editti e Lettere Pastorali fatti dai Vescovi, e Capitoli delle Chiese di Portogallo per sospendere la facoltà di Predicare, e Confessare, ai Religiosi della Compagnia di Gesù.

VIII. Lettera del Capitano Giuseppe Orebich Raguseo contenente il raguaglio del trasporto di 133. Padri Gesuiti di Lisbona a Cività Vecchia.

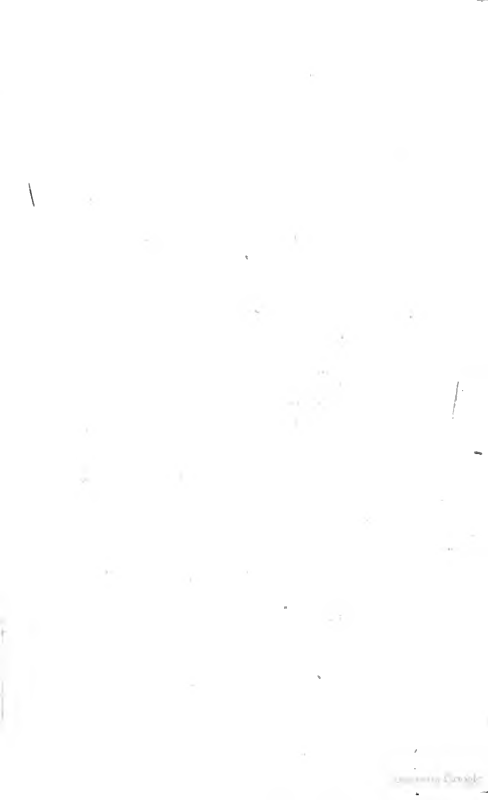
IX. Motivi dell' accidente di Portogallo: Opera dedicata a tutte le Potenze secolari, e temporali: *Et nunc Reges intelligite: erudimini qui judicatis terram.*

RISTRETTO
DEL
PROCESSO, E SENTENZA
EMANATA
CONTRO L' INFRASCRITTI REI,
PER L' ORRENDO ASSASSINIO MACHINATO, ED ESEGUITO
CONTRO LA SAGRA PERSONA
DI S. M. FEDELISSIMA
GIUSEPPE I.
RE DI PORTOGALLO
La Notte del Giorno 3. Settembre 1758.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



LI Consiglieri, e Senatori di sua Maestà Fedelissima &c., avendo considerati questi atti legalmente, ed a tenore dei Decreti della Maestà sua, furono sommariamente fatti contro li rei Giuseppe Mascharegnas già Duca d'Aveyro; Donna Eleonora de Tavora già Marchesa di questo Titolo; Francesco de Assis de'Tavora già Marchese del medesimo Titolo; Luigi Bernardo de Tavora, altresì Marchese del detto Titolo; D. Girolamo de Ataide già Conte de Atouguia, Gioseppe Maria de Tavora già Ajutante delle milizie del Marchese suo Padre; Biaggio Gioseppe Romeiro caporale della Compagnia del reo Luigi Bernardo de Tavora; Antonio Alvares Fereira; Gioseppe Policarpo de Azevedo; Emanuele Alvares. Fereira Guardarobbe del reo Giuseppe Mascharegnas; e Gio: Michele servitore di livrea del medesimo reo Giuseppe Mascharegnas; ed avendo altresì considerate le altre deposizioni, e scritture inserte, allegazioni, articoli, e diffese esibite dalli medesimi rei &c. &c. &c.

I. Costa pienamente dalle confessioni della maggior parte delli medesimi rei, e dalle deposizioni di molti Testimonj di vista, e fatto proprio, che colle medesime concessioni combinano, avere il reo Giuseppe Mascharegnas concepito una temeraria, sagrilega, ed implacabile ira contro l' Augusta, e Sagratissima Persona di Sua Maestà Fedelissima, per avere la Maestà Sua con le sue reali determinazioni, e giustissimi ordini sconcertate le machine, con le quali il medesimo reo artificiosamente, e temerariamente aveva procurato, non

solo d'arrogarsi tutta la perniciosa influenza nell' attuale felicissimo Governo di questi Regni conforme l'aveva goduta nell'ultimi anni del Governo prossimo antecedente, mediante l'autorità di F. Gaspare dell'Incarnazione suo Zio; e non solamente aveva conseguito, che si fossero agiudicati inerenti alli beni Regj, e Patrimoniali della casa d'Aveyro l' importanti Comende, che erano state concedute a vita agl' Amministratori della medesima casa, e nelle quali (militando in esse le medesime regole de' Beneficj Ecclesiastici) non poteva il detto reo pretendere alcun dritto, ogni qual volta non avesse potuto fondarlo nel Titolo Personale, del quale assolutamente era privo; ma ancora per avergli impedito la Maestà Sua nella medema forma la celebrazione del matrimonio, che repentinamente, e ambiziosamente aveva trattato tra il Marchese di Govvea suo Figlio, e Donna Margherita di Lorena sorella carnale di D. Nuno Gaetano de Mello Duca di Cadaval, con il verisimile oggetto di confondere mediante quel matrimonio, come accessorio della sua propria casa, l' Illustrissima casa di Cadaval, il di cui attuale Amministratore, essendo minore, e tuttavia soggetto al pericolo de' vajoli, si funesti alla sua Famiglia, e trovandosi quello tutta via nello stato del celibato, il medesimo Reo nello stesso tempo procurava d'intorbidare, e frastornare, acciò non passasse allo stato matrimoniale, suscitandogli, e fomentandogli liti, e esecuzioni, quali costituissero le rendite del medesimo Duca minore talmente imbarazzate, che dalle medesime non potesse ricavare i mezzi necessarj per supplire alle spese del matrimonio; mediante il quale il medesimo Duca di Cadaval, doveva

pro-

procurare la continuazione della sua Illustrissima, e degnissima casa.

II. Costa inoltre, che il medesimo reo Don Giuseppe Mascharegnas essendo diabolicamente sovvertito da quei maligni spiriti di superbia, d'ambizione, d'avidità, e d'ira implacabile contro l'Augustissima, e Beneficentissima Persona di S.M., passò subito a farsi strada ad altri assurdi, nelli quali dipoi molto s'inoltrò, attese le diligenze da esso fatte d'accarezzare, e tirare a se tutte le Persone, che sapeva, che si trovavano, o giustamente poco grate al medesimo Signore, o iniquamente scontente del felicissimo governo della Maestà Sua; procurando alienarle anco di vantaggio con li perniciosissimi esempi della sua sacrilega detrazzione, e del suo odio al Real servizio, fugendo infamemente dal medesimo: Essendo per fino giunto a pronunciare la bestemmia, che per esso reo era il medesimo il farlo andare a Palazzo, che troncargli le gambe; ed essendo perfin giunta la sua temeraria condotta a lusingarsi, e sentire con approvazione, e godimento, che già non gli mancava più ove ascendere, se non al Trono essendo Re.

III. Costa inoltre, esse il sopradetto Reo persistendo in questo infernale, ed esecrando sistema d'odio, e d'infame sedizione, nel tempo stesso, che tra di lui, e li Religiosi Gesuiti vi era un implacabile avversione, e dichiarata guerra, quale per tutto il tempo, che durò il ministero del sopradetto Fra Gaspare dell' Incarnazione suo Zio in tutta questa Corte, e Regno produsse un generale e strepitoso scandalo, tanto più, che doppo la morte del detto Fra Gaspare aveva notoriamente persistito, e continuato tra esso reo,

e li sopraddetti Religiosi Gesuiti la medesima implacabile avversione, che subito, che questi furono licenziati dalla Corte, come Confessori delle Maestà loro, ed Altezze, e che generalmente gli fu proibito l' ingresso nel Palazzo con li giustissimi, ed urgentissimi motivi delle machine, che avevano ordite per alienare dall'amicizia, ed unione, e corrispondenza di S.M. alcune Corti straniere, e delle formali ribellioni, e dichiarate guerre, con le quali avevano inquietata la Maestà Sua nel Uraguai, e nel Maragnone, dovendo il Reo in questo stato di cose per debito del suo officio, e vassallaggio fugire li detti Religiosi della Compagnia, come farebbesi da uomini appestati, questo fece tutto al contrario; poichè artificiosamente, e diligentemente con una riconciliazione repentina, e incompatibile con la sua inflessibile superbia, procurò di unirsi, e familiarizarsi con li medesimi Religiosi, visitandoli frequentemente in tutti i loro Conventi, ricevendoli nella stessa forma nella sua propria casa, facendo con li medesimi molte lunghe sessioni, prevenendo li suoi domestici e familiari, ad effetto che gli passassero subito l' imbasciata allor quando giungessero li sudetti religiosi, e raccommandando loro un'inviolabile cautelata, e insolita segretezza sulle reciproche visite, che passavano tra il medesimo, e li sopradetti Religiosi Gesuiti.

IV. Costa inoltre, che l'esecrandi effetti di quella riconciliazione (si incompatibile con la superbia del medesimo Reo, che con la più troppo conosciuta arroganza, e spirito vendicativo delli medesimi Religiosi) furono: Uno; il collegarsi tutti li sopradetti, e dichiararsi per inimici dell'

Au-

Augustissima Persona della Maestà Sua, e del suo felicissimo, e gloriosissimo Governo: L' altro l' essersi avanzati in seguela di quella Confederazione fino all'orribile eccesso di stabilire, e determinare di commun consenso di tutti nelle conferenze, che si erano tenute con il medesimo reo in S. Antonio Collegio, ed in S. Rocco Casa Professa de'Gesuiti in Lisbona, e nella sua propria casa, che l'unico mezzo, che vi era per effettuare la mutazione del Governo, essendo questo il commune, ambizioso, e detestabile oggetto delli medesimi Confederati, era soltanto quello di machinare la morte di Sua Maestà, proseguendo tutti, come casa comune il trattato di questo sagrilego, ed infame progetto, in seguela di che i medesimi Religiosi promettevano Indennità al medesimo Reo nell'esecuzione di quell'Infernal Parricidio, con la riflessione, che tutto si sarebbe accomodato subito che la gloriosissima, e preziosissima vità della Maestà Sua fosse terminata: Opinando li medesimi Religiosi, che nettampoco leggermente avrebbe peccato chiunque fosse parricida del medesimo Re, sostenendosi tutti questi macchiavellici, detestabili, e feroci inganni, insoffribile alle pie orecchie nelle reiterate conventicole, che si erano tenute sopra quest' infame, ed abominevole Congiura tra i detti Religiosi, ed il medesimo reo, ed altri suo Compagni nel medesimo delitto.

V. Costa inoltre, che proseguendo il reo, e li sopradetti Religiosi la medesima detestabile Confederazione, ed infernal Congiura, ed operando tutti di commun consenso, giunsero a farvi concorrere la Marchesa D. Eleonora de Tavora, non ostante tutta la naturale, ed antica avversione,

che per lo passato sempre era stata tra la sudetta Marchesa, ed il medesimo reo, non tanto attesa la contrarietà de'genj, quanto quella dell'interessi. Poichè non ostante che tra la suddetta Marchesa, e il Reo sempre vi fosse stata una manifesta competenza, da non potersi decidere quale di loro due eccedesse nell'ambizione, e nell'orgoglio; non ostante la pungentissima invidia, che affligeva, e mortificava la medesima Marchesa vedendo la casa del sopradetto reo esaltata sopra quella di Tavora in onori, e richezze; e non ostante l'avere il medesimo reo reso ancor molto più piccante quell'odio col molto che egli fece durante l'assenza del Marchese Francesco de Assis de Tavora allorquando andette nell' Indie; avendo in quel fra tempo tentato di privarlo di alcuni Fondi, e Beni liberi della sua casa: e pure non ostante tutto il sopra riferito, di tal sorte si adoprò da una parte la malizia delli detti Religiosi Gesuiti, e dall' altra la malizia del reo, che effettivamente conseguirono, che la suddetta Marchesa si unisse alla di loro infame confederazione.

VI. Costa inoltre in prova del sopra riferito, che essendo entrata la Marchesa suddetta in essa confederazione, tanto Ella, quanto li detti Religiosi Gesuiti procurarono di persuadere a tutte, e singole persone di loro conoscenza, ed amicizia, che Gabrielle Malagrida Religioso della medesima Religione era uomo penitente, e santo, avendo in sequela la suddetta Marchesa fatto l' Esercizj Spirituali guidata dalla direzione del suddetto Religioso mostrando, che intieramente seguiva i di lui dettami, e consigli, causando con queste ostentazioni di credenza, e fiducia nel detto Gabrielle Malagrida, e di soggezione al suo spirito,

rito, danni sì grandi, e perniciosi come furono: Primo, il fare questa Rea nella sua casa una quotidiana assemblea d'improperj, e calunnie per concitàre avversione, ed odio contro la Real Persona della Maestà Sua, e suo felicissimo governo: Secondo, essere la conversazione ordinaria della medesima casa una continua pratica di tradimenti, e machine contro la Real Persona del medesimo Re, determinandosi nelle medesime, che sarebbe stata cosa molto utile, che la medesima Maestà Sua avesse terminato già di vivere, e facendosi sopra questo abominevole principio nella Casa della medesima Marchesa tutte le determinazioni, e confederazioni, per ridurre ad effetto e poi sostenere il sacrilego insulto da eseguirsi nella notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato: Terzo, esservi confederata la medesima Marchesa, attesa quella conformità di sentimenti sì detestabili con il Duca di Aveyro; essendosi ritrovata con quello nell'altri congressi, e machine che furono ordite in casa del medesimo Duca ad effetto di privare di vita la Maestà del Rè nostro Signore, e ad oggetto, che in tal forma venisse a cessare il di lui felice governo: Quarto, l' essersi altresì confederata la detta Marchesa oltre al riferito Gabrielle Malagrida suo continuo, ed assoluto direttore, con li Gesuiti Giovanni de Matos, Giovanni Alessandro, ed altri: Quinto l' essersi costituita la medesima Marchesa per uno delli tre principali capi di questa barbara, ed orribile congiura, ad effetto di propagarla; procurando con la sua autorità, ed artificio, e con li mezzi sopra espressi, ed altri di far concorrere nella medesima congiura tutte quelle Persone, che gli fosse possibile di sedurre: Sesto, finalmen-

te

te l' essersi la medesima Rea immediatamente associata con li perfidi, e sacrileghi esecutori dell' esecrando Insulto ridotto ad effetto nella notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, avendo essa stessa contribuito di sua porzione 16. Lisbonine per porzione del Premio, che fu dato all' Infami, e detestabili mostri, che in quella infaustissima notte spararono le sacrileghe archibugiate, che cagionarono gli enormissimi successi, che tutti deploriamo.

VII. Costa inoltre, che proseguendo la medesima Marchesa quell'abominevole piano, ed essendosi arrogata la dispotica direzione di tutte le azioni del Marchese Francesco de Assis de Tavora suo Marito, de' suoi Figli, e Figlie; Genero, Cognati, ed altre persone; abusandosi infamemente di quella autorità, con la quale dirigeva tutti per sovvertirli, strascinata dallo spirito di luciferina superbia di dominare, e da sregolata ambizione di acquistare, essendosi a tal oggetto associata con il Duca di Aveyro, e con li detti Religiosi Gesuiti, come si è mostrato, empiamente, e inumanamente fece concorrere nella medesima Congiura, e nell'orribile Insulto da eseguirsi nella notte de' 3. Settembre dell'anno prossimo passato, li suddetti suoi marito, figli, genero, cognati, ed amici, come si vedrà in appresso, servendosi per istromento di questa infernal opera, non solo dell'opinione che fingeva avere della supposta Santità del suddetto Gabriele Malagrida, ma ancora delle lettere, che il medesimo frequentemente gli scriveva, acciò avesse insinuato, e persuasi tutti i suoi Parenti; acciò fossero andati a fare gl'Esercizj a Setubal Collegio di Gesuiti sotto la direzione di esso Malagrida.

VIII.

VIII. Costa inoltre, che in conseguenze di quelli diabolici antecedenti, il primo de' Seguaci, che miserabilmente si precipitò nell' infamia della detta congiura fu il Marchese Francesco de Assis de Tavora, venendo strascinato a cadere nel medesimo precipizio dalle persuasive della detta Marchesa sua moglie, del Duca di Aveyro suo cognato, e delli detti Religiosi Gesuiti, di maniera tale chè la di lui casa si riduffe ad essere un' infame Officina di confederazioni, tradimenti, e cospirazioni contro l'illibata riputazione, e preziosissima vita di Sua Maestà, essendosi altresì trovato con li medesimi abominevoli fini nelle perniciose pratiche, conferenze, e confederazioni, che a tal'oggetto si tennero, e fecero in casa del Duca di Aveyro per effettuare la mutazione del governo di S. M., e privare di vita la medesima Maestà Sua; di tal sorte, che giunse fino à consegnare al medesimo Duca 12. Lisbonine, o siano 57. mila, e 600. Reis, che gli toccarono di sua quota per la contribuzione del vilissimo prezzo, che fu dato ai due Assassini appresso nominati, prima di commettere l' eccesso dei 3. Settemb. dell'anno prossimo passato; ed avendo di tal maniera proceduto in questa condotta, che immediatamen te allor quando successe il medesimo insulto per pubblica voce, e fama, ed attesa l' opinione, e certa scienza delli familiari di ambedue le case, è delli compagni del sopraddetto insulto, il detto Marchese Francesco di Assis fu riputato, e dichiarato per uno de' Correi di quell' esegrando delitto: essendosi sopra tutto provato specificamente esser' egli concorso nel medesimo, e che in quello lo attualmente intervenne in una dell' imposcate, che infamemente furono fatte in quella funestissima notte de' 3. Settembre, ad oggetto che se la Maestà del

Re

Re avesse avuta la sorte di liberarsi da una, fosse caduto nell' altre : Oltre di che doppo commesso il riferito delitto, nella medesima notte fu veduto allorquando si ritirava dalle dette imboscate in quel sito, che viene a rimanere per di dietro al giardino del medesimo Duca di Aveyro, conversando con gli altri Correi sopra il medesimo delitto, nel quale tutti concorrevano : come altresì essersi egli trovato nell' unione de' parenti, o piuttosto conciliabolo, che nella nella mattina prossima seguente all' insulto dei 3. Settembre fu tenuto in casa del medesimo Duca di Aveyro, sgridando in quella circostanza alcuni di essi gli assassini, perchè non avevano effettettuato il colpo con tutto il suo perniciosissimo effetto, e vantandosi altri che essi l' avrebbero pontualmente eseguito, se la Maestà del Re fosse passata per quelle imboscate, ove eglino appostatamente si trovavano per aspettarlo.

IX. Costa inoltre, che il secondo de' seguaci, che la detta Marchesa Eleonora de Tavora, il Duca di Aveyro, e li detti Religiosi con li medesimi confederati fecero concorrere nella medesima infame congiura, seducendolo con le opinioni de' suddetti Gesuiti, con la spiritualità di Gabriele Malagrida, e colle calunnie contro l'Augustiss. Persona di S. M. e contro il felicissimo, e gloriosissimo Governo della medesima, fu il Marchese Luigi Bernardo de Tavora : provandosi contro questo reo, che interveniva in casa del Duca di Aveyro quasi ogni giorno, e veniva da questo visitato : che si era trovato presente alle perniciosissime conferenze delle sagrileghe calunnie, e dell' infame congiura, che si erano tenute in casa de' Marchesi suoi Genitori, e del Duca di Aveyro : che effettivamente era entrato nella sopraddetta confederazione, offerendo

armi,

armi, e cavalli per commetter il sagrilego insulto: che due giorni prima, che il medesimo insulto fosse ridotto ad effetto, con molta cautella e prevenzione, aveva mandato due cavalli insellati, e coperti con copertoni alla Scuderia del Duca di Aveyro, che doppo d' esser stato, contro il suo solito nel doppo pranso del medesimo giorno dei 3. Settembre prossimo precedente al medesimo insulto del quale si tratta, ritirato, e chiuso con il Marchese suo padre, con Gioseppe Maria de Tavora suo fratello, e con altri, trattando, e discorrendo dell' affare medesimo; si trovò effettivamente nell' imboscate che in quella funestissima notte furono fatte contro l' Augustissima, e preziosissima vita di S. M., ad effetto che, se la medesima Maestà Sua si fosse liberata da alcuna di esse, non potesse fare a meno di perire nell'altre, che si trovavano appostate tra le due ville: e che finalmente nella mattina prossima seguente al detto insulto della notte de' 3. Settembre prossimo passato erasi altresi trovato nell'adunanza de' parenti, o piuttosto conciliabolo, che fu tenuto in casa del Duca di Aveyro, sgridando in quella circostanza alcuni de' circostanti agl' assassini, che avevano sparato le sacrilegie archibugiate, perchè queste non avevano prodotto tutto il loro detestabile effetto, e lusingandosi altri che il medesimo abominevole delitto si sarebbe totalmente perfezionato, se la carozza del Re fosse passata per quel luogo, ove l' aspettavano quelli che facevano questa barbara, e sagrilega jattanza.

X. Costa inoltre, che il terzo de' seguaci, che li medesimi tre sediziosi, e detestabili mostri fecero concorrere in quest' infame congiura, e precipitarono in questo sacrilego, e barbaro delitto fu Don Girolamo de Ataide Conte de Atougia genero de'

sopra-

ſopradetti Marcheſi Franceſco de Aſſis, e D. Eleonora de Tavora, del quale provaſi, quaſi ogni notte, con la Conteſſa ſua moglie interveniva alle ſediziose, ed abominevoli conferenze, che ſi tenevano in caſa delli Marcheſi ſuoi ſoceri: ſi prova, che nelle medeſime conferenze fu pervertito dalla detta ſua ſuocera, fino al punto di eſeguire in tutto, e per tutto l'abominevoli dettami della Marcheſa ſua ſuocera e le deteſtabi dottrine delli Religioſi Geſuiti, iſpirate, ed inſinuate da Gabriele Malagrida, Giovanni de Matos, e Giovanni Aleſſandro, ed aver concepita una grande averſione contro la Real Perſona di S.M., e contro il di lei felice governo: ſi prova, che, a queſto fine aveva contribuite 8. lisbonine per l'indegniſſimo premio da darſi agl'aſſaſſini, che avevano ſparate le ſagrileghe archibugiate, e che era entrato in queſta congiura con li Geſuiti Malagrida, Giovanni de Matos, e Giovanni Aleſſandro: ſi prova finalmente, che queſto reo intervenne, e ſi trovò preſente nell'imboſcate, o agguati, che furono fatti a S.M. nella medeſima notte de' 3. di Settembre dell'anno proſſimo paſſato, e che perciò la Conteſſa ſua moglie ſi ritrovò preſente nella fatua, e diſordinata, unione o aſſemblea de' parenti, che nella mattina proſſima ſeguente all' inſulto nella forma ſopra dichiarata fu tenuta nella caſa del Duca di Aveyro, ſituata nel luogo di Belem.

XI. Coſta inoltre, che il quarto ſeguace, che li ſopraddetti tre moſtri, o capi illaquearono in queſta congiura con l' infami mezzi ſopra eſpreſſi fu Giuſeppe Maria de Tavora ajutante delle milizie del Marche- di Tavora ſuo padre: ſtante che ſi prova, che eſſendo ſtato queſto giovane officiale ſovvertito dalla Marcheſa ſua Madre nelle perniciosiſſime confe-

renze, che teneva in casa sua, conforme si è dimostrato, non solamente entrò nella confederazione degl'altri socj, di questo orribile delitto, dichiarandosi mal contento, e aggravato dal governo di Sua Maestà, ma costa inoltre, che si trovò nell'insidiose, e sagrileghe imboscate, che nella detta infaustissima notte de' 3. Settembre dell'anno prossimo passato furono fatte contro la preziosissima vita del medesimo Re: che nella stessa forma era intervenuto con gl' altri socj del delitto nel conciliabolo, che avevano tenuto nella medesima notte doppo la esecuzione del medesimo, allor quando s'erano radunati nel sito, che rimane dalla parte di tramontana del giardino del Duca di Aveyro accanto al tavolato, che serve per le di lui fabriche: e finalmente si trovò altresì presente nell' altro conciliabolo, chiamato unione, o assemblea, che nella mattina prossima seguente all'insulto fu tenuto nella casa del Duca di Aveyro; essendo stato questo reo quello, che ivi, dicendosi da alcuni essere stato affatto miracoloso l'aver salvata Sua Maestà la sua preziosissima vita, proferì le barbare, e feroci parole: „ Se fosse passato ove io mi trovavo non „ sarebbe scappato per certo „.

XII. Costa inoltre, che il quinto seguace, che li sopraddetti tre mostri, o capi di questa infame Congiura introdussero nella medesima, e nel sacrilego Insulto dalla medema provenuto, fu Biagio Gioseppe Romeiro; costando dalla sua propria confessione, che fin dall'anno 1749. aveva sempre vissuto con li Marchesi Francesco de Assis, e D. Eleonora de Tavora, assieme con li quali in quell'anno andette all'Indie, e con li medesimi ritornò in Europa, essendo dipoi dalla casa di que-

sti

sti passato a quella del Marchese Luigi Bernardo de Tavora di loro figlio, e che era Caporale della di lui compagnia, spenditore della di lui casa, e suo gran favorito; circostanze tutte, conforme costa dalla sua medesima confessione, che il detto Marchese Luigi Bernardo de Tavora non solamente gli aveva confidato quel tanto, che nel dopo pranzo prossimo precedente alla notte dell'insulto era stato aggiustato tra di lui, e suo Padre, e Fratello nelle conventicole con esso fatte, ma che altresì li suddetti Marchesi de Tavora Padre, e Figlio l' avevano incaricato, domandandogli però segreto, di condurre i tre cavalli, che nella notte dell'Insulto fecero preparare, armare, e condurre a quei siti ove fu commesso il medesimo Insulto, provandosi oltre il riferito, che questo Reo si trovò effettivamente nelle sagrileghe imboscate, che nella notte, in cui fu commesso quell' esecrando delitto furono preparate per aspettare Sua Maestà, essendo esso Reo in una delle medesime il socio, che stette in compagnia del Marchese Francesco de Assis de Tavora: costando inoltre d' essersi esso Reo trovato altresi nel conciliabolo, che i Compagni delle suddette imboscate dopo usciti dalle medesime andettero a fare nel sito, che rimane a tramontana del giardino del Duca d'Aveyro.

XIII. Costa inoltre, che il 6., e 7. seguace, che Giuseppe Mascharegnas già Duca d' Aveyro capo, e mostro di questa congiura, associò nella medesima, furono i rei Antonio Alvares Fereira, il quale era stato Guardarobba del medesimo Giuseppe Mascharegnas, e Gioseppe Policarpo de Azevedo cognato del medemo Antonio Alvares: Provandosi pienamente, che il detto Giuseppe

Ma-

Maſcharegnas aveva incaricato ad Emanuele Alvares attuale ſuo Guardarobba di far chiamare il ſudetto Antonio Alvares di lui Fratello : Che queſto effettivamente eraſi abboccato col detto Giuſeppe Maſcharegnas : Che il medeſimo Giuſeppe Maſcharegnas parlandoſi in una baracca poſta dietro del giardino delle di lui caſe di Belem gli aveva communicato , e dato con gran ſegretezza il mandato per aſpettare la carozza , che conduceva S. M. dalla villa di mezzo alla villa di ſopra ove trovaſi ſituato il ſuo Regio Palazzo, e di ſparare con due armi corte da fuoco contro la detta Carrozza aſſieme con eſſo Giuſeppe Maſcharegnas ; Che eſſendoſi dopo mutato di parere , avevano tra di loro aggiuſtato , che eſſo Antonio Alvares aveſſe parlato al ſuddetto Giuſeppe Policarpo , che era ſuo cognato, acciò l' aveſſe accompagnato nell'eſecuzione dell' eſecrando Delitto, di cui ſi tratta : Che infatti così era ſucceduto, poichè ambedue erano rimaſti confabulando con il medeſimo Giuſeppe Maſcharegnas in ordine alle diſpoſizioni da prenderſi per l'eſecuzione del medeſimo deteſtabile delitto : Che infatti ambedue i ſuddetti Rei reiterate volte, sì a piedi, che a cavallo in compagnia del medeſimo Giuſeppe Maſcharegnas erano andati per imparare a conoſcere la detta carozza : Che per l'effetto ſuddetto gli aveva fatto comprare due cavalli ſconoſciuti , come effettivamente il reo Antonio Alvares li comprò , uno delli medeſimi da Luigi de Orta commorante nel cortile , o piazza del Soccorſo per quattro Lisbonine , e l' altro da un Zingaro chiamato Emanuele Suares dimorante in Marvilla per quattro Lisbonine , e mezza : Che altresì il detto Giuſeppe Maſcharegnas gli aveva ordinato , che compraſſe arme incognite , che il ſopradetto reo Antonio Alvares non aveva comprate , eſſen-

 doſi

dosi servito col detto suo Cognato d' una carabina sua, e d' un altra imprestata, e di due pistole, che aveva domandate ad un forastiere dimorante nella Casa del Conte Unhaò col pretesto di sperimentarle, quali immediatamente dopo seguito l' insulto aveva restituite: Che queste furono le armi, che li detti Antonio Alvares, e Giuseppe Policarpo avevano sparato contro la carozza, che conduceva S. M. nella medesima funestissima notte de' 3. Settembre dell'anno prossimo passato, in cui fu commesso l' insulto? Che il premio, che qnesti due ferocissimi Rei avevano ricevuto dal suddetto Giuseppe Mascharegnas mandante per l' esecuzione del medesimo, erano state quaranta Lisbonine in più volte, cioè una volta sedici, quattro un altra, e venti un altra volta: Che immediatamente dopo d' aver fatto fuoco con l' armi suddette sopra la spalliera della carrozza, che trasportava S. M., esso Antonio Alvares, ed il detto suo cognato erano andati correndo per quei luoghi, fino a tanto che giunsero alla salita, che esce fuori dalla villa di mezzo, dalla quale essendo usciti per la traversa detta della Guardia maggiore della Salute s' erano subito ritirati nella Città di Lisbona; E finalmente che esso Reo Antonio Alvares due giorni dopo essendo andato a casa del sopraddetto Reo mandante, avendolo questo fatto chiamare l' aveva sgridato molto, dicendogli „ Che le archibugiate „ non avevano servito a nulla „ proferendo (con il dito in bocca, e molto esacerbato) le parole „ „ Bada a te di star zitto, poichè nettampoco il „ diavolo lo puol sapere se tu nol dirai, e raccomandandogli „ che non vendesse subito li ca„ valli, per non dare motivo di sospettare „. Di maniera tale che questi crudelissimi Rei Antonio Alvares Ferreira. e Giuseppe Policarpo de A-

zeve-

zevedo di lui cognato, indubitatamente furono i due ferocissimi mostri, che spararono le archibugiate, dalle quali fu colpita la Real Persona di S. M., lo che è dall'onore, e dalla fedeltà, e dal filiale amore de' Vassalli di questo Regno vien deplorato con infinite lagrime.

XIV. Costa inoltre, che l'ottavo seguace messo in questa congiura dal medesimo mostro Giuseppe Mascharegnas, fu il reo Emanuele Alvares Ferreira, il quale mandò a chiamare, e chiamò reiterate volte il sagrilego assassino Antonio Alvares Ferreira suo Fratello, che somministrò al medesimo Giuseppe Mascharegnas i cappotti, e perucche con cui si travestì nella notte dell'insulto, lo che tutto egli conservò sotto profondo silenzio fino al tempo, in cui fu carcerato, come altresì la piena notizia, che il suddetto Antonio Alvares suo Fratello glà aveva data tre o quattro giorni dopo dell' insulto della notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, della commissione, che aveva ricevuto dal detto Giuseppe Mascharegnas per effettuare il medesimo insulto, e della sagrilega esecuzione, a cui l'aveva indotto; e che in fine fù quello, il quale nella villa detta de Azeitaò fece resistenza, e levò la spada dal fianco allo scrivano Luigi Antonio de Leiro, allor quando onoratamente, e risolutamente sorprese il sopraddetto Gioseppe Mascharegnas nella fuga, che intraprendere voleva.

XV. Costa inoltre, che il nono seguace messo in questa congiura dalli riferiti mostri, e capi della medesima fu Gio: Michiele servitore, che accompagnava, e perciò gran confidente del sopradetto reo D. Giuseppe Mascharegnas, e costando, che uno chiamato per nome Giovanni nella detta notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato doveva essere uno de' Compagni dell' Insulto, del quale si tratta, dopo lo specificò il

 suo

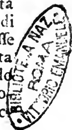
ſuo medeſimo padrone , dicendo , che queſto reo Gio: Michiele era quel tal Giovanni, che con eſſo eraſi trovato accompagnato ſotto l'arco , d'onde il medeſimo Giuſeppe Maſcharegnas ſparò l'archibugiata, che non preſe fuoco contro il cocchiere di S. M. F.

XVI. Coſta inoltre , che con tutte le confederazioni, ſocietà , ed ajuti ſopra riferiti , li ſopradetti tre capi di queſta congiura , e loro compagni avevano diſpoſto , ed eſeguito l'orribile inſulto della riferita notte de' 3. Settembre dell' anno proſſimo paſſato con una tale premeditazione, crudeltà , e ferocia , che non oſtante l'eſſere il medeſimo inſulto di ſua natura d'incomparabile atrocità, e ſcandolo per la ſua ſoſtanza ; ſi reſe tuttavia molto più aggravante , e molto più ſcandoloſo , e pungente , atteſo il modo tenuto per la di lui eſecuzione come ſegue.

XVII. Coſta inoltre , che dopo eſſer ſtata ſtabilita dalli due moſtri Giuſeppe Maſcharegnas , e D. Eleonora de Tavora capi di queſt'infame congiura una ſordidiſſima colletta , alla quale contribuirono gl'altri compagni ſopra nominati ad effetto di mettere inſieme l'inſignificante ſomma di cento novanta due milla Reis , che furono dati per premio alli due barbari , e feroci aſſaſſini Antonio Alvares Ferreira , e Giuſeppe Policarpo ; dopo d'aver il reo Luigi Bernardo de Tavora mandato due giorni innanzi all'inſulto li due cavalli preparati , ed inſellati , che per l'eſecuzione del medeſimo inſulto aveva fatti mettere preventivamente nella ſcuderia del reo Giuſeppe Maſcharegnas; dopo d'avere l'altro reo Franceſco de Aſſis de Tavora altresì mandato nella medeſima ſcuderia del reo Giuſeppe Maſcharegnas gl'altri tre cavalli , ove nella notte dell'inſulto erano ſtati condotti dal caporale Biagio Giuſeppe Romeiro, e da

An-

Antonio Giuseppe; doppo di avere il medesimo Giuseppe Mascharegnas nella medesima notte fattosi preparare, ed appostare precisamente nel sito, che rimane dietro della baracca di Antonio Giuseppe de Mattos suo segretario l'altri cavalli di suo proprio servizio, chiamati Serra, e Guardamor, Palhavan, e Coimbra; dopo che con li sopraddetti nove cavalli, che con l'altri due delli infami, e feroci esecutori Ant. Alvares, e Giuseppe Policarpo compirono il numero di undici cavalli, ed altrettanti compagni del delitto, per commettere il quale tutti si misero in sella, si appostarono tutti divisi in differenti partite, o imboscate nel piccolo tratto, che si frappone tra l'estremità settentrionale delle case della villa detta di sopra, d'onde il Re nostro Signore è solito di passare quando esce in privato, conforme successe nella notte dell'orribile insulto, del quale si tratta in questi Atti, e ciò ad unico oggetto, che uscendo libero dalle prime delle suddette imboscate, dovesse perire nelle altre, che avrebbe trovate successivamente.



XVIII. Costa inoltre, che avendo S. M. voltata la schiena alla detta estremità Settentrionale delle riferite case della villa di mezzo, subito immediatamente uscì dall'arco, che nel detto luogo si ritrovava appostato il sopraddetto Capo della congiura Giuseppe Mascharegnas, il quale essendo accompagnato dal suo servitore, e confidente Giovanni Michiele, e un altro delli Rei di questo delitto, sparò contro il Cocchiere Custodio da Costa, che conduceva S.M. un pistone, o carabina, che non avendo preso fuoco, ed essendosene accorto il suddetto Cocchiere dal rumore che fece, e dalle scintille che sfavillarono, si trovò obbligato, senza però dir nulla a S.M. di ciò, che aveva veduto, e sentito ad affrettare i muli di tal

forte, che esso potesse sfuggire l'altre archibugiate di cui ebbe timore, avendo veduto quella, che eragli stata sparata contro, e che non aveva preso fuoco con l'idea di ammazzarlo, e lo sbaglio di questa archibugiata sparata contro il suddetto Cocchiero fu il primo miracolo, col quale in quella funestissima notte la Divina Onnipotenza ajutò tutti questi Regni, mediante la preservazione della preziosissima vita di S. M., la quale sarebbe stato impossibile, che ne fosse uscita a salvamento, se fosse caduto morto il detto Cocchiere con quell'infame pistonata, e il Re sarebbe rimasto sagrificato nelle mani degli orribili mostri, che si ritrovavano armati contro la di lui augustissima, e preziosissima vita in tante, e sì vicine imboscate.

XIX. Costa inoltre, che per avere il sopraddetto Cocchiere accelerato il passo de' muli procurò di salvarsi dalle riferite archibugiate che vidde preparate contro di se, e perciò non poterono li due ferocissimi esecutori Antonio Alvares, e Giuseppe Policarpo, che si trovavano appostati nell' altra imboscata, che immediatamente si trovava accanto all' imboccatura del muro nuovo, che ivi ultimamente fu elevato, sparare con quella facilità che pretendevano l' infami archibugiate sopra la spalliera della carozza, che trasportava la Maestà Sua, ne prendere di mira il luogo sopra di cui volevano sparare; artesochè proseguendo di galoppo la detta carozza scaricarono come poterono contro la spalliera della medesima le due sagrileghe, ed esecrande archibugiate, le quali dopo d'aver fatto nella medesima carozza, e negli abiti de quali era vestita la M.S. tutte le stragi, e ruine, che costano dalli medesimi Atti, ed appariscono dal corpo del delitto, passarono di poi a fare nell'augustissima, e sagratissima persona di Sua Maestà le gravissime,

e pe-

e pericolosissime ferite, e dilacerazioni, che fecero dalle spalle, e braccio dritto fino al gomito per la parte di fuori, e dalla parte di dentro del medesimo braccio, e oltre le dette ferite, e dilacerazioni causarono una considerabile perdita di carne con grandi cavità, e differenti colpi, sei delli quali giunsero ad offendere il petto di Sua Maestà, uscendo da tutti un gran numero di grossa monizione. Da questo manifestamente si comprende da una parte la ferocia, con la quale la detta grossa munizione fu preferita alle palle, poichè in tal forma veniva ad assicurarsi con maggior certezza il funestissimo effetto di quel barbaro, e sacrilego insulto; e dall' altra parte, che questo fu il secondo decisivo miracolo operato dalla Divina Providenza in quella infaustissima notte, per commune beneficio di questi Regni, e Dominj, atteso che non si puol comprendere, ne in verun modo si puol ridurre ad eventualità del caso, che nel piccolo sito di una carozza entrassero due scariche di grossa munizione, sparate con armi di quella natura, senza totalmente, ed assolutamente distruggere le persone, che si trovavano nella medesima carozza, inferendosi da questo con evidenza chiara, che la sola mano Onnipotente poteva aver forza in un accidente sì funesto di disviare le medesime sagrileghe archibugiate, di maniera tale, che una sola offendesse alla sfuggita la parte esteriore della detta spalla, e braccio, e che l' altra passasse in mezzo fra il medesimo braccio, ed il lato dritto del corpo, offendendo l' estremità, senza aver toccato parte alcuna principale del corpo.

XX. Costa inoltre, che a questo secondo miracolo s' aggiunse il terzo, eguale, o ancora maggiore: poichè in quella sì critica circostanza essendosi Iddio servito dell' eroico valore, e della

la costantissima serenità, che sì distintamente risplendono tra le regie, ed augustissime virtù della Maestà Sua per preservare per nostro incomparabile beneficio la di lui preziosissima, e beneficentissima Vita, essendosi servito, dico, Dio nostro Signore di queste Reali virtù, come di stromenti della sua Divina Onnipotenza, per manifestarsi i suoi prodigj, non solamente Sua Maestà nella sua Real Persona soffrì quelle impensate, e dolorosissime stragi senza proferire una sola parola, che potesse chiamarsi doglianza, ma ponderando subito in quel funestissimo momento con il suo illuminato, e costante intendimento; che tutti i passi; che egli farebbe per avvicinarsi al suo Real Palazzo, l'avrebbero maggiormente allontanato dal Chirurgo maggiore del Regno, che abita nel sito detto Giunqueira, e che la gran perdita del suo Regio Sangue, che stava attualmente grondando; non gli permetteva la dimora che avrebbe fatta nell' andare al Palazzo della Madonna dell' Ajuto nel mandarsi di lì alla Giunqueira per chiamare il Chirurgo, maggiore del Regio; e nel venire questo dalla Giunqueira al detto Palazzo; la Maestà Sua prese subito la prodigiosa risoluzione di fare ritrocedere la carozza, per portarsi immediatamente dal luogo ove si ritrovava alla casa del detto Chirurgo maggiore del Regno: onde non volendo, che gli si scoprissero le ferite, senza prima ringraziare il Supremo Signore per l' incomparabile beneficio, che gli aveva fatto, salvandogli la vita da sì grave pericolo, volle, che gli si amministrasse il Sagramento della Penitenza, al quall' oggetto postosi in ginocchio a piedi di un Confessore, si confessò, doppo di che con il medesimo silenzio, serenità, e costanza si sottopose a soffrire il travaglio della

cura;

cura; e questa risoluzione fu similmente presa per istinto della Divina Onnipotenza per felicitarci con la conservazione della preziossisima Vita del nostro Re, essendo stato l' eroico silenzio di Sua Maestà nel tempo dell' insulto, e la Sua illuminata risoluzione, con cui retrocedè dopo quel feroce attentato, i punti, che costituirono questo terzo miracolo della Onnipotenza Divina; atteso che per aver così fatto la sudetta Maestà Sua evitò gl' altri pericoli, dalli quali non sarebbe potuta fuggire, continuando a camminare per quella strada d' onde era solito passare allor quando si ritirava al suo Palazzo, poichè in essa strada avrebbe precisamente imbattuto nelle altre imboscate degl' altri malvaggi compagni del delitto, rei di questo nefando ed orribile insulto, stante che nella medesima strada stavano eglino appostatamente armati per aspettare il detto Signore, nel caso (conforme successe) che si fosse salvato dalla crudeltà delle prime due di dette imboscate.

XXI. Costa inoltre, che li sopradedetti rei associati per l' esecuzione di quel detestabile, ed enormissimo delitto si ritrovavano già sì crudelmente, e sì barbaramente induriti, ed abbandonati dalli ajuti della Divina Grazia, che dopo d' essersi ritirati per differenti strade, conforme costa da questi Atti, si riunirono subito un' altra volta anche nella medesima notte doppo essersi tutti ritirati nella strada, che passa per l' estremità settentrionale del giardino del reo Giuseppe Mascharegna; ed ivi invece di dar segni d' essere i di loro cuori ripieni di dolore per l'enormissimo, e perniciosissimo male, che poco prima avevano fatto, tutto al contrario gli uni con gli altri si vantarono, e gloriarono del medesimo eccesso, ed il reo Gioseppe Mascharegnas già Duca di A-

veyro battè la carabina, o pistone che non gli aveva preso fuoco contro il suddetto cocchiere Custodio da Costa sopra certe pietre, dicendo con ira, ed arrabbiato contro la medesima carabina gl'infernali parole: „Ti portino li diavoli, che „ quando io ti voglio non mi servi: „ dubitando poi il reo Francesco de Assis già Marchese de Tavora se Sua Maestà fosse veramente perito per quelle sacrileghe archibugiate, che gli erano state sparate contro, il medesimo reo Gioseppe Mascharegnas, rispose pronunciando le altre infernali parole: „ Non importa, che „ se non è morto, morirà, replicando a queste parole altri de'detti compagni, ed aggressori la bestemmia, e minaccia: „ il punto è, che il Re esca &c. „: doppo di che l' altro reo Gioseppe Maria de Tavora con molto affanno domandò del compagno Giovan Michaele: poichè ivi per anco non era giunto. Nella mattina prossima sequente al sopradetto esecrando insulto tornarono di bel nuovo a concongregarsi in casa del sopradetto reo Gioseppe Mascharegnas, formando ivi un'assemblea, o conciliabolo di parenti, e continuarono in essa, per effetto della inflessibile crudeltà, e barbara disperazione, e deplorabile abbandono degl' ajuti di Dio, accusando alcuni gli assassini Antonio Alvares, e Gioseppe Policarpo, perchè non avessero preso la mira in maniera, che avessero eglino pienamente conseguito il loro perniciosissimo intento; e vantandosi gl' altri, che avrebbero conseguito il medesimo esecrando intento, se il Re fosse passato per quelle imboscate, ove essi si trovavano appostati per aspettarlo, ed in svelare gl' altri la di loro ferocia, riflettendo, che Sua Maestà, non ne sarebbe uscito vivo, se avesse proseguito a camminare per quella strada, dove ordinariamente soleva passare ritirandosi a Palazzo, avendo all' incon-

contro retroceduto, ed essendo andato per la salita, detta Ajuda al sito della Giunqueira.

XXII. Costa inoltre, che ancorchè fossero mancate, come in simiglianti casi sogliono mancare tutte le esuberanti, e concludenti prove sopra riferite, che in questi Atti, per un' altro evidente miracolo, verificano la turpe esistenza di questa orrenda congiura, e le colpe di ciascuno delli rei confederati per l' esecuzione della medesima, bastarebbero le presunzioni del Dritto, che condannano li mostri, e capi della medesima congiura, ad effetto di essere in vigore di quelle castigati con tutte le pene del Dritto, e con le altre, che S. M. si degnasse permettere: stanteche essendo ciascuna delle medesime presunzioni del Dritto riputata per omnimoda verità, e per pienissima, e liquidissima prova, che disobliga da qualunque altra prova, e che grava quello, che l'ha contro di se, con l'obligo di addurre altre prove contrarie, e che siano sì efficaci, e forti che concludino; Non è una sola, ma molte sono le presunzioni del Dritto, che anno contro di se li medesimi capi di questa congiura, principalmente il reo Giuseppe Mascharegnas già Duca di Aveyro, e li pervertiti Religiosi della Sagra Compagnia di Gesù.

XXIII. Costa inoltre in conferma del riferito, che presumendo il Dritto, che quello, il quale è stato cattivo una volta, sarà sempre tale, e conseguentemente capace di commettere dell'altre malvagità dello stesso genere di quelle per lo passato da esso commesse; non una sola, ma molte furono le iniquità, che questi due mostri machinarono contro l' augusta Persona, e contro il felicissimo governo della Maestà del Re nostro Signore, attesa una serie di fatti, continuati fin da i principj del felicissimo governo di Sua Maestà.

XXIV. Costa inoltre per quel tanto, che ap-

partiene alli detti Religiosi Gesuiti, che considerando questi, che la superiorità de' lumi, e l' incomparabile discernimento della M. S. gli veniva a togliere tutte le speranze, che avessero potuto concepire di conservarsi in questa Corte il dispotismo, che si erano arrogato ne i negozj della medesima: Considerando altresi, che senza questo loro assoluto dispotismo non averebbero potuto in conto alcuno coprire, e palliare le usurpazioni da essi fatte nell' Affrica, nell' America, nell' Asia Portoghese, e molto meno palliare la dichiarata guerra, che avevano suscitata con una formale ribellione nelli Stati del Brasile posti a Tramontana, e a Levante; machinarono perciò le più calunniose, e detestabili suggestioni, e raggiri contro l' alta riputazione di S. M. F., e contro la quiete publica di questi Regni, pretendendo con ciò alienare dal medesimo Signore sì i nazionali, che i forastieri, avendo inoltre reiterate volte procurato di disseminare differenti esecrandi progetti a solo fine di eccitare sedizioni dentro la medesima Corte, e Regno, e suscitare contro il medesimo Regno, e vassalli il flagello della Guerra: concludendosi da tutto il riferito, che li sopradetti Religiosi avendo commesse tutte queste iniquità contro la Persona del Re nostro Sovrano, e contro il di lui Regno, e Governo, si trovano perciò ne' proprj termini della sopradetta regola, e presunzione del Dritto, dovendosi desumere dalla medesima, allor quando tutt' altro mancasse, essere eglino stati quelli, che successivamente hanno machinato l' insulto del quale si tratta, ogni qual volta concludentemente non facciano costare che altri siano stati i rei del medesimo.

XXV. Costa inoltre per maggior conferma di tutto il riferito, che non presumendo il Dritto, che un gran delitto si commetta senza un grand'

in-

intereſſe, e preſumendo perciò, che quello il quale ha intereſſe nel medeſimo delitto ſia ſtato quello, che abbia commeſſo il delitto, fino a tanto che evidentemente non ſi giuſtifichi, che altri ſia ſtato l'autore del medeſimo: ora avendo li ſopraddetti Religioſi tutti quei grandi intereſſi, che ſono ſtati eſpoſti, e che ſono ſtati manifeſtati con li proprj loro fatti in queſta congiura, con la ſuppoſizione, che ceſſando la preziofiſſima vita del noſtro Sovrano, ceſſarebbe contemporaneamente il di lui feliciſſimo governo; queſta ſola preſunzione del Dritto baſterebbe altresì, per eſſere reputata a una liquidiſſima prova, ſecondo la diſpoſizione del Dritto, e che queſti Religioſi ſiano ſtati i rei di queſto eſecrando delitto; principalmente allor quando ſi conſideri, che la di loro ambizione ſolamente di acquiſtare li dominj di queſto Regno potrebbe avere qualche proporzione, e parità con l'inſulto infauſtamente commeſſo nella riferita notte de' 3. Settembre dell' anno proſſimo precedente.

XXVI. Coſta inoltre in maggior conferma delle prove, che eſiſtono in queſti Atti contro li ſuddetti Religioſi, e da quelle, che altresì contro di loro riſultano dalle preſunzioni del Dritto di ſopra ponderate, che tutte le riferite prove vengono a renderſi di una forza invincibile, allor quando ſi conſideri, che nel tempo ſteſſo, che il Re noſtro Signore ſconcertò, e diſtruſſe quelle machine ordite dalli ſudetti Religioſi, licenziando i Confeſſori Regj Geſuiti, e proibendo a tutti gli altri Religioſi della medeſima Compagnia l'ingreſſo nel Palazzo; fu oſſervato per una parte, che allor quando a viſta di tanti diſinganni ſi ſarebbero dovuti umiliare, queſti fecero tutto il contrario; atteſochè pubblicamente, e ſcopertamente andettero creſcendo nella arroganza, e ſuperbia,

van-

vantandosi pubblicamente, che quanto più il Palazzo gli allontanava, maggiormente la Nobiltà gli si univa, minacciando con ugual pubblicità castighi di Dio contro il medesimo Palazzo, e suggerendo tanto eglino da per se stessi, che per mezzo de' loro seguaci, verso il fine del Mese di Agosto prossimo passato, che la preziosissima Vita di S. M. sarebbe stata breve; partecipando ciò con lettere in replicate poste a differenti Paesi di Europa; essendosi per fin spiegati, che il Mese di Settembre prossimo passato sarebbe stato il termine della medesima augustissima, e preziosissima Vita; avendo Gabrielle Malagrida in tuono di Profezia communicato in scriptis a diverse Persone di questa Corte li sudetti funestissimi prognostici. E dall'altra parte, che puol chiamarsi contraditto-ria, e repentina, fu considerato, ed osservato; che essendo stati carcerati i Rei di questa orribile congiura nell'alba del giorno 13. Decembre prossimo precedente, nella posta immediatamente seguente del giorno 19. del riferito Mese di Decembre, scrivendo a Roma il Provinciale Giovanni Eriques, ed altri suoi Religiosi li quali per lo passato soltanto scrivevano le sudette arroganze, superbie, e profezie di gastighi, e morti; nella sudetta posta del giorno 19. Decembre sudetto si servirono di termini più sommessi, e più umili, nell'avvisare, che erano stati carcerati i Marchesi di Tavora, Quello d'Alorna, il Conte de Atouguia, Emanuele de Tavora, il Duca di Aveyro, ed altri per l'insulto seguito nella notte delli 3. Settembre prossimo passato, che eglino si ritrovavano con guardie militari nelli Conventi della loro Religione, che perciò i PP. di Roma li raccomandassero a Dio, poichè ne avevano molto di bisogno, stante che non potevano contrastare ciò che temevano, che tutta sa Communità ne rimaneva molto

af-

afflitta, ricorrendo agli esercizj del Padre Malagrida, che il Mondo li faceva complici del riferito insulto delli 3. Settembre, e li condannava a carcerazioni, esilj, e totale espulsione dalla Corte, e dal Regno, che si ritrovavano nelle maggiori angustie, e nell'ultima calamità, pieni di disgusti, e timori senza verun sollievo, ne speranza di conseguirlo &c. Perlochè non altro risulta dalla combinazione di questi due termini Contradittorj nello scrivere, sì nella sostanza, che nel modo prima del riferito insulto, e dopo del medesimo, che una chiara, ed evidente dimostrazione per concludere: Che prima del medesimo insulto si fidavano nella Congiura, che aborti quell'orrendo attentato, e nella speranza che quella producesse il suo perniciosissimo effetto, parlando, e scrivendo con tanta superbia temporale, e con tanta arroganza spirituale, e in tuono di funeste, e sagrileghe profezie; e che dopo seguite le cercerazioni del giorno 13. Decembre prossimo passato vedendosi scoperti, e quelli, che con essi si erano congiurati, perduti, ed in termini di essere castigati, cadde necessariamente tutta quella chimerica machina di superbia, ed arroganza nella necessaria confusione che porta seco l' esser convinto della colpa, e la mancanza delli mezzi per ricoprirla, e per sostenere la finzione con la quale è stata commessa.

XXVII. Costa inoltre, per quello riguarda all' altro mostro, o capo della medesima congiura D. Giuseppe Mascharegnas già Duca di Aveyro, il quale si trovarebbe altresì soppostо alla medesima disposizione per essere condannato, attesa la piena prova, che vengono a formare le sopraddette presunzioni del Dritto, ancorchè non vi fosse null'altro di più: poichè in quanto alla prima delle dette presunzioni, che risguarda la malvagità, e co-

stumi

ſtumi del medeſimo reo, è notorio, che prima della morte della chiara memoria del Re D. Giovanni V., nel tempo ſteſſo, in cui paſsò a miglior vita quel'Auguſtiſſimo Monarca, e ſubito dopo che quello fu morto, e d' allora fino adeſſo, il medeſimo reo ordì innumerabili raggiri, e gabale, con le quali riempì la Corte del Re noſtro Signore, ad unico oggetto di ſorprendere, e impedire le riſoluzioni di S. M., sì nelli tribunali, che nel gabinetto, valendoſi di miniſtri, e perſone della Fazione di Fra Gaſparo dell'Incarnazione ſuo zio, e di altri della fazione propria dello ſteſſo reo, di maniera tale che la verità non poteſſe mai giungere alla Real preſenza del detto Sovrano, ne prenderſi riſoluzione, che non foſſe orettizia, ſurrettizia, e fondata ſopra informazioni falſe, e inſuſſiſtenti: e in ordine alla ſeconda delle dette preſunzioni, che conſiſte nelle cauſe grandi, e ne' grandi intereſſi, per commettere queſto sì eſecrando delitto, già ſi è moſtrato, eſſere quelle manifeſte in queſti Atti, e di infallibile certezza: per quello che riguarda la conferma che ſi deduce per doverſi credere come coſa certa, atteſe le proprie azzioni, ed i proprj fatti di queſto reo, ed eſſere egli ſtato quello, che comiſe l'eſecrando inſulto del quale ſi tratta, baſta ſoltanto riflettere, aver egli si prima, che dopo ſeguito l'inſulto ſudetto, pratticato lo ſteſſo, che praticarono li ſudetti Religioſi Geſuiti: eſſendo incontraſtabile da una parte, che prima del ſopradetto inſulto la di lui ſuperbia, e la di lui aroganza era tale, e tanta, che ſi rendeva generalmente ſcandoloſa conforme è notorio: ed eſſendo egualmente certo, che dopo ſeguito il medeſimo eſecrando inſulto, non avendo prodotto l'orribiliſſimo effetto, per il quale era ſtato deſtinato, e che la Maeſtà del Re ſi andava riſtabilendo in ſalute tutta quella ſuperbia, e tutta quella arroganza preci-

cipitò nella più sconcertata confusione, attesa la quale non avendo il reo la costanza di più comparire in corte, confuso, e timoroso fuggì dalla medesima e si rifugiò nella villa detta de Azeitao ove fu preso prigione, avendo preventivamente procurato di salvarsi con la fuga, e dopo, con una ostinata resistenza.

XXVIII. Costa inoltre, che il medesimo Milita risguardo a D. Eleonora de Tavora già Marchesa di questo Titolo, e terzo capo di questa infame congiura. E' notorio da una parte il di lei spirito di superbia luciferina, di ambizione insaziabile, e di orgoglio il più temerario, ed intrepido, di quello che fino ad ora si sia mai veduto in veruna persona del suo sesso, motivi tutti, che muovono a fargli attribuire li magiori insulti, e specialmente quello, del quale si tratta: E' parimente notorio, che sedotta da quelle cieche, ed ardentissime passioni ebbe l' ardire di presentarsi assieme con suo marito alla Maestà del Re nostro Sovrano con la pretensione, che lo creasse Duca, non ostante che per tutti i di loro insignificanti servizj prestati alla Corte fossero stati di già rimunerati fin dall'anno 1749., allor quando andette nelle Indie, tanto maggiormente, che non vi era esempio nelle cancellarie di questo Regno, che alcuno fosse stato rimunerato col titolo di Duca per servizj ancora più rilevanti, come quelli delli molti, e grandi Eroi che hanno illustrata l' Istoria Portughese con le di loro segnalate azioni. E' parimente notorio, che ambedue li sopradetti rei senza rossore, ne vergogna importunavano incessantemente il Segretario di Stato degli affari del Regno, per ottenere quel Diploma, o Grazia, la quale non essendo regolare, la domandavano, e ne facevano istanza con termini altieri, ed incessanti, come di una cosa dovutagli per giustizia. E' egualmente

cer-

certo, che il medesimo Segretario di Stato, per moderare quelle ardenti istanze, e le successive recriminazioni, che dalle medesime risultavano fu costretto a far comprendere ai medesimi rei civilmente però, e decorosamente, che la di loro pretensione non aveva esempio che potesse autorizzarla. E finalmente, che questo necessario disinganno fu quello, che involontariamente costitui la passione e l'interesse, mediante il quale la sopradetta Marchesa D. Eleonora si riconciliò con il Duca di Aveyro, e si dichiarò per uno de capi della barbara congiura dal medesimo ordita, ad unico oggetto di potere ottenere col favore del medesimo Duca, dopo seguita la ruina della Maestà Sua, e della Monarchia quel Titolo di Duca, a che altresì la moveva l' ardentissima invidia di ugguagliarsi al detto suo cognato nel medesimo titolo. Finalmente è altresì notorio, che tutta quella superbia, ambizione, ed orgoglio pratticati fino all' epoca funestissima dell' esecrando insulto delli 3. Settembre dell' anno prossimo precedente, dopo seguito il medesimo insulto precipitorono disanimati in una confusione, ed avvilimento manifesto.

XXIX. Lo che tutto essendo stato maturamente osservato, e considerato, col di più che risulta dagl' Atti, attesa la risoluzione, che si compiacque prendere la M. S. nella consulta di questa Assemblea, ampliando la giurisdizione, e potestà della medesima, ad effetto che possa stendersi alle meritate pene da questi infami, e sacrileghi rei meritate, ed a ciò possano quelle avere la possibile proporzione con li di loro esecrandi, e scandalosissimi delitti, perciò li condannarono, come siegua.

Il Reo Giuseppe Mascharegnas, il quale già è stato denaturalizzato, privato degli onori, e privilegj di Portoghese, e di Vassallo, e di servitore, cassato dall'Ordine di S. Giacomo, di cui era stato

Com-

Commendatore, e rilaſſato à queſta unione, ed aſſemblea, e giuſtizia ſecolare, che dalla medeſima ſi amminiſtra, come uno delli tre capi, o moſtri principali di queſt'infame Congiura, e dell'abominevole inſulto dalla medeſima prodotto, aſſicurato con corde, e con banditore innanzi ſia condotto alla Piazza detta de Caes del luogo di Belem, ove in un alto palco elevato di ſorte, che il di lui caſtigo poſſa eſſer veduto da tutto il Popolo tanto ſcandalizzato dal di lui orrendo Delitto, dopo d' eſſere arrotato vivo con la rottura delle otto oſſa delle gambe, e delle braccia, ſia eſpoſto ſopra una ruota per ſodisfazione de' Vaſſalli preſenti, e futuri di queſto Regno, e che dopo fatta queſta eſecuzione ſia abbrugiato vivo il medeſimo Reo aſſieme con il detto Palco in cui verrà giuſtiziato fino al ſegno, che venga tutto ridotto in ceneri, e polvere, che poi verranno gettate nel mare ad effètto che non vi ſia più notizia nè di lui, nè della ſua memoria. E ſiccome come Reo degli abominevoli Delitti di ribellione, ſedizione, alto tradimento, e paricidio dal Tribunale degli Ordini è ſtato di già condannato alla confiſcazione, e perdita di tutti i ſuoi beni da applicarſi al Fiſco, e Camera Reale, conforme ſi è praticato ne'caſi, in cui ſi è commeſſo delitto di Leſa Maeſtà di primo Capo, contuttociò conſiderandoſi eſſere queſto caſo sì inopinato, sì inſolito, e sì ſtravagantemente orribile, e ineſcogitato dalle Leggi, che nettampoco vi hanno proveduto, nè nelle medeſime ſi puol ritrovare caſtigo, che abbia proporzione con la ſua ſmiſurata enormità, onde con queſto motivo fu ſupplicata la M. S. dalla Conſulta di queſta aſſemblea, con il di cui parere S. M. ſi degnò d' uniformarſi, a concedergli l' ampla Giuriſdizione di ſtabilire tutte quelle pene, che veniſſero giudicate convenienti con la pluralità de voti, oltre le di

già

già determinate, e stabilite dalle leggi, è disposizioni del Dritto. E considerandosi, che la più conforme al Dritto, è quella di oscurare, e togliere in ogni modo dalla memoria degli uomini il nome, e la rimembranza di sì enormi delinquenti, perciò condannano ancora il medesimo reo, non solo alle pene del jus comune, che siano rotte lacerate, e totalmente abbolite tutte le di lui Armi, Stemmi in qualsivoglia luogo possano ritrovarsi, che le case, ed officj materiali di sua abitazione siano demoliti, e di sorte che non vi rimanga segno de' medesimi, dovendo esser ridotti a campagna aperta, e poi seminatovi il sale, ma che altresì tutte le case formali, o fideicommissi o magioraschi dal medesimo amministrati: in quella porzione, in cui potranno esser stati costituiti con li beni della Corona, o che siano provenuti dalla medesima per qualunque modo, maniera, o titolo che sia, come per esempio sono stati i beni dichiarati nelle Dominazioni della casa Aveyro ed altri simili vengano questi confiscati, e s' intendano immediatamente perduti con l' effettiva reversione, ed incorporazione alla medesima Corona donde sono prevenuti, non ostante l' ordinazione del libro 5. tit. 6. §. 15., e qualsivoglia altre disposizioni del Dritto, e clausole dell'instituzioni, e donazioni per quanto esuberanti ed irriranti che siano: dopo di che fu esibita a S. M. questa decisione assieme con la supplica di fare cassare, togliere, ed abolire dalla Torre detta do Tombo, e da tutte l' altre parti ove potranno esistere li sopradetti Titoli, ad effetto che come cassati, ed annullati non possano mai estraersi copie delli medesimi, nè quelle vengano ammesse, nè in giudizio, nè fuori, e quelle che si troveranno in mani particolari già estratte per lo innanzi, non averanno fede, o credito alcuno per potersi allegare,

re, produrre, o attendere in qualsivoglia Tribunale; ma che di più subito che queste tali copie appariranno siano sequestrate, e vengano successivamente trasmesse al Procurarore della Corona per essere lacerate, e ridotte in pezzi; come nulle, ad effetto che, come tali non possano in verun caso produrre effetto, o d' essere d'impedimento. Il medesimo comandano che si osservi per quello risguarda i Fondi di qualsivolia natura, che siano colla provvidenza stabilita della vendita delli medesimi in benefizio delli diritti Dominj, in vigore dell' ordinazione del libro 5. titolo 1. §. 1. Per quello poi riguarda gl' altri fideicommissi, o magioraschi istituiti con beni patrimoniali degli Istituenti, che l' anno fondati, dichiarano, che debba osservarsi in beneficio de' futuri chiamati quel tanto, che si trova determinato dall' ordinazione del lib. 5. tit. 6. §. 15.

Alle medesime pene condannano il reo Francesco de Assis de Tavora altresì capo della medesima congiura persuaso dalla rea sua moglie, e parimenti denaturalizzato, privato degl' onori, e rilasciato dal Tribunale degl' Ordini a questa Assemblea, e giustizia secolare, che nella medesima si amministra. E considerandosi con la serietà, e circospezione indispensabile in questo caso, che non solo il detto reo, e la rea sua moglie si erano fatti capi personali di questa nefanda congiura, tradimento, e paricidio, ma che altresì avevano resi communi a tutta la loro Famiglia questi enormissimi delitti, vantandosi con fatua, e petulante vanità, che l'unione dellla medesima Famiglia sarebbe stata da per se sola bastante a mantenersi in quelle orribilissime atrocità, perciò comandano, che veruna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione che sia, doppo la publicazione della

pre-

presente, mai possa valersi, ò servirsi del cognome di Tavora sotto pena della perdita di tutti i beni da applicarsi al Fisco, e Camera Reale, e della denaturalizazione da questi Regni, e Dominj di Portogallo, e perdita di tutti i privilegj, che potessero appartenergli come naturali delli medesimi Regni.

Li due feroci mostri Antonio Alvares Fereira, Giuseppe Policarpo de Azevedo, che spararono le sagrileghe archibugiate dalle quali rimase offesa la Sovrana Maestà del Re, si condannano; che bene assicurati con corde, e con il Banditore innanzi siano condotti alla medesima piazza, e che nella medesima elevati in due alti posti gli si dia fuoco, che vivi li consumi fino a che i di loro corpi siano ridotti in cenere, e polvere, che poi sarà gettata nel mare nel modo sopra espresso: e questo oltre dell' altre pene della confiscazione di tutti i loro beni da applicarsi al Fisco, e Camera Reale, demolizioni, e spianamenro delle case in cui abbitavano, essendo proprie, nel qual caso saranno similmente seminate di sale. E' siccome il reo Giuseppe Policarpo è fuggito, perciò lo bandiscono, e comandano alli Tribunali di S. M. che ne procurino la cattura in qualsivoglia luogo del Mondo possa ritrovarsi, e che ciascuno possa ammazzarlo, non essendo suo inimico: E dandosi il caso, che questo venga presentato carcerato ne i Dominj di questo Regno al Senatore del Palazzo, Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Giudice dell'inconfidenza, questo farà subito rimunerare la persona, o persone che lo presentaranno con il premio di dieci milla cruciati, oppure di ventimila, allor quando sia preso in Paese straniero, oltre il rimborso delle spese fatte nel viaggio.

Li rei Luigi Bernardo de Tavora, D. Girolamo de Ataide, Giuseppe Maria de Tavora, Biagio Gio-

sep-

ſeppe Romeiro, Giovanni Michele, ed Emanuele Alvares li condannano, che bene aſſicurati con corde, e con il Banditore innanzi ſiano condotti al palco, che ſi troverà eretto per queſte eſecuzioni, nel quale dopo ché ſaranno ſtati ſtrangolati, e ſucceſſivamente gli ſaranno ſtate rotte l' oſſa delle braccia, e delle gambe, ſaranno altresì arrotati, e i di loro corpi dal fuoco ridotti in polvere, verrà queſta gettata nel mare nella ſopradetta forma. Li condannano altresì alla Confiſcazione, e perdita di tutti i loro beni da applicarſi al Fiſco, e Camera Reale, come altresì di quelli, che saranno ſottopoſti ai vincoli coſtituiti con beni della Corona, nella forma ſopra dichiarata, come ancora dei fondi, oltre dell' infamia, nella quale reputano per incorſi i diloro figli, e nipoti, e che gli ſiano demolite, ſpianate, e seminate con ſale le caſe delle di loro abitazioni eſſendo proprie, e che vengono diſtrutte, e lacerate tutte armi, e ſtemmi di quelli, che le avevano tenute fino ad' ora.

La rea D. Eleonora de Tavora moglie del reo Franceſco de Aſſis de Tavora, atteſe alcune giuſte conſiderazioni (eſimendola dalle maggiori pene, che meritava per i ſuoi delitti) la condannano ſolamente: che legata con corde, e con il Banditore innanzi ſia traſportata al medeſimo palco, e che nel medeſimo muoja di morte naturale, venendogli ſeparata la teſta dal buſto, il quale doppo dal fuoco ſarà ridotta in cenere, e gettato altresì nel mare nel modo di ſopra eſpreſſa. condannano altresì la rea alla Confiſcazione di tutti i ſuoi beni da applicarſi al Fiſco, e Camera Reale, comprendendoſi in queſta Confiſcazione i beni ſottopoſti a i vincoli, che saranno ſtati coſtituiti con li beni della Corona, come al-

altresì i fondi; oltre tutte l' altre pene, che sono state stabilite per l' estinzione della memoria delli rei Giuseppe Mascharegnas, e Francesco de Assis de Tavora.

Dal Palazzo della Madonna detta da Ajuda nell' Assemblea de' 12. Gennaro 1759.

Colle sottoscrizioni de tre Segretarj di Stato, che anno presieduto.

Cordiero :: Pacheco :: Beccalhaò
Lima :: Souto :: Oliveira :: Machado.

Colla sottoscrizione del Procuratore della Corona.

IL FINE

LETTERA CIRCOLARE
DI S. M. FEDELISSIMA
A S. A. R. L'ARCIVESCOVO DI BRAGA PRIMATE,

Con cui gli trasmette Copie

Dell' Ordine Regio al Cancelliere del Tribunale delle Suppliche per il sequestro di tutti i Beni, ec., spettanti ai Padri Gesuiti del Regno.
Del Sommario degli Errori empj, e sediziosi insegnati da' medesimi Gesuiti ai Rei giustiziati, e che tentarono di spargere anche tra i Popoli di questi Regni.
Della Rappresentanza fatta dal Giudice del Popolo, e della Casa de' XXIV. *in seguito del Decreto emanato fin sotto li 9. Dicembre* 1758.
Ed altro concernente il medesimo Processo, ec.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

AL MOLTO REVERENDO IN CRISTO PADRE L' ARCIVESCOVO PRIMATE DI BRAGA NOSTRO AMATISSIMO FRATELLO.

Molto Reverendo in Cristo Padre Arcivescovo Primate di Braga nostro amatissimo Fratello: Noi il Re vi salutiamo, desiderosi del vostro avanzamento. Colle due copie inserte, le quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, doveranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli Originali, dalli quali sono state estratte, resterete informato della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro, fu pronunziata nel Tribunale dell'Inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sacrilego eccesso intentato contra la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Settembre dell'anno prossimo passato, come altresì verrete ragguagliato degli ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico oggetto di raffrenare in parte li Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato Governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo

Capo , alto tradimento , e Parricidio , condannati colla ſopradetta Sentenza , eſſendoſi abuſati li detti Religioſi de' Miniſterj Sacri per corrompere le coſcienze di quelli delinquenti , che furono giuſtiziati per li ſuddetti attrociſſimi delitti, e ſervendoſi per queſto abbominevol fine degli eſecrandi mezzi, che per ottenerlo , aveano reiterate volte praticati in altri caſi ſimili , conforme ſono ſtati quelli di diſſeminare , e perſuadere col mezzo de' riferiti abuſi de' Sacri Miniſteri, il medeſimo peſtilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, e delle antievangeliche Dottrine, le quali come ereticali , empie, ſediziofe , e diſtruttive della Carità Criſtiana , della Società civile , e della quiete pubblica delli Regni , e Stati, erano ſtate condannate , anatematizzate , e proſcritte dalla Chieſa di Dio , principalmente dalli Sommi Pontefici Aleſſandro VII. , ed Innocenzo XI. , ſuggerendo li medeſimi Religioſi, e facendo praticare, tra molti altri delli ſopraddetti errori , come tali riprovati dalla S. Sede Apoſtolica , ſpecialmente quelli , che ſi trovano individuati nel foglio , che altresì riceverete inſerito. E ſiccome ſi è manifeſtato , non ſolamente atteſa l'evidenza delle prove , ſu le quali fu fondata la ſopraddetta ſentenza , come ancora da altri fatti pervenuti alla noſtra Real preſenza , e confermati con egual certezza , che li ſopraddetti Religioſi , per oggetto principale delle di loro clandeſtine machine , ſi erano propoſti

posti d'infettare colla peste di sì perniciose Dottrine, non solamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con suggestioni impercettibili, e sinistre dai loro primi, e principali obblighi della carità verso il Prossimo, e della soggezione al Trono come Cristiani, e come Vassalli: perciò, senza frapporre maggior dilazione, abbiamo stimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, essendo voi informato del velenoso pascolo, che la malignità ha preteso dare alle vostre pecorelle, col vostro Pastorale offizio possiate distruggerlo di sorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì pascolate utilmente, e salutevolmente nelli campi, che coltivarono li più zelanti, ed esemplari Operarj Evangelici della Vigna del Signore.

Data nel Palazzo detto della Madonna da Ajuda li 19. *Gennajo* 1759.

IL RE.

Sul medesimo tenore la Maestà Sua fece scrivere a tutti gli altri Vescovi di questi Regni.

LETTERA REGIA

A PIETRO GONSALVES CORDEIRO PERREIRA CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DELLE SUPPLICHE; E PRESENTEMENTE GOVERNATORE DI ESSO.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira nostro Consigliere, Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, ed attual Presidente, e Governatore di esso, e Amico. Io il Re. Salute.

Le perniciosissime macchine, colle quali li Religiosi, che compongono il governo della Compagnia di Gesù in questi Regni, e Dominj, avevano in essi suscitate, e promosse le scandalose sedizioni, rivoluzioni, ed aperte guerre, in oggi rese pubbliche a tutta l' Europa, diedero giusto, ed indispensabile motivo, agli ufficj, che per mezzo del nostro Ministro residente nella Corte di Roma, fecimo passare, acciò presentasse alla S. M. *di Benedetto XIV. allora Capo della Chiesa Universale di Dio, un sommario, e sostanziale cognizione di quegli atroci assurdi contenuti nel piccolo libretto da noi fatto stampare col titolo* di Relazione succinta della Repubblica, che li Religiosi Gesuiti delle Provincie di Spagna, e Portogallo avevano

no ſtabilita ne' Dominj Oltramarini delle dette due Monarchie , ec. *ad effetto che ordinando , come ordinò il medeſimo S. P. con ſuo Apoſtolico Breve ſpedito ſotto il dì primo Aprile dell' anno proſſimo precedente, diretto al Cardinal Patriarca eletto , la Riforma de' ſuddetti Religioſi preveniſſe , e fraſtornaſſe con sì benigno , ed adequato mezzo l'avanzamento di quei gravi diſordini , e ſi provedeſſe alla pubblica tranquillità de' miei Vaſſalli , e Dominj , coll' emenda di detti Religioſi , ſenza che per reprimerli , foſſimo obbligati a paſſare a quell' eſtremità , che la noſtra religioſiſſima clemenza ci ha fatto ſempre inclinare a ſoſpendere , per quanto foſſe poſſibile. Una tal noſtra benigna moderazione però produſſe effetti sì ſtravaganti , ed oppoſti a ciò , che ſe ne doveva ſperare che li ſuddetti Religioſi , a viſta della medeſima , prendendo maggior coraggio , ed oſtinandoſi ſempre più con arroganza , e inſolita temerità, dopo di aver preteſo di malizioſamente confondere la notoria , pubblica , e manifeſta verità degl' inſulti eſpoſti in detta Relazione , perſuadendo clandeſtinamente , ed artificioſamente , non ſolo in tutte le parti dell'Europa , ma per fino in queſti medeſimi Regni , non avere eglino ſuſcitate nè tali macchine , nè tali guerre , come ſe non vi ſi foſſero trovati preſenti , e tuttavia non vi ſi trovaſſero tre Eſerciti , e tutta l' America Portoghese , e Spagnuola ; da queſti eccessi ſi avan-*

zarono ad altri ancora più temerarj, ed infami, avendo preteso di alienare i nostri leali Vassalli dall' amore, e dalla fedeltà alla nostra Real Persona, e Governo, nel che sempre si sono distinti i Portoghesi tra le Nazioni più colte; abusandosi i detti Religiosi, per questo orrendo fine de'Sagri Ministerj, per communicare, e diffondere per mezzo de' medesimi il velenoso contaggio delle loro sacrileghe calunnie contro di Noi, e contro del nostro Governo: essendo giunti fino ad ordire, e tramare dentro la nostra medesima Corte l'abbominevole congiura, della quale il Governo de' medesimi Religiosi si è costituito uno delli tre principali Capi, colle detestabili circostanze, che troverete espresse nella copia inserta, alla quale, essendo sottoscritta da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, darete tutto il credito, come se fosse la stessa sentenza originale, sin sotto li 12. del corrente mese di Gennajo pronunziata nel Tribunale dell'Inconfidenza contro li Rei del barbaro, ed esecrando attentato commesso contro la nostra Real Persona nella notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, comprendendosi i sopraddetti Religiosi tra i medesimi Rei de' delitti di lesa Maestà di primo Capo, ribellione, alto tradimento, e parricidio. E siccome la grave pubblica necessità (secondo la disposizione del diritto paragonata colla necessità particolare estrema) nella quale dopo tante, e sì reiterate,

terate,

terate e deplorabili esperienze , ci ha posti nella necessità per quel inaudito , e inaspettato attentato , di far uso di quel potere da Dio posto nelle nostre Reali mani per sostenere , e difendere la nostra Real Persona , e Governo , e la quiete pubblica de' nostri Fedeli Vassalli , contro gl' insulti dell' incorrigibile temerità , tracotanza , e audacia de' medesimi Religiosi , non possiamo perciò più dispensarci in modo alcuno di procedere all' applicazione degli ultimi rimedj . Uniformandoci per tanto a quel , che i Re nostri religiosissimi Predecessori , e altri Sovrani , e Stati dell' Europa egualmente Cattolici , e pii , hanno praticato in simili casi di delitti di Lesa Maestà , di primo grado , di ribellione , e alto tradimento commessi da persone Ecclesiastiche , anche costituite in gran dignità , ed in termini molto meno scandalosi , e urgenti di questi , de' quali si tratta : perciò stimiamo bene ordinarvi , (non già per via di giurisdizione , ma bensì , e unicamente per via di indispensabile economia , e di naturale , e precisa difesa della nostra Real Persona , e Governo , e per quiete pubblica de' nostri Regni , e Vassali) che interinamente , e fino a tanto che ricorriamo alla Sede Apostolica, subito ricevuto il presente , facciate porre in sequestro generale tutti li beni , mobili , e stabili , rendite , assegnamenti , e pensioni , che possiedono li sopraddetti Religiosi , o riscuotono nelle Provincie sottoposte al medesimo Tribunale

delle

delle Suppliche , il di cui governo si trova a voi addossato ; nominando a tale effetto i Senatori di detto Tribunale , che vi pareranno necessarj , e più idonei ; ad effetto che tralasciando l'esercizio , ed impiego , che hanno , si portino immediatamente per sequestrare in ciascuna delle Provincie soggette alla medesima giurisdizione, li sopraddetti mobili , e stabili , rendite , assegnamenti , e pensioni ; formando di tutti un'Inventario , colla distinzione de' beni , che apparterranno alla fondazione , e dote di ciascheduna delle suddette Case Religiose , e di quelli , che successivamente hanno acquistati contro la disposizione delle ordinazioni del Libro secondo , tit. 16., *e tit.* 18. , *individuando le rendite certe , e incerte di ciascheduno de' capitali appartenenti a ciascheduna delle dette Case Religiose , le quali rendite dovranno esser tutte collocate , e conservate in una cassa con tre chiavi , una delle quali debba tenersi da i Depositarj , che verranno eletti da' suddetti Ministri , un' altra da'Governatori delle Provincie , o chiunque eserciterà tal carica in loro vece , e la terza da' Scrivani di questa Deputazione . Dovendosi altresì conservare nelle medesime casse i libri dell' entrate , ed uscita . Che immediatamente debbano affittarsi tutti li suddetti beni in pubblica Piazza al maggior Obblatore , il quale affitto dovrà farsi per il termine di un anno , o alla presenza de' medesimi Ministri ; fincchè si tratterranno ne luoghi ,*

ghi , ove avranno fatti i detti ſequeſtri , o pure dopo partiti nelle caſe di voſtra reſidenza , dove li farete mettere all'Incanto , per affittarli al maggior Obblatore , intendendo di quelli beni, che ſaranno di maggior conſiderazione . Quelli poi , che ſaranno di poca conſiderazione , o valore , che ragionevolmente vi ſembri , non potervi eſſere perſona , che voglia ſoccombere alle ſpeſe del viaggio , per venire a prenderne l'affitto in voſtra preſenza , li farete mettere all' incanto ne' luoghi , ove eſiſtono . Subito poi che ſaranno ſtati fatti , ed effettuati li ſuddetti ſequeſtri , affitti , e deliberazioni nella forma di ſopra riferita , ce ne avanzarete la notizia per mezzo della Segreteria di Stato degli affari del Regno, coll'individuazione di tutto ciò, che avrete operato ſu tali particolari , inſerendovi ancora le copie degli atti, che ſu tal propoſito avrete fatti , le quali copie dovranno eſſere ſcritte di carattere buono , e intelligibile, come altresì una relazione generale , e ſpecifica delle rendite annue di tutte, e ciaſcheduna in particolare delle dette Caſe Religioſe . E ſiccome la noſtra Reale , e pia intenzione non vuole , nè che ſi tralaſci il Culto Divino nelle Chieſe, nè che ſi ommetta l' adempimento delle Meſſe , e Legati , i quali avendo il tratto ſucceſſivo , atteſe le ultime volontà de'Teſtatori , che li hanno ordinati , non devono percio ſoſpenderſi : Ordiniamo , che dalle ſudette caſſe con voſtro ordine ſe ne poſſano eſtrarre

ſtrarre quelle ſomme di danaro , che ſaranno neceſſarie , per la celebrazione delle Meſſe, degli Officj Divini, e per l'adempimento , e ſoddisfazione de'riferiti ſuffragj . Lo ſteſſo ordiniamo ancora, che ſi prattichi per il mantenimento de'Religioſi , che per adeſſo vogliamo , che ſiano tenuti in cuſtodia nel modo, che ſi dirà in appreſſo, deſtinandogli per gli alimenti di ciaſcheduno di eſſi la ſomma di cento Reis al giorno; atteſo che , oltre le eſuberanti pruove , ſopra delle quali ſi fondò la ſopraddetta ſentenza del Tribunale dell'Inconfidenza riſpetto agli errori Teologici , Morali , e Politici , che li ſuddetti Religioſi procurarono di diſſeminare con sì pernicioſi, e deteſtabili effetti , ſiamo ſtati ſicuramente informati , che anche dopo , colle più efficaci premure , e diligenze han preteſo di contaminare le Provincie colle medeſime falſe , ed abbominevoli dottrine , al che nella Corte gli è ſtato precluſo il progreſſo , ſtante la cuſtodia , ſotto la quale già ſi trovano i detti Religioſi . Ordiniamo altresì , che nel tempo ſteſſo , che ſi anderanno facendo i riferiti ſequeſtri nelle Reſidenze, e poſſeſſioni particolari , nelle quali ſi trovano diſperſi i Laici , o Coadiutori ſpirituali, i Miniſtri , che faranno le ſuddette diligenze (dopo d' avergli preſe tutte le ſcritture , che gli ſi troveranno) con ſicura cuſtodia , e per la ſtrada più breve , e diritta li facciano traſportare nelle Caſe , e Conventi principali delle Città ,

e

e Ville più grandi , che saranno più vicine , ove dovranno rimanere racchiusi cogli altri Religiosi ne' medesimi Conventi delle dette Terre grandi , e Ville più cospicue , coll' espressa proibizione d'uscire da' medesimi Conventi, e di trattare , e conversare co' nostri Vassalli secolari ; mettendoglisi a quest'effetto guardie militari a vista , acciochè esattamente si osservi la detta custodia , e separazione , e ciò fino a tanto , che da Noi non verrà comandato diversamente , e non avremo preso altro provedimento sopra questo particolare. Per tutto ciò , che sarà concernente al medesimo affare , vi accordiamo l'assistenza del braccio militare, che potrà esservi necessario , ordinando a quest' effetto ai Generali , ed altre persone incaricate del Governo dell' armi delle medesime Provincie , e di questa stessa Corte ; che senza limitazione alcuna vi assistino tutte le volte , che gliene farete istanza a Nostro nome , facendo a tale effetto marciare quel numero di Truppe , che da voi , e da' Ministri da voi destinati verrà richiesto , sì ne' luoghi , dove si dovranno fare i sequestri , che nelle Terre grandi , dove si devono bloccare , ed assicurare li Conventi principali de' sopraddetti Religiosi , e la clausura dovrà essere da quelli inviolabilmente osservata , come si osserva ne' Conventi di questa Città . Finalmente considerando Noi , che la gravità della materia ,

teria, e le urgenze, che costituiscono, e servono di base a questi nostri Reali ordini, esiggono da per se stesse tutta la prontezza, ed efficacia nell' esecuzione delle commissioni incaricatevi, non abbiamo giudicato necessario il servirci di tutte quelle espressioni, che avressimo potuto, per eccitare la fedeltà, zelo, ed accortezza, colla quale voi v' impiegate nel nostro Real Servizio.

Data in questo Palazzo della Madonna dell' Ajuda li 19. Gennajo 1759.

IL RE.

SOM-

SOMMARIO.

Degli Errori empj, e sediziosi insegnati da' PP. Gesuiti a i Rei giustiziati, e che tentarono di spargere anche tra i Popoli di questi Regni di Portogallo.

PRIMO ERRORE.

UNa delle perniciose machine inventate dalla malizia degli Uomini, e che dopo molti altri Filosofi empj, e temerarj, fu divulgata dall'infame Nicola Macchiavello, per la perturbazione della società civile, e della Religione Cristiana, fu: *Che quegli, il quale volesse rovniare qualsivoglia Persona, o Governo, doveva principiare quest' abominevole opera dallo spargere calunnie, per diffamare con ciò quella tal Persona, ò Governo; poichè essendo certo, che il Calunniatore sempre trovarebbe dalla sua parte un gran numero d'uomini, che ordinariamente sono propensi a credere il male, da ciò ne seguirebbe, che dentro breve tempo, togliendo il credito al Calunniato, questi immediatamente colla fama, perderebbe tutte le forze principali, che consistono nella riputazione, per soccombere al Calunniatore, che pretende vendicarsi del Calunniato.*

II.

II. Questa infernal machina fu giustissimamente raffrenata dalle Leggi Civile, e Politiche, I quali contro della medesima stabilirono; *le azioni d'ingiuria, le pene de' Calunniatori, ed il castigo di quelli, che dicono male del Re, e de' suoi Ministri, e Magistrati:* E con egual giustizia fu anatematizzata, e proscritta dalla Chiesa di Dio, con la generale, e rigorosa condanna di tutte le opere di quell'empio, e perniciosissimo Autore; di maniera che li Sommi Pontefici, allor quando concedono le licenze per leggere i libri proibiti, regolarmente eccettuano le opere del suddetto Macchiavello.

III. Non bastò però tutta la forza della ragione, nella quale sono fondate le sopradette Leggi Civili, ed Ecclesiastiche, per raffrenare le calunnie come distruttive della società civile, e della carità Cristiana, a far sì, che diversi Religiosi della Compagnia di Gesù si astenessero di scrivere, ed insegnare (con palliate parole) in sostanza quello stesso, che aveva scritto il suddetto Nicola Macchiavello, seguitando altri Filosofi egualmente empj, e depravati.

IV. Tra gli altri, così insegnò Hermano Busembao nella sua Teologia Cristiana *lib. 3. trat. 6. c. 1. dub. 2. nu. 6. Se alcuno ingiustamente offende la tua fama, e non puoi difenderla, nè ricuperarla in altra maniera, che col denigrare la fama di quegli, che ha denigrata la tua; lecitamente lo puoi fare, purchè per altro sia verità ciò che dirai* (lo che si trova condannato nella proposizione 44. di quelle riprovate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI.) *e che lo facci tanto, quanto sarà necessario per la conservazione della tua fama, e che non offendi più di quello, che sarai stato offeso, combinando la tua persona con la*

per-

persona di quegli, che ti avrà diffamato : Vide Card. Lugo n. 50. ec.

Il medesimo scrisse con molto minor attificio di parole Leonardo Lessio nel lib. 2. de Just. c. 11. dub. 25. num. 133. ibi : *Se falsamente infamasti qualche persona, che prima ti aveva infamato, non sei obbligato alla restituzione, se quella non l'avrà fatta a te, ma bensì te ne puoi valere, come per compenso, osservando in ciò l'uguaglianza, per quanto sarà possibile. Contro questa sentenza vi è Navar. cap. 18. n. 47. Cajetan. quest. 62., e Pietro Navar. c. 4. n. 395., ma però questa nostra sentenza è la più vera ec.*

Oltre di questi Scrittori, si puol vedere ciò, che su questo particolare scrissero : *Tamburin. lib. 9. in Decal. cap. 2. §. 2. Gaspar. Hurtado; Dicastillo, ed altri, che cita Caramuel. Theol. Fund. p. 550. l'Apologia de' Casisti p.* 127. 128. 129., e quelli che si riferiscono nelle conclusioni dell'università di Lovanio dell'anno 1645.

V. Di maniera tale, che nella falsa ipotesi di questa macchiavellica dottrina morale de' detti Religiosi, primieramente si trova trasgredito il Precetto della carità verso il Prossimo, la quale constituisce uno de' due poli del Decalogo, che contiene la Legge Divina; secondariamente si trova dottrinalmente ammessa la vendetta, proibita, e vietata da Cristo Signor nostro, in sequela di quel tanto, che ci ha insegnato coll'esempio, e che ci ha stabilito, e fissato colle parole del suo Santo Vangelo. *Che amiamo li nostri nimici, che beneficbiamo quelli, che ci odiarono, e che retribuiamo con quel tanto di bene, che ci sarà possibile, il male, che ci faranno* : In terzo luogo ogni Particolare,

 vie-

viene a poterſi coſtituire giudice in cauſa propria, e nelle cauſe altrui, giudicando ſulla giuſtizia o ingiuſtizia dell'accuſe fatte contro di ſe, e del compenſo, o vendetta, che ha da prenderſi contro l'accuſatore, palliandolo ſotto il nome di calunniatore, come ſe non foſſe coſa egualmente volgare, che notoria, che ogni accuſa, per legittima che ſia, ſi ſuppone, e ſi preſume ſempre ingiuſta, e calunnioſa dall'accuſato, il quale ritrova l' intereſſe proprio nel negarla, e confonderla per giuſtificarſi. In quarto luogo ſi trova annullato il governo Eccleſiaſtico, ed abolito il governo Civile, e Politico, sì l'uno, che l'altro ſtabiliti da Dio, per mantenere i Popoli nella Religione, nella Pace, e nella giuſtizia, facendo ceſſare colle competenti riſoluzioni, e deciſioni della Chieſa, e de' Sovrani, e de' ſuoi Magiſtrati, gli errori morali, e le continue diſcordie, che dalle paſſioni, ed intereſſi vengono eccitate tra i particolari. In quinto luogo finalmente, nell'ipoteſi di quelle riprovate dottrine, sì l'unione Criſtiana, che la ſocietà civile, vengono ad eſſer ruinate, e diſtrutte ne'loro primi fondamenti, e la Chieſa, e lo Stato ridotti ad una confuſione, e guerra perpetua di calunnie, come ſuccede tra gl'infedeli, e barbari, i quali non avendo ordine regolare di governo Spirituale, e temporale, che li renda morigerati, e li raffreni, ſi opprimono, e ſi ingiuriano gli uni cogli altri ſenza regola, nè miſura, ſecondo l'eſorbitanza delle paſſioni, dalle quali inferociti ſi laſciano traſportare.

VI. Con queſti urgentiſſimi motivi, e con tutto che quella perniciosiſſima dottrina ſia ſtata riprovata dalla Chieſa nella detta propoſizione 44 del Sommo Pontefice Innocenzo XI., ciò non oſtan-

ftante li fopraddetti Religiofi hanno continuato a feguitarla, con una infleffibilità sì fcandolofa, che nell'Europa prefentemente molto rare faranno le perfone dotte, che ignorino, che uno degli abufi, per cui da molti anni fi fa iftanza, che venga riformato il governo de'medefimi Religiofi, è quello della diffoluta libertà, colla quale per il folo rifleffo, e vantaggio delle loro particolari convenienze, calunniano, ed infamano (non eccettuando alcuna Perfona, o ftato) tutti quelli, che oftano ai loro intereffi, effendo quafi innumerabili gli efempj delle perfone, e Governi tanto Ecclefiaftici, che politici, che li fopradetti Religiofi hanno rovinati con quefta abominevole prattica, in tutte quattro le parti del Mondo.

VII. Tra i riferiti efempj, fono egualmente fegnalati, che fcandalofi: nell'Afia quello del S. Martire Fra Luigi Sotello dell'Ordine di S. Francefco, che detti Religiofi fcreditarono, ad unico oggetto d'impedirgli l'ingreffo nel Giappone; di Don Filippo Pardo Arcivefcovo della Chiefa Metropolitana di Manilla; e del Cardinale di Tornon. Nell'America del Venerabile Don Giovanni de Palafox, e Mendoca Vefcovo della Puebla degli Angeli; di D. Bernardino de Cardenas erudito, zelante, e pio Vefcovo del Paraguai, oltre molti altri Prelati, ed Uomini illuftri in virtù, e dottrina degli Ordini di S. Domenico, e di S. Francefco, che in quelle due parti del Mondo fono ftati ftranamente calunniati: Effendo altresì quafi innumerabili i Governatori, e Miniftri de' Dominj Oltramarini di quefti Regni, e del continente di effi, che i foppraddetti Religiofi hanno rovinati con quefta riprovata prattica di calunnie, allor quando gli hanno ritrovati coftanti in pre-

 feri-

ferire il zelo del Real servizio, ed il loro proprio onore, e coscienza agl' interessi della Compagnia di Gesù.

VIII. Questa medesima riprovata, abominevole, e perniciosissima dottrina è stata presentemente quella, che ha costituito il primo pretesto, con cui i detti Religiosi sì sacrilegamente hanno calunniata la Reale, e benignissima Persona di S. M., ed il di lui felicissimo, e gloriosissimo Governo: Atteso che manifestamente risultò da' fatti, che stabilirono i solidi fondamenti della detta sentenza emanata fin sotto li 12. Gennaro corrente contro li Rei, che furono giustiziati, che li detti Religiosi eccitati dallo stimolo d'avere la Maestà Sua fatto rappresentare al Papa, con egual riserva, che modestia di termini, una piccola parte de' molti inconvenienti, e disordini, ch' erano occorsi nel Paraguai, e nel Maragnone, e ciò a solo fine, che la Santità Sua ordinasse la riforma de' medesimi Religiosi in beneficio della loro regolare osservanza: Le conseguenze di questo pio, e clementissimo accidente furono, che questi Religiosi ribellandosi alle Leggi Divine, ed Umane, ciecamente si precipitarono contro i dettami Evangelici, e contro le condanne Pontificie sopra indicate, nelle più nere, ed esecrande calunnie. Mentre nel tempo stesso, che per una parte tutti gli Stati di questo Regno si trovavano ricolmi d' onori, e beneficj riportati della Real benignità, e dalla illimitata grandezza, e Paterna Providenza del Re nostro Signore, offerendo al Supremo Arbitro della vita li più frequenti, e fervorosi voti con la conservazione, e prosperità del loro Augustissimo, e benignissimo benefattore, facendo alla M. S. i più vivi, ed in-

incessanti ringraziamenti : Dall' altra parte li sopraddetti Religiosi, col più perfido, ed esecrando dolo, andarono denigrando le Regie, ed eroiche virtù del medesimo Signore, calunniando il di lui gloriosissimo, e beneficentissimo Governo, e spargendo con simulazione, che le presenti felicità, benefizj, e utili provedimenti, presi dalla M. S., e che sono le più grandi, che dall'epoca della fondazione di questo Regno, i vassalli di Portogallo abbiano riconosciuto, e ricevuto da' più pii, e più indulgenti, e providi passati Monarchi, non erano altro, che desolazioni, rovine, e disordini.

IX. Nè si sono contentati di divulgare solamente queste nere calunnie, ed orribili imposture ne' Paesi stranieri per mezzo di lettere, che maliziosamente, e clandestinamente scrivevano agli altri Religiosi loro Compagni, ad unico oggetto, che le divulgassero per le conversazioni, e tra le novità pubbliche col favore della lontananza; ma ancora (quello che è peggio) si sono avanzati con eccessiva, e vergognosa audacia a pretendere di suggerire, e propalare le sopraddette calunnie dentro la medesima Corte, e nelle Provincie del Regno, non ostante la pubblica contraria notorietà; congiurandosi per questo abominevole, e detestabil fine coi Rei del sacrilego attentato commesso nella notte de' 3. Settembre passato; avendo stabilita, e fissata in ciascuna delle loro proprie Case Religiose, e delle altre Case profane de' loro Confederati un' officina di dette imposture, e calunnie, tendenti solamente a rendere odioso il gloriosissimo nome, ed il beneficentissimo Governo di S. M., e riuscirono con questi infami artificj di

 for-

sorprendere l'ignoranza, e la credulità di alcuni de'Rei, che furono giustiziati, e di altre persone parimente laiche, idiote, e ignoranti del governo politico; Tuttociò è stato indubitatamente provato con i fatti, che costituirono i solidi fondamenti della sopraddetta sentenza, che fin sotto li 12. del corrente Gennaro fu pronunciata contro li Rei di quell'esecrando attentato.

SECONDO ERRORE.

X. Un'altra machina ideata da' Filosofi più empj, e derivata dalla di loro abominevole tradizione, e divulgata dal medesimo anatematizzato, e proscritto Nicola Macchiavello, è: *Che l'utilità dell' interesse proprio, può esser motivo per tramare, ed eseguire l'altrui morte*: Di maniera tale che quel corifeo, ed Eresiarca di tutta l'empietà politica, dopo d' aver rovinata la vita Civile, animata dall' onore, colla dottrina delle calunnie, passò a sagrificare ancora la convenienza, non solo alla vita naturale, ma ancora all' eterna, esponendola alle funeste contingenze, che sono inseparabili dalle morti insidiose, e come tali non prevedute dai miserabili, che alle medesime soccombono, allor quando meno se l'aspettano, servendo altresì questo abominevole errore, per un'altro giustissimo motivo dell'indispensabile proibizione, colla quale la S. Sede Apostolica ha sempre oppugnate le opere del detto Macchiavello,

XI. Quello stesso però, che quegli scrisse con maggior semplicità di termini, lo scrissero più artificiosamente i Moralisti della detta Compagnia: Tra gli altri è scandalosissimo Francesco

Amico, il quale nel tomo 5. disput. 36. num. 118. dell'edizione d'Anversa, si spiegò colle parole seguenti : *non si puol negare, che i Sacerdoti, e Religiosi possano, e molte volte debbano giustamente difendere quella fama, ed onore, che nasce dalla propria virtù, e scienza, nè che questo sia vero onor proprio del suo Instituto, e professione, e che perdendolo, non perdano un grandissimo bene. Con quella fama si rendono grandemente stimabili, e cospicui appresso i Secolari, che diriggono, e soccorrono colla loro virtù, ed opinione, che perdendola non potranno più dirigerli, nè soccorrerli. Perlocchè i sopradetti Sacerdoti potranno almeno difendere quest' onore, ed opinione dentro i limiti della moderazione della difesa incolpabile, sino colla morte della persona, che li diffama. E qualche volta sono obbligati dalla Legge della carità a difendere in tal modo (cioè ammazzando) il detto onore, se attesa la violazione della particolar fama d' alcuno, verrà ad infamarsi l' intiera Religione ec.*

XII. Ne è meno scandaloso, e nocivo Hermanno Busembau, il di cui libro intitolato *Medulla Theologiæ moralis*, attesa la sua piccolezza, e poco valore, si trova tra le mani di tutte le Persone questo Stato volgarizzato; Poichè questo Moralista nel lib. 3. tratt. 4. cap. 1. dub. 3. avendo proposta la questione : *Quando, e come sia lecito ammazzare l'ingiusto aggressore colla sola autorità particolare*; E dovendo stabilire, per regola certa, che non era permesso l' uccidere alcuno colla sua autorità particolare suddetta, attesochè somiglianti omicidj sono proibiti *de Jure Divino, & naturali*, e sono opposti alla conservazione della Società Civile, a tenore

 delle

delle di cui leggi è indubitato, che il diritto della vita, e della morte è privativo sol tanto della suprema giurisdizione de' Sovrani, attese le urgentissime, ed indispensabili ragioni addotte nel §. 5. di questo compendio: Ciò non ostante il medesimo Busembao si arrogò la maliziosissima, e perniciossima libertà di stabilire come dottrinali nel riferito dubbio 3. le assurde Proposizioni seguenti.

XIII. Nel num. 5., dopo d'aver proposto negli antecedenti, se fosse lecito uccidere il Ladro per ricuperare il furto, e d'aver risoluto per la parte affermativa, qualora non si tratti di piccola quantità, risolve, ibi.

La più probabile è, che questi mezzi (cioè d'uccidere) sono leciti alli Sacerdoti, e Religiosi per ricuperare i beni temporali; E tutto ciò, che si scrive in contrario si deve intendere, allor quando non si osservi la moderazione della difesa incolpabile.

Nel num. 6. ibi.

Con tutto ciò allor quando l'ingiusto aggressore si trovasse nel pericolo di sua salvezza, l'offeso puol perdonargli per carità, soffrendo piuttosto il danno dal medesimo inferitogli: ma però non è obbligato a ciò, poichè se il tale Aggressore si trova in pericolo di sua salvezza, ciò è proceduto dalla di lui malizia. Laym. ibidem.

Nel num. 8. ibi.

In difesa della vita, e per l'integrità de' membri del corpo umano, è altresì lecito al Figlio, al Religioso, ed al Vassallo il difendersi, se sarà necessario dando la morte al medesimo Padre, al

me-

medesimo Superiore, ed al medesimo Principe, quando però a causa della morte del medesimo Principe non ne abbiano da succedere gravi disordini, come guerre ec. Sylv. Bonacina.

Nel num. 9. ibi.

E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci consta certamente, che di fatto si prepara per ammazzarci proditoriamente.

Nel num. 10. ibi.

Su questo particolare dicono alcuni, come Sanchez 2. Moral. cap. 29., ed altri, esser ancor lecito d' uccidere quegli, il quale abbia dedotta avanti qualche Giudice una falsa accusa, o abbia fatta una falsa deposizione, quando certamente si sappia, che da ciò ne ha da risultare morte, o mutilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con maggior difficoltà lo concedono) quando ne abbia da seguire la perdita degli onori, e de' beni temporali ec. Attesochè questo non è omicidio, ma difesa, supposta la scienza dell'ingiuria per parte di quello, che offende, e che non vi sia verun' altro modo per evitarla ec.

E nel num. 11. ibi.

A tenore delle Dottrine sopra riferite, ogni qual volta che qualcuno ha diritto di poter uccidere l' altro, puol sostituire un' altro, che l' uccida in suo nome, attesochè così lo persuade la carità. Filliuc. Tan. cap. 3. D. 4. quæst. 8. Mol. D. 18. E come, e quando sia obbligato a far ciò. Less.

Leff. lib. 2. *cap.* 3. *D.* 13. *Dian. part.* 5. *tom.* 4. *resol.* 6. 14. 20.

XIV. Queste perniciosissime, sanguinarie, e sediziose Dottrine, furono altresì proscritte dalla Chiesa Cattolica, cioè dal Sommo Pontefice Alessandro Settimo nelle proposizioni 17. 18. 19., e dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nelle proposizioni 13. 14. 15. 30. 31. 32., e 33. Ciò però non bastò, perchè li detti Religiosi tralasciassero d'insegnare, insinuare, e far pratticare, ed osservare le medesime abominevoli, e riprovate massime di ammazzare con ostinazione eguale a quella, colla quale avevano persistito nell' altro Macchiavellico assurdo di calunniare il prossimo, a solo fine di rovinarlo: Costando, che attualmente stanno pratticando lo stesso, non solo *de jure*, ma ancor *de facto*.

XV. Pratticano lo stesso, in quanto al diritto, poichè il loro Autore Domenico Viva, esponendo la XVII. proposizione tra le condannate dal Sommo Pontefice Alessandro VII., dopo d'esser ricorso al sutterfugio contrario alla verità *de facto*, delli positivi, ed assoluti termini, colli quali si era spiegato il suo Religioso Francesco Amico, nel luogo sopra letteralmente copiato, volendo persuadere il riferito Viva, che il detto Amico, aveva proposta quella dottrina, come argomento di disputa, e come punto da controvertere; quando che costa nel tempo stesso, attesa l' evidenza *de facto*, che l'aveva scritta assolutamente, senza alcuna dichiarazione, o modificazione, come si vede dalla medesima; e dopo d'aver autorizzata di passaggio la medesima riprovata Dottrina, dicendo, che era di Navarro, Caramuel, e Sayro, s'inoltrò nel Commentario della detta Proposizione,

ne, e la trasformò di forte, che la lasciò in peggior stato, o almeno in termini egualmente nocivi alla Religione, e alla Società Civile.

XVI. E siccome nel senso della detta proposizione XVII., si poteva solamente uccidere il Calunniatore, per causa di enormi calunnie, e di grande, ed irreparabile infamia, che provenisse dalle medesime; però il riferito Viva passò più oltre de' termini della proposizione; poichè ommettendo l'enormità della calunnia, e dell'infamia, stabilì, come si riconosce dal medesimo, *ibidem sub n.* 4. Perciò, in qualche caso si deve più tosto tollerare dall'innocente qualche diffamazione, che permettere questa difesa occisiva, o questa libertà di uccidere. Dunque dovendosi eccettuare qualche caso particolare, dall'innocente non si deve tollerare in termini generali, ed assoluti qualsivoglia piccola diffamazione; atteso che l'eccezione *in aliquo casu*, non vi è chi non sappia, che ferma la regola in contrario; o pure la diffamazione grave, o l'infamia non si deve tollerare assolutamente in verun caso. Ambedue queste conseguenze sono legitimamente, ed evidentemente proscritte dalla Chiesa nella riferita proposizione cavillata dal Viva.

XVII. Più chiaramente, e scopertamente fu trattata la medesima cavillazione da un altro Probabilista Martino Torrecilhas, nel commentario, che pubblicò sopra le riferite proposizioni dannate.

XVIII. Questo rilasciato Moralista, trattando della detta Proposizione XVII. del Sommo Pontefice Alessandro VII., nella pag. 471. n. 14. si spiega con queste parole: ibi.

Nella proposizione XVII. tra le condannate da Alessandro VII., si diceva esser lecito alli Religiosi,

si, o Sacerdoti l'uccidere i Calunniatori, che gli minacciavano gravi danni, ogni qualvolta non vi fosse altro mezzo per evitarli, non vedo però condannato il dirsi, essergli lecito uccidere li medesimi Calunniatori, quando stanno attualmente pronunciando contro di loro parole lesive alla loro fama, se non hanno altro modo d'evitare un sì gran male. E proseguendo nel n. 22. conclude ibi: *Pertanto, nè tampoco viene condannato il dire, che nel caso della medesima proposizione sia solamente peccato veniale nel Religioso, o nel Sacerdote l'uccidere il sopraddetto Calunniatore.*

XIX. Il medesimo Torrecilhas trattando delle altre proposizioni condannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI., nella p. 472. n. 9. si spiega colle seguenti parole, ibi.

Nella proposizione XVIII., tra le proscritte da Innocenzo XI., sopra la morte del falso accusatore, del falso testimonio, e del Giudice, che minacciano danno inevitabile, non fu condannato il dirsi, che la dottrina riprovata della medesima proposizione sia speculativamente probabile, nè fu proibito il dirsi, che se in prattica si farà quel tanto, che ha condannato la detta proposizione, non sia questo solamente peccato veniale.

E prosequendo, nella p.473. n. 25. aggiunse: ut ibi.

Ancora ne' medesimi termini nella condanna della detta Proposizione XVIII. è probabile, che la medesima proposizione, e le sue condanne si debbano intendere dell'Agressore in actu primo, *e non dell'Agressore* in actu secundo, *o di quello, che sta attualmente offendendo, citando a favore di questa detestabile dottrina Prado, Lugo, Navarro, Bonacina, e Leandro ec.*

XX.

XX. Onde sotto la cavillazione de' termini scolastici di *speculative*, e *practice*, e di *in actu primo*, & *in actu secundo*, vediamo, che contro ogni ragione, e litterale espressione delle dette proposizioni condannate, si vuol persuadere, che è speculativamente probabile l'esser permesso uccidere ne' casi contenuti nelle dette proposizioni, e che practicamente allor quando queste si trasgrediranno da qualche Sacerdote, o Religioso, uccidendo chi gli parerà, commetteranno peccato veniale solamente, e che in seguela di tali proposizioni si deve intendere proibito l'omicidio in *actu primo* solamente, che viene ad essere quando si uccide quello, che stà solamente disposto a fare l'offesa; ma che non peccherà quello, che l'ucciderà *in actu secundo*, che viene ad essere, allor quando *de facto* avrà fatta la tale offesa. Con questo giuoco di parole, e distinzioncelle puerili, e scolastiche, abbiamo non solamente rovinata la Morale Cristiana, ed Evangelica, ma per fino la medesima Ethica de' Filosofi Gentili, guidati sol tanto dalla forza della ragione naturale.

XII. Se oggi risuscitassero Socrate, Platone, Demostene, Cicerone, e Seneca, è indubitato, che non potrebbero tralasciare d'impiegare tutta la forza della loro eloquenza in declamare altamente contro le suddette dolose distinzioni, fino a tanto che vedessero abolite dal commercio umano tali dottrine sanguinarie, crudelissime, ed infestissime alla società civile, a i Principi, ed a tutt' il Genere Umano. Ascendendo poi a consultare gli Oracoli Divini, è ancora più indubitato, che colle riferite distinzioni viene ad essere rovinato il carattere essenziale del Cristia-

stianesimo; che consiste nello spirito della cari, colla quale si retribuisce bene per male.

XXII. Sentiamo il medesimo Cristo Signor nostro, che pienamente ci istruisce su questo proposito, per mezzo dell'Evangelista S. Matteo, e dell Apostolo S. Paolo, ut ibi.

Matth. v. Ego autem dico vobis non resistere malo; sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram: vers. 39. & vers. 44. Orate pro persequentibus, & calumniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri, qui in Cælis est: vers. 46. & 47. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Nonne & Publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne, & Ethnici hoc faciunt? Estote ergo perfecti, sicut & Pater vester Cælestis perfectus est: & vers. 11. Beati estis cum maledixerint vobis, & persecuti vos fuerint, & dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Tandem ad Rom. xii. Mihi vendicta, ego retribuam.

Se si dovessero quì accumulare tutte l'esposizioni, che li Santi Padri hanno fatti di questi Testi, per imprimere l'osservanza de'medesimi ne' cuori Cristiani, sarebbe certo necessario l'eccedere quei limiti di brevità, che si sono voluti osservare in questo compendio.

XXIII. Perciò, che spetta al fatto, chiaramente si vede, che i medesimi errori condannati, e palliati co' sopraddetti sutterfugj, anche al presente si vanno tuttavia seguitando, e practicando dai riferiti Religiosi: stante che, attese le prove, sopra delle quali fu fondata solidamente la sentenza del Tribunale dell'Inconfidenza, si è manifestato, che i medesimi Religiosi (fabbricando sopra il fal-

falso principio delle calunnie, che avevano procurato di persuadere, e divulgare contro la Real Persona, e suo gloriosissimo Governo) nelle conferenze, che tennero in S. Rocco, ed in S. Antonio, ed in altri luoghi coi loro confederati, effettivamente, e d'unanime consenso avevano fissato, e stabilito: Primo, che l'unico mezzo che vi era per effettuare la mutazione del Governo, oggetto principale della loro temeraria ambizione, era sol tanto quello di tramare la morte del Re nostro Signore: Secondo, che i medesimi Religiosi darebbono rifugio, e metterebbono in salvo i sacrileghi esecutori di si infernal Parricidio: Terzo, che i mostri, dai quali venisse eseguito l'esecrando parricidio, non avrebbono peccato, neppure lievemente: Quarto che dalla speculazione, e dalla prattica di queste detestabili dottrine, e dalle conferenze, e confederazioni fatte sotto il pretesto delle medesime, era stato finalmente prodotto l'orrendissimo insulto, seguito nella notte de' 3. Settembre prossimo passato.

TERZO ERRORE.

XXIV. L'empietà del medesimo proscritto Nicola Macchiavello, si era altresì avanzata a bandire dal Mondo la verità, sagrificandola all'interesse, con persuadere, che *allor quando ridondasse in vantaggio della salute corporale, dell'onore, e del patrimonio, si poteva dire la bugia, ed a quest' oggetto servirsi di amfibologie mentali, che occultassero la verità de' fatti, in ordine al passato, e quelle poi si potessero spiegare in quel senso, che sembrasse più conveniente, in ordine all' avvenire*, non avendola nè tampoco quest' Eresiarca politico perdonata alla

Re-

Religione del giuramento, ma di più persuadendo, che col medesimo *giuramento si rendevano più credibili le medesime bugie con astratte, o artificiose amfibologie.*

XXV. Ed essendo, che la bugia, sì diretta, che indiretta è diametralmente opposta all' essenza della somma, ed eterna verità: ed essendo ancora notoriamente distruttiva della società civile, e del commercio umano: Questo eretico, e detestabile assurdo diede altro giusto motivo all' indispensabile proibizione, mediante la quale la Santa Sede Apostolica ha vietata la lettura dell'Opere di quel corrottissimo, e perniciosissimo Autore.

XXVI. Le medesime corruttele però, colle quali colui, su tal particolare, aveva preteso di contaminare la Cristiana, ed Evangelica morale, e la società civile, con poca differenza sono state divulgate come dottrine dai sopraddetti Religiosi della Compagnia, e loro seguaci.

XVII. Passa per Dottore di gran conto tra loro, il Castropalao; E sotto la sua autorità si trova stampato nelle sue opere *tom. 3. tract. 14. disp. 1. punt. 4. num. 4. ibi*: quanto siegue. *Concorrendo qualche onesta causa per occultare la verità, come sarebbe, per la conservazione della salute, dell' onore, o dell' avere, della propria persona, o di quelle che ti appartengono: come altresì, se ti sarà utile il negare la medesima verità a colui, che ingiustamente la richiedesse, non si commette verun peccato, negandola: lo stesso dovrà intendersi giurando amfibologicamente per li motivi suddetti.* E dopo d' aver citato Toledo, Suarez, Valenza, Lessio, e Navarro. Il medesimo Autore prosiegue, ibi.

Lo

Lo che lo stesso Lessio tiene per certo, posto che uno non sia interrogato, ma si esibisca per dare il giuramento; concorrendovi giusta causa per giurare, occultando la verità.

E citando Sanchez, e Bonacina, nel num. 5. proseguisce, ibi.

Primieramente, quando uno venga interrogato su qualche delitto, in cui abbia a suo favore l'opinione probabile, per non essere obbligato a scoprirlo; quando non venga interrogato giuridicamente, o ancora quando dallo scoprire il medesimo delitto ne possa risultare pregiudizio grave; si puol negare d' aver commesso il delitto, subintendendo, nella carcere, o per confessarlo, Sanchez, Clavis Regia . . . Navarro ... Bonacina. In secondo luogo venendo interrogato de' Complici, per le sopraddette ragioni uno non è obbligato a scoprirli, e puole occultarli, servendosi della medesima amfibologia, quando così sia necessario ec.

Nel medesimo senso, persuadendo esser lecite le amfibologie mentali, scrissero Vincenzo Filiuccio nel tom. 10. della sua Teologia Cristiana *tract. 25. cap. 11. num. 325. 326. 327. ibi.*

Se vi è caso, in cui sia lecito il giuramento fatto con amfibologia puramente mentale....Dico in secondo luogo, che la più probabile è, esser lecito il giurare ancora in questo caso. Dico in terzo luogo, che questa restrizione mentale, non deve essere arbitraria, ma bensì proporzionata alla materia, ed alle parole di cui si tratta, di maniera tale, che esprimendosi venga a formare con quelle un' ordinato, e congruo senso.

E nel num. 329. 330. 331. ibi.

Qual peccato commetta quegli, che si serve

dell' amfibologia , fenza che , per ciò fare , abbia una caufa ragionevole ? Rifpondo , e dico : *Primieramente , che è probabile , che commetta il peccato di bugia , e di fpergiuro , fe l'averà confermata con giuramento . . . Dico in fecondo luogo , che pare più probabile , che rigorofamente non commetta peccato , nè di bugia , nè di fpergiuro .*

Nel medefimo fenfo fi fpiegano molti altri de' medefimi Probabilifti , e tra effi *Trullench. lib.* 2. *Decal. c.* 1. *dub.* 15. *Antonio dello Spirito Santo tract.* 5. *de Jur. difp.* 1. *fect.* 9. *n.* 52. *Leff. lib.* 2. *c.* 42. *dub.* 9. *n.* 48. *Caftropalao dif.* 1. *de Jurament. punct.* 7. *num.* 6. *Malletus Malliatione* 3. *pract.* 13. *Diana part.* 2. *tract.*6. *rifol.* 30.

XXVIII. Sicchè in tutto ciò , che fi è detto di fopra , autorizzato da tali perniciofe dottrine , fi contengono due graviffimi peccati ? Il primo confifte nel facrilego abufo del giuramento ; poichè allora ci abufiamo di una cofa , quando l'applichiamo ad un' altro fine totalmente oppofto a quello , per cui fu iftituita la medefima cofa ; e ficcome il giuramento è ftato inftituito da Dio (come dichiara la Sacra Scrittura) ad unico oggetto , che mediante quello venga a manifeftarfi la verità , non vi cade il minimo dubbio , che ci abufiamo del giuramento , allor quando noi ce ne ferviamo per occultare la medefima verità . L' altro peccato è , che effendo quelle reftrizioni , ed amfibologie , in realtà puramente mentali , per neceffaria confeguenza tutti i giuramenti preftati per confermarle , fono manifefti fpergiuri . Di maniera , che effendo il medefimo giuramento iftituito da Dio per afferire , e manifeftare la verità , ed effendo lo fteffo Dio Autore , e difenfore della medefima

verità, ad effetto di conservare, mediante quella, la Religione, e la Società, e l'unione Cristiana, non si può coll'abuso di tali maliziose restrizioni, e colle invenzioni, e sottigliezze di termini scolastici, pervertire di tal sorte la verità, che vengano a convertirsi in una sacrilega transgressione de' Divini precetti, ed in manifesta ruina del Genere Umano.

XXIX. Per questo i giuramenti devono essere sempre concepiti in termini semplici, chiari, e lontani da ogni artificio, e amfibologia di parole, dovendo sempre interpretarsi tali quali suonano; e più tosto a favore di quella parte, che li presta con dolo, e malizia, conforme cattolicamente, e dottissimamente conclude Fr. Daniele Concina t. 4. in Decal. differt. 4. c. 1.

XXX. Volendosi ciò intendere diversamente, causarebbe orrore fino ai medesimi Gentili, che solamente si governarono col lume della ragione naturale, e farebbe altamente declamare gli stessi Filosofi Gentili, se oggi tornassero al Mondo, contro i riferiti Probabilisti Cristiani, insegnandoci la Storia, che tra i Romani fù sì sagrosanta, ed inviolabile la religione del giuramento, che condannavano come viziosa, e sacrilega qualsivoglia interpretazione, che si pretendesse fare per eluderlo. Da questo religioso costume venne il caso riferito da *Tito Livio Decad.* 1. *lib.* 3. *num.* 20. caso, dico, nel quale pretendendo certi Tribuni della Plebe d'interpetrare un giuramento, che era stato fatto, coll'intenzione di assolvere dal vincolo del detto giuramento il Popolo Romano, questo al suo proprio interesse preferì l'osservanza del giuramento.

XXXI. Or se tanto farebbono i Filosofi Gentili,

tili, di quali invettive non si servirebbono i Santi Padri della Chiesa Cattolica, per sbandire, ed estirpare dall'unione Cristiana, e dalla Società Civile tali perniciosissime cavillazioni, ordite con giochi di parole, per confondere la verità, e profanare la Religione del giuramento? Per poter inferire ciò, che direbbono in tal caso quegli illuminati Maestri, sentiamone qualcuno. Sia il primo S. Agostino nell' Epist. 125. ad Alipium, ibi: *Non dubito d'affermare, come certissimo, che le parole del giuramento si devono interpretare secondo l'espettazione di quello, a di cui favore si giura, e non già secondo le parole di quello, che prende il giuramennto, attesochè, chi ha giurato, ha di già conosciuta l'intenzione dell'altro, in di cui favore doveva giurare, per soddisfare alla buona fede colla sua deposizione .... Donde ne viene, che sono spergiuri quelli, che adattandosi al suono delle parole, ingannano l'espettazione di quelli, a favore de' quali giurano.*

E nell'Epist. 126. ibi.

Quello, che ingannerà l'espettazione delle Persone, avanti delle quali prenderà il giuramento, sarà spergiuro.

XXXII. Sia il secondo S. Isidoro lib. 2. sent. cap. 31. ibi: *Qualunque Persona, che giuri, per quanto sia grande l'artifizio delle parole, di cui si serve, sappia, che per testimonio della sua coscienza ha Dio nostro Signore, il quale riceve il suo giuramento nel medesimo senso, in cui lo prende la Persona, a favore della quale vien dato il giuramento: Che perciò, chiunque depone artificiosamente, si fa Reo due volte; una, perchè*

pren-

prende il nome del medesimo Iddio in vano; l'altra perchè inganna dolosamente il suo prossimo.

XXXIII. Sia il terzo S. Raimondo in Sum. Titul. de Jurament. & Perjur. sub finem.

Si deve ancora riflettere, che se tanto quello, che ha giurato, quanto quello, che ha esatto il giuramento, hanno nel medesimo framischiato qualche dolo, l'interpretazione si deve prendere a favore dell'intenzione di quello, che non si è servito, nè di frode, nè d'artificio : 22. quæst. 5. Quæcumque: & §. si ergo; & cap. qui perjurare; & §. Ex his. *Atteso che Iddio disprezzatore delle doppiezze, attende solamente la semplice intenzione dell' uno, e dell'altro, sì per parte di quello che riceve, che per parte di quello, che dà il giuramento, disprezzando, ed aborrendo l'artificio delle parole ec.*

XXXIV. Sia il quarto S. Tommaso 22. *quæst. 89. art. 7. ad 4. ibi.*

Allor quando l'intenzione di quello, che giura, e di quello che esige il giuramento, non si trovano uniformi, se questo procede da dolo in quello, che ha giurato, il giuramento si deve interpetrare secondo la buona, e sana intelligenza di quello, a di cui favore fu prestato.

XXXV. Sia il quinto S. Prospero, le di cui parole si trascrivono nello stesso idioma, in cui furono scritte per non pregiudicarlo nell'eleganza, che ha ne' versi latini, che si trovano inseriti, *apud Hincmarum nel lib. de Divort. Lotharii, & Titbergæ ibi.*

At si jurandi te causa perurget, & arctat,
Id puris verbis, id gere mente pia.
Nec verbi arte putes te fallere posse Tonantem,

 Cui

Cui nihil abstrusum est, cui tua corda patent.
Qui non ut juras, sed ut id jurasse putavit,
Cui juras, audiit; sicque es utriusque reus:
Nempe Deo, in vanum cujus vis sumere nomen,
Seu Socio, quem atra fallere fraude paras,

XXXVI. Con tutti questi giustissimi motivi, furono poi egualmente proscritte dalla Chiesa di Dio, e dal commercio de' Fedeli Cristiani quelle detestabili, assurde, e perniciosissime dottrine, d' occultare la verità con i giuramenti falsi, o mediante il modo diretto di negarla per interesse; o mediante il modo indiretto di cavillarla con amfibologie, e restrizioni mentali; ed il Sommo Pontefice Innocenzo XI. riprovò i medesimi inganni, ed amfibologie nelle proposizioni 24. 25. 26. 27., e 28. tra le altre, che furono dal medesimo condannate fin sotto i 2. Marzo del 1679.

XXXVII. Non ostanti però tutte le ragioni, e tutte le autorità, con cui tali Dottrine sono state riprovate fin da' medesimi Filosofi Gentili, e con cui più singolarmente, con il lume della Religione, furono condannate da' Santi Padri, e dopo questi dalla Sede Apostolica, con tuttociò è pubblico, e notorio, che li medesimi Religiosi attualmente le insegnano, sieguono, e pratticano.

XXXVIII. Per concludere, che questi Religiosi insegnano, e seguitano le dette opinioni, oltre i Dottori sopra trascritti, si possono ancor vedere molti altri, che cita, e confuta il dottissimo, e piissimo Fra Daniele Concina nel *tom.* 4. *in Decal. dissert.* 4. *cap.* 1. *cap.* 3., *e cap.* 5.

XXXIX. E per concludere ancora, che attualmente pratticano queste Dottrine riprovate, basta leggere la sentenza della degradazione emanata dal Tribunale degli Ordini fin sotto li 11. del corrente mese di Gennajo, ove si trovano le seguenti parole, ibi. *E ancorchè li Rei Francesco d' Assisi de Tavora, e D. Girolamo de Attayde, pertinacemente negassero d' essersi trovati presenti al riferito insulto, si trovano per altro pienamente convinti da un gran numero di Testimonj di vista*, e de facto *proprio, che in qualsivoglia caso fanno prova, conforme dispongono le leggi*.

XL. Onde questi Rei avendo contro di loro la più esuberante, e concludente prova, che possa mai desiderarsi per provare qualsivoglia delitto anche meno privilegiato: e sapendo quelli esservi positiva certezza, che da loro effettivamente era stato commesso il riferito delitto; ciò non ostante si mantennero sempre nella più ostinata, ed inflessibile negativa, anche riguardo a i complici, non avendoli mossi, nè la notorietà de' loro delitti, ne la certezza, che non gli sarebbono state di verun giovamento le loro negative; ma consta però, che le ragioni, per le quali s'indurirono in quest'erronea coscienza, e pertinacia, furono: Prima l'esser loro stato persuaso, che non peccavano, nè pure lievemente, commettendo l' orrendo insulto, per il quale furono puniti: secondo, che non erano obbligati a manifestare le loro colpe, nè quelle de' loro complici, ancorchè ne venissero interrogati, conforme fu fatto reiterate volte sotto il giuramento.

XLI. E pure così si regolarono nel caso di una congiura, e di un tradimento formale, tal-

mente pernicioſo, che con quello ſi ſarebbe rovinato tutto queſto Regno, e Dominio, e ſarebbe ſtato ridotto nella maggior confuſione, coſternazione, e calamità, baſtando ſoltanto, che foſſe tradimento di primo capo, per obbligare, non ſolo i ſopraddetti, ma qualſivoglia perſona, che aveſſe avuto notizia di un sì atroce delitto, per doverlo denunciare, ſagrificando i delinquenti alla quiete pubblica; e ciò ſotto pena di rimaner ſoggetti al medeſimo caſtigo dovuto a' Delinquenti, conforme ſi trova eſpreſſamente ſtabilito nell'ordinazione, o legge del *lib.* 5. *tit.* 6. *ſ.* 12.

XLII. Queſta legge è ſtata ſempre accettata, ed oſſervata in queſto Regno, nè poteva tralaſciarſi di far così ſenza peccato, atteſa la conſervazione della quiete pubblica; poichè dicendoſi il contrario, ſarebbe un' aſſurdo proſcritto dalla Chieſa di Dio, nella propoſizione 28. tra le condannate dal Pontefice Aleſſandro VII. il 24. Settembre 1685. : Ed in queſti termini eſſendo neceſſario per il ben comune, e per la quiete pubblica, che i ſopraddetti Rei denunciaſſero i complici; nè tampoco i medeſimi Probabiliſti hanno avuto l'ardire di ſcrivere, doverſi preferire l'indennità particolare, ed ingiuſta de' riferiti complici, al pubblico vantaggio di eſtinguere la congiura, acciocchè non offenda.

QUARTO ERRORE.

XLIII. Con tutto che ſiano tanto pregiudiziali alla Chieſa, ed allo Stato i tre ſopra riferiti errori, lo è ancora molto più, ſe puole eſſerlo, quello, che il Ven. Servo di Dio D. Giovan-

vanni de Palafox Vescovo de la Puebla degli Angeli, con lettera scritta li 8. Gennaro del 1649. rappresentò al Santo Pontefice Innocenzo X., acciocchè fosse condannato, spiegandosi come appresso ne paragrafi 108. 109., e 110. della medesima lettera.

Quale è quella Religione, che abbia costituzioni particolari, ed occulte: privilegj reconditi: instituzioni impenetrabili: e che asconda tutto il di più, che risguarda il suo governo, come se fosse un mistero? Confesso, che tutto ciò, che è incognito, ha l'apparenza di magnifico; ma è altresì reputato per sospetto, lo che io tengo per certissimo, ed evidentissimo, per quello riguarda gli Ordini Ecclesiastici. Tutti gl'Instituti delle altre Religioni, e tutte le Costituzioni, Regole, e determinazioni de' Concilj, della Chiesa, e di tutti i Pontefici, Cardinali, Vescovi, e di tutto il Clero in generale, sono manifesti a tutto l'Universo. La Chiesa non abborrisce la luce, ma bensì le tenebre, essendo illuminata da quel perenne fonte di luce, che disse: Ego sum lux Mundi. *Egualmente si traducono, e si trovano collocati in tutte le pubbliche Biblioteche i Privilegj, Istruzioni, Direzioni, e Statuti di tutti gli altri Ordini Religiosi; di maniera tale, che un Novizio dell' Ordine di San Francesco puol vedere, e saper subito ciò, che dovrebbe fare, se in quello stesso giorno venisse eletto Generale di quella Serafica Famiglia.*

Nella Compagnia di Gesù però vi sono molti Religiosi, e ancora de' Professi, che ignorano le loro proprie Costituzioni, i Privilegj, e le Istituzioni, delle quali sono consapevoli alcuni pochi solamente, conforme molto bene saprà la Santità

Vo-

Vostra. *Non si governano colle Regole, che sono manifeste alla Chiesa Cattolica, ma bensì con una interiore direzione nota solamente a i Superiori, e con alcune segretissime accuse così pericolose, che producono, o piuttosto abortiscono molte, ed innumerabili espulsioni, e finalmente appresso di essi governano più i loro costumi, che le Leggi. E chi sarà quegli, che non veda, e conosca; quanto ciò sia incongruo, e contrario alla natura umana.*

XLIV. Quest' errore poi che i Superiori di questa Religione in ogni Provincia abbiano da avere una conventicola d' Uomini, che si radunano, senza che, nè dentro, nè fuori delle loro Case si possano sapere, nè gli oggetti, nè i motivi, per i quali si sono radunati, nè le materie, che hanno fissate, e stabilite da trattarsi in tal Conventicole d' Uomini, che per reprimere i loro sudditi non hanno altre leggi, che quelle de'detti segrettissimi dettami, e di pratti-che egualmente impenetrabili, e sopra tutto, la via arbitraria, e l'interesse, che gli unisce in dette Conventicole d' Uomini, che attaccati a quelli misteriosi, o più tosto perniciosissimi segreti, si mantengono in un'assoluto dispotismo di castigare, ed espellere arbitrariamente tutti i loro sudditi, come loro pare: e d' Uomini in fine, che segregati da tutte le altre impreteribili regole del dritto Naturale, e Divino, per non dare a quelli che castigano, o espellono notizia de' difetti per difendersi, li tengono sotto una servile, e cieca soggezione, per far loro eseguire tutto ciò, che vogliono.

XLV. Percio i Romani nel tempo stesso, che come Gentili ammetterono qualunque culto pubblico de'falsi Dei, che tra di loro ebbero super-

stizio-

ſtizioſa adorazione, come buoni Politici, nonoſtante la loro religioſa ſuperſtizione, proibirono qualunque culto particolare d'Uomini, che ſotto apparenza di Religione ſi foſſero congregati, ſe prima non ſi ſapeva fuori de' luoghi ove ſi radunavano, ciò, che ivi facevano: E le ſante, e neceſſarie leggi, che dopo proibirono ſomiglianti conventicole, ſono fondate ſopra queſto neceſſario coſtume, e ſulla ragione di Stato, conforme lo atteſtano nel Codice gl'Imperatori Arcadio, ed Onorio nel *tit. 3. de Epiſcopo, & Clericis Lege 15. ibi.*

Si proibiſce, che nè tampoco fuori della Chieſa ſi facciano conventicole illecite in qualſivoglia caſa particolare, ſotto pena della proſcrizione alle medeſime Caſe, ſe li Padroni riceveranno in eſſe de' Sacerdoti, che fuori della Chieſa facciano tali tumultuoſe conventicole.

Onde ben ſi vede, che queſta proibizione di conventicola è una Legge generale, che la ragione di Stato ha reſa commune, ed indiſpenſabile a tutte le Nazioni culte dell' Europa.

XLVI. E perciò molti de' più dotti, pii, e Religioſi Uomini, che fiorirono nel tempo, in cui le ſopraddette conventicole avevan corrotta l' oſſervanza de' primitivi, e ſanti Iſtituti della Compagnia di Gesù, declamarono contro queſto perniciofiſſimo errore, predicendo, con illuminato giudizio, le funeſte conſeguenze, che ne ſeguirebbono da una corruttela sì grande, e alla Chieſa, ed allo Stato.

XLVII. Il Celebre, e famoſo Dottore Melchior Cano Veſcovo di Canarias, a neſſuno inferiore in virtù, e dottrina, nella Lettera che ſcriſ-

scrisse al Padre Regla dell'Ordine di S. Agostino, e Confessore dell'Imperatore Carlo V., si spiegò con queste formali parole, ibi.

Iddio voglia, che a me non abbia a succedere ciò, che si finge esser succeduto a Cassandra, la quale non trovò, chi gli dasse credito, se non dopo, che Troja era stata distrutta dall'incendio. Se i Religiosi della Compagnia continuano nella stessa forma, che hanno principiato, voglia Iddio, che non giunga quel tempo, in cui i Re vogliano loro resistere, e che non trovinò i mezzi sufficienti a difendersi.

XLVIII. Arias Montano (celeberrimo Bibliotecario di D. Filippo II. Re di Spagna, ed Ecclesiastico di primo rango, versatissimo nelle lettere sagre, come tutto il Mondo sa, e che ad una gran pietà unì un eguale erudizione) nella lettera, che scrisse al detto Monarca da Anversa li 18. Febbrajo del 1571., si spiegò ancor egli con queste formali parole, ibi.

Come servo fedele, ed obbligato, osservando la semplicità Cristiana, e la fedeltà, che devo osservare per tutto ciò, che riguarda, e concerne il servizio di Dio, e di V. M., e la buona amministrazione di queste Provincie soggette alla M. V., per soddisfare agli obblighi che ho (per quanto mi sarà possibile;) attesto, ed esorto, che una delle istruzioni, che la M. V. deve far spedire, ed osservare severissimamente da' Governatori, e Ministri, sì presenti, che futurì, delle Fiandre, deve esser quella, che i Gesuiti non abbiano ingerenza veruna co' medesimi: Che non gli comunichino cosa alcuna di negozio: nè si prevalgano della loro autorità, e sostanze: E specialmente, che il Governatore di queste Provincie non abbia ardire di tenere appresso di se alcuno di essi per Predica-

dicatore, o Confessore. In Dio, e nella mia coscienza giudico, e chiaramente conosco, che questo importa più, che tutt' altro agl' interessi della M. V., ed al buon governo di queste Provincie. E la M. V. tenga per indubitato, che fuori della medesima Compagnia, pochissime persone sono in Spagna, che abbiano sì chiare, e convincenti pruove delle pretensioni, degli obietti, e fini di questi Religiosi; degli artificj, e cabale, che mettono in opera per conseguire, ed ottenere quei fini, che si propongono, e similmente di molte altre cose particolari di questo genere, che attentissimamente ho procurato di verificare, non già nello spazio di un solo anno, ma per il decorso di quindici anni intieri.

XLIX. In somiglianti termini si spiegò il Beato Fra Girolamo Battista de la Nuza Vescovo di Aragona, soggetto illustre in virtù, e dottrina, nel Memoriale dal medesimo presentato al Pontefice Paolo V., nel 1612., come altresì fecero molti altri Soggetti di celebre letteratura, e singolar virtù, de' quali se ne potrebbe fare un ben diffuso Catalogo.

L. Non ostante i clamori di sì dotti, illuminati, e zelanti Soggetti, gli artificj di questi Religiosi prevalsero sempre per mantenersi nell' abuso delle riferite conventicole, e nel dispotismo da loro in esse stabilito; e fin dal tempo, in cui il medesimo Ven. Vescovo D. Giovanni de Palafox scrisse al Sommo Pontefice Innocenzo X. la lettera degli 8. Gennajo 1649. già sopra ponderata, erano grandissime le rovine, che questi Religiosi avevano fatte, sì nella Chiesa di Dio, che nello Stato, come appunto ponderò il medesimo Vener. Vescovo ne' paragrafi 111., e 112. della riferita lettera,

col-

colle parole immediatamente seguenti alle già copiate sotto il num. 43. di questo Compendio . ibi.

Quale è quell' altra Religione, che abbia suscitati tanti disturbi, prodotte tante emulazioni, eccitate tante querele, e che abbia intrigate con tante controversie, e con tante liti le altre Religioni, il Clero, i Vescovi, e le giurisdizioni secolari, ed Ecclesiastiche? Vi sarà stata qualche Religione, che abbia eccitata questa, o quella inquietudine; nessuna però ne ha suscitate tante come la Compagnia.

Questa contende co' Religiosi Scalzi, ed Osservanti sopra la mortificazione, e penitenza: Col Monachismo, e Mendicanti sopra del coro: Co' Cenobiti sopra la Clausura: Con i Domenicani sopra la Dottrina: Co' Vescovi sopra la giurisdizione: Co' Capitoli, e Parochi sopra le decime: Co' Principi, e Repubbliche sopra lo Stato, e tranquillità pubblica de' Regni: Co' secolari sopra le ricchezze, i contratti, e commerzj, non sempre leciti: E finalmente contende con tutta la Chiesa Universale, e colla Santa Sede Apostolica fondata sopra quella Pietra, che è Cristo; poichè se non contradicono alla medesima Santa Sede Apostolica colle parole, lo fanno però co' fatti, come evidentissimamente si prova nel presente affare.

Qual' altra Religione vi è stata, che con tanta libertà abbia impugnata la Dottrina de' Santi Padri? Qual' altra Religione ha trattati con meno riverenza quegli Antesignani della Fede, Colonne della Chiesa, e degnissimi, ed illuminatissimi Maestri? Qualsivoglia moderno Scrittore Gesuita, non solamente dice, e scrive, ma pubblica in stampa colle sue Opere, che S. Tommaso ha sbaglia-

gliato, e che San Bonaventura si è ingannato.

LI. Nè poteva in conto alcuno succedere diversamente dalla nuova forma di Governo già stabilità da i detti Religiosi colle loro rilassatezze, dimostrate ne' tre precedenti errori, sì rispetto a i costumi degli ESTERI (così essi chiamano gli Ecclesiastici, e Secolari, che non sono addetti alla loro Compagnia); che rispetto al governo interiore della medesima Compagnia di Gesù, (o de' NOSTRI) come essi si chiamano: non poteva far a meno, che non ne seguissero da tal nuovo metodo da essi Religiosi stabilito ne' detti due governi, i perniciosissimi, e funestissimi effetti, fin dalla prima corruttela della medesima Compagnia, già preveduti, e predetti da' pii, ed illuminati Soggetti sopra citati: effetti dico, che nella stessa forma, che erano stati previsti, e predetti da quei grand' Uomini, si sono poi verificati con tanti, e sì strepitosi fatti, quanti sono stati quelli dal medesimo Ven. D. Giovanni de Palafox indicati al Sommo Pontefice Innocenzo X. nella declamazione sopra trascritta, e quanti sono quelli, che da quel tempo fino ad ora si sono veduti, e con tanto dolore, e scandalo si stanno attualmente vedendo.

LII. Imperciocchè se per una parte i detti Religiosi fecero colle lore rilassatissime dottrine sopra ponderate nella Società degli ESTERI (che in somma viene ad essere l' unione Cristiana, la Società Civile, ed il Commercio umano), che fossero lecite le calunnie, innocenti gli omicidj, officiose, ed incolpabili le bugie, ammissibili i spergiuri, inutili le decisioni de' Sovrani, e

ni, e

ni, e frustranea la soggezione de' Sudditi ai loro Superiori competenti: permettendo, che qualsivoglia individuo della medesima Società degli ESTERI possa calunniare, ammazzare, mentire, e spergiurare tutte le volte, che gli venga suggerito dal proprio interesse, senza che i Calunniatori, omicidi, bugiardi, e spergiuri siano di ciò responsabili alle Leggi Divine, ed umane, e senza che abbiano veruna necessità di ricorrere ai Sovrani, o ai loro Magistrati, acciocchè gli venga fatta giustizia, era facile a prevedere, e predire da qualsivoglia persona, ancorche di mediocre capacità, e che non avesse tutti i lumi di quei grand' Uomini sopra citati, che questa Società degli ESTERI non potea sussistere, senza un'evidente miracolo. Poichè, in vigore delle sopraddette perniciosissime Dottrine, sciolti in essa i vincoli più forti, e più indispensabili per la conservazione dell' unione Cristiana, della Società civile, e del Commercio umano; necessariamente gli individui di questa Società dovevano rimanere (come in fatti sono rimasti) in una continua opposizione gli uni cogli altri, in una inconciliabile, e perpetua discordia di sentimenti, che in tale Società, ed in tutti i Stati compresi in essa impossibilitassero quella regolare armonia, e natural consistenza, dalla quale solamente puol risultare a' medesimi Stati la forza per sostenersi, e mantenersi.

LIII. Questi Religiosi dall' altra parte contradditoriamente hanno stabilito a favore dell' unione, consistenza, e forza dell'altra Società de' NOSTRI un Governo, che non solamente è monarchico, ma che nell' essenza della Monarchia è talmente sovrano, talmente assoluto, e dis-

dispotico; che in esso nè tampoco i Provinciali, o Commissarj, che governano nelle differenti Provincie, possono interporre dilazione, o giudizio, che ritardi l'esecuzione degli ordini del loro supremo Superiore: Nè i Commissari sono obbligati a manifestare ai loro Sudditi, ma bensì a nascondergli le impenetrabili Leggi, colle quali giudicano tutto ciò, che decidono: Nè i sudditi di questi Governi Provinciali, dai Novizj, fino ai Professi del quarto voto inclusive, possono avere la minima libertà di domandar, la comunicazione delle riferite leggi, o fare istanza, che loro venga communicato il processo delle loro colpe, per le quali vengono castigati, ed espulsi dalle medesime leggi, senza averle nè pure conosciute; come, nè tampoco possono fare il minimo, e più indifferente discorso sopra le riferite impenetrabili leggi, e sopra gli arcani, che in esse si ascondono, nè trascurare in qualsivoglia modo l'obbedienza, ed esecuzione de'mandati, ed ordini dei Superiori, per duri, ed opposti, che siano a' dettami del loro intendimento, senza che immediatamente ne siegua, o un'asprissimo castigo, o una inesorabile espulsione.

LIV. Di maniera che per mezzo di un tale dispotico, ed inviolabile potere legislativo, di quella venerazione, che i sudditi prestano ai misterj di quelle leggi, che mai hanno vedute, e per quella materiale, cieca, ed immancabile obbedienza, con cui i medesimi sudditi obbediscono a tutto ciò, che i Superiori loro comandano, e ciò senza ripugnanza, o replica; quella Società de'NOSTRI giunse a costituire un Corpo, talmente consistente, e forte, come si è manifestato, e si sta manifestando, medianti i strepitosi effetti sopra riferiti.

LV. A vista dunque della combinazione de' Governi contradittorj di queste due Società degli ESTERI, e de' NOSTRI, evidentemente, e palpabilmente si deve concludere, che l' errore, che risulta da questa contrarietà di Governi, è l' errore degli errori, e quell'errore, per cui, e la Chiesa, e lo Stato vengono costituti nell' estrema necessità di rimediarvi, e provedervi con i più pronti, ed efficaci rimedj: dimostrandosi colla riferita combinazione, e contrarietà, che da essa risultano: Primo, che la Società degli ESTERI non potrà fare a meno di non soccombere intieramente all'altra Società de' NOSTRI, se nella prima tutto è rilassatezza, discordia, e mancanza di soggezione al Governo, onde per il disordine, e confusione, questa Società dovrà necessariamente disciogliersi, ed annichilarsi; quando all'opposto nell'altra Società de' NOSTRI tutto è unione, consistenza, subordinazione a' Superiori, e mutua cooperazione de' membri a favore del Capo di quel gran corpo per sostenerlo. Secondo: Ciò supposto, il contratto di mutua corrispondenza tra le due riferite Società è leonino, e come tale intollerabile; poichè nel tempo stesso, in cui la Società degli ESTERI ha sempre procurato di venerare, arricchire, e beneficare a tutto potere l'altra Società de' NOstri, questa da tanti anni sta faticando indefessamente, e clandestinamente per rovinare quella, e per fabbricare la propria grandezza sopra le stragi, e deplorabili rovine della medesima.

LVI. Confermandosi con ciò l'urgentissima necessità, che vi è di immediatamente prendere efficaci, e pronti rimedj, stante le mostruose jatture, e orrende desolazioni, che la mancanza di tali rime-

rimedj ha cagionate nella Chiesa, nello Stato, e ultimamente in questi Regni, e Dominj.

LVII. Per quello riguarda alla Chiesa di Dio, basterà soltanto riflettere a ciò, che la Sede Apostolica ha patito per causa della detta Società de' NOSTRI ne' Pontificati di Clemente VIII., Paolo V., Innocenzo X., Alessandro VII., Innocenzo XI., e loro Santissimi Successori; stante che questa Società ha disprezzate, ed infrante le Costituzioni, e dichiarazioni Pontificie: ha illaqueata la Santa Sede Apostolica colle Corti de' Principi secolari; per sostenere le sue rilassatissime dottrine, e dopo d' esser state proscritte dalla Santa Romana Chiesa, ha resistito alle condanne della medesima, per mezzo de' suoi Missionarj si è mantenuta nella contumacia di non obbedire alle Bolle Apostoliche spedite per l'Asia, e per l'America, non ostanti le tremende censure fulminate in esse, e non ostante, che le medesime censure fossero *latæ sententiæ*; poiché sempre la Società ha resistito inflessibilmente, ed ostinatamente.

LVIII. Per quello poi, che risguarda l'urgenza dell'estrema necessità de' rimedj rispetto lo Stato Secolare, basta altresì soltanto riflettere a' disturbi, che la detta Società de' NOSTRI causò al circospetto Governo della Repubblica di Venezia, che fu obbligato di esiliare la detta Società de' NOSTRI per difendere la quiete pubblica, conforme apparisce dal noto Decreto emanato nel Mese di Maggio del 1606., e rivocato nel 1657. Basta riflettere ai sediziosi, e sanguinarj discorsi, consiglj, e cooperazioni, funestissimi effetti, delle quali furono il primo assassinio intentato contro Enrico IV. Re di Francia nell'

anno 1593. per mezzo di Pietro Barrier: il secondo principiato ad eseguirsi nel giorno 27. Dicembre dell'anno seguente, per mezzo di Giovanni Chatel, lo che diede motivo all'espulsione de' detti Religiosi da quel Regno, e ad esser stato condannato a morte il P. Guignard, ed altri messi sotto i tormenti, e proscritti; e l'ultimo infame colpo dell'indegno Francesco Ravaillac, che sotto li 14. Maggio del 1610. privò quel Monarca della sua gloriosa vita; essendo seguita la sua morte, dopo d'esser stata predetta molto tempo prima in Napoli dal P. LAGONA, e nella Quaresima precedente in S. Severino dal P. HARDI, ambedue Religiosi della Compagnia di Gesù; e la morte del detto Monarca, quindici giorni prima che succedesse, fu altresì pronosticata in Brusselles, ed in Praga.

LIX. E finalmente per dimostrare la medesima urgentissima necessità di pronti, ed efficacj rimedj, per ciò, che risguarda questo Regno, e suoi Dominj, acciocchè possa frastornarsi la sfacciata temerità, ed il rapido progresso delle usurpazioni, perturbazioni, ed attentati della riferita Società de' NOSTRI: basta altresì riflettere, primo: che i detti Religiosi colla loro forza, ed autorità, hanno sempre rese di niun valore tutte le Bolle Pontificie, e Leggi Regie, che furono promulgate ad unico oggetto di proibire nell'Asia, e nell' America la schiavitù degl'Indiani, e Cinesi, ed il commerzio de' Missionarj, che generalmente mettevano in schiavitù i detti Indiani, e Cinesi, arrogandosi il commercio dell'Asia, e dell'America Portoghese, non ostanti tutte le riferite Bolle Pontificie, e Regie Leggi, che avevano condannate queste iniquità, e mostruosità con pene temporali, e con scommuniche *latæ sententiæ*.

LX.

LX. Basta riflettere in secondo luogo, che con tutte le proibizioni sopradette, i detti Religiosi machinarono, e proseguirono il piano della Repubblica, con cui avevano clandestinamente progettato di farsi Padroni di tutto il Brasile in breve tempo, e ciò con quei stravaganti, e riprovati mezzi, che dal Re nostro Signore furono rappresentati alla Santa Memoria di Benedetto XIV.

Nella Relazione succinta della Repubblica, che i Religiosi Gesuiti delle Provincie di Portogallo, e Spagna avevano stabilita ne' Dominj Oltramarini di dette Monarchie, ec.

LXI. E finalmente basta riflettere, che la detta Società de' NOSTRI fin da quel tempo, in cui si disingannò di poter avere veruna influenza nel Gabinetto di questa Corte, nè forze per sostenere nel Brasile quel vastissimo, e perniciosissimo progetto di Repubblica, nel modo sopra riferito; principiò subito a machinare, e a formare cabale, non solo in questa medesima Corte, Regno, e suoi Dominj, ma ancora ne' Paesi esteri; e ciò a solo fine di distruggere l' alta riputazione, e il felice Governo di S. M., e precipitandosi d'assurdo in assurdo, giunse fino a formare nella medesima Corte le infami fazioni, prodotto delle quali fu l' abbominevole congiura, che abortì, anzi scoppiò coll' esecrando insulto della notte de' 3. Settembre dell' anno passato, e giudicato, e condannato colla sentenza emanata sotto li 12. Gennajo di quest' anno, con prove concludenti, e tali, che non hanno lasciato luogo al minimo dubbio.

LXII. In questo insulto notoriamente, e manifestamente è stato osservato tutto ciò,

 che

che fu pratticato nell'altro orribile insulto commesso contro di Enrico IV. Re di Francia li 14. Maggio del 1610. Poichè nella stessa forma, che allora fu pronosticata la morte di quel Principe, molto tempo prima nella Città di Napoli dal P. LAGONA; nella Parrocchia di S. Severino di Parigi dal P. HARDI, ambedue della Compagnia di Gesù, e quindici giorni prima, che succedesse quell' orrendissima catastrofe nella Città di Parigi, fu pronosticata in Brusselles, e in Praga: presentemente ne' stessi termini identifici, i detti Religiosi, non solo in molte Corti d'Europa, ma dentro questa medesima, e nelle Provincie di questo Regno hanno pronosticato, che la gloriosissima vita di S. M. sarebbe stata breve, e che non averebbe ecceduto oltre l'ottavo anno del suo beneficentissimo governo; e come se questo fosse stato poco, nelle circostanze de'tempi più prossimi al detto abbominevole, e ferocissimo insulto, con sfacciata, e impercettibile temerità giunsero fino ad individuare, e specificare, che la medesima Augustissima Vita non poteva oltrepassare quell'infaustissimo mese di Settembre. Questo è quel tanto, che in ambedue quegli orrendi casi colla più detestabile, e nera malizia è stato praticato da questi Religiosi.

LXIII. Se quell'atrocissimo colpo, di cui presentemente si tratta, avesse prodotto l'esecrando fine, per cui fu diretto, i detti Religiosi nella credulità delle Persone pie, e innocenti di sì perverse malizie, averebbero fatta passare come ispirazione Divina, la scienza, che essi avevano dell'assassinio concertato, ed a quelle loro predizioni averebbero fatto attribuire il culto di sante, e venerabili profezie.

LXIV.

LXIV. Essendosi però degnata l' Onnipotente Mano di Dio, con tanti, e replicati miracoli di frastornare l' effetto di quell' orrendissimo colpo, i detti Religiosi hanno preteso di convertire in merito la loro stessa infame confusione: Atteso che tentarono di persuadere, che le loro antecedenti perdizioni (che realmente erano state minaccie de' gastighi del Cielo, per così deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini) erano stati avvisi officiosi; poichè li suddetti Religiosi per mezzo delle inspirazioni de' Servi di Dio, essendo venuti in cognizione, che quel male dovea succedere, intendevano, che le voci, che lo avessero predetto, dovessero giungere alla notizia di S. M. per cautelarsi.

LXV. Come se quelle minaccie de' gastighi del Cielo, quelle predizioni, colle quali avevano procurato di deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini, senza però dare la minima notizia di sì detestabile insulto a' Ministri del medesimo Signore, fossero stati i mezzi per partecipare a S. M. somiglianti avvisi, in caso che fossero state ispirazioni; ma all' incontro chiaramente si è provato nel processo, che erano stati consigli, congiure, e cooperazioni di questi Religiosi; i quali dopo esser stati notoriamente, e manifestamente convinti per Rei de' suddetti abominevoli delitti col antidetto processo, tuttavia stanno attualmente pratticando quello stesso, che hanno sempre pratticato in somiglianti casi, il che in somma non è altro, se non fingere mansuetudine, innocenza, ed esteriorità Religiosa, per facilmente persuadere, che in qualunque gastigo, che patiranno, saran-

saranno Martiri. Questo è uno di quei pessimi, e viziosi artifizj, per cui devono essere raffrenati i detti Religiosi, come efficacissimamente, e concludentemente, e altresì reiteratamente si è rappresentato alla Santa Sede Apostolica, tanto più che la generalità di questo stratagemma è inutile a vista delle specifiche, e concludenti pruove, colle quali nel detto processo si è verificato; e provato, che quelli Religiosi, non ostante le buone opere, alle quali fingono di essere presentemente applicati, sono quelli stessi identifici, che prima avevano consigliato, concordato, e promosso quell' orrendissimo insulto de' 3. Settembre prossimo precedente, nella maniera, e forma sopra espressa.

SEN-

SENTENZA
DI DEGRADAZIONE
E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE

Pronunziata dal Tribunale degli Ordini Militari, contro i Rei, che erano Commendatori, e Cavalieri di detti Ordini.

AVendo considerati questi Atti, il Diploma di S.M., e l'ordine in esso dato, e come Re, e come Gran Maestro, in vigore del quale gli Atti suddetti furono rimessi a questo Tribunale competente, per giudicare le Cause criminali de' Cavalieri, e Commendatori degli Ordini Militari, ancor quando questi commettano delitto di lesa Maestà, di tradimento, ribellione alla Persona Reale, e contro lo Stato, in conformità della Bolla del S. P. Gregorio XIII., il quale concesse la giurisdizione al Tribunale della Mensa della coscienza, e degli ordini, di giudicare li suddetti delitti, e pronunciare le sentenze colle pene stabilite dalle leggi, come altresì con quelle dell'espulsione, e degradazione: Onde essendo state considerate le accuse proposte in questo Tribunale dal Promotor Fiscale degli Ordini suddetti, a quest' effetto nominato, contro D. Giuseppe Mascharenhas Duca d' Aveiro, e Commendatore dell' Ordine di San Giacomo;

Fran-

Francesco de Assis de Tavora Marchese de Tavora : D. Girolamo de Ataide Conte d'Atouguia, Commendatori dell' Ordine di Cristo : e Giuseppe Emanoello da Silva Bandeira Cavaliere del medesimo Ordine, le quali accuse, ed atti, attesa la turpitudine de' delitti, de' quali in essi si tratta, e sono provati, e attesa ancora la pubblicità di sì atroci misfatti, furono sommariamente compilati, secondo la disposizione della legge, ed a tenore degli Ordini del detto Signore, assegnandosi ai sopraddetti Rei il termine perentorio di 24. ore, per fare le loro difese *de jure*, e *de facto*, per mezzo del Procuratore, che a tal' effetto gli fu nominato, al quale, essendo stati prima personalmente citati i Rei suddetti, fu fatta la communicazione di detti Atti, acciocchè nel riferito termine adducesse, ed allegasse, come in fatti addusse, ed allegò tutto ciò, che gli parve, che suppose esser giovevole per la difesa de' medesimi, a tenore del contenuto negli Atti, dai quali risulta, che i suddetti Rei, per origine, nascita, e commoranza, essendo nativi di questo Regno, e perciò Sudditi, Vassalli del detto Signore, che era quello, che bastava; e che oltre di ciò, il Reo Giuseppe Mascarenhas, essendo Maggiorduomo maggiore di S. M., e come tale servitore più prossimo alla di lui Real Persona; ed il Reo Francesco de Assis de Tavora Generale, e Direttore di tutta la Cavalleria del Regno, e Consigliere di Guerra: il Reo Don Girolamo de Ataide Ufficiale del Corpo di guardia del Palazzo di Sua Maestà; e come suoi Vassalli, intimi Familiari, ed Ufficiali di maggior confidenza, essendo indispensabilmente obbligati ad osservare verso di Sua Maestà la più integerrima, ed esatta fedeltà, e molto

più

più per gratitudine, per i segnalati beneficj, che avevano ricevuti dalla Reale grandezza, e munificenza del Sovrano. Li medesimi Rei, senza timor di Dio, senza rispetto alle Leggi Divine, ed umane, e senza essere in verun conto sensibili alla gratitudine per i beneficj ricevuti, come lo sono le stesse Fiere, fecero tutto all'opposto con ribellione, tradimento, ed ingratitudine, mai fino ad ora, nè veduta, nè aspettata; ribellandosi, e congiurandosi con altre persone, egualmente abominevoli, e perverse, giunsero a cospirare di commun consenso contro la preziosissima Vita di Sua Maestà, non solamente machinando tutti d'accordo la morte del medesimo Signore, ma giungendo fino a mettere in esecuzione il loro sacrilego, ed esecrando intento, mediante l' enormissimo attentato, col quale nella notte de' 3. Settembre dell'anno passato insultarono la M. S.; Mentre con deliberato proposito, e con previa confederazione a tal fine ordinata, e disposta, spararono contro la di lui Persona i temerarj colpi di carabina, i quali, sì nella carrozza, che trasportava la M. S. dalla villa di mezzo, a quella di sopra, come negli abiti, de'quali era vestito il medesimo Signore, e nella di lui Real Persona produssero, e fecero le orrende stragi, e le gravissime ferite, come risulta dagli Atti, e dal corpo del delitto; onde sì attesa la congiura, e confederazione, che produsse quell' enormissimo insulto, sì ancora attesa l' esecranda atrocità del medesimo; i detti Rei hanno commessi gli orribili delitti di parricidio, alto tradimento, e ribellione contro del proprio Re, e Signore, contro il loro Gran Maestro, contro i suoi Stati, contro la Patria, in cui sono nati, e contro gli Ordini militari di questo Regno, ne'quali hanno professato. Il che tutto avendo ben ponderato, e attesa la noto-

rietà

rietà delle riferite colpe, e delitti di lesa Maestà di primo capo, di cui si trovano convinti, cioè: Il Reo Don Giuseppe Mascarenhas colle sue proprie Confessioni molte volte reiterate, e rattificate giuridicamente oltre i molti altri testimonj di vista, e fatto proprio, che manifestamente lo condannerebbono, ancor quando si trattasse di altro qualsivoglia delitto, la prova del quale fosse meno privilegiata: e li Rei Francesco de Assis de Tavora, e Girolamo de Ataide, ancorchè abbiano pertinacemente persistito nella negativa d'essersi ritrovati presenti nel riferito insulto, si trovano ciò non ostante pienamente convinti da un gran numero di testimonj di vista, e di fatto proprio, che in qualsivoglia caso constituiscono una pruova certa, secondo dispongono le leggi, per concludere, che li detti Rei, non solo si trovarono nella congiura, e confederazione formata per commettere il detto sacrilego insulto, ma che altresì si trovarono presenti, allor quando quello fu commesso, per coadjuvarlo colla loro opera, e colle proprie persone. Indi avendo riguardo a tutto ciò, che si è riferito, dichiarano, che li sopraddetti tre Rei hanno commesso delitto di lesa Maestà di primo capo, di alto tradimento, di ribellione, e parricidio, e come infedelli, ribelli, traditori, parricidi contro del loro Re, e Signore legittimo, e naturale, contro il loro Gran Maestro, e contro la di loro Patria, li giudicano, e reputano per espulsi dagli Ordini, ne' quali avevano professato, e li privano degli abiti, Privilegj, Commende, e Beni de' medesimi, oltre di che li condannano alla confiscazione, e perdita di tutti i loro Beni da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, reputandoli altresì come incorsi nelle altre pene stabilite dalle leggi contro somiglianti delinquenti, ed a quest' effetto

fetto li degradano; e li rilasciano alla Curia, e Giustizia secolare, condannandoli altresì a soccombere alle spese degli Atti. Per quello poi, che risguarda l'altro Reo, il Cavaliere Giuseppe Emmanuello da Silva Bandeira, che è stato Cavallerizzo del sopraddetto D. Giuseppe Mascarenhas, considerando, che contro del medesimo non vi è prova sufficiente per poterlo rilasciare per il delitto, che gli viene attribuito, di non aver denunziato alcuni de' Rei del medesimo delitto, avendone egli notizia, dopo che lo avevano commesso, perciò lo condannano alla rilegazione perpetua nel Regno d'Angola, ed alla confiscazione, e perdita di tutti i suoi Beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, e alla spesa degli Atti.

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda nel Tribunale degli Ordini Militari li 11. Gennajo 1759.

Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato, li quali a tenore del Diploma fatto spedire da S. M., e come Re, e come Gran Maestro, presiedettero, come Commendatori, Cavalieri, e Persone de' medesimi Odini, *Cordeiro*, *Baccalhao*, *Barbŏsa*, *Lima*, *Soto*, *Olveira*, *Machado*. Vi fu presente, e sottoscrisse il Promotor Fiscale degli Ordini.

SEN-

SENTENZA

Di privazione, e denaturalizzazione pronunziata dal Supremo Tribunale dell' Inconfidenza, prima che si pronunziasse al Sentenza deffinitiva.

I Consiglieri, e Senatori della Maestà del Re nostro Signore hanno risoluto ec.

COnsiderando la giusta, e zelante rappresentanza fatta a S. M. dal Giudice del Popolo, e della Camera de' ventiquattro della Fedelissima Città di Lisbona, supplicando instantemente con quella la Maestà Sua, che a vista dell'atrocità, mai fin' ad ora pensata tra i Portoghesi, dell'esecrando insulto commesso nella notte de' 3. Settembre dell' anno passato, contro la Real Persona della M. S., la medesima si degnasse, prima d'ogni altra cosa, di segregare dalla Società civile de' suoi fedeli Vassalli, tutti quelli, che fossero convinti di sì enorme sacrilegio, comandando, che prima di qualsivoglia altro ulterior provedimento, venissero denaturalizzati, e dichiarati pellegrini, e vagabondi, e in nessun conto attinenti, e appartenenti ad un Popolo sì fedele, come è quello della detta Città di Lisbona, al quale causarebbe il maggior dispiacere, che seguitasse a chiamarsi Portoghese quegli, che non ha mostrato colla sua fedeltà, non solo soggezione, e dipendenza al suo Re, e Signor naturale, ma ancora con atti di special gratitudine non abbia riconosciuto quel tanto, di che tut-

ti

tì i Vaſſalli di S. M. ſono debitori ai beneficj compartitigli dal medeſimo Signore, molto più vantaggioſi di quello, che fino al preſente tutti i Sovrani abbiano pratticato coi loro Vaſſalli: Che perciò fin d'adeſſo reputano, ed hanno per denaturalizzati tutti i Rei di queſto eſecrando delitto, individuati nella relazione, che accompagnerà la preſente, dichiarandoli Pellegrini, Vagabondi, e non appartenenti a veruna Società civile, e come tali, inſieme colla nazionalità, e denominazione di Portogheſi, privati ancora di tutti i privilegj, e onori, de' quali indegnamente hanno goduto, come nativi di queſto Regno; e comandano, che ſieno dichiarati, e denunziati come tali, cioè Pellegrini, ed alieni, e privi d'ogni Società civile; e che immediatamente ſi traſmettano al Senato della Camera della medeſima Città di Lisbona le copie di queſta Sentenza, per parteciparla alla Camera de' ventiquattro, e per regiſtrarla ne' libri del medeſimo Senato, e Camera, e nelle altre parti, ove ſarà di biſogno, ad effetto che queſta venga ad eſſere pubblica, e notoria, non ſolamente al Popolo della detta Città di Lisbona, ma ancora a tutti gli Abitanti, e nazionali di queſti Regni, e Dominj.

Dal Palazzo della Madonna dell'Ajuda, nell' adunanza de' 13. Gennajo 1759.

Colla ſottoſcrizione de' tre Segretarj di Stato, che preſiedettero.

Cordeiro - Pacheco - Baccalhao - Lima - Soto - Oliveira - Machado.

Vi fu ancor preſente il Procuratore della Corona, che ſi ſottoſcriſſe.

RIFLESSIONI

DE' PP. GESUITI DI ROMA

SOPRA LA SENTENZA

EMANATA IN LISBONA

IL DI' XII. GENNAJO MDCCLVIII.

DA LORO CHIAMATA

IL MANIFESTO DI LISBONA

Con Note su queste Riflessioni

TRADOTTE DAL FRANCESE.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



AVVISO A' LETTORI.

E Cosa omai nota a tutti, che il Papa N. S. ha formata una Congregazione particolare ad effetto di esaminare ciò, che gli convenga rispondere alla domanda, che il Re di Portogallo, per una mera sua condiscendenza a' pretesi diritti della Corte di Roma, gli ha fatta; di estendere fino a' Regolari un Breve di Gregorio XIII. il quale deputava il Tribunale della Coscienza stabilito a Lisbona per giudice de' Cavalieri militari di quel Regno, che fossero accusati di delitti capitali. L' intenzione di S. M. Fedelissima, in far questa domanda; si era, che questo Tribunale deputato che fosse da Clemente XIII. per esercitare l' autorità Ecclesiastica sopra i Regolari; concorresse col Tribunale della Inconfidenza; rivestito dell' autorità Regia, al giudizio de' Gesuiti, che si trovassero convinti nel processo, dietro al quale è già quasi un anno, che si lavora con ogni sollecitudine, di essere complici dell'esecrabile attentato commesso sulla Sua Sagra Persona. Con questo espediente si sarebbe giunti a punire que' rei, senza offendere punto le massime in qualche luogo stabilite della immunità personale de' Chierici; della indipendenza de' Regolari da ogni altra Potenza; fuori che da quella del Papa, anche quando si tratta di delitti di Lesa Maestà: Massime per altro; che sono ugualmente contrarie alla ragione; ed alla Religione; e che sono di per se stesse capaci di sconvolgere qual siasi ben ordinata Società civile; ma che ciò non ostante sono così accreditate ne' Paesi a S. M. F. sottoposti, che Ella si è creduta in obbligo di avervi qualche sorta di riguardo.

. . . .
. . . . . ., non può fare a meno di non iſtordire in vedere con qual ſerio eſame, e lunga deliberazione vada ponderando, ſe debba condeſcendere alla domanda di S. M, che viene in queſta maniera a farne una recognizione autentica, e nelle forme. Ma ceſsa la maraviglia, quando ſi riflette, che ſi tratta di abbandonare i Geſuiti, che ſono, o per meglio dire, ſon creduti eſsere i più validi difenſori di queſte medeſime pretenſioni. Il voto di cieca obbedienza, che fanno al Papa, glieli fa riſguardare come tanti ſuoi ſoldati, ſparſi per tutto il mondo, ...
. . . .
. . . . Ora è coſa naturale, che niuno ſcharichi contro la ſua truppa. Se la Congregazione determinaſse il Papa a negare al Re di Portogallo la giuſtizia, che ſi è indotto a domandare, quantunque egli abbia tutta l'autorità neceſsaria per farſela da perſeſteſso, verrebbe a diſonorare la S. Sede in faccia a tutte le Nazioni del mondo: offenderebbe tutti i Sovrani intereſsati nella giuſta pena di ſimili delitti: gli forzerebbe ad aprire gli occhi ſu' pericoli, . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . Ma ſe dall' altro canto ſi accordaſse il Breve, ſe l' autorità Pontificia ſi uniſse coll' autorità Regia per deliberare ſopra un Proceſso, che può convincere di complicità nell' aſsaſſinamento d'un Re, non ſolo qualche Geſuita in particolare, ma la Società medeſima

ma de' Gesuiti, e l' istesso Generale della Società, che sarebbe allora di questo Corpo, di questa Compagnia? Roma potrebb' ella fare a meno di non risolversi ad esterminarla. Ella vede benissimo questa conseguenza, e non vi si sà indurre Per questo il Papa ha composta la Congregazione .di Cardinali, e di Consultori, che sono quasi tutti intieramente venduti a' Gesuiti. Le Leggi, ed anche il solo buon senso detta, che non si deve fare alcun caso delle rappresentanze, e delle scritture de' rei, e de' loro difensori, e che al più sono tanti materiali da unirsi al Processo. Quanto meno adunque maritano di essere considerati quegli scritti, de' quali i Gesuiti hanno inondata Roma fino dal principio di questo affare? E quale n' è il soggetto? Vi si scagliano con una insoffribile insolenza contro tutti gli ordini del Regno di Portogallo, e specialmente contro i loro Giudici, contro il Ministero, e contro il Re medesimo. Attaccano tutti questi Personaggj con calunnie tanto attroci, che anzichè questi scritti possano far dubitare del delitto degli accusati, servono piuttosto a far giudicare, che i loro confratelli ne sono realmante complici, e a concitare contro di loro l'indignazione del pubblico. Si è già veduta l' analisi di qualcheduno di questi scritti nelle Novelle interessanti, *e ognuno può facilmente decidere, se noi esageriamo. Eppure chi lo crederebbe mai? Questi scritti sono stati sparsi, e consegnati a un buon numero di Cardinali, e di Prelati Romani, e quel ch' è più vi hanno fatta fortuna: Il Generale de' Gesuiti ha avute delle Udienze frequenti, e lunghissime dal Santo Padre, dal Cardinale Segretario di Stato, e dagli altri destinati ad esaminare la domanda del Re. Sua*

Santità ha affettato in queste circostanze di andare nelle Chiese di questi Padri, di dirvi la Messa, di dare pubblicameute al Generale de' contrassegni di stima, e d'affetto. Si diceva ancora, che gli avesse destinato un Cappello di Cardinale per la prima promozione: ciò che diede occasione di pensare, che siccome un Gesuita ebbe quello, ch'era stato assegnato al Cardinale di Tournon, che i suoi Confratelli aveano fatto morire di veleno nella Cina, così si volesse darne uno al Padre Ricci, pel merito fattosi con avere ordinato l'assassinamento del Re di Portogallo. Le Gazzette annunziano il Decreto, che ordina di procedere alla Beatificazione d'un Gesuita, ch'è morto in quelle parti d'America, dove le Corti di Spagna, e di Portogallo accusano questi Religiosi Missionarj di aver commesso ogni sorta di delitto, e di usurpazione, e di aver sempre fatto un commercio detestabile, e vergognoso. Chi sa, che anche questo nuovo Beato non sia stato d'accordo in tutto co' suoi Confratelli? Ma i Gesuiti, che si sono messi in testa di farne un Santo, sapranno bene produrre de' processi verbali, e delle informazioni, che avranno fatte distendere a modo loro sopra luogo, in que' tempi, in cui i Vescovi, e i Governatori medesimi erano costretti a dipendere da' Gesuiti, e tremavano sotto la loro tirannia; e intanto la Congregazione pronunzierà sopra documenti di loro natura dubbj e sospetti. Ma chi non vede, che questa Beatificazione non è stata messa in trattato per altro motivo, se non per ismentire in qualche maniera le accuse delle due Corti sulla condotta veramente infame, e scandalosa, de' pretesi Missionarj della Società? Tutto questo serve almeno a di-

sco-

ſcoprirne il deſiderio viviſſimo, che ha la Corte di Roma di tirar fuori la Società dall' anguſtie, nelle quali ſi è fitta.

Ma non v' è prova più dimoſtrativa di queſto; dell' accoglienza, che fa giornalmente agli ſtrani ſcritti, de' quali ſi trova per opera di queſti Padri inondata. Quando ſi voglia accordare, che foſſero capaci di ſedurre, non ſono tuttavia, come già ſi è detto, da averſi in altra conſiderazione, che di documenti da poterſi accollare al Proceſſo: e ſiccome queſto Proceſſo ſi fa a Lisbona, e non a Roma, biſognerebbe, che colà foſſero mandate queſte ſcritture, e così veramente parrebbe, che aveſſe dovuto far Roma, volendo uſare di un qualche riguardo per un Sovrano; tanto più, ch' Ella non ſi può luſingare di vedere evocata a ſe queſta cauſa in maniera alcuna, anche quando ſi menaſſero buoni i più eſorbitanti diritti, che ſi vogliono attribuire alla S. Sede. Quanto può pretendere anche ſecondo i ſuoi principj, ſi è di nominare de' Commiſsarj a Lisbona, i quali ſel' intendano, e concorrano co' Giudici Regj. Perchè dunque riceve degli ſcritti, che concernono la natura, e la ſoſtanza del Proceſſo? E qual uſo può Ella farne? Ma non ſi può fare a meno di non iſtomacarſi, quando uno prende ad eſaminare la qualità di queſti ſcritti. I Romani medeſimi, de' quali molti penſano come vuole ragione, ſono rimaſti così ſcandalezzati de' primi, che i buoni Padri ſi ſono dichiarati co' loro Protettori di non volerne più fare, che pe' loro buoni amici, col patto ancora, che non ſe gli laſceranno ſcappar di mano. Infatti ſi ſa di certo, che ne hanno dati loro molti, e fra gli altri un volume in 12. ſtampato ſecondo, che por-

ta il Frontespizio, in Trento, contenente una Raccolta di Lettere, che si fingono scritte da diversi Paesi, ma che realmente sono state fabbricate in Roma; e la cautela in dispensare questo prezioso volume è stata così grande, che anche le persone più attente non ne hanno potuto buscar un esemplare.

Ciò non ostante, malgrado tutta la vigilanza, e tutte le segrete convenzioni, uno di questi scritti Apologetici è scappato dagli scrigni, a' quali era destinato, e dove avea da star sepolto, ed è divenuto pubblico in Roma. Questo appunto è quello, che diamo alla luce del Mondo; perchè ognuno possa giudicare da questo quel che sono gli altri. Io mi persuado, che chiunque avrà la pazienza di leggerlo, andrà fra sestesso dicendo: E egli possibile, che uomini di senno, che Religiosi, che Sacerdoti dieno in tali eccessi, e si lascino andare a tali impertinenze? E' egli possibile, che tali infamità facciano impressione negli animi de' Cardinali, e de' Prelati a segno, che vogliano proteggerne gli autori? Per mala sorte il fatto non è che pur troppo vero. Noi avremmo certamente creduto supposto questo libello, e non ci saremmo indotti a pubblicarlo, se non ci fosse pervenuto per mezzo di persona autorevole, e superiore ad ogni eccezione e sospetto. Le note, che vi si troveranno unite, ci dispensano dall' impegno, in cui saremmo quì di dire qualche cosa di più. Noi dobbiamo solamente far avvertire, che ciò all' Autore delle Riflessioni piace di chiamare il Manifesto di Portogallo, *non è altro, che la Sentenza data dal Tribunale della Inconfidenza il dì 12. Gennajo del 1759. contro gli autori dell' assassinamento commesso il dì 3. Set-*

Settembre nella persona di Sua Maestà Fedelissima. Si rifletta dunque, che l'impudenza de' Gesuiti è tale e tanta, che va con questi scritti direttamente a ferire quel Tribunale Supremo, composto di quanto vi è di più luminoso, e di più rispettabile in Portogallo. Questa sentenza, questo giudizio è quello, che viene accusato d'ogni sorta d'iniquità. Quanto più si troveranno deboli e meschini i fondamenti di questa accusa, tanto più odioso, e detestabile deve sembrare ad ognuno questo nuovo attentato de' Gesuiti.

RIFLESSIONI.

SOPRA IL MANIFESTO DI LISBONA (1).

IL Manifesto incomincia la sua narrativa col rimettersi al contenuto degli Atti, ed alla confessione dei Rei; ma frattanto, quelli, che non ebbero parte negli Atti, potranno giudicare del

---

1. Queste Riflessioni contro il Giudizio del tribunale supremo della Inconfidenza de' 12. Gennajo 1759. sono di que' diversi scritti, che sono stati presentati da' Gesuiti alla Congregazione de' Cardinali, e de' Prelati stabilita dalla Santità di Clemente XIII. per decidere se i Gesuiti convinti di essere stati i Capi della congiura contro il Re di Portogallo, e i principali autori del suo assassinamento, debbano esser puniti. Sono già molte settimane, che questi Cardinali, e questi Prelati esaminano questa questione veramente difficile, e non hanno finora potuto deciderla. I Gesuiti con queste Riflessioni, che hanno loro opportunamente presentate, hanno in mira di far vedere, che il Re di Portogallo, i suoi Ministri, e i principali Magistrati della sua Corte Sovrana, de' quali è stato composto il Tribunale, che ha condannati gli assassini di Sua Maestà Fedelissima non meritano alcuna credenza; che sono rei d' imposture orribili; e che il giudizio de' 12. Gennajo è un composto delle più enormi ingiustizie. I Gesuiti danno a questo Giudizio Sovrano, il titolo, e il nome di *Manifesto di Lisbona*. Su questo carattere, che loro è tornato comodo di applicare a questo Atto supremo, sono appoggiate tutte le loro

*del contenuto in essi, solamente da ciò che il Ma-
ni-*

---

loro critiche Riflessioni. Apparisce da questo, che i Padri in tal maniera si rendon rei della più sfacciata insolenza, e della più indegna soperchieria, che possa mai darsi. Un Manifesto è un atto, col quale un Sovrano espone alle altre Potenze, e a tutto il pubblico i motivi della sua condotta. L'attaccare un Manifesto, il criticarlo, lo screditarlo, è un attaccare, un insultare, un oltraggiare quel medesimo Sovrano, dal quale emana l'atto medesimo. Dunque i Gesuiti se la prendono col Re di Portogallo in persona. Manifestamente attaccano, insultano, ed oltraggiano questo Monarca col dare il nome di Manifesto al Giudizio, contro il quale s'inveiscono con una temerità, che non ha esempio. Ma questo Giudizio è egli veramente un Manifesto? no: I Gesuiti non gli danno questo nome, se non per insultare Sua Maestà Fedelissima, e per far travedere i Cardinali, e i Prelati della Congregazione, che per quanto pare hanno presi per tanti gaglioffi. Un Manifesto è per sua natura, ed essenzialmente destinato a provare la giustizia della condotta del Sovrano, che n'è l'Autore. Un giudizio al contrario non ha mai per oggetto il dar le prove della giustizia della sua decisione. Non è altro essenzialmente, che un resultato delle prove, sulle quali quelle decisioni sono appoggiate. Non prova nulla: ma bensì dichiara, difinisce, decide ciò, ch'è provato dagli atti, da' documenti, dalle informazioni, che hanno preceduto, e che gli servono di fondamento. Dunque i Gesuiti l'ingannano, o per meglio dire tirano ad ingannare, quando presentano la sentenza de' 12. Gennajo, come un sempli-

nifesto ce ne lascia sapere (2). Questo a prima vista ci presenta una moltitudine di presunzioni, sfor-

---

plice Manifesto, che dee contenere tutte le prove di ciò che dichiara. Dunque la critica, che ne fanno, prendendo in tutto il corso di queste Riflessioni la detta sentenza sotto questo aspetto, è una critica irragionevole, sciocca, piena di soperchieria, ed inganno, e che oltraggia altamente il Re di Portogallo. E' necessario di riflettere ancora, che i Gesuiti in questo Memoriale non fanno altro, che ripetere quel, che dicono per tutto. Parlano quì del Re di Portogallo, del suo Ministro, e del Giudizio de' 12. Gennajo, come ognuno avrà sentito parlare questi Religiosi, e i loro infelici devoti in Parigi, in Madrid, in Varsavia, e forse anche in Londra. Questi Religiosi sono per tutto i medesimi; che fortuna, se fossero tutti uniti pel bene, e non per la destruzione della Chiesa di Dio!

2. Forse che quì si tratta di giudicare delle decisioni della Sentenza de' 12. Gennajo? Chi è che abbia questo diritto? Il Papa medesimo non può averlo. L' avrà forse la Congregazione? Se mai ella avesse una simile pretensione, mostrerebbe di avere troppo poco rispetto per li diritti imperscrivibili de' Sovrani. Il supremo Tribunale di Portogallo ha deciso, che gli accusati, ch' egli ha condannati, erano rei di delitto di lesa Maestà in primo capo, e che i Gesuiti gli hanno indotti, e sollecitati a commettere questo delitto. Dichiara, che ne sono stati convinti nelle forme più regolari, e dopo un esame serio e maturo. Ha forse Roma il diritto di fare la revisione d'un tal Processo, e di esiggere, che i Giudici, i quali hanno deciso, mandino colà tutti gli

sforzandosi di provarle giuste, perchè non compariscano pregiudizj di una soprafina malizia (3). *Ci fa una ignominiosa descrizione de' Gesuiti, che non può non rendersi sospetta a quanti non sono prevenuti da un vilissimo concetto di questi Religiosi* (4); *una*

---

gli atti, su i quali si sono fondati a dare la loro sentenza? E come mai è potuto venire in testa ad alcuno, che il Re di Portogallo fosse per sottomettersi ad una simile revisione!

3. Questi insulti vanno direttamente a cadere sulla persona di Sua Maestà Fedelissima, e de' Giudici, che Ella ha rivestiti della sua autorità. E questi insulti non sono eglino di per se stessi un delitto atrocissimo? E di che mai non è capace, chi giunge a questo segno di sfrontataggine, e di temerità? Chi crederebbe, a sentir parlare questi Religiosi così petulanti, e fieri, che non se la prendessero con un particolare, e che non confutassero piuttosto che il Giudizio di un Principe, lo scritto di un anonimo, che avesse esposto al pubblico un suo sentimento, e *si fosse sforzato* di provare ciò che avesse avanzato? E come mai possono fare le viste di non intendere, e di non vedere, che quando uno o più Giudici supremi decidono, e condannano, hanno la presunzione di diritto in loro favore, di non farlo, se non sopra prove legittime, e che non vi è mai luogo a domandarne loro conto e ragione?

4. E' vero, che il giudizio de' 12. Gennajo dichiara i Gesuiti per *uomini pestiferi*, e per *Religiosi pervertiti*; che il Re di Portogallo nelle sue Lettere Regie, e nella sua Memoria al Papa li chiama *perniciosi Macchiavellisti*, *Religiosi perversi*, *e detestabili*, e che egli rinfaccia loro di essere gli Autori

una scandalosa pittura delle qualità, e passioni dei più distinti tra i rei, del loro orgoglio indicibile, della loro sorprendente superbia, insaziabile avarizia, ambizione senza misura, ed invelenato odio contro del Re (5); in fine, vuole, che crediamo, ch' essi non ebbero altro motivo di macchinare contro il Re, se non che il vedersi spogliati della sua confidenza, e non favoriti a misura delle loro brame.

2. *Ognu-*

---

ri del suo assassinamento, i corruttori delle coscienze, i perturbatori de' suoi Srati; che i Vescovi di Portogallo gli trattano di *Seduttori*, e di *Lupi*, che devastano la greggia del Signore: ma questa pittura pur troppo al naturale, non è finalmente, che il resultato delle scelleraggini d'ogni genere, che sono attestate da Generali, da Ministri, da Armate intiere, da Vescovi, da testimonj innumerabili, e sono poi anche contestate dagli scritti de' medesimi Gesuiti, e da una infinità di cose seguite in America, in Asia, a Lisbona, in Portogallo ec. A tutto questo si possono aggiungere le presenti Riflessioni di questi Padri. La sfacciataggine, l'insolenza, la temerità, il disprezzo più manifesto della Maestà d'un Re vi sono portate a tale eccesso, che fanno stupire; e non servono ad altro che a dare una nuova convincente prova del loro spirito.

5. Si può fare l'istesso rimprovero a tutti i giudizj, che condannano gli scellerati. Ma quelli, che hanno assassinato il Re di Portogallo sono, o erano così cari alla Società, che non dee far punto maraviglia, ch' ella sfoghi la sua collera, e scarichi tutto il suo furore contro Sua Maestà Fedelissima, e contro i Giudici, che gli hanno condannati.

2. Ognuno sa, che ove sian riprove convincenti degli autori d'un delitto, rendonsi superflui gl'indizj cavati da lumi lontani, che al più possono servire a sospetto, quando i rei sono incerti, e dubbiosi, dico al più; perchè se dal considerarsi persone Nobili oltraggiate, ed ancora meno distinte; se dal manifestarsi questo tal quale immaginato aggravio, o dolore, se dal riconciliarsi tra loro gl' interessati nella stessa querela, si ha ad inferire liberamente concertata da essi una esecranda cospirazione contro la Vita dei loro Monarchi, qual Nobile, e qual Vassallo, al succedere d' una Congiura, sarà sicuro di non essere strascinato in Giudicio come reo di lesa Maestà? Perlochè il Manifesto col mendicare, ed esaggerare indizj tanto remoti, e tanto fallaci, dà luogo a presumere (6), *che*

6. Poco avanti i Gesuiti hanno avuto l'ardire di dire, che il giudizio non contiene, che delle presunzioni; ed ora aggiungono, che non è appoggiato, che sopra degl' indizj. L' impostura, e l'arrifizio fa tutti i suoi sforzi, ma invano. Questo giudizio, che dispiace tanto a' Gesuiti, non dichiara egli espressameute, che è stato fatto, e dato sopra prove le più concludenti, sopra le deposizioni di testimonj oculari, sulla recognizione di lettere, e di altri scritti de' rei, e finalmente sulla confessione di molti di loro? Vi ha egli in questa sentenza una sola parola, che possa portare a credere, che non sia stata data, che sopra delle presunzioni, e sopra degl' indizj tirati molto da lontano? Chiunque sa leggere, intende benissimo, che non vi si fa uso delle presunzioni di diritto, se non per far vedere, che

che negli Atti manchino contro de' Rei prove convincenti, o almeno, se queste non mancano; tal parte non breve del Manifesto è inutile, smoderata, esorbitante, ed al sommo disdicevole al zelo della pubblica vendetta.

3. Questo stesso si deduce dalla confessione de i Rei. Se la confessione sia adequata al corpo del delitto, essa sola vale più di tutte le altre prove, e rende superflue le mendicate presunzioni legali, le tanto nere descrizioni dei Gesuiti, e le scandalose pitture dei colpevoli (7). *Che se la Confessione non fu nè piena, ed intera, nè di tutti, si dovrebbe di-*

---

che quando non si fossero avute tutte le prove formali, che vi si riportano, de' delitti de' Gesuiti, e de' loro complici, le forti e regolari presunzioni; che di per se stesse si presentano sotto gli occhi di ognuno contro di loro, sarebbero più che bastanti per far comprendere, che non sono, e non possono essere innocenti.

7. Queste presunzioni, questi ritratti, queste pitture non tendono punto a provare la giustizia della condanna de' rei; conciosiachè un Giudizio, e specialmente, un Giudizio supremo non dee far prova al Pubblico della giustizia delle sue decisioni. Si dee presumerla, e niuno ha il diritto di farne la revisione. Tutte queste cose vi sono messe per di più. Chi distese il Giudizio volle aggiungere queste presunzioni, questi ritratti, queste pitture per far vieppiù sempre meglio conoscere il carattere de' rei, e de' Gesuiti loro istigatori. Nè questa può dirsi alla fine una cosa inutile; perchè importa a tutto il Mondo, che i malvagi, i quali ne turbano la quiete, sieno conosciuti per tutti que' mezzi, che si possono impiegare per far sì, che sieno conosciuti.

dichiarare quello, che i Rei confessano, e quello, che negano; altrimenti si lascia al Pubblico l' indovinare in quali articoli sieno convinti, o confessi, e quali dei Rei tali sieno per loro confessione, o quali no (8). Laonde non è facile lo scusare in questa parte il Manifesto di grandementemancante, e tumultuario.

4. *Si tralascia, perchè non sembri prurito di cavillare, che ei è presentato un Re senza alcuno degli accompagnamenti di un Sovrano, notturno, solo, senza guardie; in modo poco decente alla Maestà, che gira, non una volta, ma come per costume, per li campi, e per le case d'un privato, che poteva già essere al Re in sospetto di suo nimico dichiarato (9), cui il Manifesto ci fa credere fuggitivo per mal animo; ma tanto fa, che lo trovia-*

---

8. Il Giudizio non lascia nulla da indovinare al Pubblico saggio, ed illuminato. Parla così chiaro, che ognuno resterà per sempre convinto, che una Compagnia di Giudici scelti dal primo Tribunale del Regno ha dato un Giudizio così importante, e così solenne colla più perfetta integrità, e sulle prove più convincenti, e più decisive, che mai si potessero desiderare. Oltrecchè nè la Congregazione di Roma, nè chichessia al mondo ha da mettersi quì in pena d'indovinare, perchè non appartiene a niuno il fare il revisore di un simile Giudizio. I Gesuiti hanno un bel dire. Vogliono far credere che quì si tratti di rivedere, e di esaminare questo Giudizio.. Sempre battono questo punto, e il loro discorso è un perpetuo sofisma.

9. Ognun vede, che l' oggetto principale dell' in-

fo-

viamo nella propria sua Casa, ed in un Podere vicino a Lisbona, come se per le Leggi s'intendesse fuggire, chi dalla sua casa di Città si ritira alla sua Villa. Inoltre il Manifesto ci dipinge questo reo furioso, smargiasso, impaziente per essergli fallito il colpo; indi turbato, e senza spirito al vedersi preso, con farsi dalla sua turbazione prova del suo delitto; come se il turbarsi in un caso di tanta ignominia, e pericolo sempre gravissimo, fosse il preciso carattere dei soli colpevoli, niente comune agli innocenti. Si tralascia parimenti l'espressione dissonante, con cui si racconta essersi il Re confessato dopo lo ferita, dicendosi, che si confessò con un Ministro Evangelico: Voce, che non è in uso se non presso i Ministri Protestanti delle Sette di Calvino, Lutero, Zuinglio, e somiglianti. Questi sono, che fin dal principio si usurparono il nome di Ministri Evangelici, *per distinguersi dai Cattolici Romani; e tanto crebbe questa loro ingiusta usurpazione, che e nella Dieta di Ratisbona, e nelle pubbliche Gazzette, e negli Stromenti, e stampati, e manoscritti altro più non intendesi per Ministri Evangelici, che i Protestanti; benchè a vero*

---

solente Gesuita è d'oltraggiare il Re di Portogallo. E veramente quì lo fa nella maniera più indecente, e più maligna, volendo alludere alla favola scandalosa, inventata e sparsa da' Gesuiti, della passione di questo Principe per la figlia del Duca di Aveiro, ch'è il suddito, di cui quì parla lo sciocco Autore, e di cui ha anche l'ardire di fare l'Apologia. Ma lo fa in una così pazza maniera, con ragioni così indecenti, e così assurde, che non merita di essere confutata.

vero dire, non convenga loro tal denominazione, che per antifrasi (10).

5. *Fin quì si è detto sopra il Manifesto in generale; ora si passa ad alcuni Riflessi su quella parte, che risguarda i Gesuiti. Se questi Religiosi si rendevano sospetti per le loro decantate usurpazioni nell'America, per li raggiri, e per le cabale, onde cercarono di sollevare altre Corti contro quella di Lisbona, perchè non si procedette in Giudicio contro di loro, subito che i più colpevoli tra essi furono condotti dal Maragnan in Portogallo?* (11)

10. Bisogna dire, che i Gesuiti hanno molto poco concetto del buon senso, e del discernimento de' Cardinali, e de' Prelati della Congregazione, mentre pensano di potere spacciare davanti a loro tali sciempiataggini impunemente, e si persuadono, che una Congregazione di personaggi per altro rispettabili, abbia da gabellare queste inezie. Si vede però benissimo, che hanno voluto alludere a quell'altra loro impostura, colla quale si sono ingegnati di far credere agli sciocchi, che i Ministri del Re di Portogallo, e i Giudici, che diedero la sentenza de' 12. Gennajo, sono tanti eretici occulti, che non hanno in mira se non se d'introdurre in Portogallo la Religione Protestante. Ma s'eglino non hanno da darcene migliori prove di questa, che sottilmente, o per meglio dire pedantescamente quì rilevano, non si aspettino altro per risposta, che la confusione, che meritano tutti que' calunniatori, che fondano le loro prove sulla propria impudenza solamente.

11. Il Re di Portogallo ne ha veramente detta la ra-

Maſſimamente che di queſti tradimenti, de' quali erano Rei, coſta dalle informazioni, alle quali il Manifeſto rimette il Lettore contenuto in quella detta Relazione anonima della Repubblica de' Geſuiti (12)? Non baſtava forſe queſto delitto di manifeſta ri-

---

ragione nelle ſue iſtruzioni, che ha mandate al ſuo Miniſtro in Roma, nelle Memorie, che ha fatte preſentare a' Papi Benedetto XIV. e Clemente XIII. e anche nella Lettera, che ha fatto l' onore di ſcrivere al P. Ricci, e ch'è riportata *nelle Rifleſſioni d' un Portogheſe a un ſuo amico in Roma*. E' poſſibile, che queſto petulante Geſuita non abbia letto niuno di queſti Scritti? Ora ſappia, che l'amore tenero e inveterato del Re per i ſuoi Confratelli; la ſperanza, che ſi correggerebbero da per loro medeſimi, o ſarebbero coſtretti a correggerſi dal loro Generale, e dal Papa; il buon ſucceſſo, ch'egli ſperava dal Breve di Riforma, che avea domandato a Benedetto XIV. la ſua clemenza finalmente, e la ſua bontà, virtù così note e così care a tutti i ſuoi ſudditi, ſono ſtate la vera unica cauſa, che lo hanno trattenuto dal far fare il proceſſo a' Geſuiti, ſubitochè ſe l'erano meritato. Del reſto è coſa eceſſivamente ridicola, di voler rivoltare queſta indulgenza in giuſtificazione de' rei, e in aggravio ed oltraggio del Re, e de' ſuoi Miniſtri. Voi non ci avete fatti impiccare, ſubitochè lo richiedeva l' intereſſe di V. M., e il bene pubblico de' voſtri Stati: dunque noi ſiamo innocenti. Ecco a che ſi riduce la forza di tutta queſta apologia. I Geſuiti ſolamente poſſono eſſere capaci di farne delle ſimili.

12. Biſogna eſſere giunto all'ultimo ſegno della sfacciataggine, per trattare di *anonima* una *Relazione* ci-

ribellione contro del Re; e ribellione sostenuta co' numerosi eserciti, con esperti Ingegnieri, con treno grande d'artiglieria, e copia grande di munizioni da guerra, e con ogni sorta di arme per, metterli subito in prigioni sotterranee, degradarli, consegnarli al braccio secolare, e privarli di vita, come traditori, e ribelli (13)? *Si dirà forse, non*

 esser-

---

citata, e contestata dal Re nelle sue Memorie a' Papi Benedetto XIV. e a Clemente XIII., che S. M. ha fatta presentare a questi Pontefici, che ha mandata a tutte le Corti, che ha fatta tradurre in tutte le lingue, come l'Autore medesimo delle Riflessioni se ne duole qui poco dopo, e ch'è tutta composta delle Lettere, e degli Atti autentici di Vescovi, di Generali, e di Commissari de' Re di Portogallo, e di Spagna, tutte persone nominate in questa Relazione, che pare al nostro Autore di poca forza, e mancante di qualche amminicolo, ma che per altro è il documento più autentico, che mai vi fosse delle iniquità de' suoi Confratelli.

13. Verissimo. Anzi poteva aggiungere, che se il Re di Portogallo si fosse un poco più affrettato a purgare i suoi Stati da tutti i Gesuiti complici, o rei de' delitti contestati nella *Relazione*, si sarebbe risparmiato il terribile pericolo di vita, in cui si trovò la notte de' 3. Settembre 1758. Voglia Iddio, che tutti i Sovrani imparino da tutto quel, che dice quì questo infelice Apologista, quali sieno i rischj, che corrono a risparmiare questi *uomini appestati*, questi *Religiosi perversi, e detestabili*, e quanto può diventar funesta per le loro persone, e per li loro popoli l'indulgenza, che usano per essi. Per poco il Re di Portogallo non vi ha lasciata la Corona, e la

Vi-

essersi ciò eseguito per pietà, e clemenza del Re. Ma voleva almeno il buon ordine, che loro si manifestasse la grande indulgenza di Sua Maestà, acciocchè in avvenire vivessero soggetti, e grati alla Reale beneficenza (14). *Eppure nulla noi sappiamo di tale indulgenza: Sappiamo per contrario essersi impiegata ogni opera per infamarli, col divulgare in tutte le parti, e in tutte le lingue la loro congiura, che si sono accusati a Roma, di questo, e di altri gravi delitti, per ottenere il Breve della Riforma* (15); *ed in questa mentre ai Gesuiti trasportati dall' America congiurati, e ribelli, si concederà il viver liberi ne' Collegj di Portogallo, ove furono ripartiti* (16)? *Ella è invero co-*

Vita: ed ora l'indulgenza, che ha avuta per loro, diviene un soggetto di oltraggj contra Sua Maestà, e contro il suo Governo.

14. Come? Non è segno, ed effetto d'un'eccessiva indulgenza il non aver fatti punire sollecitamente tanti *traditori*, tanti *ribelli*, tanti *usurpatori*, degli Stati di S. M.

15. Dunque la *Relazione* autentica, della quale si è servito il Re per ottenere questo Breve, quella Relazione, che ha fatta mandare *in tutte le parti del Mondò, e tradurre in ogni sorta di lingua*, non è una *Relazione anonima*, e senza Autorità.

16. Questa è una bella impostura. E' certo, che prima della congiura contro la vita del Re, molti di questi traditori, di questi ribelli del Maragnan sono stati arrestati, messi in prigione, e condotti incatenati in Portogallo, dove si lavorava sul loro processo, nell' istesso tempo, che il Re sollecitava in Ro-

cosa da non intendersi, come il Ministero Portoghese si fidasse dei Gesuiti; perciocchè se questi Religiosi spinti dal cieco interesse aveano voluto usurpare al Re i suoi Dominj, e adoperato di suscitargli contro altre Potenze, era da temere assai, che non giugnessero a macchinare di levargli ancora la vita, e la Corona (17). *Perchè dunque non entrò in questi sospetti quel saggio, ed infallibil Governo* (18)? *Se non perchè ben sapeva, che le usurpazioni de' Dominj, ed il commovere le Corti, erano mere invenzioni, ed imposture; e che siccome non era mai venuto d'usurparsi gli Stati, così non era da temere, che loro venisse in pensiero di privare di vita il Re.*

6. *Ma se le strepitose sollevazioni, i raggiri, e le cabale dei Gesuiti doveano nel Manifesto servire di fondamento, e base alla presunzione, che i Gesuiti fossero i motori della Congiura contro la Vita del Re, era ben di dovere, che delle loro sollevazioni, e rivolte, se ne allegassero prove indubitate, e in-*

Roma il Breve di Riforma di tutti gli altri, che non erano meno rei di quelli.

17. Senza dubbio, che il Re di Portogallo, e i suoi Ministri doveano temerlo. E lo avrebbero veramente temuto, se avessero conosciuti allora così bene i Gesuiti, come, li conoscono al presente.

18. Questa indegna ironia contro uno de' più rispettabili Re del Mondo, e quanto ne viene appresso, basterebbe senz'altro a far conoscere il carattere de' Gesuiti. Quando si è capace d'insultare così gravamente una testa coronata, quando si ha tanto ardire di accusarlo altamente d'*impostore*, si da abba-

infallibili (19); nè può non dare meraviglia, che siasi avuta la necessità di appoggiarne il credito, e la

---

bastanza a comprendere, che si è disposto a fare poco caso nell'occorrenze de' delitti di. Lesa Maestà anche più enormi.

19. E che? Senza star à parlare delle testimonianze antiche de' più Santi Vescovi dell' Indie, quali sono i venerabili D. Giovanni di Palafox, e D. Bernardino di Cardenas, e di una moltitudine di Governatori, o di Officiali Generali, che i Gesuiti hanno rovinati, perch' erano fedeli a' loro Padroni, come S. M. Fedelissima ha loro pubblicamente rinfacciato; forse che le testimonianze, gli atti autentici, e i Processi verbali de' Vescovi del Paraguai, e del Maragnon, de' Generali delle due Armate Spagnuola e Portoghese, de' Commissarj Regj destinati per l'esecuzione del trattato de' limiti non sono tante prove *indubitabili, ed infallibili?* E che si può desiderare di più forte delle deposizioni autentiche di tanti testimonj *de visu*, e così rispettabili? I loro Atti, i loro Processi verbali, le loro lettere, le loro memorie stanno in deposito nella Segreteria di Stato di S. M. Fedelissima. Contengono questi molto maggior numero di delitti di quelli, che sono espressi nella Relazione. Il Re medesimo attesta a' Papi Benedetto XIV. e Clemente XIII. [che non ha permesso che se ne estragga, se non se una piccolissima parte, e che nel numero di questi delitti de' Gesuiti così autenticamente contestati, ve ne sono di quelli, che *non si possono raccontare, senza che ne resti offesa l'onestà*. La moderazione di questo Monarca ha impedito, che non fosse messo tutto alla luce: e l'insolente Gesuita ne prende un nuovo motivo d'insultare Sua Maestà.

20.

la fede a una Relazione (20) *anonima, piena d'incredibili stravaganze, e fole, e che vuol far crede-*

---

20. I Gesuiti dunque vogliono, che il Re di Portogallo per confonderli, ordini la pubblicazione degli atti, de' processi verbali, delle memorie, e delle lettere, donde è stata cavata la Relazione, che così sfacciatamente si sbeffa, e s'insulta, malgrado la pubblica e solenne confessione ed approvazione di un Re. Non tocca a noi ad entrare ne' pensieri, e ne'consigli di questo Monarca: ciò non ostante avremmo l'ardire di fargli intendere con tutto il rispetto, che gli si deve, qualmente l'interesse de'suoi Stati, della Religione, e di tutto il Mondo, si riuniscono, e si accordano per istrade opposte col desiderio, che hanno i Gesuiti di vedere messi in pubblico tutti que' documenti, de' quali quì si tratta. Sua Maestà ha dipinti quei Religiosi a Benedetto XIV. e Clemente XIII. come maestri de' più detestabili complotti, come corruttori delle coscienze, come perturbatori de' suoi Stati, come nemici dichiarati della Maestà Reale, come uomini veramente perversi. Importa moltissimo a tutti i Re, e a tutti i popoli di conoscerli a fondo, come gli ha conosciuti S. M. Fedelissima. Questo è l'effetto, che risulterebbe dalla pubblicazione degli atti, e de' documenti, che il Generale de' Gesuiti ardisce di disfidar di produrre. Se S. M. si degnasse anche aggiungervi tutto quel, che la sua Clemenza, ora così altamente oltraggiata, volle che si sopprimesse circa le informazioni della sedizione di Porto, e il processo de' Congiurati, che l'assassinarono: allora sì, che la confessione de' suoi nemici sarebbe compiuta, e la Religione, e tutta la Terra le avrebbero obbligazioni eterne d'un così rilevante benefizio.

21.

dere, che i Gesuiti insegnavano agl' Indiani, che dopo di aver uccisi i Portoghesi, tagliassero la testa a tutti, senza di che i morti tornerebbero in vita, ed altre simili bagattelle (21). *Inoltre, o il Ministro di Portogallo ebbe parte in quella Relazione, o no. Se vi ebbe parte, perchè non accreditarla col suo nome rispettabile, e colla sottoscrizione degli altri Ministri* (22), *come ha autorizzato il Manifesto, che appoggiasi alle rivolte, alle cabale, ed ai raggiri, che in quella Relazione si raccontano? Che se poi non ebbevi parte alcuna perchè prese egli tante cautele, acciocchè i Gesuiti non potessero impugnarla, e confondere la menzogna? Si sa, che questi PP. furono minacciati di tutto lo sdegno del Re, se osassero di produrre una parola di risposta, e che avendo essi procurato, per mezzo di Sua Santità, di rispondere a calunnie tanto pregiudiziali, e tanto evidenti, l' Ambasciadore di Portogallo ne disturbò l' ese-*

21. Questi orribili delitti, che vengono qui trattati d' impertinenze, e di bagattelle, sono stati osservati da tre Armate intiere. Sono stati giuridicamente confessati dagl' Indiani ribelli comandati da' Gesuiti, e presi coll' armi alla mano, nell' atto, che stavano combattendo contro il loro Re. Questi Indiani hanno tutti attestata la verità di questo stravagante fanatismo, che i Gesuiti loro Pastori, loro Capi, loro Tiranni aveano ad essi insegnato, per confermarli nell' odio irreconciliabile, che aveano loro inspirato contro gli Europei bianchi.

22. Ella è munita d' un nome molto più rispettabile, qual è quello del Re medesimo, che l' ha solennemente dichiarata, come un' opera fatta di suo ordi-

l'esecuzione con bravate, e minacce (23). Or, come in un delitto, ed in un'accusa non giustificata, vuolsi andare contro il jus naturale, che accorda a qualunque reo la propria difesa? Come, dopo di avere

dine, e che l'ha fatta presentare in suo nome a' Papi Benedetto XIV. e Clemente XIII. Il Dilemma del Gesuita viene ad essere in conseguenza un capo d'opera di stravaganza, e d'irragionevolezza.

23. Quanto quì dicono i Gesuiti della impossibilità, alla quale vorrebbero far credere di essere stati ridotti dal Re di Portogallo, da' suoi Ministri, e dal suo Ambasciadore a Roma di rispondere alla Relazione, non è che una nuova impostura, e un debole inganno. Forse che non vi sono altri Gesuiti, che quelli di Portogallo, e di Roma? Potea forse S. M. Fedelissima co' suoi Ministri tenere a freno i Gesuiti di Spagna, di Francia, e degli altri Paesi dell'Europa? Potea forse impedire, che questi Gesuiti, che non hanno per altro mancato di spargere contro la Corte di Portogallo ogni sorta di più nera calunnia, non confutassero la Relazione, se aveano qualche cosa da dire, e da rispondere? Ma questi Padri si sono contentati di declamare contro di essa in ogni angolo della Terra a viva voce, e di trattarla di romanzo, e di favola davanti i loro devoti. Ma non sono stati tanto imprudenti di azzardare risposte in iscritto, o almeno pubbliche. Sapevano benissimo, che questa Relazione non diceva tutto, e temevano, che una risposta non facesse pubblicare quelle particolarità, e quelle circostanze, che ha taciute, e che sono registrate negli atti da prodursi, quando piaccia a S. M. Fedelissima: e per questo hanno preso il saggio partito di starsene cheti.

24.

re impedito a rispondere alla calunniosa Relazione; si vuol trar da essa fondamento a caricarli di altro delitto più enorme, ed abusare della regola: Semel malus, præsumitur semper malus? *Ciò che dà questa Regola se ne deduce si è, che chi calunnia i Gesuiti nel primo caso, li calunnia ancora nel secondo* (24), *e chi in uno non ha permesso loro il difendersi, non lo permetterà nemmeno nell' altro* (25); *ma non può già seguirne, che per un delitto calunnioso, e che per pubblica violenza restò sepolto fra le tenebre, sia lecito di presumere un delitto non immaginario, ma esistente, quale il Manifesto vuole, che abbia ad essere la congiura contro la persona sacra del Re.*

7. *I Gesuiti non fecero mai lamenti del Monarca* (26) *anzi si dichiararono sempre sodisfatti delle sue buone intenzioni, dopo ancora essere stati allontanati dalla Corte. Hanno bensì fatta qualche querela, ma fuor di Giudicio, di un suo Ministro ar-*

---

24. Ma egli è pure evidente, che non sono stati calunniati. Almeno tutti i savj ne sono persuasi, Dunque tutto questo discorso è falso, e la Regola del *Semel malus &c.* torna a cappello, e cade a piombo sopra i Gesuiti.

25. I Gesuiti non hanno aspettato, che loro fosse data la permissione per tentare di difendersi. Hanno inondata l' Europa di libelli, e di satire: ma tutti questi loro scritti sono così meschini, e così pieni d' impudenza, che non hanno servito ad altro, che a suscitar loro contro la pubblica indignazione, ed a confermare tutte le accuse.

26. Lamentino; ma calunnie, insulti, ed oltraggi, quan-

arbitro della Regia volontà, nimico dichiarato della lor Religione, autore delle loro afflizioni, che tutto maneggia, e dispone in quel Regno (27). *Se fosse da sospettare, che macchinassero contro la vita d'alcuno, sarebbe contro la vita di questo Ministro, ch'essi incolpavano per unico autore delle loro avversità* (28): *ma di questa trama non si è potu-*

ta

---

quanti, ne potrebbe portare un facchino. In Italia, in Ispagna, in Francia, e a Roma più che altrove, hanno pubblicate contro questo Principe delle lettere, e de' libelli sanguinosi, ed abominevoli. Questo solo Memoriale fa abbastanza vedere qual odio, e qual disprezzo hanno della sua sagra Persona, e del suo Governo.

27. E' questi il Conte di Oeyras D. Sebastiano Giuseppe di Carvalho di lui parla l'Apologista, contro lui scaglia le sue calunnie colla stessa franchezza, e collo stesso furore, col quale i suoi Confratelli lo hanno accusato d'essere eretico nel cuore, d'essere Giudeo di razza, e anche interamente Giudeo, di volere introdurre la Religione Anglicana in Portogallo, di aver disegno di maritare la Principessa Ereditaria a un Principe Protestante, e di avere in fine avuta l'orribile malignità di supporre una congiuria contro la vita del Re, e d'imputarla al Duca d'Aveiro, alla Marchesa di Tavora, e a' Gesuiti, per soddisfare le sue private passioni, e secondare quelle del suo Sovrano. Ecco ciò che il modestissimo Gesuita chiama *qualche querela*.

28. Certo che noi non possiamo sapere quante trame segrete hanno macchinate contro questo Ministro i Gesuiti. Sappiamo solamente, che una infinità

to apportare, nè si accenna il menomo indizio. Dippiù, se avessero tramato contro del Re, come per così orrido attentato volevano fidarsi di Famiglia tanto cospicua, tanto contraria alla Compagnia; e novellamente riconciliati: (29) Non sapevano i Ge-

---

tà di esempi pur troppo funesti c'insegna, che sono capaci di ogni maggior scelleratezza. Ma a che prò doveano eglino far morire il Conte d' Oeyras? L'esperienza avrebbe fatta loro conoscere la falsità di quanto vanno spacciando, ch'egli governa tutto, dispone a suo talento del Regno, e tiranneggia la volontà del suo Padrone. Ma sapevano benissimo, che avrebbero avuto sempre da combattere con un Re pieno di fermezza, di saviezza, di lumi, e di tutte quelle virtù, che formano un gran Principe. Sapevano, che questo Monarca era risolutissimo di voler far cessare le loro usurpazioni, di punire i loro delitti, e di mantenere la sua autorità, ed il buon ordine ne' suoi Stati, indipendentemente da tutti i Ministri, che possa avere. Hanno dunque veduto, che per fare il colpo, come andava fatto, e come richiedeva la loro malizia, doveano disfarsi della persona del Re, perchè la morte del Ministro non sarebbe stata per loro di gran giovamento.

29. Come? Giusto perchè sapevano, che questa famiglia così cospicua era nemica giurata, quantunque senza ragione, di S. Maestà. Perchè aveano certezza, che il Duca d' Aveiro accecato dall' ambizione avea tutte le sue mire rivolte al Trono; e ardeva di desiderio di occuparlo. Perchè erano informati pienamente della collera, e del rancore, che covavano nel petto il Marchese, e la Marchesa di Ta-

ov-

Gesuiti, che segreti di tanto rilievo non sono da confidarsi ad amici novelli? Li voranno tanto stolidi da non conoscere, che era poco sicuro il segreto affidato a tali, e tanti Personaggi? Tanto barbari, e temerari da volere sagrificare se stessi, e persone tanto riguardevoli con un reato tanto esecrabile, quanto è l' assassinamento d'un Monarca; a perdere il proprio onore, e la vita, ed inoltre gli Stati, e le Famiglie de' complici? Perchè, in un regno ove non è scarsezza di uomini facinorosi, non volgersi piuttosto a due, o tre malviventi di vil estrazione, che col prezzo di 40. *o* 50. *Moede* (30), *intraprendessero il misfatto con maggior dis-*

---

vora, perchè non aveano ottenuto il titolo, e gli onori di Duca, che credevano essere loro dovuti. Ecco quali sono state le cause precise della riconciliazione de' Gesuiti con questi Signori. Siccome erano tutti nemici mortali del Re, tutti aveano un egual desiderio di disfarsene, si sono anche tutti riuniti insieme per deliberare sulla maniera da tenersi per farlo morire. Nõn v' è nulla di straordinario, nè di nuovo in una tale riconciliazione. E' usanza vecchia nel Mondo, che gli scellerati, i quali prima si odiavano, si sono poi riconciliati, e riuniti per commettere insieme i delitti, ne' quali aveano un interesse comune. *Et facti sunt amici in ipsa die: nam antea inimici erant ad invicem*.

30. La *Moeda* è una moneta d'oro di Portogallo, che vale 58. paoli.

31. Chi non resterà maravigliato, che i Gesuiti sappiano così bene, quanto costa una testa coronata? Qnaranta o cinquanta *Moede*, vale a dire 200. o 300.

dissimulazione, e cautela (31)? *Bisogna ben esser credulo a persuadersi, che i Gesuiti, a' quali i loro Avversari non negano perspicacia grande, ed accortezza, benchè unicamente nel mal fare, in questa occasione di tanto grave risico, abbiano camminato da ciechi; e che consigliando il Regicidio ad uno di questi Personaggi, non avessero ancora suggerito il modo di eseguirlo con minore pericolo* (32).

8. *Quan-*

---

o 300. scudi è il prezzo stabilito da' Gesuiti della vita d'un Re.

32. Quì deve crescere la maraviglia. I Gesuiti sono pratici di tutti i mezzi da tenersi per far morire i Re, senza correre il minimo pericolo. *Et nunc Reges intelligite.* Il loro Apologista ha per male, e stima, che si faccia un affronto a suoi Confratelli a supporre, che essendo essi pieni di perspicacia, e di accortezza, abbiano potuto consigliare al Duca d'Aveiro di uccidere il Re, e non gli abbiano nello stesso tempo saputi insegnare i mezzi di commettere questo Regicidio, senza correre il minimo pericolo. Egli ha per altro il torto a sdegnarsi, e a credere, che non si faccia la giustizia a' Gesuiti, che si meritano. Noi conveniamo, che quando eglino impegnarono il Duca d'Aveiro a fare uccidere il Re, gli aveano realmente. e di fatto suggeriti i mezzi, che doveva prendere per riuscire senza il minimo pericolo. E l'evento avrebbe certamente corrisposto a quanto avevano colla loro diabolica perspicacia ed accortezza pensato e disposto; se Dio con miracoli evidenti non avesse rotte le loro infernali misure. Sono così visibili i miracoli della divina provvidenza riferiti nel Giudizio de' 12. Gennajo al n. 17. 18. 19. e 20. che niuno può fare a meno di non confessarli, e di non ammirarli.

33.

8. *Quanto nel Manifesto si presuppone, ed appo-sta per fare i Gesuiti motori della Congiura è così lontano dal fondare presunzione contro di essi, che non giunge a formarne una tenue congettura . . Dicesi, che si riconciliarono colle Famiglie per innanzi ad essi grandemente contrarie, dunque se ne inferisce :* Convenerunt in unum adversus Dominum. *N.B. A tralasciare ch'è dettato, e suggerimento di prudenza in tempo di persecuzione cercar di addolcire le persone mal disposte, ed avverse, fa d'uopo, che sia infinitamente prevenuto contro dei Padri, e loro nimico, chi da un antecedente così Cristiano, e conforme agl'insegnamenti del Vangelo,* (33) *ne deduce una così diabolica conseguenza. Continuarono i Gesuiti, dopo la reconciliazione, a trattare coi Nobili di quella Famiglia, ed a tenere con essi conversazione frequente; dunque se ne inferisce, trattavano d'assassinare il Re* (34), *Oltrechè non può essere di meraviglia, chi impediti dal Confessare, e Predicare, avessero più di tempo ad am-*

33. Chi non direbbe, che il buon Gesuita si burla della Religione, e degli uomini dabbene? Come vuol far passare per una riconciliazione Cristiana, e conforme al Vangelo, una riconciliazione, che non ha avuto altro principio, nè altro effetto, che quello di nutrire nel cuore de' riconciliati l'odio più arrabbiato contro il Re, e lo spirito reciprocamente unito di attentare alla sua vita?

34. E' provato, e dimostrato negli atti del processo de' Congiurati, e de' Gesuiti, che la loro riconciliazione non ha avuto altro motivo, nè le loro lunghe e assidue converfazioni altro soggetto, che questo.

ammettere persone a' privati colloqui (35), dovrà in Giudicio valere questa infelice presunzione contra qualunque persona pia, e Religiosa, che afflitta, o giustamente, o ingiustamente ammetta alla sua conversazione chi si dolga del Re, o del Governo, particolarmente se da questi vadasi a palesare, e sollevare l' animo addolorato, e afflitto? (36) La Marchesa di Tavora fece gli esercizj sotto il P. Malagrida; dunque se ne inferisce: negli esercizj destinati alla riforma della vita, e de' costumi, il Padre la indusse, e la dispose alla nefanda congiura; nè a ciò presumere può essere di ostacolo alcuno la lunga costante

---

35. Bisogna dunque stare attenti a non sospendere, ed interdire i Gesuiti: quando non confessano più, macchinano delle congiure.

36. Pigliamo per questa volta il nostro Gesuita in parola. Questa sua confessione sola basta per convincere i Gesuiti del delitto commesso. I loro trattenimenti col Duca d' Aveiro, il Marchese di Tavora, il Conte d' Atouguia, e gli altri Congiurati giuridicamente convinti, anche per confessione fatta di loro bocca, d' avere in questi trattenimenti cospirato contro la vita del Re, e di averlo fatto assassinare, hanno avuto per soggetto ordinario *le querele, e le doglianze contro il Re, e contro il Governo*, davano a tutti la libertà *di palesare, e di sollevare l' animo addolorato ed afflitto*. I Gesuiti lo confessano formalmente, e non trovano in questo niente di male. Fanno questa confessione solenne alla Congregazione de' Cardinali, e de' Prelati. Ora egli è certo, che fra queste reciproche querele, e doglianze contro il Re si formò da questi intimi confidenti de' Gesuiti una sagrilega congiura, un orribile attentato contro la vita di Sua Maestà. E chi vorrà essere dunque così cieco, che non voglia vedere, e confes

te fama universale della singolare bontà, e santa vita di quel Religioso (37). *S'è lecito il così discorrere, e sì fatti raziocinj chiamarli presunzioni legali, sarà necessario conchiudere, che nel Foro Lusitano si reputano scandolose offese al ben pubblico le azioni Cristiane di riconciliarsi i nemici tra loro; il trattarsi, poichè sono riconciliati; il consolarsi vicendevolmente gli afflitti, ed il dedicarsi ad esercizj santi di pietà, e di virtù.*

9. Non avvi, egli è vero, verun delitto di cui non sia capace il cuore dell'uomo; ciò non ostante ella è regola legale, che il delitto non si presume, e quanto il delitto è più enorme, e più alieno dalla persona, a cui vorrebbe attribuirsi, a poterlo presumere fa di mestieri di prova tanto maggiore al Giudi-

 ce,

---

fessare, che il complotto è stato realmente tramato in quelle lunghe, e frequenti conversazioni, in que' privati trattenimenti, dove i Congiurati aveano la libertà *di palesar il loro cuore* a' Gesuiti, e dove i Gesuiti, a vicenda *sollevavano il loro*, confabulando co' Congiurati. Si dica pure, che *habemus fatentes reos*.

37. Questo Gesuita, ipocrita tristo, che dirigeva la Marchesa di Tavora, ed i suoi complici, e che faceva fare loro gli esercizj spirituali nell'istesso tempo, che macchinavano la morte del Re, non poteva far di meno di non meritarsi questi elogj della Compagnia, di cui ha fedelmente eseguiti dal canto suo i voti, e i consigli. Il Re di Portogallo medesimo è quegli, che accusa il Generale nella sua Memoria al Papa Clemente XIII. *n.* 21. 22. 23. 24. d'essere stato il primo autore dell'attentato contro la sua vita, perchè ne lo avea minacciato con parole coperte nel suo Memoriale presentato a S. Santità

il

ce, che voglia servirsi fedelmente della bilancia della Giustizia. L'attentato di uccidere un Re legittimo (38) *per tirannico che fingasi il suo governo, è delitto enormissimo, sommamente alieno da persone religiose, e tanto disconveniente al loro stato, che a volerlo ad esse imputare, richieggonsi prove infallibili. Sono per ventura di tal sorta le addotte nel Manifesto, e prese dalla Cristiana riconciliazione, dal frequente conversare, dal vicendevole com.*

---

il dì 31. Luglio dell'anno passato. Ciò supposto Malagrida deve essere un Santo agli occhi del suo Generale, quantunque agli occhi di tutto il Portogallo, e di tutti gli uomini sensati non sia, che un falso Profeta, e un mostro di scelleraggine, e d'ipocrisia. Per questa stessa ragione l'Apologista poco avanti ha date agli altri Gesuiti di Portogallo uniti a Malagrida nella esecuzione del complotto, *le belle* qualificazioni *di uomini pieni di religione, e di pietà*: ma d'una religione, e di una pietà Gesuitica; e chi non è cieco, sa oggigiorno quel che vuol dire.

38. Perchè questa parola *leggitimo?* Perchè non dire semplicemente l'attentato contro la vita d'un Re? Quelli che son ciechi, o che per far piacere a' Gesuiti si accecherebbero, non avranno difficoltà di credere, che l'asserzione posta quì dall'autore sia santissima. Eppure tutto al contrario è piena di veleno. *Re legittimo*, secondo il linguaggio de' Gesuiti, è solamente quegli, che viene risguardato da loro come tale. Se uno attentasse alla vita d'un tale Re, commetterebbe un delitto enormissimo. Ma se avranno giudicato un Re indegno di regnare, o perchè è stato risguardato come tale a Roma, o per altra ragione, che loro sia paruta buona, non è più quegli un Re legittimo. In questa considerazione ebbero sempre Elisabetta Regina d'Inghilter-

compatirsi; e dai santi esercizj di questi Religiosi? Da prove somiglianti (39) non può contro di essi nascere presunzione, se non in chi ad una cieca prevenzione dell' anima contra i detti Religiosi accoppia una maligna facilità di giudicare, e forse forse un segreto odio alla loro fede, alla loro dottrina, (40) alla loro professione, ed a' loro santi Ministerj.

---

terra, il Re Giacomo I., ed Arrigo IV. In questi casi, secondo la loro dottrina, l' attentare contro la vita d' un tal Re, non solo non è un delitto enorme, ma non è neppure un peccato veniale. Questa è la dottrina del loro Busembaum, e di tutti gli altri loro Teologi.

39. Eccoci al solito sofisma. L' Autore suppone sempre, che il giudizio contro i Congiurati, e contro i Gesuiti non abbia altro appoggio, che *delle mere presunzioni*. Ma quando non fosse altro, le lettere, e gli scritti intercettati a' Gesuiti, da' quali resulta tutto il piano formato della congiura, sono qualche cosa di più di semplici presunzioni: sono prove infallibili.

40. La dottrina di questi Religiosi è quella di Macchiavello. Il Re di Portogallo lo ha dimostrato nello scritto, che ha mandato insieme colla sua lettera circolare a' Vescovi del suo Regno. La dottrina de' Gesuiti in breve è una farraggine mostruosa di ogni sorta di errori contro il dogma, e contro la morale, come lo hanno tante volte provato e Vescovi, e Teologi di Francia, d' Italia, di Fiandra, e di Spagna, e come lo hanno anche ultimamente dimostrato i Vescovi di Portogallo. Ora non è egli permesso, anzi non è egli necessario, che ognuno, che vuole degnamente portare il nome di Cristiano s' armi di un odio mortale contro una tal fede, e contro una tal dottrina?

10. *Finalmente l'arroganza, e superbia, che il Manifesto rinfaccia ai Gesuiti prima della ferita del Re, non si accorda punto colla umile pronta ubbidienza, nota a tutti, di questi Religiosi agli ordini di Sua Maestà, ed a quelli del Cardinale di Saldanha, e dal Patriarca. Nel tempo di una estrema umiliazione, e negli incontri, ne' quali era più provocata quella superbia, di cui si fan pieni, a prender le armi in difesa del loro credito, ed onore, osservano i Gesuiti un silenzio esemplare, una pazienza, e tolleranza di cui andarono storditi gli stessi Ministri Portoghesi dentro, e fuori di Spagna, maravigliandosi, che nè in parole, nè colla penna prorompessero in alcuna riprensibile doglianza* (41). *Or, come con una così costante condotta può comporsi quella smisurata superbia, che nel Manifesto è ad essi imputata? Se la tranquillità conservata nell' oppressione, chiamasi superbia, e fasto:*

41. Oh questo sì ch'è un parlare ingenuo! La sincerità del nostro Apologista innamora. Infatti chi è quegli in tutta l'Europa, che negherà di unirsi co' Ministri del Re di Portogallo ad ammirare ed applaudire quella *obbedienza* maravigliosa de' Gesuiti, quell' esemplar silenzio, quella pazienza, quella *dolcezza*, colla quale questi Padri *hanno sparse e a viva voce, e in iscritto delle imposture inaudite, delle menzogne, e delle calunnie ingiuriosissime contro Sua Maestà*. (*seconda Istruzione del Re di Portogallo al suo Ministro in Roma pag.* 33.) colla quale *si sono sforzati di denigrare, e di trasformare gli effetti della saviezza, e della bontà del Re* (Ibid.) colla quale *si sono sforzati ancora di eccitare una sollevazione generale nel cuore della Corte di Sua Maestà* (Ibid. pag. 34.) colla quale *i Padri Balester, e Bento di Fonseca facevano de' sermoni insolenti, e pazzi, e anda-*

sto: se l'affanno in una atrocità impensata, quale si è per ogni buon vassallo il barbaro assassinamento del Principe, chiamasi timore, sbigottimento di persone complici, e cambiansi per tal modo le virtù in vizj, potrassi similmente processare per un reo di lesa Maestà un S. Antonio di Padova, con

davano a fare delle simili declamazioni nelle case de' Ministri, e de' particolari (Ibid.) colla quale *aveano l' ardire di far mettere sotto gli occhj di Sua Maestà degli scritti sediziosi, e pieni d' imposture contro la Sua Sagra Persona* (Ibid. pag. 36.) colla quale *si sono ingegnati con tutte le loro forze di render odiosi ai sudditi di Sua Maestà il Re, e il suo Governo, e il suo fedel Ministro* (Ibid. pag. 38.) colla quale *hanno suscitata il dì 23. di Febbrajo* 1757. *un' orribile sollevazione nella Città di Porto* (Ibid. p. 39.): colla quale *fabbricavano nuove imposture, e spargevano delle voci, e de' rumori non meno ingiuriosi che falsi* (Ibid. pag. 41.) colla quale *dopo il decreto del Cardinale di Saldanha non seppero più tenere a freno la loro audacia, la loro superbia, e la loro ostinazione* (Memoria del Re di Portogallo a Clemente XIII.) colla quale si vedevano *correre a due a due per le case di Lisbona, e delle altre Città del Regno per abusare colle loro imposture della credulità delle persone, che credevano le più suscettibili di seduzione* [ibid. pag. 16. e 17.]: colla quale finalmente *aggiungevano tuttora in Amerioa usurpazioni a usurpazioni, ed in Europa insulti a insulti, ed imposture ad imposture*. Tale fu veramente l' obbedienza de' Gesuiti: tale la loro pazienza, e la loro dolcezza. Dio ci liberi da questa razza di virtù. Cominciarono, è vero, una volta ad essere obbedienti; ma quando furono rinchiusi nelle loro case, o nelle loro prigioni. *Non prefero*, è verissimo, *le*

maggiori profezie, e prodigi di quelli che si raccontano del Padre Malagrida (42).

11. *S'incolpò questo Religioso d'aver detto in aria Profetica, che breve sarebbe la vita del Re. Colla medesima gravità, ed osservanza, il disse Isaia al Re Ezechia, senza che per tutto ciò si compiesse la Profezia. Che ne ricaveremo non per tanto; Che mentì Isaia? Non già. Che desiderò la morte di Ezechia? Molto meno. Ciò che se ne ricava si è, esservi delle profezie, che per adempiersi, dipendono dal porsi, o non porsi certe condizioni riservate alla Divina provvidenza. Al Re Acabbo sarà tolta la vita: Potè, e disse verità il Profeta Eliseo per mezzo de' suoi discepoli, non allo stesso Accabbo, e lo tratterà da perfido, e traditore* (43). *Parli, o non parli il Padre Malagrida*

---

armi alla mano in Portogallo, come in America; ma non ne fu dato loro il tempo.

42. Forse che il celebre S. Antonio di Padova, a cui si ha l'ardire di paragonare l'ipocrita e falso Profeta *Malagrida* ha tenute delle corrispondenze segrete cogli assassini d'un Re? Ne ha egli forse presa la direzione? Ha egli fatto lor fare gli esercizj spirituali nel tempo che macchinavano la morte del loro Sovrano? Teneva egli in simili circostanze *delle conversazioni particolari e lunghissime* con loro? Faceva egli insieme con essi *delle querele contro il Re, e il suo Governo*, o stava egli con loro a sollevarsi, e a sollevare vincendevolmente gli animi addolorati ed afflitti? Finalmente si sa egli, che questo Santo abbia mai fatte delle Profezie false, e sediziose contro un Monarca? Ha egli mai sparse contro qualche Re le più orribili imposture per renderlo odioso a' suoi sudditi?

43. Che orribile empietà! Non bastava l'avere *ar-*

da in tuono profetico, da quel suo detto non se ne inferisce, nè che abbia desiderato la morte del Re, nè che abbia avuto parte nella Congiura, nè che ne fosse colpevole: anzi egli è ben naturale, che se ne fosse stato complice, sarebbesi sommamente guardato dal così dire (44). *Per giudicare dell' enfasi, e del*

 tem-

---

fatto lo scorno a S. Antonio di Padova di paragonarlo con Malagrida, si vuole per un eccesso di sfacciataggine mettere questo scellerato anche in confronto de' Profeti Isaia, ed Eliseo. Non mi starà quì alcuno a domandare, se il Gesuita, che fa queste comparazioni, e bestemmia a suo conto, creda in Dio. La fede de' Gesuiti è oggigiorno così nota, che questa questione si rende affatto inutile. Si potrà bensì dire, che quì, come in molte altre occasioni, *aperuit bestia os suum in blasphemias ad Deum, blasphemare nomen ejus, & tabernaculum ejus, & eos, qui in cœlo habitant*. Apoc. 13. 6.

44. Ma se questo impostore s'era acquistata fra il popolo una gran riputazione di Santità: se i suoi Confratelli lo davano per un gran Profeta, e s'egli sapeva far questa parte con tutta l'abilità, e la scaltrezza propria d'un Gesuita, per alienare dal Re il cuore de' suoi Sudditi, per disporli a vedergli perdere la vita senz'alcun dispiacere, ed a soffrire che fosse strappata la Corona alla sua Famiglia, perchè si trasportasse sopra la testa d'uno straniero: non tornava egli benissimo secondo questo suo piano, approvato da' suoi Confratelli, che profetizzasse la morte sollecita di questo Principe? Questo è quello appunto, che ha fatto Malagrida. Ei n'è stato convinto, e le prove son fatte. Il giudizio de' 12. Gennajo ne fa fede, e quando sarà pubblicato quello di Malagrida e de' suoi Confratelli, non vi sarà più che desiderare su questo punto. Non vi vuole altro per

far

tempo delle sue parole, importerebbe assaissimo, che il Manifesto ci avesse ragguagliato dell' occasione, del tempo, e dell' altre circostanze, nelle quali diss' egli: Breve sarà la vita del Re, *Lo dice un fedel vassallo, che considerando la fragilità umana si duole, che la vi a del suo Principe, e la felicità del suo governo soggiaccia ad uguale fragilità, ed in questo senso è una espressione di stima, e di ossequio verso la Persona Reale.* Breve sarà la vita del Re. *Dicesi paragonando i suoi giorni con l' eternità; ed in questo senso è un disinganno comune a tutti i mortali.* Brev. sarà la vita del Re. *Può dirsi col riflesso alla sua complessione infermiccia, o poco robusta, ed in questo senso è un pronostico medico, e fallace.* Breve sarà la vita del Re. *Se parlisi d' un Re, che ami gl' inganni, e lordisi di sangue innocente, ed in questo senso è un ricordo della divina minaccia:* Viri sanguinum, & dolosi non dimidiabunt dies suos. Breve sarà la vita del Re (45), *dice chi con-*

get-

---

far cadere a terra tutte le vane e sciocche declamazioni dell' Apologista de' Gesuiti Gli uomini savj si scandalizzerebbero di noi, se ci trattenessimo a confutarle. Non si può veramente trovare cosa più meschina, e più puerile. Se l' Autore ha fatto professione d' insegnare la Rettorica, non dee avere formati de' grandi Oratori. Io stupisco, che abbia potuto prendere i Cardinali ed i Prelati della Congregazione per tanti goffi e ignoranti, capaci di lasciarsi persuadere dalle freddure, e dalle inezie, che quì ne vengono una dietro l' altra.

45. Abbiamo inteso, Padri Reverendi. Si vede benissimo, qual è quel Re, che voi accusate *di amare gli uomini, e di lordarsi del sangue degl' innocenti.* S' intende facilmente, chi è quegli, a cui fate l' orri-

gettura (o se insieme lo sà di certo, lo sa in modo di dire dippiù) che da molti si macchini la sua morte (46), *ed in questo senso suol essere un avviso, che dispone la divina provvidenza, perchè giungendo al-*

---

orribile applicazione: *Gli uomini sanguinarj; e ingannatori non arriveranno alla metà della loro vita*. E' quell' istesso, che voi minacciaste nel vostro obbrobrioso memoriale a Clemente XIII. della cui bontà v' ingegnate per ogni verso di abusare. Il vostro Generale avea dati i suoi ordini. E' venuto poi Malagrida a profetizzare, e dire, che *la vita di questo Re*, che voi così indegnamente oltraggiate, *sarebbe breve*. Se voi non avete tanto lume dell' intelletto da vedere, che una simile Profezia è un delitto di Lesa Maestà in primo Capo, e tanto più orribile, quanto che và unita ad una sacrilega profanazione della parola di Dio, non so che mi dire, se non che la vostra troppo evidente complicità vi accieca. Pregate Dio, che v' illumini.

46. Meglio. Ecco che un altra volta *habemus fatentem reum*. Malagrida sapeva, che *molti macchinavano contro la vita del Re*. Lo sapeva *di certo*. Lo sapeva *in maniera da poterne dire di più*. E in conseguenza ha profetizzato, che *la vita del Re sarebbe breve*. Il suo Generale, che lo sapeva al pari di lui, ne assicura i Cardinali, e i Prelati della Congregazione. Intanto nè Malagrida, nè il suo Generale hanno stimato di darne il menomo avviso al Re. E che vuole di più la Congregazione per determinare il S. Padre a pronunziare contro costoro la più rigorosa condanna, e ad abbandonarli a tutta la severità delle leggi; come si meritano? Vorrebbe forse questa Congregazione così rispettabile collo scusare i Gesuiti, e col differire ancora a dare il suo parere, che tutta la terra rinfacciasse alla Corte di Roma

le orecchie del Re, il Re preservisi dal pericolo. Che se tanti, e tanto varj sono i sensi ne' quali breve può dirsi innocentemente da un Religioso la vita del Re,

pr-

---

ma di avere nel suo seno, e fra i suoi membri più distinti, de' protettori dichiarati degli assassini de' Re, e de' mostri spaventosi, che impiegano la Religione, i Sacramenti, gli Esercizj spirituali, il carattere di Profetta, ed una falsa apparenza di santità, per tramare le più detestabili congiure? Vorrebbe forse, che tutti i popoli Cattolici, in vista di una così scandalosa protezione, fossero ridotti a vacillare (ciò che Dio non voglia) nella loro fede, e nel loro attaccamento alla S. Sede? Vorrebbe forse, che i Deisti, e che gli empj avessero occasione di dire, che la Religione non è altro che un gioco per i Ministri più eminenti della Corte di Roma, e che vi si sagrificano nelle occasioni per una indegna politica alle private passioni, gl' interessi più preziosi de' Re, e de' Popoli, e le leggi più sagrosante, le quali ci ordinano di riguardare il Regicidio, come il più grande di tutti i delitti, e quelli, che lo macchinano, come i più escrabili di tutti gli scellerati? No: ciò non fia mai. Non sarà vero, che i nemici della Religione, della Chiesa, e della S. Sede siano per avere questi vantaggi, e la Sagra Congregazione conformandosi a' voti di tutta la Santa Romana Chiesa non darà loro tutti questi motivi di trionfo. Ella saprà nello stesso tempo deludere la loro aspettazione, e le insidie de' Gesuiti, facendo comparire nel giusto e salutare rigore de' suoi sentimenti contro gli autori della più orrida congiura, una indignazione proporzionata alla eminenza, e a' lumi de' membri, che la compongono. Ella vede, che i Gesuiti confessano, qualmente Malagrida *sapeva di certo*, che si macchinava la morte del Re, e che egli non ne ha

av-

perchè un tal detto avrà a prenderſi nel ſenſo il più deteſtabile, e perverſo, che poſſa avere, ſe non ſia per ſola brama di fare il ſacro Miniſtro, che l' ha proferito Reo, *e complice d' un abominevole Congiura?*

EPI-

---

avvertita nè S. M. nè i ſuoi Miniſtri: che confeſſano ancora, che Malagrida dirigeva la Marcheſa di Tavora, ed i ſuoi complici, e faceva lor fare gli eſercizj ſpirituali in quel tempo medeſimo, in cui coſpiravano contro la vita del Re: che confeſſano finalmente, che queſto Religioſo, e i ſuoi Confratelli aveano in quell' iſteſſo tempo de' privati, lunghi, e frequenti trattenimenti con queſti Congiurati; che facevano inſieme e d' accordo in queſti trattenimenti delle querele contro il Re, e contro il ſuo Governo; che ſi paleſavano fra loro, e ſi ſollevavano vicendevolmente gli animi addolorati ad afflitti: e che in conſeguenza in queſti medeſimi trattenimenti così frequenti, e così ſegreti, Malagrida inſieme co' ſuoi Confratelli inſegnò, o più toſto iſpirò a' Congiurati il reo diſegno di que' complotti, che egli, come quì ſi dice, *ſapeva di certo*. E' impoſſibile, che la ſagra Congregazione chiuda gli occhi alla sfolgorante luce di queſte indirette confeſſioni, e che non voglia regolare i ſuoi ſentimenti congruentemente a quello che ſe ne deduce. Non è altresì poſſibile, che non rifletta ciò, che queſti buoni Padri con un' affettata e maligna ſemplicità ardiſcono dire, che *un Religioſo, il quale ſapeva di certo, che molti macchinavano la morte del Re, poteva* in conſeguenza *dire innocentemente, la vita del Re ſarà breve*. Una deciſione così ſtrana ſolamente dovrebbe baſtare per mettere in tutta la ſua evidenza la complicità de' Geſuiti; tanto più che Malagrida non ſolo avea predetta la corta durata della vita del Re, ma ſi era inoltrato fino a profetizzare, che non paſſerebbe il meſe di Settembre.

EPILOGO.

Non si pretende più provare sicuramente falsa la Congiura, nè ingiusto il supplizio dato ai rei, nè questi innocenti. Forse il delitto sarà ben provato negli atti, ed i rei confessi, o debitamente convinti, ma ciò il Manifesto nol fa conoscere bastantemente. Forse gl' indizi prevj del mal animo contro del Re, *uniti agli altri di arme, cavalli, uscite notturne, massimamente nella notte dell' attentato, hanno potuto indurre sospetto; cosicchè dal sospetto si passasse alle ricerche, e dalle ricerche alla piena certezza del fatto. Benchè tutto ciò possa essere, i Punti del Manifesto, sopra de' quali si riflette, sono I. La leggierezza dei motivi, dai quali i rei diconsi precipitati nell' abisso del Regicidio, niente conformi ai lumi dell' umana prudenza, ed alla pratica delle persone Nobili, alle quali non suole essere sprone bastante a farle correre ad un tanto empio, ed infame misfatto, nè il non godere della confidenza del Re, nè il desiderio di maggiori onori, e ricompense* (47) *. II. L' ammaestra-*

47. Ma quando si desidera, come il Duca d'Aveiro, di sedere sul Trono del suo Re; quando si vuole, come il Marchese, e la Marchesa di Tavora, vendicarsi di non essere stati innalzati alle prime dignità del Regno; quando si è sedotti fino al segno di credere, che ammazzando il Re, non si commetterà neppure un peccato veniale; quando si ha il furore, come i Gesuiti, di voler conservare le usurpazioni fatte, ed evitare una riforma obbrobriosa, e vendicarsi di essere stati ignominiosamente discacciati da una Corte: non sono eglino questi motivi non

ſtramento, e la copia dell' eſpreſſioni, colle quali ſi eſaggerano motivi tanto deboli qu ſi colla e aggerazione ſi ponga ſtudio d' ingrandire la tenuità, che in eſſa ſi contiene. III. La confuſione, il meſcolamento di racconti ſuperflui, ai lunghe giravolte ſopra il delitto, di ragioni, e circoſtanze ambigue, alle quali ſi cerca di frapporne alcuna, che abbia più comparſa di prova convincente, IV. Il poco decoro col quale è rappreſentata la figura del Re, ed i ſoſpetti, che fa naſcere, che il riconciliarſi dei Rei principali, e più coſpicui, naſceſſe da tutt' altro motivo fuor di quelli, che ſe ne apportano. V. La tanto chiara ſorprendente convenzione, onde ſi anticipano ai Geſuiti, e in generale, e in particolare gl' infami aggiunti di perfidi, traditori, di Apoſtati, di motori della orrenda congiura, ſenz' altro poi allegarſi, che alquante preſunzioni arbitrarie, preſe da' fatti o calunnioſi, o incerti; da

---

proporzionati e alla grandezza del delitto, e alle paſſioni, che lo hanno fatto commettere? Ma chi può ſoffrire ſenza punto commoverſi tutti gli ſforzi, che tacitamente fanno i Geſuiti e quì, e altrove di mettere in dubbio il delitto del Duca d' Aveiro, e de' ſuoi complici? E perchè ſi ſpargono con tanta deſtrezza queſti dubbj, ſe non per rendere più che mai odioſo il Re di Portogallo, e per farlo riſguardare, come un Principe capace *di lordarſi del ſangue degl' innocenti*, come gli è ſtato rinfacciato quì ſopra, e infine per fare intendere, che queſto Monarca, i ſuoi Miniſtri, e Giudici Supremi, che hanno condannati i Congiurati, de' quali queſti Padri prendono le parti, meritano quella Divina minaccia, ch' è già ſtata poco avanti applicata a S. M. Fedeliſſima: *Gli uomini ſanguinarj, e ingannatori*

non

da lontanissimi indizj, e sospetti (48), *con dimostrasi, che la Causa di questi Religiosi è già giudicata prima d' incominciare gli Atti; e che per li obbrobri, e strapazzi, de' quali ricopronsi prima di pronunciare la sentenza, si mira a disporre l' aspettazione de' popoli a udire la condanna, ed essere spettatori della catastrofe della loro tragedia.*

Qual cosa più aliena di un giudicio retto, imparziale, e moderato, dell' infamare un Reo con detti di vituperio prima di terminare la Causa, e di proferire la sentenza! (49) *Non è egli questo vo-*

---

non giungeramo alla meta de' loro giorni? Questo Memoriale adunque de' Gesuiti mostra ad evidenza, che è giunta all' eccesso la reità scandalosa di questi Religiosi. E come mai? Non basta assassinare i Re, che si hanno anche ad infamare?

48. Un Tribunale intiero, qual è quello della Inconfidenza, composto de' primi, de' più gravi, e de' più rispettabili Personaggi d' un Regno, dichiara autenticamente, e solennemente a tutto l' Universo, che dalle prove le più convincenti *è contestato, provato, e dimostrato, che i Gesuiti sono i capi di questa orribile Congiura;* e uno di *questi perfidi*, di *questi traditori*, di *questi apostati*, o per meglio dire il primo, e il capo di tutti gli altri avrà l' ardire di venire a dare una mentita a questo augusto Tribunale, al Re medesimo, e a dire, che non si oppongono loro se non se delle parole gonfie, delle narrazioni inutili, de' motivi deboli, delle presunzioni arbitrarie, degl' indizj remoti, e de' semplici sospetti? Che si ha da concludere, se non che l' impudenza di questo Gesuita ha colmato il sacco delle iniquità, e de' delitti, de' quali egli cogli altri suoi Confratelli è stato dimostrato reo?

49. Altra impostura. Non è stato fatto il loro pro-

ler impegnare la sua parola a condannare i Gesuiti, perchè non sieno convinti d'insoffribil aggravio, ed ingiustizia, gli obbrobrj, e vituperi ad essi anticipati? (50) *Più volte, ed in più Regni si vide-*

Processo, quando fu fatto quello de' loro complici? Non è stata una conseguenza delle prove prese ed avute, che i Gesuiti sono stati i principali motori della Congiura, la risoluzione presa di mettere in segrete, Malagrida, Alessandro, Matos, e molti altri de' loro Confratelli? Fra le *varie prove dimostrative*, *e convincenti*, come le chiama il Re di Portogallo nella sua Memoria al Papa Clemente XIII. *pag.* 9. ve ne sono alcune, che *sono tratte dalle lettere*, *e dagli scritti originali di questi Religiosi* (Ibid.) *Le confessioni de' rei*, *e le deposizioni di molti testimonj de visu*, entrano a formare il corpo del Processo. Si può desiderare cosa più dimostrativa, e più convincente? Eppure per i Gesuiti tutto questo non è altro, che *delle presunzioni arbitrarie*, *degl' indizj lontanissimi*, *e de' semplici sospetti*. Buon per loro, se trovano chi loro presti fede. Il fatto si è, che il loro Processo è già finito. Ed è tanto vero, che se il Re di Portogallo non avesse voluto avere de' riguardi per le immunità degli Ecclesiastici del suo Regno, questi Gesuiti, evidentemente rei, sarebbero stati compresi nella sentenza della condanna degli altri Congiurati, e sarebbero stati insieme con loro giustiziati.

50. Quando Ravaillac assassinò Arrigo IV. quando l'escrabile Damiens ardì assalire il vivente Re di Francia, si aspettò egli la loro condanna per trattarli di mostri, e caricarli di quelle espressioni ignominiose, che un giusto sdegno in queste occasioni suggerisce ad ognuno? I Gesuiti di Portogallo sono stati essi pure presi sul fatto. Era già noto-

rio,

dero questi Religiosi accusati di Congiura . In Inghilterra al tempo del Re Giacomo . In Francia sotto il Regno d'Enrico IV. Poco dopo in Germania contro il Principe Maurizio di Nassau, indi in Polonia contro la vita del Re Sismondo (51). *In*

---

rio, che facevano in America una guerra dichiararata al loro Sovrano, e che in Europa lo screditavano da ogni parte con rabbia, e con disprezzo. Nel tempo medesimo, che furono arrestati i Congiurati, e che tutti i Gesuiti furono ristretti nelle loro Case, si trovarono per una parte e l'altra delle carte, e degli scritti, ne' quali i Gesuiti aveano fatto il Piano di tutta la Congiura, e dell' attentato seguito. E chi volevano eglino far morire a colpi di carabinate? un Re, ch'è l'amore di tutto il suo Popolo, sommamente degno d'esserne amato, che lo ha colmato di benefizj, e che unisce alle più grandi qualità Regie la bontà, la dolcezza, e la generosità. E' egli possibile il trattenere in simili circostanze le lingue de' Sudditi fedeli contro que' mostri, che non contenti di detestare sfacciatamente, e pubblicamente un così gran Re, un così buon Padre, sono convinti colle più forti prove d'avere formato il detestabile progetto di assassinarlo?

51. E perchè vogliamo noi dire, che i soli Gesuiti fra tutti gli Ordini Religiosi sono stati così spesso, e in tanti Regni accusati di cospirazioni contro la vita de' Re? Non è forse, perchè sono essenzialmente e di loro natura nemici di tutte le Teste coronate, che non vogliono essere loro schiave? Non è perchè sono i soli, che fino da 200. anni senza veruna interruzione insegnano, che vi sono diversi casi, ne' quali è permesso di ammazzare i Re senza commettere neppure un solo peccato veniale? E' pur questa la dottrina costante de' lor principali Teo-

In ognuno di questi Paesi conseguirono di vedere dileguarsi la calunnia, e risplendere più chiara la loro probità, ed innocenza, perchè per tutto ebbero essi luogo a difendersi coll' osservarsi la regola dei Giudicj (52). In Germania, ed in Polonia fu la loro innocenza posta in salvo dalla pubblica dichiarazione dei rei, e dalle deposizioni di autorevoli testimoni. In Inghilterra per essersi fatto palese, e comprovato, che non erano altrimenti del Padre Enrico Garnetto, ivi morto gloriosamente in difesa della Fede, le false opere imputategli dall' impostura, e composte, ed a lui attribuite dal malvagio odio degli Eretici Calvinisti di Francia, per l' onorifica deposizione dello stesso Re Cristianissimo Enrico IV., che oltre il purgare i Gesuiti dalla calun-

Teologi Bellarmino, Brigvvater, Delrio, Personio, Valenza, Mariana, Emmanuel Sà, Toleto, Molina, Salmerone, Scribanio, Lessio, Vasquez, Gretsero, Becano, Azor, Suarez, Lorino, Baldessare, Alvarez, Keller, Santarelle, Tanero, Tirino, Hereau, Escobar, Dicastillo, Bussembaum, Lacroix, Zaccheria ec. ec. ec. In tutti questi Autori è apertamente insegnata. E perchè l' hanno eglino insegnata, se non per farla mettere in pratica, come hanno fatto tante volte in diversi paesi?

52. L' Apologista deve essersi dimenticato del supplizio del P. Guignard, e dell' Arresto del Parlamento di Parigi de' 26. Dicembre 1594. Se non che forse prende Guignard per un Martire, come Garnet; ed ha il Parlamento per un Tribunale Eretico, che non merita neppure d' essere nominato. Per questo senza dubbio gli sono anche scappate dalla memoria le circostanze del supplizio, a cui furono condannati Garnet, e Oldecorne, e gli Are-

lunnia, aggiunse in loro favore alla presenza del Parlamento quelle memorabili parole: Nec unquam inventus, qui ab his necem Regum didicisset(53). *Su questi gloriosi fondamenti della loro innocenza, dovevasi ora fondare una ben diretta presunzione in loro favore; ma poichè è avvenuto il contrario, si lusingheranno essi almeno di riportare in Lisbona un simile trionfo? Non ardiranno aspettarlo, fuorchè da una miracolosa Provvidenza del Cielo: imperciocchè la calunnia esce armata dell'autorità, e della potenza a divulgare la loro infamia, senza che ad essi si permetta pure il difenderst. Già comparisce agli occhi di tutto il Mondo la colonna della loro ignominia in un pubblico Manifesto,* au-

---

resti del Parlamento d'Inghilterra, che ve gli condannarono.

53. Donde mai hanno cavato i Gesuiti questo bell'anecdoto? Non v'è Storico, che faccia menzione di questo detto. E come mai Arrigo IV. avrebbe potuto dire ciò, che gli viene imputato; quando egli stesso, allorchè fu per morire la prima volta sotto il coltello, che i Gesuiti aveano messo in mano a Giovanni Castel, sentendosi rotto un dente, gridò: *Si ha egli da dire, che i Gesuiti abbiano ad essere convinti dalla mia bocca?* Del resto si sà, che questo gran Re non fu così felice di scappare la seconda volta dalle mani micidiali de'Gesuiti. Che se questi Religiosi pur troppo apertamente convinti da una quantità di prove d'essere stati i principali autori di questo assassinio orrendo, non ne riceverono il gastigo, che si erano meritato, ne hanno l'obbligo ad una autorità superiore, che impedì di andare avanti colle ricerche, e di scoprire i veri complici di Ravaillac. E questa non è stata l'ultima volta, che hanno avuta una simile fortuna.

autorizzato dal Tribnnale di Giustizia. Chi avrà coraggio di smentire il Tribunale (54), *difendendo l'onore di questi Religiosi ? A chiunque ardisce di sostenergli, gli si direbbe*: Nonne & tu ex illis es? *Qual conforto rimane più agl'infelici, se non il ricordarsi, che il loro Capitano Gesù fu dato dagli uomini a morte, non perchè fosse Salvadore del Mondo, ma bensì come Sovvertitore, che si traeva dietro tutto il popolo, e traditor di Cesare, a cui volesse usurpare il Regno* (55). *Si sa che nella primitiva Chiesa erano giustiziati i Fedeli non per altra causa, che per essere Cristiani, ma sotto i calunniosi pretesti, che i Cristiani erano incestuosi, ribelli all'Impero, infanticidi, asiniani, che adoravano la testa d'un giumento. Gli eretici canteranno il trionfo nella morte di questi Religiosi* (56).

54. Non v'è altro, che i Gesuiti, che ne sieno capaci, perchè non v'è eccesso, che gli trattenga, e che gli sgomenti, come si vede nel caso presente.

55. Questi sacrileghi bestemmiatori non si sono contentati di paragonare il loro Malagrida a S. Antonio di Padova, ed a' Profeti Eliseo, ed Isaia. Lo paragonano adesso col nostro Salvatore, che con una insolenza da far raccapricciare ogni buon Cristiano ardiscono di chiamare *Loro Capitano*, perchè si spacciano per antonomasia *la sua Compagnia*. Non ci farà poi maraviglia, se si paragonano anche a tutti i Martiri della Chiesa primitiva. Ma Gesù Cristo, ed i suoi Martiri non cospiravano certamente contro la vita di alcuno. Non aveano *de' trattenimenti lunghi* e segreti con macchinatori di congiure. Non cercavauo *di sollevare il loro dolore* colla loro compagnia, nè passavano il tempo con tali scellerati a mormorare de' Principi, e de'Ministri.

[56], *già si apparecchiava a ricantare, a spargere per tutta la Terra la loro antica cantilena*: Non esservi misfatto, di cui non sieno autori (57) i Ge-

---

56. Stia pur quieto il nostro Autore, che non sarà così. Uno de' più forti rimproveri, che facciano gli Eretici alla Chiesa Cattolica, si è quello, che pare, che soffra con una specie d' indolenza nel suo seno una Società di uomini, che non ha mai cessato, dacchè incominciò a depravarsi, e non cessa ancora di corrompere la Fede, e la Morale di Gesù Cristo, e d' insegnare i mezzi di commettere senza scrupolo alcuno i più grandi delitti. Se gli Eretici vedessero, che la Chiesa scacciasse dal suo seno questa mostruosa Società, e la caricasse di quegli anatemi, ch' ella si merita, sarebbero quantunque sempre ingiustamente, un rimprovero di meno alla Sposa di Cristo. Ma non è già colpa della Chiesa, se i Gesuiti si trovano ancora nel suo seno. La Chiesa ha sempre gemuto delle oppressioni, che le hanno cagionate, e degli scandali, che le hanno dati. Fino quasi dal principio, che questa rea Società comparve, i più grandi Uomini della Chiesa previdero tutte le disgrazie, e le calamità, che avrebbe causate. Questi ne hanno avvisati opportunamente i Papi, e i Re. Hanno lasciati come in eredità i loro pianti, e i loro gemiti a' grandi Uomini, ed a' Fedeli illuminati, che loro hanno succeduto. Il rimprovero dunque, che fanno gli Eretici su questo proposito alla Chiesa, è pieno d' ingiustizia, e di falsità. Ma checchesia della loro maldicenza, egli è certo, che taceranno, e non trionferanno più, quando la Società sarà annichilata.

57. Monsignor le Tellier Arcivescovo di Reims quegli che diceva: *I Gesuiti sono buona gente, ma non v' è furfanteria, che non abbia per capo un Gesui-*

i Gesuiti. *Cantilena così creduta dagli emoli loro, che ancora fra Cattolici di questo secolo dotto, e illuminato, persuadonsi alcuni essere stati i Gesuiti, che portarono al Mondo il peccato originale, che nella Confessione auricolare consigliarono Caino ad uccidere Abele suo fratello, Assalonne a ribellarsi al Re suo padre, a Dalila a consegnare Sansone ai Filistei* (58). *Quindi chi avrà compassione*

vita.. Era forse Eretico questo Prelato? Ma quì non v'è di bisogno del detto di alcuno, i fatti parlano. Tutti i mali, tutte le calamità, che hanno travagliata la Chiesa dopo la corruzione de' Gesuiti, hanno avuto per Capi, per Autori, e per Direttori questi Religiosi.

58. Oh chi si sarebbe mai aspettata una uscita così bizzarra dal nostro Autore! Egli però s'inganna all'ingrosso. Non v'è uomo nè così cieco, nè così balordo, che voglia accusare i Gesuiti d'avere portato il peccato originale al Mondo. Oibò. Si sa da tutti, che hanno all'opposto procurato di farlo sparire, e di annichilarlo col loro sistema sullo stato di pura natura; in virtù del quale insegnano co' Pelagiani, che la natura dell'uomo non è rimasta, nè offesa, nè indebolita dal peccato di Adamo; ma ch'è stata solamente spogliata de' doni soprannaturali: che i Bambini morti senza Battesimo, e gl'Infedeli, che non hanno sentito parlare di Gesù Cristo, e che non sono caduti in peccati attuali, godranno eternamente nell' altra vita d'una beatitudine naturale, di gran lunga superiore a tntti i piaceri di questo Mondo. Per quel poi che risguarda Caino, Assalonne, e Dalila, supponiamo, che l'Autore parli in allegoria. Forse sotto l'emblema di questl tre empj egli intende i persecutori de' Santi, i ribelli contro i Re, e i cospiratori contro la vita

ne della loro ſtrana diſavventura? Le ſteſſe Congregazioni della Miſericordia ricuſeranno di farli partecipi di quella pietà Criſtiana, che eſercitano co' Giuſtiziati (59). *Non ſaravvi chi oſi a Dio raccomandarli; avvengachè la Chieſa non nega le ſue Orazioni nemmeno agli Eretici, Giudei, e Idolatri* (60).

---

vita de' Principi, tutti ſcellerati, che comunemente hanno per Direttori, e Confeſſori i Geſuiti. Se intende queſto, ſappia, che i Cattolici, de' quali parla non ſono così privi di ſenno e di giudizio, come gli ſuppone. Queſti Cattolici non ſono punto ſciocchi; credono, e ſi perſuadono di quel che è certo, e vero.

59. Si ſa, che in Portogallo, in Italia, e altrove le Congregazioui della Miſericordia ſono certe Società di perſone pie, le quali ſono deſtinate a confortare i rei, ed accompagnarli al patibolo, ed a ſeppellirli dopo la loro morte. L' Autore però s' inganna anche in queſto tratto di declamazione. Pochi ſono gli uomini di garbo in Europa, che non aveſſero un giuſto piacere di fare queſti uffizj a tutti i Geſuiti.

60. Anche quì l' Apologiſta è in errore. Tutti i buoni Criſtiani non ceſſeranno mai, finattantochè vi ſaranno Geſuiti nel Mondo d' indirizzare a Dio queſta preghiera per loro: *Imple facies eorum ignominia, & quærent nomen tuum, Domine*. Amen, Amen.

F I N E.

RAGGUAGLIO

MANDATO

ALLA SANTITA'

DI CLEMENTE XIII.

DA S. M. FEDELISSIMA

IL RE DI PORTOGALLO

Con Lettera de' 20. Aprile 1759. per informarlo di quanto hanno operato ne' ſuoi dominj

I PADRI GESUITI.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

I.

LE violenze, ed estorsioni, colle quali il Governo de' Religiosi della Compagnia chiamata di Gesù (in beneficio delle loro temporali utilità) aveva ridotti ad un' assoluta, e totale schiavitù gl'Indiani del Brasile, privandoli della libertà delle loro persone, beni, e commercio, con una ostinata trasgressione delle reiterate Pontificie Bolle, e Leggi Regie, con cui la Santa Sede Apostolica, ed i Serenissimi Re di Portogallo avevano vietato, e proibito, che non fossero vessati, ed oppressi a guisa di Schiavi quegli uomini, che il Diritto Naturale, ed il Divino dispongono, che siano liberi : essendo fin dalla distanza dell' America giunte alla notizia del SS. Padre Benedetto XIV., somministrarono un giusto, ed indispensabile motivo all' ardente zelo di quel vigilante, e Supremo Pastore, per ispedire il suo Apostolico Breve, che incomincia : *Immensa Pastorum Principis* : in Data delli 20. di Decembre dell' anno 1741. : (1) esclamando in esso contro l' estorsioni, che pativano gli Indiani di quello Stato : eccitando l' esimia Pietà del Serenissimo Re Don Giovanni V. per reprimere per mezzo de' suoi Ministri, ed Officiali le dette estorsioni: proibendole sotto la pena di scomunica *latæ senten-*

(1) *Breve delli* 20. *di Dicembre del* 1741., *che comincia* ; Immensa Pastorum Principis &c. *V. Relazione abbreviata.*

tiche: E gravando la coscienza degli Arcivescovi, del medesimo Stato del Brasile, i quali non avessero impiegata tutta la loro vigilanza nella debita esecuzione di quelle Apostoliche Lettere.

II. Nel tempo, in cui quel gloriosissimo, e pietosissimo Monarca trattava di unire la Potenza sua temporale alla spirituale di Sua Santità per l' esecuzione dell' accennato Breve, e delle Bolle da essa rinovate, rimasero interrotte queste sante disposizioni a cagione del fatale accidente, che, sorprendendolo nel giorno dieci di Maggio dell' anno prossimo seguente 1742., continuò ad impedirlo insino a tanto che nel dì 31. del mese di Luglio dell'anno 1750. fu chiamato da Dio nostro Signore alla sua santa gloria.

III. Perchè poi lo stesso Monarca morì nella congiuntura, in cui s' era ratificato il Trattato de' Confini delle conquiste tra le Corti di Portogallo, e di Spagna; ordinò allora S. M. Fedelissima felicemente regnante, che si spedissero a' suoi Generali, e Ministri delle Frontiere del Continente del Brasile gli Ordini necessarj per dar esecuzione alle scambievoli consegne, e alle demarcazioni, ch'erano state l' oggetto del sopradetto Trattato; ma le fu risposto da' menzionati Generali, e Ministri: „ Che quella esecuzione conteneva grandi diffi„ coltà, imperocchè il Governo de' suddetti Re„ ligiosi Gesuiti mediante l' usurpazione della li„ bertà delle Persone, e de' Beni, e Commerzio „ degl' Indiani, si era talmente rinvigorito, che „ non era facile di ridurli, ritrovandosi assoluti „ Padroni di tante migliaja d' Uomini, da una „ parte intrattabili, e inaccessibili, tanto in ri„ guardo ai Portoghesi, quanto ai Spagnuoli; e

„ dall'

„ dall' altra parte soggetti alli detti Religiosi con
„ una tale subordinazione, quale mai era stata ve-
„ duta in creature ragionevoli , di maniera ta-
„ le, che prima si lascerebbono tagliar in pez-
„ zi, che trasgredire il più lieve precetto de' sud-
„ detti Religiosi, o dar l' ingresso a' Portoghesi ,
„ e Spagnuoli, nelle Terre, che abitavano.

IV. Unendosi poi questo nuovo motivo a quello, che aveva stabilito il suddetto Breve Pontificio delli 20. di Dicembre del 1741., perchè il Re Fedelissimo felicemente Regnante rimovesse le vessazioni, che i detti Religiosi facevano ai menzionati Indiani, e gl' impedimenti , che con esse opponevano all' esecuzione del predetto Trattato de' Limiti : e nientedimeno contenendosi allora, non ostanti sì vigorosi , e pungenti stimoli, ne' termini della maggior moderazione, che l' estremità di tanto urgenti circostanze poteva permettere : si ridusse la detta Sua Maestà Fedelissima a far pubblicare nel Brasile da una parte il predetto Breve Pontificio delli 20. di Dicembre 1741. per mezzo de' Prelati Diocesani ; e dall' altra parte le due Leggi (1), che in conformità del medesimo stabilì in data delli 6., e 7. di Giugno dell' anno 1755., accciocchè con la pubblicazione di esse si eccitasse l' osservanza de' Brevi Pontificj, e delle Leggi

(1) *Leggi delli 6., e 7. di Giugno dell' anno 1755., le quali stabilirono l' osservanza della libertà degl' Indiani , e la proibizione d' ingerirsi li Religiosi Gesuiti nel Governo temporale de' medesimi Indiani . Vedi nella Relazione abbreviata.*

Reali, che avean ordinato, che restituisse a' medesimi Indiani la libertà delle loro persone, beni, e commerzio, e che a' detti Religiosi proibivano l' ingerenza nel Governo temporale degl' istessi Indiani, che solamente apparteneva a' Generali, e Ministri Secolari.

V. Dacchè i predetti Religiosi rimasero informati, che la Maestà Sua Fedelissima ordinava, che si eseguissero nel Continente del Brasile accennate determinazioni Pontificie, e Leggi Regie, accumularono nei Deserti, e nei Popoli dello stesso Stato tante sollevazioni, e cotanto gravi insulti, che a motivo delle Relazioni autentiche, che ne mandarono i Prelati, Generali, e Ministri del medesimo Continente con due imbarcazioni di avviso, (1) che arrivarono in Lisbona dal Nort, e Sud dell' America ne' mesi di Luglio, e d' Agosto dell' anno 1757., dopo essere state tutte vedute, e considerate da molti Ministri dotti, e timorati; e di avere Sua Maestà Fedelissima fatta riflessione sopra i Voti uniformi di tutti quei Ministri con quel dilicatissimo discernimento, ed esemplarissima prudenza, che cagionano ammirazione, e felicità a tutti questi Regni; conformandosi ai pareri de' medesimi Ministri, prese le risoluzioni seguenti.

VI. Primo, essendo a tutti notorio, che i sopraddetti Religiosi a causa dell' assistenza, che prestava-

(1) *Imbarcazioni d' avviso arrivate dal Nort, e dal Sud del Brasile ne' mesi di Luglio, e di Agosto dell' anno 1757. colle Relazioni degl' insulti, che i Gesuiti avevano commessi in quel Continente. Vedi la Relazione &c.*

ſtavano al Palazzo di Sua Maeſtà, e dell' autorità, che s' arrogavano mediante tale aſſiſtenza, mettevano tanta paura colle minacce del loro potere politico, quanto turbamento avevano cagionato nel Braſile coll' oſtentazione, che facevano in quello Stato de'loro Capitali pecuniarj, e della forza delle armi, de' loro Indiani; licenziando Sua Maeſtà Fedeliſſima nel giorno 19. di Settembre dello ſteſſo anno 1757. i Confeſſori Regj di quell' Iſtituto; e nominando altri di varie Religioni, che ſon ben noti; proibì nello ſteſſo tempo a tutti i Religioſi Geſuiti l' ingreſſo nel prefato ſuo Palazzo, dell' aſſiſtenza del quale avevano abuſato con pregiudizio del pubblico.

VII. In ſecondo luogo, continuando Sua Maeſtà Fedeliſſima (non oſtante la eſiſtenza di tante atrocità) la medeſima religioſiſſima moderazione, ordinò, che le ſoppraddette Relazioni autentiche, le quali erano poco prima giunte dall' America, ne' meſi di Luglio, e di Agoſto nella forma di ſopra dichiarata; e le altre, ch' erano precedentemente arrivate; foſſero ridotte ſoſtanzialmente in compendio nella Segretaria di Stato, come con tutta puntualità ſi fece in quel piccolo Volume, il cui Titolo è (1): *Relazione abbreviata dalla Repubblica, che i Religioſi Geſuiti delle Provincie di Portogallo, e di Spagna ſtabilirono ne' Dominj Oltramarini delle due Monarchie; e della Guerra, che in eſſe hanno moſſa, e ſoſtenuta contro gli Eſerciti Spagnuoli, e Portogheſi ec.* Per far veddere,

(1) *Relazione abbreviata degl' inſulti de' ſuddetti Religioſi nel Braſile, formata nel riferito meſe di Settembre del 1757.*

(mediante quel Compendio) al SS. Padre Benedetto XIV., ed agli Eminentissimi, e Reverendissimi Cardinali, co'quali Sua Santità conferisse questo grave negozio, una idea chiara, e concisa de' perniciosissimi progressi, che la cupidigia, e la superbia del Governo degli accennati Religiosi, avevano fatti nei Dominj Oltramarini della Corona di Portogallo : E ciò in ordine al fine, che di sotto si dichiarerà.

VIII. In terzo luogo : Nel tempo medesimo S. M. Fedelissima ordinò di far istruire il suo Ministro nella Corte di Roma mediante la Lettera (1) di Officio in data degli otto d' Ottobre del medesimo anno, che fu ad esso indrizzata ad oggetto, che presentando nelle mani del Santissimo Padre l' accennato Compendio, e Lettera informativa, ch' era annessa al medesimo, significasse alla Santità Sua, qualmente S. M. Fedelissima sperava, che nella Paterna, ed Apostolica Provvidenza del Santissimo Padre non mancasse la minima parte di quel molto, ch' esigevano necessariamente cotanto notorie urgenze, affinchè una Religione, la quale sempre era stata assai protetta da' Monarchi di questo Regno, e molto particolarmente da S. M., non si finisse, e dissipasse nel medesimo Regno, e ne' suoi Dominj, per la corruzione de' costumi delli suoi Religiosi : Lasciandosi ancor persuadere lo stesso Monarca dalla sua religiosissi-

---

(1) *Lettera istruttiva degli 8. del mese d' Ottobre del medesimo anno 1757., che si unì alla medesima Relazione abbreviata presentata al Papa. Vedi in fine Sommario n. 1.*

sissima clemenza, per intendere, che i rimedj spirituali dimanati dalla Sede Apostolica essendo uniti alle dimostrazioni del Reale dispiacimento di sopra espresse, potrebbono essere bastevoli per ridurre i medesimi Religiosi a i limiti degli obblighi del loro stato.

IX. Nel tempo, che stava per partire per Roma lo Straordinario, che doveva portare i dispacci di sopra riferiti, cominciò a costare da informazioni, e prove decisive, che li medesimi Religiosi, crescendo in superbia, ed arroganza a vista delle stesse dimostrazioni, alle quali si dovevano umiliare, erano passati agli estremi assurdi; cioè di spargere nelle Corti, e Paesi stranieri, a voce, ed in iscritto, le più maligne imposture per dare un' idea falsa, e sinistra delle virtù religiosissime di S.M. Fedelissima, e delle prudentissime procedure indefettibili del suo felice Governo; e pretendere colla prattica delle medesime calunnie, che suggerisce loro la sua dottrina, e costumi, d' imbrogliare la Corte di Portogallo con altre Corti Sovrane; di allontanare i Vassalli della stessa Fedelissima Maestà dall' amore, e rispetto, che sempre furono connaturali della Nazione Portoghese; e di avere l' ardimento di ordire intrighi atrocissimi, anche dentro della stessa Corte di Sua Maestà.

X. Essendosi differita la spedizione di detto Straordinario per questi accidenti fino al giorno dieci di Febbrajo dell' anno prossimo passato 1758.: Sua Maestà ordinò di spedire in data di quel medesimo giorno al suo Ministro nella Corte di Roma la seconda Lettera (1) istruttiva, nella quale si epilo-

(1) *Seconda Lettera istruttiva spedita al Ministro di*

epilogarono i predetti assurdi : acciocchè rappresentandoli, come furono ancora rappresentati al medesimo Santissimo Padre Benedetto XIV. restasse la Santità Sua maggiormente informata, tanto circa la religiosissima moderazione di Sua Maestà, quanto circa la premurosa urgenza, in cui si trovava, di cooperare con il suo Apostolico concorso all'applicazione del più pronto rimedio, che a' estremi mali rendevano indispensabile : Questa stessa Lettera Istruttiva, dico, Sua Maestà Fedelissima ordinò, che si partecipasse a' tutti i suoi Ministri esistenti nelle Corti straniere, a fine, che tutti sapessero di certo, che il medesimo Signore aveva ben conosciuti colla sua Reale considerazione quei crudeli attentati.

XI. Vedendo il medesimo Santissimo Padre (nel tempo, che gli fu presentato il contenuto ne' suddetti tre Documenti) co' penetranti lumi del suo sottilissimo discernimento, che non ostante, che il Fedelissimo Re si trovasse costituito nella necessità indispensabile di servirsi della Potestà, che Iddio pose nelle sue Reali mani, per adoprare quel Dritto naturale, e quell' indispensabil' Economia, e quella incolpabile difesa, che appartenne, e appartiene, dacchè nel Mondo vi furono i Governi Politici sino al presente giorno, a qualsivoglia Padre di Famiglia, per reprimere con efficacia chiunque in Casa sua l'offende, e gli turba il riposo, e quiete dei suoi Famigliari, conforme si

---

di Sua Maestà Fedelissima nella Corte di Roma sotto li 10. *Febbrajo* 1758. *Vedi in fine Somm. num.* 2.

si era fatto in altri Stati di Europa molto Cattolici, e pii, ed in alcuni di essi senza tanta, nè tanto urgente necessità di mantenere l'autorità del Sovrano, e la pnbblica tranquillità; Vedendo, dico, lo stesso Santissimo Padre, che non ostanti gli accennati motivi, ed esempj, e tutta la forza della ragione, che viverà, perchè Sua Maestà non sospendesse le sue procedure per le vie *de facto*, con tutto ciò era stata tale la moderazione di detto Monarca, e tanto religiosa la sua Regia Benignità, che si era risoluto di ricorrere alla Sede Apostolica; Decretò, e fece spedire il medesimo Santissimo Padre il suo Paterno Breve, che principia (1); *In specula Supremæ Dignitatis*: diretto con data del primo giorno d' Aprile dell' istesso anno prossimo passato all' Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale Saldanha, conferendogli tutta la necessaria giurisdizione per correggere, e reprimere gl'insulti della cupidigia, e dell' orgoglio, e dell' animosità de' sodradetti Religiosi.

XII. Dopo essere stato il riferito Breve intimato alli due di Maggio dell' anno stesso prossimo precedente, il mentovato Eminentissimo, e Rev. Cardinale (2) diede principio alla sua riforma per mezzo del giustissimo comandamento, che in data dei quindici di detto mese fece intimare a' sud-

(1 (*Breve della Riforma spedito il primo giorno del mese di Aprile dell'anno* 1758.

(2) *Comandamento dell'Eminentiss., e Rev. Cardinal Riformatore, per sospendere il Commerzio, in data delli* 15. *Maggio del medesimo anno, già pubblicato in Italia.*

suddetti Religiosi ? proibendo loro il grosso Commerzio, che stavano facendo con pubblici Magazzini di tutte le sorti di negozj, e merci dell' Asia, e dell' America, e con Banchi di Cambj terrestri, e maritimi, aperti dentro di quasi tutte le Case loro Religiose, ed in altre profane, che per questo effetto tenevano ne'luoghi più vicini a questo Porto, a fine di risparmiare il trasportamento delle merci più pesanti, e voluminose: Procurando il medesimo Eminentiss. Riformatore far cessare per mezzo di detto comando il pubblico, e strepitoso scandalo, che con la predetta negoziazione stavano dando i detti Religiosi agli Ufficiali dell' Azienda Reale, a motivo de' Dritti, che defraudavano; ai Negozianti Portoghesi, a cagione dell' impossibiltà, in cui gli costituivano di commerciare, con pagare i dritti de' medesimi generi, che i suddetti Religiosi vendevano senza pagarne i dazj; ai molti Stranieri di varie Sette, che fanno il Commerzio nelle Città di Lisbona, e di Porto, dando loro motivo di restar persuasi, che la Disciplina della Chiesa Cattolica Romana, permette agli Ecclesiastici contaminare di loro santo Ministero coll' indecenza de' lucri mercantili; e finalmente a tutto il Mondo in generale, che vedeva i Ministri del Vangelo, e le Case Religiose, ridotte ad una sì deplorabile prostituzione.

XIII. Ma quella zelante, e paterna correzione di sua Eminenza non solamente non produsse verun frutto circa l'emenda de i predetti Religiosi; ma bensì operò effetti cotanto contrarj a quelli, che se ne potevano sperare, che dopo la medesima correzione andarono di giorno in giorno crescendo con più grand' eccesso, ed orribile scandalo, l' ar-

dimen-

dimento, l' orgoglio, e l' ostinazione de' menzionati Religiosi, finchè poi si precipitarono negli ultimi assurdi, ed iniquità, a cui l'umana miseria può giungere.

XIV. Immediatamente dopo l' intimazione dell' accennato Breve di Riforma, e del Precetto di Sua Eminenza, intrapresero la temeraria diligenza di render persuase, con suggestioni artificiose, e clandestine, quelle Persone, nelle quali trovavano la capacità di credere una somigliante impostura, che Sua Santità non aveva segnato un tal Breve, e ch' era falso, e supposto il Transunto di esso, che l'Eminentiss., e Reverendiss. Riformatore gli aveva ordinato che s' intimasse loro: Calunniando sacrilegamente così la religiosissima buona fede del Rè Fedelissimo, ad istanza del quale, e per le sue Reali preghiere, fu impetrato il detto Breve; ed ancora l' Eminentissimo Cardinale Saldanha, che l' eseguiva.

XV. Nello stesso tempo, dividendosi a due a due, con più premurose diligenze, per le Case particolari di questa Corte, e delle Città, e Ville di questi Regni: ed ivi abusando della pia credulità delle Persone, che trovavano più proprie, ed atte ad esser' ingannate: procurarono di confondere colla più temeraria malizia, che finora siasi veduta contra la notorietà pubblica di quello, che stava, ed ora stà tuttavia succedendo alla presenza di tre Eserciti, e di tutto lo Stato del Brasile, la verità manifesta delle Guerre, e Sedizioni, che mossero, e macchinarono nelle Frontiere, e ne' luoghi Mediterranei Settentrionali, e Meridionali dello Stato medesimo del Brasile, con il dispendio di ventisei milioni di Crociati, che finora sono costati quegl' insul-

insulti al Regio Errario di questo Regno : Procurarono, dico, di persuadere : *Che non avevano promosse tali Guerre, e Sedizioni : Che falsamente loro s' imputavano : E che la detta Memoria* (che il Re Fedelissimo aveva ordinato, che si formasse in questa Segreteria di Stato, estraendola dalle Relazioni autentiche de' Vescovi, Generali, e Ministri, che si ritrovano in quelle spedizioni, per presentarla, come si presentò, al Sommo Potefice nel Reale Nome di Sua Maestà con il Titolo di *Relazione abbreviata ec.*) *conteneva un famoso libello, ed uno Scritto Satirico, e falsamente fabbricato*. Bestemmia, temerità, e calunnia, che da se sole averebbono somministrati necessarj motivi, acciocchè il Fedelissimo Re adoprato avesse contro questi perversi, e perniciosissimi Religiosi le ultime dimostrazioni della sua giusta, e Reale Potenza, se non fosse ancora prevaluta la sua religiosissima Clemenza.

XVI. Tuttavia non si fermarono quelle precipitose procedure, temerità, e calunnie tra'limiti di questi Regni: Anzi al contrario accordandosi li Religiosi Gesuiti di Portogallo co' loro Socj, che dimorano in altri Regni, e Stati di Europa, proseguirono a diffondere in essi pure con eguale artificio, e maggior diligenza, le medesime abbominevoli imposture, medianti le loro lettere, e familiari conversazioni: come a tutte le Corti è ben notorio, preparandosi li medesimi Religiosi con tali calunnie per i maggiori insulti, che progettato avevano, come dopo lo dirò.

XVII. In queste circostanze l' Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale D. Giuseppe Manoel, Patrarca di Lisbona, vedendo, che le

le censure fulminate nella Costituzione (1) *Ex debito Pastoralis Officii* dal Sommo Pontefice Urbano VIII. alli 22. di Febbrajo dell' anno 1633., e dal Beatissimo Padre Benedetto XIV. sotto li 20. di Dicembre del 1741. in altra Costituzione *Immensa Pastorum Principis*, furono allora stabilite colla clausola *latæ sententiæ* contro i Religiosi commerzianti: Vedendo, dico, che quelli della Compagnia di Gesù avevano fatto, e stavano facendo dentro delle loro case dedicate a Dio, e ne' Magazzini, che tenevano aperti fuori di esse, il grosso, e pubblico commerzio, ed il similmente notorio cambio di denari, in che si era fondato il Comandamento dell' Eminentiss., e Reverendiss. Cardinale Riformatore: Vedendo, ch' era certo, e di fede, il Dritto, e la validità delle Censure fulminate da quelle due Costituzioni, ed ancor innegabile, come pubblico, e notorio, il fatto del predetto Commerzio, e Negozio de' Cambj de' medesimi Religiosi: Vedendo, che in questi termini li sopra riferiti Religiosi si trovavano ancora pubblicamente, e notoriamente, non solo incorsi in quelle censure, ma eziandio induriti, e contumaci nelle medesime: Vedendo, che dopo essere stato pubblicato l' ultimo Breve della Riforma, che comincia: *In specula Supremæ Dignitatis*: in data del primo giorno di Aprile dell' anno

(1) *Editto dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale Patriarca, che agli detti Religiosi proibì di confessare, e predicare, sotto li 7. Giugno dello stesso anno 1758. Vedi in fine Sommar. num. 3.*

anno prossimo precedente, nel quale il Santo Padre inculcò specialmente l' osservanza di quelle due Costituzioni ; e dopo il Precetto dell' Eminentiss. e Reverendiss. Cardinale Riformatore pubblicato per l' esecuzione delle medesime ; non poteva più senza grave scrupolo , e senza generale scandalo permettere , che questi Religiosi , così pubblicamente, e notoriamente ostinati nelle Censure , in cui si trovavano induriti , amministrassero il pascolo Spirituale alle Pecorelle del suo Patriarcato, se prima non costasse con altrettanta pubblicità la soggezione de' medesimi Religiosi alla Santa Sede Apostolica, ed all' Eminentissimo , e Reverendissimo Riformatore Delegato da essa, con un totale abbandonamento de' Libri Mercantili , e dell' usure de' Cambj : Vedendo poi , che oltre tutto questo si aumentava la certezza, ch' ebbe il medesimo Eminentissimo, e Reverendissimo Patriarca, di altra formale ribellione , in cui erano intrigati li detti Religiosi contro la Persona Reale, e contro il felicissimo Governo di Sua Maestà , abusando de' Ministerj Sacri per ingannare i Fedeli Vassalli del suddetto Monarca , ed allontanarli clandestinamente colle più calunniose suggestioni da quel rispetto, ed amore, che tutti li medesimi Vassalli devono portare alla Maestà Sua , non solamente come a Re, e Signore Sovrano, ma come a clementissimo, e beneficentissimo Padre : Vedendo, che per l'uno, e l'altro capo , cioè dell' ostinata, e formale disubbidienza alla Santa Sede Apostolica, e dell' infedeltà verso il loro Re, Signor naturale, si trovavano i detti Religiosi così urgentemente costituiti nella necessità di essere corretti, perchè si emendassero, come pure assolutamente impediti di poterseli confidare la di-

rezio-

rezione delle altrui coscienze: E vedendo finalmente l' estremo bisogno spirituale, e temporale, che avevano questi precisi, e deplorabili termini: Da tutto ne risultò la Provvidenza contenuta nell' Editto, che il medesimo Eminentissimo, e Rev. Cardinale Patriarca spedì alli 7. di Giugno dell' anno prossimo precedente, per proibire, che i sopraddetti Religiosi confessassero, e predicassero nel suo Patriarcato.

XVIII. Provvidenza presa col mezzo di detto Editto, la di cui necessità considerò quell' Eminentissimo, e Reverendiss. Prelato essere indispensabile, con sì certo, e costante giudizio, e ch'essendo stato nell'articolo della morte pregato di levare la proibizione, con la quale aveva sospesi li detti Religiosi da quei Ministerj spirituali; Rispose, e sino all'ultimo istante della sua vita sostenne: *Che sebbene amasse di molto i medesimi Religiosi, nientedimeno non aveva nessun nuovo motivo, che gli facesse alterare ciò, che in riguardo ad essi aveva ordinato per obbligo indispensabile della sua coscienza.*

XIX. Ma quello, che più si deve riflettere, si è, che nel medesimo tempo, in cui il Governo de' medesimi Religiosi per lo spazio di tanti anni aveva accumulato, e stava accumulando nell' America ribellioni, a ribellioni, insulti, ad insulti, usurpazioni ad usurpazioni, e nell' Europa (individualmente nella Corte di Roma) attentati ad attentati, e calunnie a calunnie, nella conformità di sopra indicata: Non dandosi per inteso il Padre Generale della Compagnia, anzi fingendo di non sapere tutto quello, ch' era seguito, e andava seguendo in ordine ai detti attentati dentro della sua propria Religione, ed alla pr senza, e sotto gli occhi di tutta l' Europa, e della stessa Curia

 Roma-

Romana ; come se forse si trattasse di fatti, che fossero accaduti due secoli e dietro nelle Isole del Giappone, dà dove nello spazio di molti anni non vengono Corrieri ; si prese l' inconsiderata libertà di presentare alla Santità Sua il fallace, o sia ingannevole Memoriale (1) de' 31. di Luglio dello stesso anno 1758.

XX. Nel quale sotto l' artificio di quell' affettata ignoranza, o mancamento di notizie, e di un' apparente umiltà di parole, incompatibili colla sostanza dello stesso Memoriale, avanzò due arroganze così grandi, quali furono: cioè la prima, la straordinaria pretesione, che il Breve impetrato per la Riforma ad istanza di Sua Maestà Fedelissima, ed il giudizio della stessa Riforma, in virtù dell' accennato Breve incominciato in questo Regno sino dal giorno due di Maggio prossimo precedente, si trasportassero nella Curia Romana con intollerabili lesioni de' Privilegj della Corona di Portogallo, e dell'autorità di Sua Maestà Fedelissima. La seconda poi la sacrilega minaccia, che intimò in quelle formali parole : *Di più aumentasi il gran timore, che questa Visita, in vece di essere utile per la Riforma, cagioni turbamenti inutili* : Parole, che nel suo proprio, e naturale senso, si vede significare, che o doveva cessare la riforma spedita ad ist-nza di Sua Maestà Fedelissima dal Sommo Pontefice, ovvero i Religiosi Riformati de' quali era ordinata la Riforma, dovevano

(1) *Memoriale presentato al Papa dal Generale della Compagn. sotto li* 31. *Luglio del* 1758. *pubbl. colle Riflesſ.*

vano perturbare questo Regno, e suoi Dominj: il che in somma si riduce a dire, che nè le decisioni Pontificie, nè le Risoluzioni Regie, quando non si accomodano, e conformano alle orrende rilassatezze di questi Religiosi, possono produrre altro effetto, che non sia quello di incitargli a muovere sedizioni maggiori.

XXI. Minaccia, e Proposizioni, che quando si lessero in questa Corte, oltre che parvero arroganti, furono ancora riprovate, come barbaramente sacrileghe, ed offensive delle pie orecchie di tutti i Fedeli, ai quali la cultura della Religione, e della vera Politica, avesse dato una chiara Idea della profondissima osservanza, che si deve avere ai comandi Apostolici, e dell' esempio, che gli Ecclesiastici devon odare ai Vassalli secolari, perchè si contengano nell' inviolabile rispetto verso i loro rispettivi Sovrani, senza il quale nessun Regno, o Stato del Mondo, e nè pure la medesima Sede Apostolica potrebbe sussistere.

XXII. Il peggio però di tutto si è, che non tardò molto tempo a manifestarsi co' fatti tanto funesti, quanto conchiudenti, e notorj a tutto l' Universo (insieme colla somma giustizia, ed indispensabile necessità, con le quali l' Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale Patriarca aveva proibito ai detti Religiosi li Pulpiti, e li Confessionarj della sua Diocesi, *conforme il medesimo ne fece la protesta nel punto della sua morte nella forma di sopradichiarata*) l' effetto della preddetta minaccia del Generale della Compagnia, con cui pronosticò, che la Visita della sua Religione sarebbe inutile, e non buona ad altro, che a perturbare vieppiù tutto questo Regno.

XXIII. Imperciocchè essendo morto il medesimo

Eminentissimo, e Rev. Cardinale Patriarca alli nove di Luglio dello stesso anno prossimo passato; ed essendo stata posta nelle mani di Sua Santità la detta minaccia il giorno 31. dell' accennato mese di Luglio con il Memoriale datole in quello stesso giorno; verisimilmente su la considerazione, che le cose già erano arrivate a tali termini, che i detti Religiosi non temevano verun pericolo, ancorchè palesassero simile minaccia: senz' altro intervallo di tempo, che quello del mese d' Agosto, fu subito commesso nella notte infausta dei tre di Settembre prossimo seguente contro la Regia, e Sagra Persona del Re Fedelissimo, l' esecrabile insulto, che ha empiuto d' orrore tutto il Mondo, e che la Fedeltà Portoghese piangerà fino alla fine de' secoli.

XXIV. Insulto, che mediante la successiva, circospetta, ed esatta indagazione di più di tre mesi di meditazioni tanto efficaci, e diligenze sì attive, quali ricercava un' attentato così esecrabile: si verificò essere stato macchinato mediante il Governo, ed influsso de i sopradetti Religiosi, essendo state le loro Case Professe, Collegj, e Residenze, i velenosi, e pestiferi Laghi, ove gl' infami rei di quel sacrilego parricidio beverono i consiglj, e le dottrine per eseguirlo: Essendo anche stati li principali, e più riguardevoli dei suddetti Religiosi, li Capi più abominevoli, e più ostinati nell' infernale congiura, che abortì con tanto esecrabile Parricido.

XXV. Conciosiachè in fatti dalle medesime diligenze fu scoperto, che le predizioni, che i suddetti Religiosi avevano procurato seminare in questo Regno, e fuori di esso in differenti Corti, e Città dell' Europa, per dare ad intendere, che la
vita

vita preziosissima del Re Fedelissimo, o doveva essere breve, o già era finita; e la minaccia delle turbolenza, che avevano nel Memoriale, che alli 31. di Luglio dell' anno 1758. aveva il Padre Generale della Compagnia presentato a Sua Santità come di sopra si è ponderato nel numero decimo; erano avvalorate, ed animate dalla cospirazione da essi Religiosi macchinata cogli altri Correi secolari di quell' orribile attentato: Perlochè lo stesso Monarca il giorno 13. Dicembre del medesimo anno prossimo passato decretò le carcerazioni de' suddetti Rei secolari: Ed ordinò, che si affiggesse l' Editto (1), che si era stampato alli nove di quel mese, per finalmente scoprire tutte le radici di una cotanto infame, e cotanto perniciosa congiura; e si ridusse ancora con tutto ciò da una parte a dare al Pubblico una idea di quelle chiamate Profezie da quei, ch'erano stati da esse ingannati, senza esprimere, quali ne fossero stati gli Autori: e dall' altra parte a dar' ordine, che si assicurassero colle Guardie de' Soldati, che furono poste nelle Case di detti Religiosi quel giorno, come diligenza indispensabilmente necessaria in una così urgente congiuntura, per esimerli dagl' insulti del Popolo, che già era disposto d'invaderli, ed assalirli: essendosi sempre usata in questo, e negli altri casi, verso l' Eminentiss., e Reveren-

(1) *Editto pubblicato in data dei 9. il giorno 13. di Dicembre 1758. per finalmente scuoprire i Rei dell' orribile attentato dei 3. di Settembre del medesimo anno; E Guardie Militari, che nello stesso giorno si posero a' Religiosi Gesuiti.*

verendissimo Cardinale Riformatore tutta l' attenzione, che la necessità pubblica poteva permettere.

XXVI. Procedendo di poi la Suprema Giunta dell' Inconfidenza alla costruzione del Processo (1) dei Rei dell' accennato esecrabile delitto, crebbero in tal' occasione tanto le colpe de' suddetti Religiosi, quanto furono giudicate ne' Paragrafi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono; decimo, ventesimo quarto, e ventesimo sesto della Sentenza pronuncaita sotto li dodici di Gennaro di quest' anno presente contra i Rei di quell' orrendo attentato; oltre le conchiudentissime prove di Lettere, ed altre Scritture originali; che furono incercettate, e levate a' medesimi Religiosi, e delle confessioni, e deposizioni di molti Testimonj di vista, e di fatto proprio, nelle quali si fondò quella finale Sentenza pronunciata da molti Ministri scelti da Sua Maesta Fedelissima da' maggiori Tribunali della Corte di Lisbona: Precedendo in essa i tre Segretarj di Stato del Dispaccio Universale: Ordinando la prefata Maestà Sua, che i Rei fossero intesi in reiterate Udienze: comandando ancora, che se gli dessero in quel caso le Copie delle loro abominevoli reità: E ad essi deputando benignissimamente uno de' primi Senatori del Tribunale delle Appellazioni, e suppliche di questa

(1) *Sentenza, che alli 12. di Gennaro dell' anno 1759. si pronunziò dalla Suprema Giunta dell' Inconfidenza contra li Rei del sacrilego insulto dei 3. di Settembre dell' anno 1758. publicata in Italia.*

questa Corte, perchè gli difendesse, non ostante tutta la notorietà, e tutta la crudeltà del loro detestabile peccato.

XXVII. La pubblicazione di quella Sentenza pronunciata sotto li dodici di Gennaro prossimo precedente, e l'esecuzione, che alla medesima si diede il giorno immediatamente seguente contro i Rei secolari, furono il motivo di altra maggior ancora, e più indispensabile necessità, che constrinse il Re Fedelissimo a dar' ordine, che in Carcere riservato si tenessero custoditi quei tali Religiosi, che costava essere principalmente colpevoli, e intrigati nella suddetta Congiura: a separare tutti gli altri della medesima Professione dal commerzio de' suoi Vassalli per mezzo delle Guardie Militari, colle quali ordinò, che si bloccassero le Case delle Residenze de' medesimi Religiosi; e comandar altresì, che si sequestrassero tutti i beni di essi, come beni nimici della Reale sua Persona, e Stato, dichiarati per tali dalla Sentenza definitiva di un Tribunale tanto riguardevole, quanto è l' accennata Giunta dell' Inconfidenza: Quietando in questa guisa il zelo, ed il clamore dei suoi Fedeli Vassalli: E practicando ancora in così premurosa, e orrida contingenza, tutto il possibile ossequio che nelle circostanze di quel caso si poteva usare in riguardo a Sua Santità.

XXVIII. Tanto manifestarono le espressioni pubbliche, delle quali si prevalse la Maestà Sua Fedelissima nella sua Lettera Regia, (1) dicendo in

(1) *Lettera Regia, ovvero Diploma, che alli 19. di*

do in essa, che ordinava quelle procedure, *per via di economia indispensabile, e di naturale, e precisa difesa della sua Reale Persona, e Governo, e della quiete pubblica de' suoi Regni, e Vassalli, nel mentre che faceva ricorso alla Sede Apostolica*: Ossequio, la cui dilattata estensione risplenderà nel sottilissimo discernimento di Sua Santità colla pienezza de' suoi lumi, se il medesimo Santissimo Padre lo combinerà, e conferirà coll' osservanza di quello, che si è praticato in tutti li Paesi Cattolici d' Europa, e dentro di questo Regno, allorchè si trattò di avvenimenti così orribili, come questo, del quale si tratta ora, ed altri anche di minor gravezza, ed orrore, ne' quali si trattò della pubblica salvezza dei Popoli, contra la cui tranquillità cospirarono somiglianti Ecclesiastici indegni della protezione della Chiesa Cattolica.

XXIX. Colla medesima esemplarissima Religione partecipò dopo S. M. Fedelissima, mediante altra Regia Lettera, (1) ai Prelati Diocesani de' suoi Regni

---

di Gennaro dell' anno 1759. ordinò S. M., che si spedisse ai due Cancellieri delle Curie del Governo di Lisbona, e di Porto, per la reclusione delle persone, e sequestro de' beni de' Religiosi della Compagnia di Gesù. Già pubblicata in Italiano.

(1) *Lettera Regia diretta nel medesimo giorno 19. di Gennaro dell' anno 1759. ai Prelati Diocesani di questi Regni, partecipando ad essi gli errori empj, e sediziosi, che i Religiosi della Compagnia di Gesù vi avevano seminati, ad effet-*

Regnì gli errori, che nella forma di sopra riferita costò avere gli accennati Religiosi procurato di seminare, affinchè i detti Prelati, essendone informati, preservassero le loro Pecorelle da così velenoso contagio, come quello, che si era già dilatato nel Patriarcato di Lisbona sino dal tempo, nel quale l' Eminentiss., e Reverendissimo Cardinale Patriarca proibì alli medesimi Religiosi li pulpiti, e i Confessionarj della sua Giurisdizione nella di sopra dichiarata forma.

XXX. Oltre tutto il fin quì espresso concorse parimente la circostanza di essere giunto alla notizia di Sua Maestà Fedelissima colla conferma di prove non equivoche, ma chiare, e molto concludenti; che quando i detti Religiosi, a vista degl' insulti orribili, che gli uni hanno commessi, e gli altri hanno palliati, e procurato di coprire; a vista della notorietà pubblica di una Sentenza, la quale, come già passata in autorità di cosa giudicata, dopo esser stata pronunciata con tanta circospezione, e con si pieno conoscimento della causa, basterebbe da se sola per costituire, e produrre una verità costante, e notoria, massimamente avendola proferita con deliberazione tanti, e tanto timorati, e doti Ministri; ed a vista similmente di trovarsi la stessa Sentenza stabilita, ed appoggiata su tanti fatti da se medesimi così manifesti, come il sacrilego insulto commesso nella notte dei 3. di Settembre dell' anno 1758.

contro

---

effetto di preservare le loro Pecorelle da sì velenoso contagio. Similmente stampata in Italiano.

contro la Persona Reale di Sua Maestà Fedelissima; le calunnie, con cui per il corso di tanti tempi precedenti avevano tentato di rendere odioso l'Augusto Nome dell'istessa Maestà; le predizioni antecedenti a quell'infaustissimo successo; e li Testimonj di vista, e di fatto proprio, della loro confederazione colli Rei, che furono giustiziati: Quando, dico, a vista di tanti, e tanto gravi delitti, dovevano umiliarsi, pieni di riverenza, di confusione, e di pentimento; si sono portati tanto diversamente, che adoprando quella superbia, e quegli artificj, de' quali si sono serviti in somiglianti casi, di cui sono abbondanti le Istorie, dopo tali rilassamenti di questi Religiosi, vanno tuttavia guadagnando parziali, vomitando bestemmie, e calunnie, contro la medesima Fedelissima Maestà, ed il suo felice Governo, per vedere, se in questa maniera possono ingannare quella parte di Popolo, che per mancanza d'istruzione, e di conoscimento è più facile a prestar credito a simili imposture, fermando la considerazione unicamente nella superficie degli abiti Religiosi, co' quali sono sostenute, senza penetrare nell'interno dell'animo, e senza accorgersi del dolo, con cui sono macchinate in odio della verità per confonderla.

XXXI. Ed avendo aggiunte dopo questo alla prattica di tanti anni di sedizioni, e ribellioni, (le quali, dacchè si trattò di averne la notizia, ed informazione dallo Stato d'America, si resero chiare a cagione delle armi de' suddetti Religiosi, e di quegl'insulti, per opporsi alli quali ha speso il Re Fedelissimo non meno di ventisei milioni di Crociati, solamente nelle parti Meridionali, dello Stato del Brasile nella forma di sopra espres-

espressa) le altre sedizioni, ribellioni, ed insulti commessi in questo Regno contro la Reale Persona, e contro il Governo di detto Monarca, ed in tutta l' Europa contro l' autorità Regia, ed il Governo di Sua Maestà Fedelissima, colli perniciosissimi, e mai veduti eccessi delle sfacciataggini, e superbie infami, che nella stessa Europa sono di presente tanto manifeste, quanto scandalose: Spera la medesima Maestà Fedelissima, che Sua Santità riconosca l' indispensabile necessità, nella quale si trovò, e si trova lo stesso Monarca costituito, di riflettere coll' alta sua considerazione a quello, che deve al nostro Signor Dio in ciò, che riguarda il disimpegno degli obblighi del Trono, nel quale la stessa Divina Bontà lo collocò; ciò, che deve alla sua autorità Regia; quello, di cui è ancora debitore a contemplazione di tutti gli altri Monarchi, e Potenze d' Europa, la cui Sovranità resterebbe offesa, e giustamente risentitasi si lagnerebbe, se di cotanto inique atrocità restasse nell' Istoria esempio, senza che ne fosse rapportato un severissimo castigo: Quello, che altresì deve alla conservazione della tranquillità pubblica de' suoi Regni, e Dominj: ciò, che deve inoltre allo scandalo universale di tutte le Nazioni culte, che amano, e rispettano, come Unti da Dio, i loro rispettivi Monarchi; e quanto finalmente deve all' esemplarissima Fedeltà, ed espettativa di tutti i Popoli, che Iddio le ha confidati, li quali generalmente, ed uniformemente (tanto delle più grandi Città, quanto delle più piccole Popolazioni) ricercano, e con alte grida chiedono giustizia contro i Rei, che contaminarono la loro lealtà, procurando seppellirla nelle rovine di tutta la Monarchia: affinchè con il parere di

molti

molti Ministri del suo Consiglio, e Senato, tanto dotti, e pii, che religiosamente consultò, ed udì sopra questo importantissimo negozio, senza ulteriore dilazione applichi a così antichi, ed estremi mali, gli estremi rimedj, che attualmente, mediante una Lettera firmata di Regia mano (1) rappresenta a Sua Santità: Sperando come Figlio divotissimo, ed obbedientissimo di un Padre cotanto illuminato, ed amoroso, che la sovrabbondante attenzione, e matura riflessione, con le quali l'accennata Maestà Sua si è portata in questo urgentissimo affare, meriteranno in quanto al passato la benedizione Apostolica, che ansiosamente desidera, e sollecita con gloriosa emulazione di tutti li suoi Reali Predecessori: ed in quanto al futuro tutta la condiscendenza, e cooperazione, per far cessare mali cotanto estremi, e fiorire di nuovo la quiete pubblica dei Vassalli di questo Regno, e con la cessazione ancora dello scandalo, che in tutto il Mondo Cristiano hanno cagionato gli ultimi insulti, ne' quali si sono precipitati gli accennati Religiosi in Portogallo, ed in tutti li suoi Dominj. Data nella Madonna dell'Ajuto adi venti del mese d'Aprile dell' anno 1759.

Don Luigi da Cunha.

SOM-

(1) *Questa Lettera si darà al Pubblico in altro tempo, intanto si dà la Supplica del Procurator Fiscale a Sua Santità.* Somm. num. 4.

SOMMARIO

Num. I.

Istruzione, che S. M. Fedelissima ordinò, che si spedisse a Francesco de Almada de Mendoza, suo Ministro nella Corte di Roma, sopra i disordini, che i Religiosi Gesuiti avevano commesso in questo Regno, e nel Brasile, per esporgli al Santissimo Padre Benedetto XIV. con l' Estratto degl' insulti, che i medesimi Religiosi avevano fatto nel Nort, e nel Sud dell' America Portoghese, in data degli 8. Ottobre dell' anno 1757.

MOlto tempo è, che V. S. Illustrissima con chiare notizie ha saputo gl' intrighi sediziosi, che i Padri Gesuiti della Provincia di Portogallo hanno macchinato in questa, in codesta, ed in tutte le Corti d' Europa, in pregiudizio del servizio del Re Nostro Signore, e della quiete pubblica di questo Regno, e delle sue Conquiste; inventando, scrivendo, suggerendo, e divulgando maliziosamente le infelicità, e i disordini, che mai non ebbero esistenza, per imprimere così

da

da lontano nella credulità del Pubblico tutto ciò, che poteva formare una mala idea del religiosissimo, regolarissimo, e Fedelissimo Governo di Sua Maestà, e degl' inespicabili vantaggi, che ne ha riportati, ed accumulati con gloria immortale del medesimo Signore, in beneficio de' Vassalli di Portogallo, e di tutti i suoi Dominj, che così lo stanno continuamente pubblicando con infinite benedizioni, ed innumerabili orazioni per la conservazione della vita, e della prosperità del loro Augusto Benefattore.

Ma finora non sono state a V. S. Illustrissima partecipate le vere cause di quegli abominevoli effetti; imperciocchè l' incomparabile clemenza di Sua Maestà, e la pietosissima divozione, che il medesimo Signore professò sempre a' gloriosi Sant' Ignazio Loyola, San Francesco Saverio, e San Francesco Borgia, non solamente sospesero la sua indefettibile giustizia, ma ancora la difesa naturale de' suoi assassinati, ed afflitti Vassalli: finchè potè concepire nella mente sua Reale la speranza, che si sarebbe conseguita l'emenda di tanti, e tanto straordinarj disordini, senza prostituire i Figlj d' una così Santa, e Venerabile Madre, come la Religione della Compagnia.

I detestabili eccessi, che la S. V. Illustrissima vedrà nella pura, e fedele narrativa, che congiungerò con questa Lettera sotto il numero primo, e l' incorrigibile ostinazione, ch' essi manifestano, per avere già oltrepassati li termini del disinganno dell' emenda, non poterono più dispensare ultimamente l' Autorità Regia, e la perpetua protezione, che Sua Maestà deve avere de' Popoli, che Iddio le confidò, dall' applicazione degli ultimi rimedj a cotanto estremi mali

mali, quanto sono quei, che si rilevano nella medesima Relazione.

Non essendosi descritti in essa, ma bensì omessi li molti, e molto aggravanti scandali, che non si potevano riferire senza la maggiore indecenza, e vergogna di chiunque li scrivesse; e gli udisse. Ed esponendo quelli solamente, la cui pubblicità gli ha renduti più notorj, e che non si possono tergiversare, o mettere in dubbio, se non si nega ciò, che si sta vedendo, come fisicamente certo, mediante l' evidenza de' fatti permanenti, che sono di sua natura incontrovertibili. Ed ancora in questa forma è grande il dispiacere, che Sua Maestà pruova di quel molto, che si vedrà in ordine all' assoluta corruzione di queste Provincie di Portogallo, e del Brasile.

In esse V. S. Illustrissima troverà con fisica certezza provato, e conchiuso, che cessò da molti anni in qua in ciò, che riguarda la prattica de' suoi Religiosi, l' ubbidienza alle Bolle, ed ordinazioni Pontificie; l' osservanza delle leggi più importanti, e indispensabili per la conservazione della pace pubblica di questi Regni, e suoi Dominj; la fedeltà verso i loro Augusti Monarchi; e la pia istruzioue de' suoi Vassalli: avendo sagrificato tutti questi obblighi Cristiani, Religiosi, Naturali, Politici, ad una cieca, insolita, ed interminabile ambizione di Governi Politici, e Temporali, di acquisti de' Beni, e facoltà altrui, conquiste, ed anche usurpazioni di Stati; e non essendosi posto il riparo, nè adoprato il rimedio a quelle abominevoli trasgressioni, qualora si vide, che potevano essere mezzi per questi fini tanto degni di essere rimprovera-

vera-

verati, quanto sono alieni, e contrarj al Santo Istituto, del quale i medesimi Religiosi danno a dividere una dimenticanza tanto assoluta, quanto scandalosa.

Giunse finalmente a così deplorabili, e compassionevoli termini l' estrema corruzione, ed infedeltà de' Figlj di questa Santa Religione nel Regno di Portogallo, e molto più ne' suoi Oltramarini Dominj, che in essi sono pochi li Gesuiti, che non facciano la comparsa di Mercatanti, o Soldati, o Regoli, piuttosto che di Religiosi.

E siccome, qualunque dilazione si adoperasse in evitare cotanto gravi disordini, partorirebbe la conseguenza di rendergli irrimediabili; Sua Maestà però si vede necessitata di occorrere a questo pericolo de' suoi Vassalli, e Dominj, ed alla totale rovina delle medesime Provincie Religiose, in quella guisa, che poteva esserne capace il Governo temporale dello stesso Signore, avanti che si perdessero affatto per mancanza di rimedio.

Essendo dunque stati li più forti appoggi dell' audace temerità, che i medesimi Padri hanno manifestata, tanto in Europa, quanto in America, i Confessionarj di questa Corte e l' ingresso in questo Palazzo di detti Religiosi: Ordinò il Re nostro Signore da una parte, che si ritirassero nelle Case rispettive delle loro Filiazioni tutti li Confessori delle Persone Reali, ch' erano Gesuiti; nominando Sua Maestà per Confessore suo il moderno Provinciale di Santa Maria d' Arrabida chiamato *Fra Antonio di Sant' Anna*; confermando per Confessore di nostra Signora la Regina il P. *Fr. Antonio dell' Annunziazio-*

ziazione, Ex-Vicario Generale de' Religiosi Scalzi Agostiniani, che già esercitava quel ministero; e promovendo a Confessore della Principessa nostra Signora, e delle Signore Infanti, il moderno Provinciale ancora dell' Ordine de' Carmelitani Calzati, detto *Fra Giuseppe Pereira di Sant' Anna*: Il Serenissimo Signor' Infante Don Pietro scelse lo stesso Confessore del Re nostro Signore: Il Serenissimo Signor Infante Don Antonio, *Fra Antonio di Santa Maria degli Angioli Melgazo*, Ex-Provinciale de' Religiosi Minori Osservanti della Provincia di Portogallo: Ed il Serenissimo Signor Infante Don Emanuele, *Fra Valerio del Sacramento*, Religioso Scalzo della Provincia di S. Antonio.

Ordinò il medesimo Signore da altra parte, che fosse proibito al Provinciale della Compagnia, ed agli altri Religiosi della sua Filiazione, l' ingresso nel Palazzo insino a tanto, che dalla Maestà Sua non si fosse diversamente comandato: ovvero insino a tanto, che allo stesso Signore non costasse, che i menzionati Religiosi vivevano com' erano tenuti secondo il loro Istituto. E da altra parte ha ordinato Sua Maestà, che a questo giusto, e necessario fine si applichino tutti i mezzi possibili, a' quali giunga la Reale autorità sua, e la sua retta intenzione e protezione, con cui deve concorrere, per far osservare come inviolabili ne' suoi Regni, e Dominj, li Sagri Canoni, e le Costituzioni Apostoliche, le quali vietano ai Regolari, e molto maggiormente a' Religiosi della Compagnia, e ai Missionarj l' ingerenza negli affari secolari, ed il maneggio del Commerzio, e l' usura de' Cambj Mercantili, e i

Concordati colla Sede Apostolica, che si sono stabiliti come Leggi consuetudinarie del Regno. Ma come che tutto questo si riduceva alla Temporalità, e non spettava alla Potestà della Maestà Sua il rimedio delle spirituali rovine, che ho riferite, avendo queste bisogno di pronto, ed efficace rimedio, che solamente poteva emanare dal Sommo Pontefice, e Vicario di Cristo Signor nostro nella Terra: Esponendo per tanto V. S. Illustrissima al Santissimo Padre, tanto la puntale Narrazione già da me accennata, quanto il contenuto in questa Lettera; nello stesso tempo supplicherà la Santità Sua, che si degni di dare sopra questa materia tali, e tanto efficaci provvidenze, che subito cessino in una volta gli abusi, eccessi, e trasgressioni, che si sono pratticati, e durano a pratticarsi continuamente nelle predette Provincie; in guisa che ambedue restino ridotte alla loro santa, e primitiva osservanza; facendo Sua Santità rinascer in esse gli esempj degni di lode, e d'imitazione, che da tanti anni giacciono seppelliti sotto gli orrori di così grandi, così generali, e così pubblici scandali.

Quei, che più avevano ferito il cuore degli abitanti ne' Dominj di Sua Maestà nell'America, si spera, che cessino in gran parte per mezzo dell'esecuzione della Bolla Pontificia in Data delli 20. di Dicembre dell'anno 1741., inserita nella Lettera Pastorale del Vescovo del Gran Parà, che s'acclude in questa sotto il numero secondo, e delle due Leggi di Sua Maestà, che parimente si annettono sotto i numeri 3., e 4. le quali lo stesso Signore ha ordinato pubblicare in tutto il Brasile in modo effettivo; abolendo

così

così una volta l' abuso di non eseguirsi in quel Continente le Decisioni Pontificie, o le Risoluzioni Regie, le quali recassero a i medesimi Religiosi verun dispiacere; e quel, che più preme, senza che si trovasse alcuno, a cui bastasse l' animo d' informare di un così pregiudizievole, ed indecente abuso. E ciò, perchè nel medesimo Continente prevalsero sempre; per sostenerlo, le minaccie, che i detti Religiosi spargevano industriosamente a fine di far temere la Potenza della lor Religione, e de' Padri suoi, che andavano a Palazzo; i quali veramente si è scoperto in questi ultimi tempi, che con ingannevoli artificj rovinarono infelicemente alcuni Governatori, e Ministri zelanti del servizio di Dio, e di Sua Maestà, senz' altra colpa, che quella di aver' esposte le verità, che ai detti Padri non giovavano; e che, rendendosi incredibili nel tempo, in cui s' esposero, dopo la Guerra del Paraguai, e i disordini, e sollevazioni del Maranhaon, si manifestarono colle dimostrazioni di fatti evidenti, e tali, quali sono quei, che costantemente risultano dalla di sopra accennata Relazione, segnata col numero primo, e molti altri, de' quali si potrebbono comporre grossi volumi.

Di tutto questo Sua Maestà ordina, che la S. V. Illustrissima chiedendo, ed ottenendo dal Santissimo Padre un' Udienza particolare, e segretissima, lo renda pienamente informato, ed istruito affatto di quanto ho riferito. E spera, che nella Paterna, e Apostolica Provvidenza di Sua Santità non mancherà la menoma parte di quello, che precisamente richiedono così notorie urgenze, acciocchè una Religione, che ha fat-

ti tanti servizj alla Chiesa di Dio, non finisca in questi Regni, e suoi Dominj, a causa della corrutela de' costumi dei suoi Religiosi, e del generale scandalo, ch' essi hanno dato con tanti successivi, e stravaganti assurdi.

Essendo per altro quei, che si contengono nell' esatta, e semplice Relazione, che si acclude in questa Lettera, fondati ne' fatti permanenti, che sono assai notorj non solamente a tre Eserciti, ma ancora a tutta l' America Portoghese, e Spagnuola., ed essendo derivati da' medesimi fonti puri, ove ebbero la prima origine, senza mescolamento di alcuna sospetta tradizione, che permetta il minor dubbio: Tiene Sua Maestà per cosa certa, che la Santità Sua neppure un solo momento dubiterà intorno alla necessità di rimedio, che ricercano i medesimi assurdi, perchè questi Religiosi ritornino agli esercizj del loro santo, e spirituale Istituto, e siano rimossi, ed allontanati da ogni sorta d' ingerenza negli affari Politici, ed interessi temporali, e Mercantili; a fine, che liberi, e spediti dalla corruzione della cupidigia del Governo delle Corti, dell' acquisto di negozj, degli utili del commerzio, delle usure de' Cambj, e degli altri beni della terra, servano a Dio; e siano di profitto a' Prossimi, come veri imitatori dell' eroiche virtù dei grandi, e gloriosi Sant' Ignazio, San Francesco Saverio, e San Francesco Borgia, che risplendendo come brillanti stelle, non solamente nella lor Religione, ma in tutta la Chiesa Cattolica, ci lasciarono in essa tanto illustri esempj.

Pricipalmente quando alla fine si considera con la matura, e seria riflessione, che il caso

so merita, che avendo scandalizzato tanto i Cavalieri Templari, che per le loro colpe furono estinti co'severi castighi, che costano dall' Istoria; nulladimeno in essa non si legge, che avessero l'ardire, come l'hanno avuto i detti PP. Gesuiti, di resistere positivamente a'Papi, ed a'Re, annullando con prepotenza alle volte direttamente, ed altre volte indirettamente, le Bolle Pontificie, e le Leggi Reali: e che nello stesso tempo si arrischiassero di stabilire Repubbliche composte di Vassalli da essi fatti ribellare alli loro Re, e Signori naturali, dentro dei Dominj de' medesimi Re, e fatti ribellare da essi, per opporsi con mano armata a tutto quello, che poteva essere interesse de i medesimi Re, e dei Popopoli da essi governati: E che finalmente aspirassero all' usurpazione degl' interi Regni, ed Imperj, come questi Religiosi avevano ancora progettato, e l' averebbono conseguito in pochi anni, se non si fosse scoperta la loro ambiziosa, e clandestina intenzione.

Atteso che colle Colonie d' Indiani ribelli, e feroci, che avevano stabilite, e tuttavia con grandi sforzi andavo stabilendo con quasi successivo progresso dal Maranhaon fino all' Uraguai, avvalorando segretamente il grosso Commerzio, e la fertile Popolazione di quelle numerosissime Colonie, per mezzo de' Collegj, Case Professe, e Residenze, che conservano nelle due Corti, e Terre grandi dei luoghi maritimi di ambidue i Regni, e suoi Dominj tenevano quasi chiuse le due Americhe Portoghese, e Spagnuola, con un cordone sì forte, che tra lo spazio di dieci anni sarebbe stato indissolubile il nodo, con il quale pretendevano stringerle

i suddetti Religiosi ; non essendovi forze in tutta l' Europa , che fossero bastevoli per espugnarli , e discacciarli da sì vasti Paesi , difesi da Uomini nel numero quasi infiniti ; la cui lingua , e costumi solamente potevano intendersi , e practicarsi da' medesimi Religiosi ; aggiugnendosi a questo l' odio implacabile , con il quale gli educavano , ed ostinavano irreconciliabilmente contro tutti i Bianchi Secolari . Dio guardi la V. S. Illustrissima . Belem a dì 8. del mese d' Ottobre dell' anno 1757.

Don Luigi da Cunha.

Signor Francesco de' Almada de Mendonza.

Num. II.

Lettera Istruttiva scritta in data de' 10. Febbrajo dell' anno 1758. a Francesco de Almada de Mendonza, Ministro di Sua Maestà Fedelissima nella Corte di Roma, informandolo de' disordini, che sino a quel tempo avevano accumulato i Religiosi della Compagnia di Gesù ai molti assurdi, ne' quali si erano precipitati ne' Dominj Oltramarini di questa Monarchia, quando Sua Maestà si vide costretta d' informare il Santissimo Padre Benedetto XIV. degl' insulti de' suddetti Religiosi per mezzo dell' altra Lettera Istruttiva degli 8. d' Ottobre dell' anno 1757.

I.

ESsendo i disordini, e gl' insulti, che i Religiosi Gesuiti hanno accumulati nel Maranhaon sin da' principj del felice Governo di Sua Maestà con il fine storto, e depravato d' impossibilitare l' esecuzione del Trattato de' limiti delle Conquiste; e le sollevazioni, che ancora fecero, e tentarono con lo stess' oggetto

 nelli

nelli Luoghi del Paraguai, ed Uraguai, dentro di questo Regno, e anche dentro dello stesso Palazzo, motivi urgentissimi, per fare il detto Monarca verso gli accennati Religiosi l'ultime dimostrazioni della sua giusta, e Regia Potestà, di cui i Sovrani non costumano, nè devono scusarsi, o dispensarsi verso gli Ecclesiastici compresi nelle sedizioni, e ribellioni, anche meno gravi, e meno perniciose di quel, che sono le macchinate da essi nel Nort, e Sud del Brasile, e dentro del Continente del Regno, e della Corte: Ed essendo quasi impossibile di significare in ordine a questo le procedure, colle quali la moderazione del Re nostro Signore si risolvè di licenziare dal servizio del Palazzo i Confessori di quell' Istituto, con il fine pietosissimo di vededere, se quell' avviso fosse bastevole, per reprimere, e contenere il pervertito Governo interiore degli accennati Gesuiti, in guisa, che rimanesse libero, e disimbarazzato dalla loro tenace opposizione l' adempimento del menzionato Trattato, e la Corte, e li Vassalli di Sua Maestà con perfetta quiete: Produsse quella piissima moderazione effetti tanto contrarj a quelli, che dalla medesima sperar si dovevano, quanto sono i seguenti.

II. Dacchè conobbero, ch' era impossibile piegare l' inflessibile costanza del Re nostro Signore, e del suo Ministero, per rendere nullo il compimento di detto Trattato, e conservasi così nel possesso del Comando, che avevano nel centro de' Dominj Oltramarini delle due Monarchie: E dacchè videro passare Gomes Freire de Andrade con un Esercito verso il fiume della Plata, e Francesco Saverio de Mendonza, assisti-

affiftito da tre Reggimenti di nuovo formati, verfo il Parà; perdendo gli fteffi Religiofi il giudizio, e la Religione, fi accinfero a macchinare in ordine a quello ftorto fine gli efecrandi mezzi di render odiofo, ed infamare il feliciffimo Governo del Re noftro Signore, ed il fedele fervizio de' Miniftri di Sua Maeftà, in quei modi, che hanno pratticati in molte altre Corti in cafi fomiglianti; operando tali eccefsi, che ci hanno empiuti di fpavento, e di orrore.

III. Da una parte chiamando le Perfone, che credevano effere malcontente del Governo, o perchè il Re noftro Signore non fe ne ferviva, o perchè non dava loro i difpacci per le cariche, che non avevano meritate; principiarono a fpargere in voce, ed in ifcritto, le più falfe, e non mai udite impofture, beftemmiando contro la medefima Maeftà, e confondendo, ed ofcurando la ftupenda Paterna Provvidenza del Re noftro Signore, con la quale ha tanto beneficato i fuoi grati Vaffalli, che di giorno in giorno vanno vieppiù non folamente rifpettando, ma eziandio venerando le prudenti rifoluzioni del fuo incomparabile, e fauftiffimo Governo.

IV. Dall'altra parte tentarono, mediante l'ajuto di quefti Macchiavellici inganni, di allontanare da quefta Corte la buona intelligenza delle altre, ed intrigarle non folamente con impofture offenfive delle Perfone delle rifpettive Maeftà, ma ancora con altre finzioni di pregiudizj nell'efecuzione del predetto Trattato, con fuggerire in Lisbona, che Portogallo era l'ingannato, ed in Madrid, ch' effo era quello, che ingannava la Spagna.

V. Dall' altra parte, allor quando videro stabilita la Compagnia del Parà, e che con essa cessava il grosso commerzio, che in quello Stato facevano, presero lo smisurato ardire di tentare il sollevamento di una sedizione contro di essa Compagnia del Parà dentro la medesima Corte di Sua Maestà? ed in fatti sarebbe accaduta, se lo stesso Monarca non avesse subito senza indugio esiliato il Padre Ballester, che predicò il primo insolentissimo Sermone per incitare il Popolo contro la detta Compagnia del Parà, dicendo dal Pulpito, che *chiunque in essa entrasse non entrarebbe nella Compagnia di Cristo Signor nostro*: Ed il P. Benedetto de Fonseca, il quale andava da se stesso, e per mezzo di altri della sua professione, introducendo le medesime suggestioni per le Case de' Ministri, e de' particolari, dove si accorgeva, o di mala intenzione, o d'ignoranza, della quale se ne potesse abusare. Facendo Sua Maestà nello stesso tempo carcerare, ed esiliare gli Uomini negozianti del Banco chiamato *del Bene comune*, i quali per suggestioni di essi Padri andarono (piuttosto con ignoranza, che con malizia) a presentare al medesimo Monarca in udienza una Scrittura tendente al fine della stessa sedizione: estinguendo subito ancora per questo la Maestà Sua il detto *Banco del Bene Comune*, e disarmando per altre vie prudenti, ed adattate, gl' intrighi ancor più esecrabili, che (con lo stesso intento) si erano macchinati con alcuni in considerati Forestieri dentro della medesima Corte.

VI. Da altra parte: Avendo i suddetti Religiosi, a motivo della calamità del terremoto, ritrovato un nuovo, e funestissimo Teatro, per rappre-

rappresentare in esso quelle figure, che meglio gli ajutassero per li loro cattivi fini; non inventò la fertilissima malizia di Nicolò Macchiavello veruna diabolica politica, che non fosse da essi adoperata: o fingendo profezie, e minacciando sovversioni, e diluvj di fuochi sotterranei, e delle acque del mare: o facendo empire per se stessi, e per mezzo de' loro seguaci le Gazzette pubbliche d' Enropa di nuovi infortunj, estreme miserie, ed orribili timori, che non erano mai accaduti: o simulando peccati pubblici, e scandali falsamente supposti, in questo secolo della più regolata, ed esemplare riforma della Corte, e del Regno, che si fosse veduta in Portogallo dalla prima Epoca della sua fondazione fino a' nostri giorni: o commettendo l'incredibile, o non mai aspettato, nè veduto ardimento di formare Scritture sediziose, piene delle accennate falsità, e di poi presentarle sacrilegamente nelle Reali Mani di S. M., ad oggetto di consternare così quell' animo grande, la cui serenità si era da Dio creata inflessibile, e superiore a tutte quelle maligne impressioni per incomparabile felicità nostra: o aggiungendo a questo temerario assurdo l'altro più temerario ancora d' abusare di quella divozione, che l' abito de' Cappucini aveva sempre cagionata, e soavemente istillata nella religiosissima Pietà Reale, con introdurre nel Palazzo li due Padri Cappuccini, che negli anni antecedenti erano stati tenuti ad alloggiare nella Casa Professa di S. Rocco, e che, per meglio assicurargli nella lor soggezione, avevano introdotti nell' Ospizio di Sant' Appollonia, quando da esso ne discacciarono i Genovesi: o servendosi dei medesimi

Cap-

Capuccini , come d' istromenti , non solamente per incutere gli accennati timori , ma per introdurre le altre perniciosissime suggestioni , delle quali tanto felicemente trionfò il perspicacissimo , e penetrantissimo discernimento di Sua Maestà : o finalmente restando così d' accordo i detti Religiosi Gesuiti co' due Cappuccini , per confermare dopo , tutte quante le imposture , che avevano questi avanzate , non solamente nell' interno del Palazzo , ma anche ne' Santuarj più circospetti , e più Sacri di esso ; di maniera che , se l' avvedutezza , e la costanza di detto Monarca , si fossero potute vincere , non solamente averebbe il Regno patito le maggiori rovine , ma tra esse si vederebbe finito il Supremo , e Reale Potere , risultando da quella confusione incontestabile il premeditato Impero Gesuitico.

VII. Da altra parte : Dopo di essere stati sconcertati quegl' intrighi , e castigati gl' istromenti di essi , allorchè si pubblicò la Compagnia dell' Agricoltura dei Vini dell' alto Duero , fu promossa nella Città di Porto , come la seconda del Regno , la sedizione , che si era distrutta , e disarmata nella Corte di Lisbona: travagliando in quella Città i suddetti Padri per rendere a quei Vassalli odioso il Re nostro Signore , ed il felice suo Governo , e fedele Ministero , mediante la ripetizione di tutte le imputazioni ., ed imposture , che seminavano nel Regno , e fuori di esso : facendo credere agl' ignoranti , e pusillanimi , la grande falsità , che i Vini della predetta Compagnia non erano a proposito per il sagrifizio della Messa ; estraendo dal loro Archivio , per farla vedere ai mal' in-

intenzionati, e peggio instruiti, la Relazione del Tumulto, ch' era seguito nella suddetta Città l'anno 1661., colle notizie, che sparsero, di essere rimasto, come rimase impunito, perchè si era principiato a suscitare dalle donne, e da i ragazzi; dando animo colle accennate suggestioni ad alcuni altri Ecclestastici, nella cui leggerezza trovarono capacità per poterle imprimere: arrivando a conseguire, che nella medesima Città di Porto si sollevasse il Tumulto orribile delli 23. di Febbrajo dell' anno prossimo passato, nel quale puntualmente avvenne lo stesso, che nell' altro tumulto dell' anno 1661., senza la menoma differenza: e costringendo finalmente la Reale Clemenza del Monarca istesso a soffrire l'estremo dispiacere di castigare gli Abitatori di quella Città, benchè con maggior dolcezza di quella, che gli poteva permettere l' indispensale necessità di non lasciar impunito un' esempio cotanto pernicioso, e di dare allo scandalo de' suoi fedeli Vassalli la soddisfazione, che di sua natura richiedeva un' insulto tra di loro tanto disusato.

VIII. Da altra parte: Non essendosi ritrovata veruna cosa, che fosse stata bastevole per disingannare, e contenere l'orgoglio temerario de' menzionati Gesuiti; quando dovevano naturalmente compungersi, ed empiersi di confusione, e di pentimento, mentre vedevano quella disgraziata Città oppressa dalle Truppe, ed i suoi abitanti gemendo nei ceppi, e ferri, che aveva macchinato loro la malizia, con cui essi Religiosi erano in tante maniere concorsi a quella necessaria calamità; lo fecero tanto diversamente, quanto costò, dopo da i fatti, che sono innegabili.

IX.

IX. In queste asprissime, ed urgentissime circostanze, il Re nostro Signore prese la necessaria risoluzione di comandare, che uscissero fuori di Palazzo i Confessori, per ispogliare ancora i detti Religiosi, e disamargli della forza che gli davano i Confessionarj delle loro Maestà, e della Reale Famiglia, per conculare i Ministri, ed i Cittadini, ed opprimergli con il timore, che gl' incuteva la gran potenza, e pomposa autorità, che ostentavano nel cospetto del Mondo, e li perniciosi effetti di non darsi esecuzione per lo spazio di molti anni ad alcun'Ordine Regio, dal quale potesse risultare a' medesimi Religiosi il menomo dispiacimento.

X. E ciò, che da questa procedura, essendo così moderata in riguardo alli motivi, che la resero necessaria, ne nacque, fu che i medesimi Religiosi di nuovo macchinarono altre imposture, con ispargere, e divulgare nuove suggestioni similmente false, come furono: *Che le loro procedure nel Maranhaon, ed Uraguai, erano state giuste, e regolate: Che i medesimi Religiosi erano perseguitati, perchè sostenevano in questo Regno la Fede, volendosi abolire in esso il Ministero del Sant' Uffizio*; del quale tutto il Mondo sà, che i predetti Padri sono i più dichiarati nemici, con lo stesso motivo di non poter governare quel Tribunale: *Che il Re nostro Signore voleva stabilire in Portogallo la libertà di coscienza. Che si tentava di maritare la Principessa nostra Signora con un Principe d'altra Religione; Che il Tumulto di Porto era stato giusto, ed era stato una cosa di nessuna premura, e significazione, in cui solamente avevano avuta parte le donne, e li ragazzi: e che finalmente ingiusto era stato il castigo, che si era dato a quei sollevati ec.*

XI.

XI. Vedendo dunque la Maestà Sua, che si aggiungevano tutti questi nuovi motivi, per rendere indispensabile la necessità di disingannare i suoi Vassalli di tanto perniciose, e sacrileghe calunnie, mediante la maniera più propria di smascherare i detti Religiosi, dando a dividere al pubblico quella parte delle giustissime cause delle sue procedure, che la decenza poteva permettere, che comparisse agli occhi del Mondo: Comandò, che si stampassero, e divulgassero le due Scritture, delle quali V. S. Illustrissima riceverà alcuni esemplari per sua pontuale Istruzione.

XII. Una delle dette Scritture contiene un' Estratto (1) semplice delle Lettere di Gomes Freire de Andrade, Francesco Saverio de Mendonza, e del Vescovo del Parà, cavato molto concisamente, e con eguale modestia dagli originali autentici esistenti in questa Segretaria di Stato, e riferisce solamente i fatti pubblici, e notorj, che furono, e sono manifesti a tutti gli abitatori del Brasile, ed ancor' a tutti quelli di questo Regno, li quali hanno corrispondenze in quello Stato.

XIII. L' altra Scrittura contiene la Copia della Sentenza originale, che si pronunziò nel Distretto della Giurisdizione di Porto sopra un Processo di quattro mila carte, in cui sarebbe una grande, ma brutta, ed enorme figura il Gover-

no

---

(1) *E'la medesima Memoria, che Sua Maestà ordinò, che si presentasse al Papa per la Riforma di tali Religiosi.*

no de' ſuddetti Padri Geſuiti in queſto Regno, ſe la ſomma Pietà di Sua Maeſtà non aveſſe fin dal principio ordinato ſepararne ciò, che foſſe appartenente agli Eccleſiaſtici.

XIV. Egli è certo, che le due di ſopra accennate Scritture, e li fatti incontrovertibili, che ſi riportano in eſſe, fecero alla fine conoſcere a tutto queſto Regno le cabale, e le malizie de' medeſimi Religioſi; eſſendochè provano evidentemente tutte le impoſture, ch' eſſi dopo eſſerſi accertati, che non potranno riuſcire in Portogallo i loro intrighi, ed inganni, s' affaticano adeſſo con maggior ſollecitudine fuori di eſſo ne' Paeſi ſtranieri, non ſolamente per diffondere la poſte delle medeſime calunnie da loro inventate, ma per negare, ed oſcurare temerariamente le ſedizioni, e gl'inſulti, che ſuſcitarono nel Paraguai, e nel Maranhaon: Animandoſi a negare ciò, che a tutti è coſa pubblica, e notoria, e ſi è veduto, e ſta vedendo da tre Eſerciti, e da tutto il Braſile: Che è lo ſteſſo, che negare, che nell'Europa vi ſiano le Città di Liſbona, Madrid, e Londra, in preſenza delle Perſone, che non ſono ſtate in eſſe: Ed è il medeſimo inganno, con cui negarono, e gli riuſcì di rendere incredibili nella Corte di Madrid gl' inſulti dell' iſteſſa natura, co' quali veſſarono nell'Aſia Don Filippo Pardo Arciveſcovo di Manila, ed in America Don Bernardino de Cardenas Veſcovo di Paraguai, ed anche Don Giovanni de Palafox, e Mendonza Veſcovo della Puebla de los Angeles; e di rendere parimente incredibili nella Corte di Liſbona le reiterate lagnanze de'Popoli, e de'Veſcovi, e Prelati del Braſile, in guiſa, che alcune di eſſe non poterono mai arrivare alle orecchie del Sereniſſimo

Re Don Giovanni V. ; e le altre, che gli furono rappresentate, ancorchè siano già venti anni; che furono rimesse già con Decreti , acciocchè si facessero le consulte circa le medesime, per la morte seguita di quel Monarca si ritrovano nello stato stesso, in cui calarono, senza che a' suoi Reali Ordini si sia mai data la minima esecuzione : tanta era in questa Corte la potenza degli accenati Padri ! Tanto s'estendeva il loro influsso negli affari, oltrepassando i limiti del rispetto d'un così Gran Re ! E tanto il pregiudizio , che ne risultò alle due Monarchie, per non aver dato credito alle Relazioni di quei Venerabili Prelati , ed ai lamenti di quei Popoli oppressi , in tempo opportuno, e prima, che i sudetti Religiosi adunassero in Asia, ed in America le forze, che ora gli fanno divenire così temerariamente animosi.

XV. Tutte queste notizie ordina Sua Maestà , che si partecipino alla S. V. Illustrissima , ad effetto , che ne faccia di esse uso ne'tempi , e luoghi opportuni, per disingannare le persone, che li sopraddetti Religiosi pretendessero di sorprendere co' loro inganni.

Dio conservi V. S. Illustrissima. Salvater de Magos alli 10. di Febbraro dell'anno 1758.

Don Luigi da Cunha.

Signor Francesco Almada de Mendonza.

Num. III.

Joseph Cardinalis Patriarcha II. Lisbonen.

PER giusti motivi, che sono a Noi noti, e di gran servizio di Dio, e del pubblico, sospendiamo dall' esercizio di confessare, e di predicare in tutto questo nostro Patriarcato i Padri della Compagnia di Gesù per adesso, e insino a tanto, che non ordinaremo il contrario. Ed acciocchè arrivi alla notizia di tutti ordiniamo, che si spedisca il presente Editto, il quale si affiggerà ne'luoghi pubblici di questa Città, e Patriarcato. Dato nel Palazzo della nostra Residenza colla nostra firma, e sigillo, a dì sette di Giugno dell'anno 1758.

I. Cardinale Patriarca di Lisbona

D'Ordine di Sua Eminenza.
Cristoforo de Rocha Cardoso.

EDIT-

EDITTO.

Dell' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco di Saldanha, deputato dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. di fel. mem. con suo Breve del 1. Aprile 1758. in Visitatore, e Riformatore Generale della Religione de' Cherici Regolari della Compagnia di GESU' ne'Regni di Portogallo, d'Algarve, e nelle Indie Orientali, ed Occidentali suddite di S.M. Fedeliss.

Noi Don Francesco Cardinal di Saldanha, Visitatore, e Riformatore Generale Apostolico della Religione della Compagnia di GESU' in questi Regni di Portogallo, di Algarve, e suoi Dominj ec. ec. ec. A tutti quelli, che vederanno la presente, o ne avranno notizia salute, e pace in GESU' CHRISTO Signor Nostro

FIn dalla fondazione della Chiesa Cattolica fu proibito a tutte Persone consacrate al Sacerdozio, il macchiare questo Santo Ministero, con l'ingerenza ne i Negozj Secolareschi. Così fu stabilito dallo stesso Redentore del Genere Umano nel suo Santo Vangelo (1) Così fu annunciato agli Ecclesiastichi dall'Apostolo delle Genti (2). E così fu dichiarato nel pri-

(1) *Non potestis Deo servire, & mamonæ*. Matth. 6. v. 24.

(2) *Nemo militans Deo, implicat se Negotiis Sæcularibus*. 2. ad Timotheum cap. 2. v. 4.

mo Concilio della Chiesa, nel quale si ordinò; che fossero privati delle loro rispettive dignità, ed esercizj i Vescovi, i Preti, ed i Diaconi, che si frammischiassero ne i Negozj profani (1). Fondandosi in tutte queste disposizioni di Diritto Divino la proibizione positiva del Gius Canonico, e le pene quindi fulminate contro i Trasgressori di quelle Leggi Santissime (2).

Essendo esse così premurose, perchè gli Ecclesiastici s' astengono da' Ministeri Secolareschi, ancorchè decenti, come di essere Procuratori delle Ville, e Città (3); Sono molto più austere per allontanare quelli, che si sono a Dio dedicati dalla sordida cupidigia de' Negozj Mercantili tanto stranieri alla Chiesa di Dio, ed al suo Santo Ministero, come ci avverti lo stesso Redentore scacciando fuori del Tempio i Banchieri, e Negozianti, che ivi trovò a vendere, e comprare, gettando loro a terra i banchi, e le cattedre ove sedevano, ed il danaro, che negoziavano, passando fino a flagellargli, e riprenderli con il severissimo rimprovero, che facevano la Casa del suo Eterno Padre banco di negozio, e spelonca di ladri la Casa di Dio destinata per l'Orazione (4).

Quin-

(1) *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus ne quaquam Saeculares curas assumat: sin aliter, ejiciatur.* In Concil. Apostolor. Can. 7.

(2) *Per totum Titul. Ne Clerici, vel Monachi Saecularibus Negotiis se immisceant.*

(3) *Text. in cap. Sed nec Procurationes Villarum,* 4. eodem Yit.

(4) *Ascendit JESUS Jerosolymam, & invenit in Tem-*

Quindi fin dalla primitiva Chiesa reclamarono i Sagri Canoni contro l'abuso di quegli Ecclesiastici, che senza considerazione del precetto Evangelico, e senza timor di Dio sollecitavano questi indecorosi interessi mercantili (1),

 de'

Templo vendentes Boves, & Oves, & Columbas, & Numularios sedente. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de Templo; Oves quoque, & Boves, & Numulariorum effudit æs, & mensas subvertit. Et his, qui Columbas vendebant, dixit: Auferte ista hinc, & nolite facere domum Patris mei domum negotiationis. Joan. c.2. v. 14. 15.16.

Et intravit JESUS in Templum, & ejiciebat omnes vendentes, & ementes in Templo: & mensas Numulariorum, & Cathedras vendentium Columbas evertit, & dixit eis; Scriptum est: Domus mea domus Orationis vocabitur: Vos autem fecistis illam speluncam latronum. Matth. cap. 21. v. 11. 12. 13.

(1) *Si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras accipere, vel ex quolibet tali negotio turpia lucra sectari, vel etiam species frumentorum ad sexcupulum dare, omnis, qui tale aliquid conatus fuerit ad quæstum, ejiciatur a Clero, & alienus ab Ecclesiastico habeatur gradu*, Ex Concil. Nicen. in Can. quoniam caus. 14. quæst. 4. cap. 9.

Consequens est, ut illa quoque de Piceni partibus nuper ad Nos missa relatio nuntiavit, non prætereunda putaremus: id est, plurimos Clericorum negotiationibus inhonestis, & lucris turpibus imminere, nullo pudore cernentes Evangelicam lectionem ... Proinde hujusmodi aut ab indignis post hac quæstibus noverint abstinendum, & ab omni cujuslibet nego-

de' quali la riprovata turpezza consiste secondo la disposizione delle stesse Sagre Leggi in comprar in un tempo per meno, a fine di vendere per più in altro tempo (1): Ordinando le stesse Canoniche Costituzioni di fuggire come la peste l'Ecclesiastico negoziante, che di povero si fece ricco, e di umile arrogante con un mezzo sì illecito (2) E fulminando il rigor delle Censure contro i Chierici, e Religiosi negozianti, o dediti al Mercimonio (3).

Proi-

---

gotiationis, ingenio, vel cupiditate cessandum: Aut in quocumque gradu sint positi, mox a Clericalibus Officiis abstinere cogantur. Ex Pap. Gelasio in Distinct. 88. cap. 2.

Canonum statutis firmatum est, ut quicumque in Clero esse voluerit, emendi vilius, vel vendendi carius studio non utatur. Quod certe si voluerit exercere, cohibeatur a Clero. Ex Concil. Terraconensi in Canon. 14. quæst. 4.

(1) *Quicumque tempore messis, vel vindemiæ non necessitate, sed propter cupiditatem, comparat annonam, vel vinum: v.g. de duobus denariios comparat modium unum, & servat dum vendatur denariis quatuor, aut sex, aut amplius, hoc turpe lucra dicimus*. Ex Jul. Pap. in caus. 14. quæst. 4. cap. 9.

(2) *Negotiatorem Clericum, & ex inope divitem, ex ignobili gloriosum quasi quamdam pestem fuge*. Ex D. Hieronimo in distinction. 88. cap. 9.

(3) *Secundum Instituta Prædecessorum nostrorum sub interminatione anathematis prohibemus, ne Monachi, vel Clericis; causa lucri, negotientur: & ne Monachi a Clericis vel Laicis, suo nomine firmas habeant*. In cap. 6. Ne Clerici, vel Monachi.

Proibizione, che essendo comune a tutti gli Ecclesiastici, astringe molto più apertamente i Religiosi Missionarj, e che come tali devono avere per unico Patrimonio la Povertà Apostolica, e per solo oggetto il fervido zelo d'illuminare colla luce Evangelica quelli, che riposano nell' ombra della morte, e nelle tenebre dell' ignoranza del vero Dio, e sperare dalla Provvidenza infinita, che mediante la Carità de' Fedeli, non mancherà loro il bisognevole per alimentarsi, e vestirsi (1).

Per tutti questi giustissimi, ed urgentissimi motivi non si potè dispensare l' Apostolico zelo del Santissimo Padre Urbano VIII. di raffrenare i Religiosi delle Missioni Oltramarine, che già dal tempo del suo felice Pontificato avevano in questa scrupolossima materia dato lo scandalo, che lo stesso SS. Padre procurò efficacemente d' ovviare colla Bolla spedita a' 22. di Febbrajo dell' anno 1633., che principia. *Ex debito Pastoralis officii*, ordinando in essa ne' *§§. 8., e 9. Cæterum quia a sacris Canonibus, Conciliorum Decretis, ac Apostolicis Constitutionibus, omnibus Religiosi, ac etiam* aliis

(1) *Euntes, prædicate dicentes: Quia appropinquavit Regnum Cœlorum. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris. Non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam: Dignum est enim operarius cibo suo. In quamcumque autem Civitatem, aut Castellum intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit: Et ibi manete, donec exeatis.* Matth. cap. 10. v. 7. 9. 10. 11.

aliis Ecclesiasticis, præsertim in Sacris Ordinibus constitutis, mercatura, & negotiationes Sæculares districtè prohibentur, ac valde damnosum, ac indecens existit hujusmodi personas divino cultui mancipatas, ac præcipuè illas, quæ ad prædicandum Sacrosanctum Christi Domini Evangelium destinatæ sunt, præfatis mercaturis, & negotiationibus se immiscere' aut operam dare; Prædictornm sacrorum Canonum, ac Decretorum, Constitntionumque Apostolicarum dispositionis inhærentes, Auctoritate Apostolica, earundem tenore præsentium, Religiosis omnibus cujuscumque Ordinis, & Instituti, tam mendicantium; quam non mendicantium, etiam Societatis JESU, eorumque singulis, tam in prædictis locis nunc existentibus, quam in futurum ad illa mittendis, omnem, & quamcumque mercaturam, seu negotiationem, quocumque modo ab eis fieri contingat, sive per se, sive per alios, sive proprio, sive communitatis nomine directè, sive indirectè, aut quovis alio prætextu, causa, aut colore interdicimus, & prohibemus sub excommunicationis latæ sententiæ pœna ipso facto incurrenda, ac privationis vocis activæ, & passivæ, officiorum, ac graduum, & dignitatum quarumcumque, etiam inhabilitatis ad eas, & insuper amissionis mercium, & lucrorum ex eas, factorum. Quæ omnia a Superioribus Religionum, ex quibus delinquentes existent, reservanda erunt ad usum Missionum, quas eadem Religiones habeat, & habituræ sunt in prædictis Indiis, & non in alios usus; eisdem Superioribus districte præcipientes sub eisdem pœnis, ut in hoc invigilent, & contra delinquentes ad prædictas pœnas procedant, sublata eisdem facultate, eisdem delinquentibus aliquid ex dictis mercibus, & lucris, quantumvis minimi remittendi, aut condonandi.

Quod

Quod si forte aliquæ controversiæ inter Religiosos dictarum Religionum, quod Deus avertat, oriantur; Episcopi locorum prædictorum pro tempore existentes, tamquam Sedis Apostolicæ Legati illas decidant, & terminent. Si vero graviora aliqua, &c.

E perchè molti de' sopraddetti Religiosi, ed altre Persone Ecclesiastiche, scordatesi delli loro obblighi, e dell' ubbidienza dovuta alle Costituzioni Appostoliche, continuarono ciò non ostante sotto varj colori, pretesti, e sutterfugj gl' incominciati negozj, e faccende mercantili, con deplorabile danno delle loro anime, e pernicioso esempio, e generale scandalo de' Fedeli, s' oppose a queste lagrimevoli trasgressioni il Sommo Pontefice Clemente IX., con altra Bolla spedita a' 17. Giugno dell' anno 1669. *Sollicitudo Pastoralis Officii*, rinnovando, confermando, ed ampliando in essa l'altra Bolla sopra riferita con queste formali parole: *Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolica potestatis plenitudine, omnibus, & singulis personis Ecclesiasticis, tam Sæcularibus, quam Regularibus, cujuscumque status, gradus, conditionis, & qualitatis, ac cujusvis Ordinis; Congregationis, & Instituti, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, etiam Societatis JESU, & earum cuilibet, quæ ad Insulas, Provincias, & Regna Indiarum Orientalium, & præsertim in Provinciam Societatis JESU, de Japone nuncupatam, ac in partes Americæ tam Australes, quam Septentrionales, a Sede Apostolica, vel Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, negotiis Propagandæ Fidei præpositorum, aut ab earum Superioribus sub nomine Missionariorum, aut quovis alio titulo pro tempore missæ fuerint, aut in*

 illis

illis partibus quomodolibet morabuntur, sub excommunicationis Latæ Sententiæ, ac privationis vocis activæ, & passivæ, & officiorum, dignitatum, & graduum quorumcumque per eas obtentorum, & inhabilitatis, ad illa, & alia quæcumque in posterum obtinenda, nec non amissionis mercium, & lucrorum omnium ipso facto incurrendis, ac aliis nostro, & Romani Pontificis pro tempore existentis, vel prædictæ Cardinalium Congregationis arbitrio imponendis pœnis; tenore præsentium districte probibemus pariter, & interdicimus, ne mercaturis, & negotiationibus sæcularibus hujusmodi, quovis prætextu, titulo, colore, ingenio, causa, occasione, & forma etiam semel, per se, aut mediantibus Ministris, seu aliis personis subsidiariis, directe, vel indirecte, tam nomine proprio, quam suarum respective Religionum, seu Congregationum, aut Societatum, etiam JESU, vel aliorum quorumlibet, & alias quovis modo, & qualitercumque se ingerant, vel immisceant. Ac ex nunc prout, ex tunc, & e contra postquam casus evenerit, merces, & lucra quæcumque, quæ ex hujusmodis mercaturis, & negotiationibus provenerint, & provenient; in usus, & commodum Pauperum, Hospitalium, Seminariorum, Ecclesiarum, ac Operariorum (non tamen Religionum, Congregationum, & Societatum, etiam JESU, seu Institutorum eorum, qui in præmissis, vel circa ea deliquerit) sed aliorum non delinquentium hac serie applicamus qui teneantur consignare merces, & lucra hujusmodi Ordinariis, seu eorum Vicariis in spiritualibus generalibus, aut Officialibus, vel Apostolicis Vicariis, seu Pro-Vicariis: si vero tamquam dictæ Sedis Delegati illa ut præfertur, & non in alio usus distribuere, & erogare debeant, super quibus eorum conscientiam districte oneramus,

Et

Et quia in præmiſſis, & circa ea delinquentes, ut plurimum prætextu neceſſitatis pro eorum Miſſionibus ſe excuſare præſumunt, excuſationes hujuſmodi, eis, eorumve cuilibet nullo modo ſuffragari poſſe, vel debere decernimus, & declaramus.

Inſuper eiſdem-met pœnis, & cenſuris innodamus, & innodatos fore declaramus Superiore immediatos, ac Provinciales, & Generales prædictorum Ordinum, Congregationum, & Societatum, etiam JESU, qui eorum reſpective ſubditos, in præmiſſis, vel circa ea, etiam pro unica vice quomodolibet delinquentes, ſaltem per amotionem illorum a locis commiſſis per eos delicti non puniverint. A ſententia vero excommunicationis hujuſmodi, per Superiores, vel alium, ſeu alios quoſcumque, etiam quavis facultate ſuffultos nemo ex prædictis delinquentibus abſolvi poſſit præterquam in mortis articulo conſtitutos, niſi lucris hujuſmodi prius reſtitutis &c.

Decernentes.... ipſas præſentes Litteras ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, ac omnibus, & ſingulis, ad quos ſpectat, & pro tempore quandocumque ſpectabit, in omnibus, & per omnia inviolabiliter, & inconcuſſe ſervari.

Sicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Generalem, & Palatii Apoſtolici Auditores, ac ejuſdem Cameræ Clericos, Theſaurarium Generalem, Commiſſarios, alioſque Officiales, & Miniſtro, necnon S. R. E. prædictæ Camerarium, ſeu Pro-Camerarium, & alios Cardinales, etiam de Latere Legatos, & dictæ Sedis Nuncios, cæteroſque quoslibet, quacumque præeminentia, & poteſtate fungentes, & functuros in quavis cauſa, & inſtantia ſublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judican-

di, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, ac defendi debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quopiam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit, attentari, &c.

Tuttavia queste amplissime, ed urgentissime proibizioni non bastarono a far sì, che al Soglio del SS. Padre Benedetto XIV. nostro Signore ora Capo dell'Universale Chiesa di Dio, non giungessero le lamentevoli querele, che diedero giustissimi motivi all' altra Bolla spedita dallo stesso SS. Padre a' 25. di Febbrajo del 1741., ove dice: *Omnes, & singulas Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum Constitutiones, illarumque quamlibet contra quosdam Clericos illicitos negotiatores, cum omnibus, & singulis pœnis contra eosdem Clericos illicite negotiantes..... præsentibus de verbo ad verbum pro insertis haberi volumus, Motu proprio, & ex certa scientia, maturaque deliberatione, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, nostris innovamus, confirmamus, & approbamus, eisque, & earum cuilibet, novum Apostolicæ firmitatis, & inviolabilis observantiæ robur adjicimus; illasque sic innovatas, confirmatas, & approbatas, cum omnibus, & singulis pœnis in eis, & earum qualibet adversus Clericos illicitos negotiatores hujusmodi contentis, ad Clericos, illicite sub alieno Laici nomine quomodolibet negotiantes, perinde ac si per se ipsos, ac proprio eorum nomine negotia ipsa exercerent...... extendimus, & ampliamus, &c.*

Per easdem nostras præsentes perpetuo valituras Motu proprio, & potestatis plenitudine decernimus, ac pariter declaramus, quod si aliquod negotium Ecclesiasticis illicitum personis licet ab eis minime institutum, sed a Laica persona inchoatum, & ad eosdem Clericos, sive hæreditario jure, aut quocumque

alio titulo, sive singulariter sive communiter, sive separatim, sive conjunctim cum aliis bonis, & aliis cohæredibus, vel sociis, Laicis existentibus delatum fuerit, vel per se ipsos, eorumque nomine proprio, vel per alios, aut alieno nomine etiam per suos cohæredes, aut socios prosecuti sint; illud statim dimittere teneantur, &c.

Essendo stato così manifesto, e pungente lo scandalo, che hanno dato in questi Regni, e suoi Dominj gli Ecclesiastici, che illecitamente negoziano, fino la stessa Legge Nazionale in ajuto, e soccorso dei Sacri Canoni, stimò opportuno il provvedervi, con ordinare, che fossero sequestrate dai Magistrati Secolari le mercanzie, e negozj appartenenti a dette persone Ecclesiastiche, e quindi consegnate ai loro Giudici Ordinarj con gli atti, che di ciò si facessero. (1)

E siccome noi fummo con certezza informati, non senza gravissimo dolore del nostro cuore, che nei Collegj, Noviziati, Case, Residenze, ed altri luoghi delle Provincie, e Vice-Provincie della Religione della Compagnia di Gesù in questi Regni, e suoi Dominj a noi commesse per riformarle, e ridurle alla debita osservanza delle loro obbligazioni, per quanto potremo colle nostre deboli forze; si trovano tuttavia alcuni Religiosi tanto dimenticati delle suddette Disposizioni Divine, e Constituzioni Apostoliche, e tanto ostinatamente induriti nella trasgressione di esse, che senza timor di Dio, e senza vergogna del Mondo con gran pregiudizio delle loro anime, e generale scandalo de' Fedeli, gli

(1) *Ord. lib. 4. Tit. 16.*

gli uni imitando i Banchieri, e Negozianti, che Cristo Nostro Signore scacciò fuori del Tempio ripresi, e flagellati, stanno nelle proprie Case, ed abitazioni Religiose, e come tali dedicate a Dio, non solo accettando, e spedendo lettere di Cambio, come si prattica nelli Banchi, e Case di commerzio, ma anche vendendo mercanzie trasportate dall' Asia, dall'America, e dall'Africa, per trarne lucro; come se i detti Collegj, Case, Noviziati, Residenze, ed altri luoghi fossero Magazzini di Negozio, ed abitazioni di mercatanti. Altri imitando i Negozianti Ecclesiastici, dai quali i Sagri Canoni, ed i Santi Padri ci comandano di fuggire come dalla peste, quando passano di poveri a farsi ricchi, e di umili arroganti per mezzo di Capitali accumulati col Commercio, si sono veduti stabilir Magazzini nei luoghi marittimi delle Città di questi Regni, e suoi Dominj, dove la maggior vicinanza dei Porti rende più frequente il Commercio, vendendo nei stessi Magazzini, generi, e manifatture al popolo, come qualsisia de' pubblici mercatanti, che dimorano ne' riferiti luoghi. Ed altri finalmente (cosa contro ogni costume) nei Dominj Oltramarini di questi Regni arrivano a corruzione più deplorabile, mandando nelle Comarche, e Regioni circonvicine a rintracciar droghe per poi farle vendere, facendo salare carni, e pesci per lo stesso fine, e facendo anche conciare, ed accumular cuoj per trafficarli, sino a tenere nelle Case di loro Residenze Botteghe di generi salati, e comestibili, ed altre Officine sordidissime anche rispetto ai stessi Secolari della Classe de' plebei (1).

In

(1) *Ord. lib.* 4. *Tit.* 16.

In vista di tutto ciò, con l' autorità Apostolica a noi commessa, e conformandoci alle dette disposizioni Divine, e Canoniche, e Bolle Pontificie, e molto specialmente alla commissione, che abbiamo da sua Santità, comandiamo in virtù di santa ubbidienza, e sotto minaccia di dichiararli incorsi nella Scomunica maggiore *ipso facto*, e nelle altre pene, che si trovano espresse in tutte, ed ognuna delle Bolle sopra riferite, ai Reverendi Provinciali, Vice-Provinciali, Prepositi, Rettori, ed altri Prelati locali, e loro rispettivi sudditi della detta Religione della Compagnia di Gesù in questi Regni, e suoi Dominj, a tutti i sopradetti in generale, ed a ciascheduno in particolare, che nella stessa ora, che loro sarà presentata questa mano-scritta, o stampata, firmata da Noi, e sottoscritta dal nostro Illustrissimo, e Reverendissimo Segretario, ed Aggiunto, sigillata con il sigillo grande delle nostre Armi, leggendola in piena Communità convocata a suono di Campana, e facendola registrare nei libri delle rispettive Case, dove sarà diretta, subito in adempimento di essa facciano cessare le suddette trasgressioni e scandali, senza che per palliarli in qualsisia modo possano valersi di qualsisia pretesto, titolo, causa, intelligenza, occasione, o modo, nemmeno per una sola volta. Tutto che alcuni de' detti pretesti fossero, o la necessità delle loro rispettive Chiese, o di negoziare per interposta persona, o di interpretare le suddette Constituzioni Apostoliche in senso diverso da quello, che si contiene nella loro letterale disposizione, o che abbisognassero di tempo per conchiudere li negozj, ne' quali attualmente

mente si trovano impegnati. Poichè tutti questi sutterfugj essendo già riprovati dalle stesse Costituzioni Apostoliche, vogliamo, che abbiano il loro debito effetto, e darle la dovuta plenaria esecuzione in quello, che riguarda i detti Reverendi Prelati, e Religiosi della Compagnia di Gesù nostri sudditi.

Ai quali dichiariamo colle presenti lettere, che tutti, e ciascheduno delli suddetti traffichi, posto che siano leciti a' Secolari, sono turpi, ed illeciti riguardo agli Ecclesiastici. Comprendendo il riferito divieto ogni sorte di negozio, che non sia la compra delle cose necessarie, e la vendita delle superflue; estendendosi anzi detta proibizione fino allo stesso negozio delle cose provenienti dal lavoro delle proprie mani, quando non siano molto decenti a' Religiosi (1). Ed essendo questo traffico vieppiù illecito; e più turpe riguardo a' Religiosi Missionarj, che come tali sono obbligati dalle disposizioni Divine, e dalle Constituzioni Apostoliche con li più forti vincoli, che del pari astringono indispensabilmente la nostra coscienza in vigore della Commissione avuta, a non permettere in ciò il menomo rilassamento.

Per tutto questo: Comandiamo parimente in virtù di Santa Ubbidienza, e sotto la stessa commina-

(1) *E' uniforme Tradizione de Dottori riferita da Gonzalez*: Tellez ad Tex. in dict. cap. secundum Instituta 6. Ne Clerici, vel Monachi num. 6., & 7.

minazione di dichiarargli incorsi in tutte, ed ognuna delle pene stabilite dalle stesse Constituzioni Apostoliche sopra riferite, che nel termine perentorio, e preciso de' primi trè giorni, da cominciarsi a tenore del Diritto Canonico, e proseguirsi successivamente dopo l'intimazione della presente, che vengano a dichiarare avanti a noi in questa Città di Lisbona, e fuori di essa avanti a' nostri competenti Suddelegati li negozj di cambio di denaro, di trasporti di mercanzie, o sieno del genere di quelle, che servono all' uso, ed ornamento delle persone, delle mense, e delle case; ovvero di quelle, che servono di cibo, e sostentamento alla vita umana, ne' quali presentemente si trovano interessati, li capitali, effetti, e mercanzie, che per cagione de' stessi negozj tengono attualmente in essere, e le azioni, che a titolo di ciò appartengono ad ognuna delle rispettive case Religiose, tanto in questi Regni, e suoi Dominj come fuora di essi: Esibendo nello stesso tempo alla nostra presenza, e de' nostri Suddelegati tutti i Libri, Carte, e Scritture appartenenti a' stessi negozj, che si troveranno in potere di tutti; ed ognuno de' suddetti Prelati, e di tutti, e di ognuno de' loro rispettivi sudditi: E dichiarando dove si trovano quelli de' sopraddetti Libri, Carte, e Scritture, che non fossero in potere di detti Prelati, e loro sudditi, e per quali motivi siano passati in mano di esteri: affinchè pienamente instruiti di tutto, possiamo dare sopra i detti negozj, capitali, ed effetti indi provenienti, le provvidenze di servigio di Dio, e più conformi alle determinazioni della Santa Sede Apostolica; ed

al

al bene ſpirituale della Riforma a noi commeſſa da Sua Santità.

Data nella noſtra Reſidenza di Junqueira ai 15. Maggio 1758.

Ed io Stefano Luigi di Magalhaeus del Conſiglio di S. M. Segret., ed Uditore di queſta Riforma la feci ſcrivere, ſottoſcriſſi, e firmai.

Franceſco Cardinal di Saldanha.

Loco * *del Sigillo.*

Stefano Luigi di Magalhaeus.

Somm. Num. IV.

LETTERA

DEL PROCURATOR FISCALE

DI S. M. FEDELISSIMA

BEATISSIME PATER.

SAnctitati Vestræ exponit Procurator Generalis, & Promotor Fiscalis Coronæ Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi, quod detestanda quorumdam hominum cupiditas, atque perfidia, eos in execrandum scelus, ac flagitium, quod nocte diei tertiæ Septembris anno proximo superiore contra Regiam ipsius Regis Fidelissimi Personam perpetratum est, infeliciter abjecerit. Quod quidem flagitium, & ejus perversitas, fidelem Lusitaniæ Populum attonito similem reddit, jacebitque in omnem posteritatem horrore, & fœdissimo tantæ nequitiæ exemplo perculsus. Cumque eadem hæc offensio, & scandalum, nondum omnino expiatum sit animadversione, ac supplicio eorum, qui Laici existentes, atque Equites Ordinum Militarium, hujusmodi gravissimum delictum in se admiserunt; sed potius auctum, quod, lata sententia die duodecima Januarii vertentis anni contra eosdem Laicos Equitesque Majestatis Reos, nondum supplicium de aliis sumptum est:

eſt : qui licet Eccleſiaſtica dignitate, & Sacerdotio fungantur, tamen juxta Jus Naturale, ac Divinum, & juxta eadem Romanorum Pontificum ſanctiſſima Decreta, non ſecus, ac hoſtes Regis, Patriæ, & Religionis, & eo ipſo immunitate, ac favore Romanæ Eccleſiæ indigni cenſentur. Præcipue cum modo, ut pœnarum ſeveritate criminum adeo immanium contagio extinguatur, publica, atque urgens neceſſitas flagitet, ne qui, ſpe impunitatis, deinceps audeant capitalia, & in omnibus flagitiis, quotquot illis in mentem venerint, in perniciem Regnorum, Imperiorum, & ejuſdem Catholicæ Eccleſiæ volutentur.

Igitur ſuper hac re Apoſtolicum ne deſit beneplacitum, & Summi Sacerdotis providentia partem illam habeat, quam Rex Fideliſſimus Sanctitatem Veſtram, quemadmodum communem Parentem decet, eumque omnibus virtutibus, & omni ſcientiarum genere ſuperne illuminatum, ſemper exiſtimavit fuiſſe habiturum; ut Filium ſibi addictiſſimum, & Regnum illud, cui maximæ gloriæ eſt, Chriſti ſummos in terris Vicarios ſingulari ſtudio, atque veneratione proſequi, ab hujuſmodi flagitiorum atrocitate defenderet.

Demiſſiſſimis precibus ſupplicat Orator, ut Sanctitas Veſtra beatiſſimorum Pontificum Prædeceſſorum ſuorum & ſignanter SS. PP. Gregorii XIII. fel. recordationis, veſtigiis inſiſtere dignetur: quatenus ipſe in re multo minus gravi, atque atroci, ad preces unius ex prædeceſſoribus ejuſdem Oratoris inclinatus, Apoſtolicas Litteras die vigeſima quinta Octobris anno milleſimo quingenteſimo octuageſimo tertio datas, expediri juſſit: Et his verbis inhærendo, videlicet: *Nos igitur, qui ex officii debito Zelatores eſſe tenemur, improbos, & ſeditioſos homines Eccleſiaſtica libertate, & immunitate indignos eſſe cenſentes*: Earumdem Litterarum auctoritate, ac tenore, Deputatis

tis Mensæ Conscientiæ, & Ordinum, facultatem benigne concessit, ut quoscumque Militarium Ordinum Equites, vel Capellanos, etiam in sacris Ordinibus constitutos, quos in Personas, aut Statum Serenissimorum Lusitaniæ Regum conspirasse ipsis constiterit, sæculari Curiæ traderent puniendos.

Qua de causa, Orator, precibus cum Sanctitate Vestra agit, quam potest, enixissimis, ut declarare velit Sanctitas Vestra, præfata Litteras tum ad Ecclesiasticos homines, & Clericos, tam Sæculares, quam Relares in sacris Ordinibus constitutos, qui hujusmodi flagitii, & Conjurationis, de qua agitur, legitimis probationibus convicti fuerint; tum ad alios, qui in posterum contra Regias Personas, ac Statum Fidelissimorum Lusitaniæ Regum, Serenissimi Josephi Regis Fidelissimi Successorum attentaverint, extendi, ut de his omnibus Majestatis reis cognoscere, ac statuere possint. Deputati ejusdem Mensæ Conscientiæ, & Ordinum, quæ Ecclesiasticum, & Religiosum Tribunal est, ubi Judicium exercent, optimis studiis instructissimi, & Utriusque Juris peritissimi Senatores, Presbyteri, & Religiosi viri, ac de Ecclesiasticis controversiis, & litibus ipsorum Religiosorum Equitum, Commendatariorum, Clericorum, atque Presbyterorum, ordinaria jurisdictione fungentes, quotidie decernunt, &, ut supra dictum est, quoscumque præfatorum Equitum, Commendatariorum, Clericorum, ac Sacerdotum, qui in hujusmodi delictorum improbitatem incurrunt, capitali judicio tradunt. Et ita in his casibus proceditur, quin illud obstet, quod ipsis Militaribus Ordinibus, & eorum personis majora multo, & ampliora privilegia, ac libertates, quam ulli alii Religioso Ordini ab Apostolica Sede concessa sint; Et quod hujusmodi libertatum, indultorum, privilegiorum, ac immunitatis derogatio, specialissi-

mæ

mæ notæ, & accuratissimæ considerationis res esse videatur; si rite contemplemur excelsam præminentiam atque amplitudinem ipsorum Ordinum Magistri, qui semper est, pro tempore existens, Rex ipse Fidelissimus; deinde eorumdem Religiosorum Equitum nobilitatem, quorum plurimi veteris prosapiæ, & natalium claritate, ac multarum imaginum splendore præfulgent: aliique pro Orthodoxa Fide cum acerrimis barbarorum nationibus decertantes, se in arma impiorum hominum, ac in ipsam mortem gloriose abjecerunt: postremo multa & præclara morum, & integritatis exempla, quibus præfatarum Militiarum Sacerdotes, tum sæculares, tum ii, qui intra Claustra vitam degunt, eas, & ipsi se, virtutibus, atque litteris ornati, maxime illustrant.

Ulyssipone die XV. Aprilis anno a Virginis Partu MDCCLIX.

Josephus a Costa Richerius.

F I N E.

EDITTO

DI S. M. F.

IL RE DI PORTOGALLO

PER CUI SI ABOLISCONO

LE SCUOLE MINORI DE' GESUITI

E SI PROIBISCE

IL LORO METODO D'INSEGNARE,

E

SE NE PRESCRIVE UNO NUOVO.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



IO IL RE.

Accio sapere a quelli, che vedranno questo Decreto; qualmente considerando, che dalla coltivazione delle Scienze dipende la felicità delle Monarchie, conservandosi per mezzo di esse la Religione, e la Giustizia nella loro purità, ed egualità; e che per questa ragione le medesime Scienze furono l'oggetto più degno della cura, e del pensiere degli Signori RE miei Predecessori, li quali colle loro Reali provvidenze stabilirono, o promossero animosamente gli Studj pubblici, promulgando le Leggi più giuste, e proporzionate, acciocchè i Vassalli della mia Corona potessero sotto l'ombra di esse fare i maggiori progressi in beneficio della Chiesa, e della Patria: Considerando altresì, ch' essendo lo studio delle Lettere Umane il fondamento di tutte le Scienze, nientedimeno si vede in questi Regni fuor del solito decaduto da quel grado d'aumento, in cui si trovava, quando le Scuole si confidarono alli Religiosi Gesuiti; a cagione, che questi con lo scuro, e fastidioso metodo, che introdussero nelle Scuole di questi Regni, e Dominj; e molto maggiormente coll' inflessibile tenacità, con cui sempre procurarono di sostenerlo contro l'evidenza delle sode verità, che loro ne scoprirono i difetti, e gli pregiudizj dell'uso di un metodo, che, dopo essere stati gli Scolari ammaestrati con esso per il lungo spazio di otto, nove, e più anni, finalmente si trovavano tanto inviluppati nelle minuzie della Grammatica, quanto destituiti, e privi delle vere cognizioni delle Lin-

gue Latina, e Greca, per parlarle, e scriverle; senza un grande perdimento di tempo, colla medesima facilità, e nettezza, che si sono rendute familiari a tutte le altre Nazioni d'Europa, che abolirono quel metodo pernicioso; avendo dato con ciò i medesimi Religiosi la causa necessaria per la decadenza totale delle due predette Lingue; senza mai aver ceduto nè all' invincibile forza dell' esempio de' più grandi Uomini di tutte le Nazioni, che si sono fatte più culte; nè meno al fervente, e lodevole zelo de' molti soggetti di somma erudizione, li quali (liberi dalle preoccupazioni, con cui gli stessi Religiosi pretenderono di allucinare i miei Vassalli, distogliendoli nella sopraddetta forma dal progresso delle loro applicazioni, affinchè, dopo avergli allevati, e trattenuti lungo tempo nell' ignoranza, si conservassero, e mantenessero in una soggezione, e dipendenza da essi, tanto ingiusta, quanto perniciosa) esclamarono altamente in questi Regni contro il metodo, contro il cattivo gusto, e contro la rovina degli Studj; colle dimostrazioni, ed esempj di molti, e grandi Grammatici, e Rettorici, che prima dello stesso metodo fiorirono in Portogallo fino al tempo, in cui li medesimi Studj furono levati dalle mani di Diego di Teive, e di altri egualmente savj, ed eruditi maestri. Desiderando io non solamente ricomporre, e riordinare i detti Studj, acciocchè non finiscano di cadere in una totale rovina, alla qual' erano già vicini; ma eziandio restituirgli a quell' antico splendore, che fece i Portoghesi tanto cogniti, e celebri nella Repubblica Letteraria, avanti che gli accennati Religiosi s' intrometessero ad insegnarli colle sinistre intenzioni, ed infelici successi, che subito fino da i loro principj furono pre-

veduti, e manifestati, mediante la disapprovazione degli uomini più dotti, e prudenti in queste utili Discipline, che furono l'ornamento de' sec. XVI., e XVII., li quali capirono, e predissero subito, dagli errori del metodo, la futura, e necessaria rovina di cotanto indispensabili Studj; come furono per esempio l'Università di Coimbra in Corpo (che per il merito de' suoi Professori sempre si è renduta degna della Reale attenzione) opponendosi alla consegna del Collegio di Filosofia, che si ordinò di fare alli detti Religiosi nell' anno mille cinquecento, e cinquantacinque; il congresso di tutte le Città, che il Signor Re Don Sebastiano convocò nell' anno mille cinquecento sessanta due, lagnandosi allora i Popoli in tale adunanza contro gli acquisti de' beni temporali, e contro gli Studj de' medesimi Religiosi; la Nobiltà, ed il Popolo della Città di Porto nella risoluzione, che presero nel giorno 22. di Novembre dell'anno 1630. contro le Scuole, che li medesimi Religiosi aprirono in quell' anno nella detta Città, imponendo gravi pene a quelli, che andassero alle medesime, o mandassero i loro Figliuoli a studiare in esse: E riflettendo ultimamente, che sebbene fosse altro il metodo de' mentovati Religiosi, tuttavia per nessun conto si deve loro fidare l'ammaestramento, e l'educazione dei ragazzi, e giovani, dopo aver dato a divedere l'esperienza tanto infaustamente con fatti decisivi, ed esclusivi d'ogni tergiversazione, ed interpretazione, essere la dottrina, che il Governo de' prelati Religiosi fa dare agli alunni delle loro classi, e scuole finistramente ordinata alla rovina, non solo delle arti, e delle scienze, ma ancora della medesima Monarchia, e della Religione, che ne' miei

Regni, e Dominj debbo mantenere colla mia Regia, e perpetua protezione. Voglio per tanto privare affatto, ed assolutamente li detti Religiosi in tutti i miei Regni, e Dominj, degli Studj, che avevo comandato, che si sospendessero: acciocchè dal giorno della pubblicazione di questo Decreto in avvenire si tengano, come io tengo effettivamente per estinte tutte le classi, e le scuole, che con sì perniciosi, e funesti effetti furono loro confidate, per gli opposti fini dell'istruzione, e dell'edificazione de' miei fidi Vassalli: Abolendo anche la memoria delle medesime classi, e scuole, come se mai vi fossero state ne' miei Regni, e Dominj, essendo state la causa di così enormi lesioni, e tanto gravi scandali. Ed a fine, che i medesimi Vassalli colla stessa facilità, che ora si pratica tra le altre culte Nazioni, e con un mezzo proporzionato di un ben regolato metodo, possano dalle loro applicazioni cogliere quei frutti utili, ed abbondanti, che la mancanza di direzione gli rendeva finora, o impossibili, o tanto difficili, che quasi era il medesimo: La mia volontà è d'ordinare, come ordino nella stessa forma, mediante questo Decreto, che nel modo d'insegnare nelle classi, e nello studio delle Lettere Umane, si faccia, e vi sia una generale riforma, per mezzo della quale si torni a far' uso dell' antico metodo ridotto a' termini semplici, chiari, e di maggior facilità, che si costumano attualmente tra le Nazioni culte di Europa; Conformandomi, per determinarlo così, al parere degli Uomini più dotti, ed istruiti in questo genere d' erudizioni. La quale riforma non solamente si praticherà in questi Regni, ma ancora in tutti li suoi Dominj ad imitazione di quello, che ho comandato di stabili-

re in

re in questa mia Corte, e Città di Lisbona, in tutto ciò, che fosse applicabile ai luogni, nelli quali si faranno li nuovi stabilimenti, sotto le Providenze, e determinazioni seguenti.

Del Direttore degli Studj.

1. Vi sarà un Direttore degli Studj, il quale ha da essere il Soggetto, che mi piacerà di nominare: Appartenendo al medesimo di far osservare tutto quello, che si contiene in questo Decreto: E tutti li Professori saranno subordinati ad esso nella maniera, che di sotto si dichiara.

2. Il medesimo Direttore averà la cura di sapere con certezza, e con particolar' esatezza il progresso degli Studj per potermene dare nel fine di ciascun' anno un ragguaglio fedele dello stato di essi, ad effetto di evitare gli abusi, che si anderanno introducendo: Proponendomi nello stesso tempo i mezzi, che gli pareranno più convenienti per l'avvanzamento delle Scuole.

3. Quando alcuno de' Professori tralascierà di adempire li suoi oblighi, che sono quelli, che se gl' impongono in questo Decreto, e quel, che ha da ricevere nelle Istruzioni, che comando pubblicare: il Direttore glielo avvertirà, e correggerà. Ed in caso, che non si emendi, me lo farà sapere, per castigarlo, privandolo dell' Impiego, che averà, e colle altre pene, che saranno competenti.

4. E perchè le discordie provenienti dalla contrarietà delle opinioni, che molte volte si eccitano tra i Professori, solamente servono per distoglierli dalli loro veri obblighi, e per produrre nella Gioventù lo spirito dell' orgoglio, e della disu-

 nione,

nione, averà il Direttore tutta la cura di sradicare le controversie, e di fare, che tra loro vi sia, e si mantenga una perfetta pace, ed una costante uniformità di Dottrina, di modo che tutti s' accordino, ad effetto di promovere l' avvanzamento della loro Professione, ed il profitto de' loro Discepoli.

De' Professori della Grammatica Latina.

5. Ordino, che in ciascuno de' Rioni della Città di Lisbona si stabilisca subito un Professore con Scuola aperta per insegnare in essa *gratis* la Grammatica Latina, secondo i metodi dichiarati di sotto, dalli Nominativi fino alla Costruzione inclusivamente, senza distinzione di Classi, come fin ora si è fatto, con l' errore riprovato, e pregiudiziale, che non appartenendo la perfezione de' Discepoli al Maestro di alcuna delle differenti Classi, tutti li detti Maestri si contentavano di adempire gli obblighi loro, in quanto al tempo; eseguendoli perfuntoriamente in quanto agli Studj, ed al profitto de' Discepoli.

6. Allorchè anderà crescendo la popolazione della suddetta Città, se a causa dell' estensione di alcuno de' Rioni di essa fosse necessario più di un Professore, darò sopra ciò tutte le opportune provvidenze. E perchè il dissordine, e l' irregolarità, con cui presentemente si trovano alloggiati gli Abitatori della medesima Città, non permette la divisione ordinata de' Rioni: Voglio, che si stabiliscano subito otto, nove, o dieci Scuole, distribuite in que' siti, che pareranno convenienti al Direttore degli Studj, al quale per adesso spetterà la

nomi.

nomina de' suddetti Professori colla mia Reale approvazione. Per la sussistenza di essi ancora ho dato tutte le provvidenze competenti.

7. Nelle suddette Scuole, e nelle altre di questi Regni, le quali siano già stabilite, o si stabiliranno nell' avvenire, non s' insegnerà con altro metodo, che con il nuovo metodo della Grammatica Latina ridotto in Compendio per l' uso delle Scuole della Congregazione dell'Oratorio, composto da Antonio Pereira della stessa Congregazione; ovvero l' Arte della Grammatica Latina riformata da Antonio Felice Mendes Professore in Lisbona. Proibisco di servirsi nelle Scuole dell' Arte di Emanuele Alvares, come quella, che più ha contribuito a rendere difficile lo studio della Latinità in questi Regni. E chiunque userà nella Scuola l' Arte suddetta, o qualunque altra, che non siano le due di sopra riferite, senza precedere l' immediata, e particolare licenza mia, sarà subito catturato per punirlo a disposizione del mio Reale arbitrio, e non potrà più aprire Scuola in questi Regni, e Dominj.

8. In questa medesima forma proibisco, che nelle suddette Scuole Latine si faccia uso dei Comentatori di detto Emanuele Alvares; come Antonio Franco, Giovanni Nunes Freire, Giuseppe Suares, e particolarmente Madureira, più lungo, e più inutile; e di tutti, e singoli libri, de' quali finora si è fatto uso per insegnare la Grammatica.

9. Li suddetti Professori osserveranno ancora le Istruzioni, che per comando mio si sono stabilite per li medesimi senza veruna alterazione, perchè sono le più convenienti, e che si sono stimate le più utili per l' avanzamento di quelli, che

fre-

frequentano questi Studj, secondo l' esperienza degli Uomini più versati in essi, che di presente conosce l'Europa.

10. In ciascuno de' luoghi delle Provincie si stabilirà uno, ovvero due Professori di Grammatica Latina, secondo la minore, o maggiore estensione del Distretto, che averanno : Applicandosi per il pagamento di essi quello, che già è stato destinato alli medesimi dalli Reali Provvedimenti, o disposizioni particolari, ed il resto, che mi compiacerò di risolvere. Doveranno li medesimi Professori esser eletti mediante un rigoroso esame fatto dalli Commissarj deputati dal Direttore Generale, e consultati da esso con gli Atti delle elezioni, ad effetto, che io risolva ciò, che mi parrà più conveniente, in conformità dell'Istruzione, e de' costumi delle Persone, che saranno proposte.

11. Fuori delle sopradette classi, o scuole, nessuno potrà insegnare nè pubblicamente, nè particolarmente, senza l'approvazione, e licenza del Direttore degli Studj ; il quale per concederla farà prima esaminare il Pretendente da due Professori Regj di Grammatica, e mediante l' approvazione di essi gli concederà la detta licenza : purchè sia Persona, nella quale concorrano comulativamente i requisiti di buoni è sperimentati, costumi, e di scienza, e prudenza : Con questo però, che l'approvazione si conceda *gratis*, senza ricevere il minimo stipendio per essa, o per la sua firma.

12. Tutti i suddetti Professori goderanno i Privilegj de' Nobili, incorporati nel Dritto comune, e particolarmente nel Codice sotto il Titolo : *De Professoribus, & Medicis*.

De'

De' Professori della Lingua Greca.

13. Vi saranno ancora in questa Corte quattro Professori di Greco, i quali si regoleranno a tenore di quello, che ho disposto in riguardo ai Professori della Grammatica Latina in quella parte, che a loro è applicabile; e goderanno de' medesimi Privilegj.

14. Similmente ordino, che in ciascuna delle Città di Coimbra, Evora, e Porto, vi siano due Professori della predetta Lingua Greca: E che in ciascuna delle altre Città, e Ville, che fossero Capi di Provincia, o Territorio, vi sia un Professore della sopradetta Linguà; i quali tutti si governeranno a tenore de' mentovati Regolamenti, e goderanno de' medesimi Privilegj, de' quali doveranno godere quelli di questa Corte, e Città di Lisbona.

15. Stabilisco, che successivamente dopo passato un anno, e mezzo, dacchè le predette classi, o scuole di Greco si saranno stabilite; li Discepoli di esse: i quali proveranno (mediante gli Attestati de' loro rispettivi Professori, fatti in vigore degli Esami pubblici, e qualificati dal Direttore generale,) di avere studiato in esse un'anno con profitto notorio, oltre che sarà considerato il predetto anno, e si conterà nell' Università di Coimbra per gli Studj maggiori, siano preferiti in tutti li Concorsi delle quattro Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Legge Civile, e Medicina a quelli, che non avessero fatto quello studio profittevole, concorrendo però in essi gli altri requisiti necessarj, che si richiedono in conformità de' Statuti.

De'

De' Professori della Rettorica;

16. Perchè lo Studio della Rettorica, essendo tanto necessario a tutte le Scienze, si trova oggidì quasi abbandonato per mancanza di Professori pubblici, li quali insegnino quest' Arte secondo le vere Regole; vi saranno nella Città di Lisbona quattro Professori pubblici di Rettorica: due in ciascuna delle Città di Coimbra, Evora, e Porto; ed uno in ciascuna delle altre Città, e Ville, che sono Capo di Territorio; e tutti osserveranno rispettivamente lo stesso, che si è già ordinato per il regolamento degli altri Professori della Grammatica Latina, e Greca; e goderanno i medesimi Privilegj.

17. E perchè senza lo studio della Rettorica non si possono abilitare quelli, ch' entreranno nelle Università, per far profitto, ed avanzarsi in esse; ordino, che dopo il corso di un' anno, e mezzo, da contarsi da' giorni, ne' quali si stabiliranno questi Studj ne' luoghi sopraddetti, niuno si ammetta per matricolarsi nell' Università di Coimbra in alcuna delle predette quattro facoltà maggiori, senza precedere l' esame di Rettorica, fatto nella stessa Città di Coimbra avanti ai Deputati a tal' effetto nominati dal Direttore, dal quale costi notoriamente la sua applicazione, ed avanzamento.

18. Tutti li predetti Professori si regoleranno in conformità dell' Istruzioni, che ordino che siano date loro per governarsi, le quali voglio, che abbiano il valore di Legge subito, che saranno

ranno mandate con questo Decreto, firmate, e contrassegnate dal Conte di Oeyras, del mio Consiglio, e Segretario di Stato degli affari del Regno, acciocchè debitamente si osservino. Intanto se l'esperienza farà vedere al Direttore degli Studj essere necessario di aumentare, o stabilire di nuovo alcuna provvidenza oltre quelle, che sono espresse nell' accennate Istruzioni, lo consulterà meco ad effetto, che Io risolva quello, che mi parerà conveniente.

E questo Decreto sarà adempito, come si contiene in esso senza verun dubbio, o impedimento, acciocchè onninamente abbia la sua debita esecuzione, non ostanti qualsisiano Disposizioni del Diritto commune, o di questo Regno, alle quali intendo di derogare.

Perlocchè ordino al Tribunale, o sia Consiglio di Palazzo, al Consiglio di Azienda, al Regente del Tribunale delle Suppliche, o a chi farà le sue veci, al Tribunale della Coscienza, e degli Ordini, al Consiglio Oltramarino, al Governatore della Relazione, e casa di Porto, ovvero chi farà le sue veci, al Rettore dell' Università di Coimbra, alli Vicerè, e Governatori, e Capitani Generali degli Stati dell' Indie, e del Brasile, ed a tutti i Governatori, Provveditori, Uditori, e Giudici delli miei Regni, e Dominj, che adempiscano, ed osservino questo mio Decreto, e Legge, e lo facciano totalmente adempire, osservare, e registrare in tutti libri delle Camere delle loro rispettive Giurisdizioni, unitamente coll' Istruzioni, che in esso saranno incorporate. E parimente ordino al Dottor Emanuelle Gomes de Carvalho del mio Consiglio, e Cancelliere maggiore di questi Regni, che

lo

lo faccia pubblicare nella Cancelleria, e rimettere gli Esemplari di esso a tutti gli Tribunali, Ministri, e Persone, che lo devono eseguire, registrandosi ancora nelli libri del Consiglio di Palazzo, Consiglio d' Azienda, Tribunale di Coscienza, e degli Ordini, Consiglio Oltramarino, Tribunali delle Suppliche, e delle Relazioni di Porto, Goa, Bahia, e Rio de Janeiro, e negli altri luoghi, dove si costumano registrare somiglianti Leggi. E che si custodisca, e riponga questo stesso originale nella Torre del Tombo. Dato nel Palazzo di nostra Signoria dell' Ajuto a' dì ventotto del mese di Giugno dell' anno mille settecento, e cinquanta nove.

RE.

Conte de Oeyras.

Decreto, con il quale Vostra Maestà si compiace riordinare gli Studj delle Lingue Latina, Greca, ed Ebrea, e dell' Arte della Retorica, dalla rovina, e decadenza, in cui si erano ridotti, e di restituir loro quell' antico splendore, che fece conoscere i Portoghesi nella Repubblica delle Lettere, avanti che i Religiosi Gesuiti s' intromettessero ad insegnarli: Abolendo del tutto le Classi, e Scuole de' medesimi Religiosi: Stabilendo nel modo d'insegnare nelle Classi, e negli Studj delle Lettere Umane una riforma generale, per mezzo della quale si restituisca, e si ripigli in questi Regni, e tutti i loro Dominj, l' antico Metodo, ridotto a termini semplici, chiari, e di maggior facilità, che

di

di presente si pratica tra le Nazioni culte d' Europa : Tutto nella forma di sopra dichiarata.

Perchè Vostra Maestà lo veda.

Gioachimo Giuseppe Borralho
lo ha fatto.

Registrato in questa Segretaria di Stato degli Affari del Regno nel Libro primo del Registro degli Ordini spediti per la Riforma, e restaurazione degli Studj di questi Regni, e loro Dominj a carte 1. Nella Madonna dell' Ajuto li 30. Giugno 1759.

Gioachimo Giuseppe Borralho.
Emanuelle Gomes di Carvalho.

Fu pubblicato questo Decreto di Legge colle Istruzioni, alle quali si riporta nella Cancellaria maggiore della Corte, e del Regno.
Lisbona li 7. di Luglio 1759.

D. Sebastiano Maldonado.

Registrato nella Cancellaria maggiore della Corte, e del Regno, colle Istruzioni aggiunte nel Libro delle Leggi a carte 115.
Lisbona li 7. Luglio 1759.

Roderico Saverio Alvares di Moura.

ISTRUZIONI

Per li Professori di Grammatica Latina, Greca, ed Ebrea, e di Rettorica, fatte, e pubblicate per ordine del RE NOSTRO SIGNORE ad uso delle Scuole nuovamente fondate in questi Regni, e suoi Dominj.

Instruzione per li Professori della Grammatica Latina.

§. I.

IN ogni tempo si è ben conosciuto essere uno de' mezzi indispensabili per conservare l' unione Cristiana, e la Società Civile, e per dare alla virtù il suo giusto valore, la buona educazione, e l' ammaestramento della gioventù. Per conseguire dunque sì nobili fini, è certamente necessario stabilire i principj più accomodati, e che servano di fondamento ad un' edifizio tanto comendabile.

§. II. Che uno di questi principj sia la Scienza della Lingua Latina è un punto già verificato, il quale non ha bisogno di dimostrazione. Quello però, che vi è d' importanza in questa parte, si è di scoprire, e prescrivere i mezzi, per acquistare questa Scienza con brevità, e con un metodo, che serva ad eccitare in quelli, che imparano, un vivo desiderio di passare alle Scienze maggiori.

§. III. Per lo che i Professori di questa parte de' buoni studj, esattamente osserveranno ciò, che in

in questa Instruzione si determinerà : la quale non potranno alterare , nè in parte, nè in tutto, senza speciale facoltà di Sua Maestà.

§. IV. Tutti gli Uomini savj uniformemente confessano, che deve essere in volgare il metodo per imparare i Precetti della Grammatica ; Imperciocchè non vi è inconveniente maggiore di quello di voler imparare una Lingua nello stesso idioma , che s' ignora. Assicurano ancora, che il metodo deve essere breve, chiaro, e facile , per non molestare i Scolari con una moltitudine di Precetti , che anche nell' età maggiori cagionano confusione. Per questa ragione i Professori solamente devono usare del *metodo abbreviato fatto per uso delle Scuole della Congregazione dell' Oratorio*, ovvero dell' *Arte della Grammatica Latina*, *riformata da Antonio Felice Mendes*, che ha le riferite circostanze (1).

§. V. I Professori averanno indispensabilmente la *Minerva di Francesco Sanzio*, per ricorrere alla medesima, e supplire, spiegandola ai Discepoli, quei Precetti, de' quali gli avesse già data una breve idea il metodo abbreviato , a tenor del quale devono imparare . E quando i Discepoli fossero più avanzati, e si conoscesse aver genio a questa sorte di Erudizione, non potranno i Professor astringerli a tenere, nè usare altro metodo, che que due, che restano accennati nel Paragrafo IV. eccettuata però la detta Minerva di Francesco Sanzio, la quale secondo l'opinione de' maggiori Uomini

(1) *Rolin Man. d'etudier &c. t.* 1. *c.* 3. *p.* 148. , *& seq. Lamy Entretiens sur les Scienc. Entret.* 4. *p.* 134. *VVal. Hist. Crit. Ling. Lat. c.* 4. §. 31.

mini della professione, supera tutti quanti hanno scritto fin' ora di questa materia. Potranno però i Professori tenere, e far uso della Grammatica di *Vossio*, *Scioppio*, *Porto-Reale*, e di tutte le altre di questo merito, per loro istruzione particolare, e non per aggravare i Discepoli.

§. VI. Acciocchè i Scolari capiscano con maggiore facilità i Principj della Grammatica Latina, è cosa molto utile, che i Professori diano loro qualche cognizione della Portoghese; avvertendogli tutto quello, in cui ha qualche Analogia colla Latina; E particolarmente gl' insegnaranno a distinguere i nomi, i Verbi, e le particole, per mezzo delle quali si possono dar a conoscere i casi (1).

§. VII. Allorchè i Scolari saranno bene stabiliti in questi rudimenti, e si saranno addomesticati bene con essi, avendoli ripetuti, e tornato a ripetere molte volte; i Professori devono applicargli ad alcun Autore facile, chiaro, e piacevole, nel quale, adagio, e dolcemente, gli anderanno mostrando eseguiti i Precetti, che hanno loro insegnati, rendendo la ragione di tutto, e facendo loro applicare tutte le regole, che studieranno, con aumentare ciò, che stimeranno essere proprio nel tempo stesso, che si anderanno avvanzando (2).

§. VIII. Tutti gli Uomini dotti raccomandano la scelta de' libri proprj, e addattati per uso de' Prin-

(1) *Instruz. delle Scuole di Torino pag. 166. Epit. Latino del Metodo di Porto-Reale p. 337. Lamy, Rolin, Fleury, e tutti i Metodisti.*

(2) *Rolin cap. 3. pag. 151.*

Principianti ; e con questo fine molti se ne sono composti ; alcuni con molta proprietà, e buona riuscita. Tra questi sono molto stimate le Istorie d' *Heuzet*, *Professore del Collegio di Beauvais*. Ma siccome non si può fidare di tali opere tanto, quanto di quelle degli Scrittori antichi (1), che scrissero nella loro propria Lingua ; Deve preferirsi l' eccellente Collezione fatta in Parigi l' Anno 1752. da *Chompre* ad uso della Gioventù Cristiana, la quale nel principio del primo Tomo contiene, cavati da un Autore (2) Latino puro, e Cattolico, i principj dell' Istoria della Religione in stile chiaro, e corrente. Tutti i Scrittori, de' quali è composta la Collezione, sono buoni : oltre di ciò si ebbe particolar diligenza in essa, di aggiungervi tutto quello, in cui i principianti potessero trovare pratticati li Precetti della Grammatica, che poc' anzi averanno imparati. Solamente si può notare in detta Collezione l' essere assai copiosa ; Niente di meno essa serve per tutto il tempo dello studio della Lingua Latina ; ed i Professori potranno facilmente moderarla a lor piacere (3).

 §. IX.

(1) *Vide Chompre Selecta Latini Sermonis Exemplaria in Prologo pag.* 4.

(2) *Sulpizio Severo.*

(3) *L' idea di queste Collezioni fu di Rolin, e di Lama, che fece l' Istruzioni per le Scuole di Torino* §. 4. *di Cellario Epist. Select. p.* 30. *di VValchio Hist. Critic. Lat. Ling. c.* 6. *ed altri. E per essere la migliore, e più moderna, Sua Maestà ha ordinato, che si stampi questa utile Collezione.*

§. IX. Non può ostare all' uso di queste Collezioni il considerarsi, che con esse i scolari non conseguiscono una perfetta notizia della Favola, e dell' Istoria : Imperocchè è cosa certa, che ne meno possono conseguirla, ancor che si pretenda fargli leggere alcuni Autori intieri, e continuatamente. Oltre di questo (che è ciò che prima si pretende) si è, acquistare una buona copia di vocaboli, e frasi della Lingua, ed imparare il modo di prevalersene ; lo che certamente si ottiene per mezzo del suddetto Metodo. Finalmente per autorrizzare l' uso di queste Collezioni, basta essere elleno conformi a ciò, che disse Quintilliano (1) : *Non Auctores modo, sed etiam partes operis elegeris* : e molti altri Uomini dotti.

§. X. Perciò i Professori non si stimeranno dispensati dal tenere tutti i buoni Autori di Latinità delle migliori edizioni (2), oltre gli altri libri, de' quali parleremo dopo.

§. XI. Li medesimi Professori devono aver gran cura di avvezzare i Discepoli a leggere chiaramente, e distintamente, e con tono naturale ; insegnando loro anche nella Prosa la quantità di ciascuna silabba, nel che per la maggior parte s'usa della trascuratezza, e oltre di ciò si dieno loro le migliori regole dell' Ortografia : servendosi i Discepoli di quella, che compose il nostro *Ludovico Antonio Verney*, breve, ed esatta : e li Professori averanno le Opere di *Cellario*, *Dausquio*, *Aldo*

(1) *Quintil. Instit. lib. 1. cap. 5. de Lectione Pueri* : *Rolin*, *& alii sup.*
(2) *Vide VValch. Hist. Crit. Lin. Lat. c. 6.*

Aldo Manuzio , *Schurtzfleìſchio*, o tutti , o alcuno di eſſi (1).

§. XII. Per uſo de' Scolari ſi è ſcelto un Dizionario proporzionato allo ſtato loro di principianti ; nel quale ſenza ammucchiare autorità , in compendio, e brevemente ſi dichiarano loro i ſignificati naturali , e figurati , che ſono più frequenti negli Autori, che leggeranno : riſervando il reſto, che vi è di particolare in queſto punto, per i Profeſſori, che dovranno avere il *Facciolati* , *e Baſilio Fabro dell' edizione di Geſnero* (2) , o di altra egualmente corretta. Non permetteranno, che i Scolari facciano uſo della Proſodia di Benedetto Pereira per il pericolo, che vi è , che ſe gl' imprima in principio, e ne' primi anni una moltitudine di parole barbare, delle quali è piena.

§. XIII. Li Poeti ſi riſerberanno per il fine, allor che i Scolari averanno già qualche lume della Lingua , acquiſtata nella traduzione della Proſa ; perciocchè nè i Scolari , che principiano , ſono in iſtato di conoſcere la bellezza della Poeſia (3) , nè tampoco è poſſibile, che poſſano ricevere alcun lume intorno a i Verſi di una Lingua, della cui Proſa, ancorchè ſciolta, corrente , e ſenza figure nulla intendono . Per tanto nel tempo competente, ſecondo l' ordine della Collezione, il Profeſſo-

(1) *Quintil. lib.* 1. *c.* 5. *ubi omnino videndus*, *&* *c.* 10.

(2) *Fatta in Francfort* , *e Lipſia l' anno* 1749.

(3) *Quintil. l.* 2. *c.* 5. *ibi* : *Ad intelligendas eorum virtutes firmiore judicio opus eſſet*.

fessore averà tutta la cura di far loro vedere le differenze tra lo stile poetico, e la Prosa; le qualità de' Versi, e tutto quello, che appartiene alla loro forma materiale.

§. XIV. Siccome per comporre in Latino è necessario primieramenie sapere i Vocaboli, le Frasi, e le Proprietà di questa Lingua; e questo non si può ottenere se non dopo, che i Scolari abbiano qualche lettura de' libri, ove quella è depositata, per essere un Dizionario vivo, ed una Grammatica, che ci parla: Però gli Uomini più eruditi affermano, che nel principio si devono quasi assolutamente evitare gli argomenti, o siano Temi, cioè le traduzioni di Portoghese in Latino, che solamente servono a molestare i Principianti, e produrre in essi un grande abborrimento allo studio; cosa, che sopra tutto si deve schivare, conforme lo consiglia Quintiliano nelle sue Instituzioni (1): *Nam id in primis cavere oportet, ne studia, qui amare nondum potest, oderit: Et amaritudinem semel perceptam etiam ultra rudes annos reformidet.*

§. XV. Regolandosi in conformità di questa idea da' Professori il tempo, in cui devono dare questi assunti, o soggetti, che in Greco si chiamano Temi, comincieranno a dare i più facili; e dopo passeranno a dare altri più difficili a proporzione: dovendo essere sempre gli argomenti, o Istorie brevi, o Massime utili a' buoni costumi: qualche esemplare piacevole delle virtù, e azioni nobili o altri di questo genere, ne' quali vi sia piacere, e profitto.

(1) *Quintil. Instit. lib.* 1. *§.* 4.

fitto. Possono prendersi dagli Autori Latini, ad effetto di far poi vedere la differenza tra questi, e quello, ch' essi scriveranno, e conoscere sensibilmente il genio dell' una, e l'altra Lingua. (1) Questi Temi si daranno alternativamente, un giorno sì, ed altro nò, acciocchè i Scolari ne facciano la composizione in casa; e solamente un giorno nella Settimana faranno il Tema nella Scuola, dove più d' ogni altra cosa è utile la spiegazione del Professore, e l' esercizio (2).

§. XVI. Gli Uomini ben'istruiti in questa materia non approvano il parlare Latino nelle scuole, per il pericolo, che vi è di commettere infiniti barbarismi, senza che per altro si ricavi alcuna utilità dall' uso di parlare. Non si vieta però assolutamente un tale uso; ma i Professori potranno praticarlo dopo che i Scolari averanno un sufficiente conoscimento della Lingua; facendo per ciò prepararli nella loro casa con qualche Dialogo, o Istoria, che dovranno ripetere in Scuola. E per far ciò li consiglieranno di servirsi di *Terenzio*, o *Plauto*, conforme sono nella Collezione, e de' *Dialoghi di Ludovico Vives; della Collezione delle parole familiari Portoghese, e Latine, fatta da Antonio Pereira della Congregazione dell' Oratorio; e degli Esercizj della Lingua Latina, e Portoghese sopra varie materie ordinati dalla medesima Congregazione* (3).

(1) *Rolin. t.* 1. *pag.* 172.
(2) *Quintil.* 2. *Instit. cap.* 7.
(3) *Vide Rolin. tom.* 1. *pag.* 225., *e* 229. *Fleury Choix des Etud. n.* 27. *Heinec. Fundam. styl. cult. pag.* 3. *c.* 2. §. 1.. & 2. *in Not.*

§. XVII. Si deve bandire dalle Scuole la pratica d' imparare a mente i versi confusamente, e senza scelta: sostituendo in luogo di questo, per coltivare la memoria de' Scolari, alcuni pezzi in prosa, o in verso, ne' quali vi sia qualche cosa utile, e dilettevole, che possa nello stesso tempo servir loro di esercizio, e di ammaestramento (1).

§. XVIII. Siccome la principale attenzione del Professore deve essere circa i buoni costumi de' Discepoli, e che pratichino fedelmente quanto la vera Religione ci comanda: Però i Professori devono istruirli ne' Misterj della Fede, e obbligarli a confessarsi, e ricevere il Sagramento dell' Eucaristia infallibilmente in un giorno di ciascun mese; il quale giorno sarà o una Domenica, o altro giorno feriato: e gli inculcheranno il rispetto, e la divozione, con cui debbono accostarsi a quei Sacrosanti Atti. Nè si devono dimenticare d' incaminargli alla perfetta Santificazione de' giorni di Festa, e di digiuno, che la Chiesa ci ha comandati, ed inoltre a ritirarsi dai giuochi, e da tutte le occasioni, nelle quali può correr pericolo la purità de' costumi: Ricordandosi, che ancora un Gentile senza fede (2) non permette la lettura de' più eleganti scrittori, se non quando i costumi *fuerint in tuto*.

§. XIX. I Professori averanno ancora la cura di suggerire a' Discepoli tutto il rispetto verso i Superiori legittimi, tanto Ecclesiastici, che Secolari: con dar loro soavemente a bevere, dacchè principierà in essi a spuntare il lume della ragione, le

---

(1) *Quintil. lib. 2. Instit. cap. 7.*
(2) *Quintil. Instit. lib. 1. c. 5. n. 1.*

le salutevoli Massime del Diritto Divino, e del Diritto Naturale, che stabiliscono l' unione Cristiana, e la Società Civile, e gl' indispensabili obblighi dell' uomo Cristiano, e del Vassallo, e Cittadino per adempirgli alla presenza di Dio, e del loro Re, ed in benefizio comune della Patria: approfittandosi per questo fine degli esempj, che anderanno trovando nei libri libri di loro uso, ad effetto, che sino dall'età più tenera comincino ad avere conoscimento delle loro vere obbligazioni.

§. XX. Le ore della scuola saranno almeno tre la mattina, ed altrettante la sera. Non faranno vacanza, se non che ne' Giovedì, quando non vi sarà festa di Precetto nella settimana; perchè essendovi, o prima, o dopo il Giovedì non sarà vacanza. Le vacanze grandi, o principali, si faranno unicamente nel mese di Settembre otto giorni: tutta la Settimana Santa: e parimente li tre giorni prossimi alla Quaresima, ne' quali vi è l' Indulgenza delle Quarant' Ore.

§. XXI. Niuno de' Professori ammetterà nella sua Scuola veruno Scolare, che sia uscito dalla Scuola d'altro Professore, senza che presenti l' attestato di questo ultimo, dal quale costi, che non è indegno di essere ammesso; Altrimenti sarà castigato chiunque riceverà un tale Scolare ad arbitrio del Direttore.

§. XXII. Quando alcuno degli Scolari meritasse un castigo più severo, il Professore lo farà saper al Direttore per correggerlo, inabilitandolo per gli Studj, o in quel modo, che gli parrà conveniente. Nella stessa forma farà consapevole il Direttore allorchè abbia qualche Scolare negligente, col quale si perda il tempo inutilmente; a

 fine,

fine, che il detto Direttore lo faccia licenziare; consigliandolo a cercare impiego più proprio della sua condizione, e talento: Evitandosi in questa maniera, che la Scuola perda la sua riputazione per negligenza, o infingardaggine di quei, che in essa entreranno.

§. XXIII. Accadendo, che il Professore si ammali gravamente, e per lungo tempo, lo farà sapere al Direttore, perchè nomini un Sostituto capace, ed abile, per supplire la sua mancanza: in guisa tale, che per nessun conto avvenga, che fermino i Studj.

ISTRUZIONE

Per li Professori della Lingua Greca, ed Ebrea.

§. I.

LA necessità, che vi è nelle Scienze maggiori dello Studio della Lingua Greca, non si può negare. (1) Il Testamento nuovo, e gran parte del Vecchio è quasi tutto in Greco. Molti Santi Padri, e Concilj de' primi dieci Secoli sono in Greco. Nella Grecia ebbero origine le Leggi Romane; ed ivi si fecero molte Costituzioni, che sono nel Corpo del Dritto Civile. In Lingua Greca scrissero Ippocrate, e Galeno. La Filosofia, l'Eloquenza, la Poesia, e l'Istoria nacquero in Grecia. E per questa ragione i più grandi Uomini di tutte le Facoltà riconoscono la necessità indispensabile di questa Lingua, e ne raccomandano lo studio: senza far loro alcuna forza, l'avere in oggi eccellenti traduzioni, delle quali possono i Professori farne uso; che è l'argomento, di cui si serve l'Ignoranza, ad effetto di persuadere la poca utilità della Lingua Greca: senza riflettere, che quelle medesime Nazioni, le quali tradussero quei libri, sono

(1) *Vide omnino Moros. Poli-histor. lib.* 4. *c.* 6. *in princ. Rolin. Maniere d' enseign. c.* 2. *art.* 1. *VValch. Hist. Crit. Ling. Lat. c.* 2. *§.* 16.

no quelle, che attualmente coltivano colla maggior diligenza le scuole della predetta Lingua, e e quelle, che la scrivono, e parlano con la maggior purità. (1)

§. II. Essendo così necessaria questa Lingua; non è tanto difficile l'impararla, quanto volgarmente uno s'imagina: anzi se ne impara quello, ch'è necessario con più facilità, e brevità, che della Lingua Latina, purchè il Professore abbia la cura di osservare quanto segue. (2)

§. III. Dopo, che il Professore averà perfezionato bene il discepolo in leggere chiaramente, e distintamente il Greco tale quale sta scritto: passerà a farlo scrivere correttamente, e fargli distinguere le figure diverse, tanto delle lettere, quanto delle sillabe, e delle abbreviature; perchè con questo esercizio si facilità lo studio, e s' impara con gusto (3).

§. IV. Allor quando il Discepolo saprà leggere sufficientemente, passerà il Professore ad insegnargli la Grammatica per mezzo dell' *Epitome del Metodo di Porto-Reale tradotto in Portoghese*; in cui vi sono le Regole più brevi, più chiare, e più sode, che in qualunque altro: (4) E dopo averlo istruito ne' primi rudimenti delle Declinazioni,

---

(1) *Vide eumdem Rolin ubi supra, & maxime pag.* 102.

(2) *Rolin sup. Lamy Entretien* 4.

(3) *Rolin dict. c.* 2. *art.* 2. *Lamy Entret.* 4. *Vide etiam nella lettera sopra lo studio delle umanità.*

(4) *Rolin dict. art.* 2.

ni, e Conjugazioni, comincierà a farlo spiegare, o il Vangelo di San Luca, o gli Atti degli Apostoli, o alcuni luoghi scelti di Erodoto, e di Xenofonte, o i Caratteri di Teofrasto, o qualche Dialogo scelto di Luciano; lo che tutto si trova ben ordinato nella Collezione di Patuza fatta per uso dell' Accademia Reale di Napoli (1): senza però mancare di avvertirgli i Precetti della Grammatica, che studiò, e va studiando.

§. V. I Libri, che devono servire per uso de' Principianti, non averanno altro, che l' Originale Greco: imperocchè l' Edizioni, nelle quali si stampa unitamente la Versione Latina, gli sono pregiudiciali, facendo, che facilmente trascurino, coprendo la loro negligenza, ed oziosità colla Versione Latina, che tengono pronta senza la minima fatica.

§. VI. Per i Discepoli serve il *Dizionario Manuale di Screvelio*, il qual' è molto breve, e comodo; e adattato. Nientedimeno i Professori averanno Dizionarj più copiosi; come quello di *Scapula*; ovvero il *Tesoro di Turicò Stefano, Ubbo Emio*; *e Giovanni Meursio*? e gli altri, che stimeranno meglio per la notizia delle Antichità Greche. Averanno parimente il *Metodo grande di Porto-Reale*; e le migliori Edizioni di *Demostene, Xenofonte, Tucidide &c.*

§. VII. Siccome l' utilità di questa Lingua consiste principalmente nella lezione, ed intelligenza

---

(1) *Stampata in 2. Tomi in 8. in Venezia nell' anno* 1741.

za degli Autori ; Pertanto i Professori non affaticheranno in Discepoli con molte Composizioni . E però in vece di esse gli faranno tradurre alcuni luoghi dal Greco nel Latino, e nel Portoghese ; perchè in questo modo nel tempo stesso avvanzeranno nel Greco, e si eserciteranno nel Latino (1).

§. VIII. Quando i Discepoli saranno più avvanzati, e voranno perfezionarsi maggiormente nello Studio di questa utilissima Lingua, il Professore gli farà leggere *Omero*, e così gli farà vedere non solamente tutto quello, che ha l'Antichità Profana più culta, e piacevole; ma ancora il miglior modello d'un gran Poeta, utile anche per l'Oratoria, e per la facile intelligenza (2) degli Scrittori Sacri, per la grande analogia, che ha con essi nella semplicità dello stile (3).

§. IX. Il Professore leggerà due ore almeno la mattina, ed altrettante la sera. Di queste applicherà mezza ora ogni giorno per far leggere a' Discepoli alcuni libri Latini, come *Cicerone*, *Virgilio*, o *Tito-Livio*; costringendoli a tradurre alcuni luoghi in Portoghese, ed in diverso Latino: ovvero loro darà gli argomenti per comporre in Latino nella Classe, e nella Scuola: acciocchè con questo esercizio non solamente conservi-

---

(1) *Lamy Lettere sur l'Etudes de Humanites.*

(2) *Fenelon Dialog. sur l'Eloquence Dial. 2. ad fin.*

(3) *Rolin dict. Tom. 1. della lettura d'Omero.*

servino la notizia , che hanno già di questa Lingua, ma eziandio si avanzino.

§. X. Essendo lo Studio della *Lingua Ebrea* privativamente necessario l' Erudizioni Divine, ed essendo per ciò più proprio de' Professori della Sacra Teologia , non si prescrive in questa Instruzione il Metodo per studiare detta Lingua , perchè Sua Maestà ha già risoluto di raccomandare ad alcuni Regolari l' insegnamento di essa : confidando nei benemeriti Superiori di essi, che promoveranno questo importante Studio in guisa, che in questo Regno faccia il progresso , che ha fatto negli altri Paesi dell' Europa.

INSTRUZIONE.

Per li Professori di Rettorica,

§ I.

NOn vi è Studio più utile di quello della Rettorica, e dell' Eloquenza, assai diverso dallo Studio della Grammatica: conciossiachè questa insegna solamente a parlare, e leggere correttamente, e con perfezione, e la Dottrina dei Vocaboli, e delle Frasi: Ma la Rettorica oltre questo insegna a parlar bene, supponendo già la Scienza delle Parole, de' Vocaboli, e delle Frasi; Ordina i pensieri, la loro distribuzione, ed ornato; e con ciò insegna tutti i mezzi per render persuasi gli animi, e per trarre le volontà. La Rettorica è altresì l' Arte più necessaria nel Commerzio degli Uomini, e non solamente nel Pulpito, o nell' Avvocatura, come volgarmente si crede. Nei Discorsi familiari, nei Negozj pubblici, nelle Dispute, in ogni occasione, in cui si tratta cogli Uomini, è necessario di acquistarla, e fare non solamente, che intendano ciò, che si dice loro; ma che restino persuasi di quello, che loro si dice, e l' approvino: Per conseguenza è necessaria quest' Arte, che il cattivo metodo de' Studj delle Lettere Umane aveva ridotto in questi Regni ad una intelligenza materiale de i Tropi, e delle Figure, che sono la sua minima parte

te ; ovvero quella , che merita pochissima considerazione (1.)

§. II. Perchè l' uso materiale di essi Tropi , e di esse Figure senza il buon gusto , e senza discernimento , non serve a nessuno dei suddetti rispetti , se non a fare de' discorsi puerili , pedanteschi , e perciò alieni , ed improprj di un Uomo maturo . Lo che considerato si deve intendere , che le Figure , e i Tropi sono ne' Discorsi lo stesso , che i palchi , o ponti per la costruzione degli Edifizj . Certo è , che senza questi non si può edificare ; ma è parimente certo , che gli Edificj riuscirebbono brutti , ed intollerabili alla vista , se i palchi , o ponti restassero in piedi , o si vedessero fatta la Fabbrica.

§. III. Per lo che ammaestrati gli Scolari nella Latinità , (e nel Greco quelli , che lodevolmente , vi si saranno applicati) passeranno ad imparare la Rettorica , la quale se gli deve insegnare , non solamente dandone loro i Precetti ; ma spiegando loro gli Autori , e facendogli comporre in ogni genere coll' osservazione dell' uso , che i medesimi Autori fecero della Rettorica , e con discernimento , e gusto nella forma di sopra divisata.

§. IV. Se gli devono dare i Precetti cavati dal famoso libro dell' *Istituzioni di Quintilano* (2) , aggiustate da Rolin ad uso delle Scuole , gover-nan-

---

(1) *Vide Gibert. Rhetoric. discurs.* 2. *&* *lib.* 3. *cap.* 1. *pagina* 434. *Vualch. Diatrib. de lit. hum.* §. 3. *&* 4.

(2) *Stampate in due tomi in* 8. *in Parigi l' anno* 1754.

nandosi coi prudenti *Avvertimenti*; ch' esso aggiunse nel suo Prologo. Il Professore farà uso ancora per sua particolare istruzione della *Rettorica di Aristotile*, delle *Opere Rettoriche di Cicerone*, e di *Longino*: Tra i Moderni del *Vossio*, *Rolin*, e *Fra Luigi di Granata*, e di altri dello stesso merito; senza obbligare a provvedersene, e nè pure a scrivere, a riserva di alcuna breve, e particolare riflessione ch' essi non potranno facilmente trovare scritta: Di maniera tale, che l' oggetto dei Professori sia, che i Discepoli comprendano, che cosa sia la Rettorica per intenderla, e servirsene; e non per fare Atti grandi nelle minuzie di quest' Arte: Considerando sempre, ch' è la strada, per la quale devono passare, ma non il termine, in cui abbiano a stabilirsi.

§. V. Dopo aver dati i Precetti colla maggior chiarezza, e brevità possibile passerà il Professore alla spiegazione degli Autori (1). Dovrà servirsi delle *Orazioni scelte di Cicerone* ad effetto di spiegare tutti i tre generi di scrittura: Di *Tito Livio*, principalmente ne' primi libri, ove si trovano l' Origine, e le Antichità del Popolo Romano. Farà, che i scolari osservino, e riflettano, non solamente a tutta l' ecconomia de' luoghi, che leggono; ma tutto quello, che potesse condurre a formare un gusto sodo: Notando non solamenre le belle disposizioni; ma i difetti, i buoni discorsi, le prove efficaci; i pensieri veri, e nobili, la delicatezza delle Figu-

(1 *Lama Istruz. per le scuole della Rettorica di Torino* §. 1.

gure ; e ſopra tutto l' Artificio della compoſizione (1).

§. VI. Quando il Profeſſore parlerà dell'Elocuzione , dovrà ſpiegare i diverſi ſtili delle Lettere, de' Dialoghi , dell' Iſtoria , delle Opere Didattiche , de' Panegirici , delle Declamazioni ec. , perlocchè gli gioverà molto l' eccellente libro di *Heineccio* intitolato *Fundamenta ſtyli cultioris* (2).

§. VII. La Critica , e la Filologia , deve eſſere uno Studio , che il Profeſſore ha da tenere ſempre avanti agli occhi. Ma nella Critica ſi deve condurre in guiſa , che iſpirando ſolamente un giuſto diſcernimento de' Diſcepoli , gli faccia allontanare con cautela da ogni ſpirito di contradizione , e maledicenza (3).

§. VIII. Deve ancora il Profeſſore avere una gran cura per dare le Regole ſopra l'Eſercizio del Pulpito , per eſſere queſto il Miniſtero , al quale più altamente , e profittevolmente deve ſervire tutto il meglio , che ha l'Eloquenza . Ancora le darà per l' Avvocatura , la quale di preſente ha grandiſſimo biſogno , ed uſo di queſt' Arte (4).

§. IX. Senza laſciare la detta ſpiegazione , paſſerà il Profeſſore alle Compoſizioni . Comincierà dalle narrazioni brevi , e chiare , tanto in Volgare ,

(1) *Lami Art. de parler lib. 4. per tot.*

(2) *Stampato molte volte in Lipſia,in Venezia.*

(3) *Lama Inſtit. per lo Scuole dell'Umanità.*

(4) *Rolin t. 1. l. 4. per tot. c. 1. & 2. Gibert. Art. de Rhetor. l. 3. c. 9. Lamy Art. de parler Dialog. dell'Eloq. Fenelon.*

gare, quanto in Latino. Ordinerà dopo questo di far Elogj d'Uomini grandi, dando buoni, ed utili avvertimenti sopra i Panegirici: poi de' Discorsi nel Genere Deliberativo, ed ultimamente nel Genere Giudiciale. In tutti questi casi sarà utile, che cadi gli argomenti, o i soggetti da' migliori Scrittori Latini, principalmente da *Cicerone*, modello eccellente in ogni genere di scrittura. E dopo farà, che i Discepoli facciano il paragone delle loro Composizioni con quelle degli Autori, da' quali furono cavate, e noterà quello, in cui si allontarono da essi, o errando, ovvero eccedendo.

§. X. Darà argomenti, perchè i Discepoli discorrano sopra essi nella Classe, facendogli disputare tra di loro; difendendo l' uno una parte, e l' altro la contraria. Siano però gli argomenti utili, ed aggradevoli ai Discepoli, che devono discorrere sopra i medesimi. E sia sempre questa contesa il mezzo per domare con un' abito virtuoso l' orgoglio, non per eccitarlo: Avvertendo sempre il Professore, che nelle Dispute dell'intelletto, la cortesia, e la civiltà verso l' Avversario è il primo principio dell' Uomo Cristiano, e ben educato.

§. XI. Il medesimo Professore sarà tenuto di dare le migliori Regole della Poesia, che ha tanta unione coll'Eloquenza, facendo vedere gli Esempj di essa in *Omero*, *Virgilio*, *Orazio*, ed altri: Senza costringere però a far versi, se non quelli, nei quali conoscerà concorrere il gusto, ed il genio per farli (1).

§. XII.

(1) *Fenelon Dial. 2. sur l'Eloquente.*

§. XII. Per animare maggiormente i Scolari, gli astringerà a fare Atti pubblici, ne' quali farà spiegare alcuni de' migliori Autori, facendogli veder eseguito ciò, che hanno imparato. E questi Atti saranno due almeno, e non potranno eccedere il numero di quattro in ciascun' Anno, ad arbitrio del Professore (1).

§. XIII. Lo stesso Professore sarà tenuto di fare un'Orazione Latina tutti gli Anni nell'Apertura de'Studj, ed altra nel giorno, in cui si chiuderanno. Oltre di questo ne farà un' altra nell' occasione del faustissimo, e felicissimo Compimento degli anni di S. M. in quel giorno, che il medesimo Signore si compiacerà di ordinare.

Dato nel Palazzo di Nostra Signoria dell' Ajùto, adi 28. del mese di Giugno dell' anno 1759.

Conte de Oeyras.

Considerando i meriti, le lettere, ed altri requisiti, che concorrono nella Persona di Don Tommaso di Almeida, del mio Consiglio, Principale della Santa Chiesa di Lisbona, e mio Gentiluomo di Cortina: Ho stimato bene di fargli la Grazia dell'impiego di Direttore Generale degli Studj di questi Regni, e suoi Dominj, che ho voluto fondare nuovamente in beneficio comune de' miei Vassalli,

(1) *Rolin t.* 4. *Maniere d' etud. devoir des Regens art.* 2.

falli, mediante il Decreto de' 28. di Giugno prossimo passato; Per esercitare il sopraddetto impiego durante il tempo di tre anni da principiare dal giorno, in cui presterà il giuramento in virtù della Patente, che ordino, che gli spedisca dalla Segreteria di Stato degli affari del Regno nella conformità del suddetto Decreto di Fondazione. E gli concedo per quest'effetto la Giurisdizione privativa, esclusiva da qualunque altra giurisdizione, ed immediata alla mia Reale Persona: Consultandomi in quello, che gli parerà, che habbia bisogno della mia Provvidenza nelli casi occorrenti. Dato nel Palazzo di Nostra Signoria dell' Ajuto il giorno 6. di Luglio dell'anno 1759.

Firmato da Sua Maestà.

IL FINE.

L E G G E

DI S. M. FEDELISSIMA

IL RE DI PORTOGALLO

Con cui si ordina la Proscrizione, ed Espulsione de' Religiosi della Compagnia denominata di GESU' da tutti i suoi Regni, e Dominj.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



LEGGE.

DON GIUSEPPE per la Grazia di Dio RE di Portogallo, e degli Algarbi, di quà, e di là dal Mare, in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio d'Etiopia, Arabia, Persia, e dell'India &c. Faccio sapere, ch' essendo state indefesse la costantissima benignità, e la Religiosissima Clemenza, con la quale sin dal tempo, in cui furono pratticate le operazioni per l'esecuzione del Trattato de i limiti delle Conquiste, oltre le informazioni, e prove le più pure, ed autentiche, ed oltre l' evidenza de' fatti più notorj, non men che a tre Eserciti, procurai d'applicare tutti quanti li mezzi, che la prudenza, e la moderazione poteano suggerire, affinchè il Governo dei Regolari della Compagnia denominata di Gesù, delle Provincie di questi Regni, e loro Dominj, si ritirasse dal temerario, e scelerato progetto, con cui aveva intentata, e clandestinamente proseguita l' usurpazione di tutto lo Stato del Brasile, con un così artificioso, e così violento progresso, che qual volta non fosse stato prontamente, ed efficacemente troncato sarrebbesi reso,

ſo, dentro minor ſpazio di dieci anni, inaceſſibile, ed inſuperabile a tutte le forze d' Europa unite: Avendo (in ordine ad un fine di tanto indiſpenſabile neceſſità) pienamente pratticati tutti li mezzi, che potevano comprenderſi nell' unione delle ſupreme giuriſdizioni Pontificia, e Regia; riducendo per una parte li ſuddetti Regolari all' oſſervanza del loro Santo Iſtituto per un proprio, e natural effetto della Riforma a mia iſtanza ordinata dal Santo Padre Benedetto XIV. di fel. mem.; e per l' altra parte allontanandoli dall' ingerenza ne' negozj temporali, com'erano, l' amminiſtrazion Secolare de' Paeſi, ed il dominio delle perſone, e beni, e commercio degl' Indiani di quel Continente; per un' altro egualmente proprio, e naturale effetto delle ſalutari leggi, che ſtabilii, e promulgai per queſti urgentiſſimi riſpetti: avendo in tutti queſti modi procurato, che li ſuddetti Regolari, liberi dalla contagioſa corruzione, con la quale aveali contaminati l' idropica ſete delli governi profani, degli acquiſti di Terre, e Stati, e degl' intereſſi mercantili, ſerviſſero a Dio, e giovaſſero al Proſſimo, come buoni, e veri Religioſi, e Miniſtri della Chieſa di Dio; prima che per la totale depravazione de' loro coſtumi vedeſſi neceſſariamente finire nell' iſteſſi Regni, e loro Dominj una Società, che in quelli era entrata dando buoni eſempj, e che ſempre era ſtata così diſtintamente protetta dalli Signori RE Miei glorioſiſſimi Predeceſſori, e dalla mia Reale, e ſucceſſiva Pietà. Eſſendo tutte le mie ſuddette diligenze ordinate alla conſervazione della medeſima Società ſtate da eſſa conteſtate, e reſi invalidi li ſuoi pii, e naturali effetti col mezzo di tanti, così ſtrani, e così inauditi attentati, come furono per eſempio: Quello, con cui alla viſta, ed in faccia

cia

cia di tutto l'Universo, dichiararono, e proseguirono contro di Me nelli miei stessi Dominj Oltremarini la dura, ed insidiosa guerra, che ha apportato un così generale scandalo: Quello, con cui dentro il mio medesimo Regno suscitarono anche contro di Me le sedizioni intestine, con cui armarono per l'ultima rovina della mia Real Persona li miei stessi Vassalli, ne' quali trovarono disposizioni per corromperli, fino a precipitarli nell'orrendo insulto commesso nella notte delli tre di Settembre dell' Anno prossimo precedente, con abominazione non mai imaginata tra i Portoghesi: E quello, con cui, dopo d' aver errato il fine di quell' esecrando colpo contro la mia Real Vita, che la Divina Providenza preservò con tanti, e così decisivi Miracoli; passarono ad attentare contro la mia Fama a faccia scoperta, macchinando, e diffondendo per tutta l'Europa, in causa commune con i loro Socj dell' altre Regioni, gl' infami aggregati di deformi, e manifeste imposture, che contro i medesimi Regolari ha ritorte l' universale, e prudente indignazione della medesima Europa. In questa urgente, e indispensabile necessità di sostenere la mia Real Riputazione, in cui consiste l'Anima vivificante di tutta la Monarchia, che la Divina Provvidenza mi restituì, per conservare indenne, ed illesa l' autorità, la qual' è inseparabile dalla sua independente Sovranità di mantenere la pubblica pace delli miei Regni, e Dominj, e di conservare la tranquillità, e gl' interessi de' miei fedeli, e lodevoli Vassalli, facendo in essi cessare tanti, e così straordinarj scandali, e proteggendoli, e difendendoli contro le intollerabili lesioni di tutti li suddetti insulti, e di tutte le funeste conseguenze, che l' impunità di quelli non potrebbe lasciare di tirarsi appresso: Dopo

d' aver uditi li pareri di molti Miniſtri dotti, religioſi, e pieni di zelo dell' onor di Dio, del mio Real ſervizio, e decoro, e del Ben commune de' miei Regni, e Vaſſalli, i quali ſtimai bene di conſultare, e con i quali mi compiacqui di conforſmarmi: Dichiaro li ſuddetti Regolari nella riferita forma corrotti, deplorabimente alienati dal loro Santo Iſtituto, e manifeſtamente indiſpoſti con tanti, e così abominevoli, così inveterati, e così incorregibili vizj per ritornare all' oſſervanza di eſſo, per Notorj RIBELLI, TRADITORI, AVVERSARJ, ed AGRESSORI, che ſono ſtati, e ſono attualmente, contro la Pace publica de' miei Regni, e Dominj, e contro il Ben-commune de' miei fedeli Vaſſalli; Ordinando, che come tali ſiano tenuti, avuti, e riputati. Ed in effettuazione di queſta preſente Legge li tengo fin da ora per ſnaturalizzati, proſcritti, ed eſterminati; Ordinando, che effettivamente ſiano cacciati via da tutti li miei Regni, e Dominj, per non poter in eſſi più entrare: E decretando ſotto pena di morte irremiſſibile, e della confiſcazione di tutti li Beni per il mio Fiſco, e Camera Reale, che neſſuna Perſona di qualunque ſtato, e condizione, che ſia, dia nelli miei Regni, e Dominj ingreſſo alli ſuddetti Regolari, o a qualunque di eſſi, o che con eſſi unitamente, o ſeparatamente abbia qualſivoglia corriſpondenza verbale, o in ſcritto, ancorchè ſiano uſciti dalla riferita Società, e che ſiano ricevuti, o Profeſſi in qualſivogliano altre Provincie, fuori delli miei Regni, e Dominj; fuorchè le Perſone, le quali li ammetteranno, o li prattícheranno, non abbino per ciò immediata, e ſpecial licenza mia. Atteſo però, che

che quella deplorabile corruzione di detti Regolari (a differenza di tutti gli altri Ordini Religiosi , le Communità dei quali sempre si conservarono nella lodevole , ed esemplare osservanza) trovasi infelicemente nel Corpo , che constituisce il Governo , ed il commune della suddetta Società ; ed avendo riguardo all'esser molto verisimile , che in quella possano esservi alcuni particolari Individui di quelli , che ancora non erano stati ammessi alla solenne Professione , i quali siano innocenti ; per non aver ancora fatte le prove necessarie per confidarglisi gli orribili segreti di così abominevoli congiure , ed infami delitti : In questa considerazione , non ostanti li Diritti communi della Guerra , e della Rappresaglia universalmente ricevuti , e quotidianamente osservati nella prattica di tutte le Nazioni più culte ; secondo i quali Diritti , tutti l' Individui della suddetta Società , senza eccezione di alcuno di essi , trovansi soggetti agl' istessi procedimenti , per gl' insulti contro di Me , e contro li miei Regni , e Vassalli commessi dal loro pervertito Governo : Con tutto ciò riflettendo la mia benignissima Clemenza alla grande afflizione , che hanno dal sentire quelli dei riferiti *Particolari* , i quali avendo ignorate le macchinazioni dei loro Superiori , si vedranno proscritti , ed espulsi , come parti di quel Corpo infetto , e corrotto : Permetto , che tutti quelli delli suddetti *Particolari* , che saranno nati in questi Regni , e loro Dominj , non ancora solennemente Professi , i quali presenteranno Dimissorie del Cardinal Patriarca Visitatore , e Riformator Generale dell'

 istessa

istessa Società, affinchè li assolva dalli Voti semplici, che in quella avessero fatti, possano restar conservati nelli medesimi Regni, e loro Dominj, come Vassalli di essi, non avendo *alias* colpa personale provata, che gl' inabiliti. Ed acciocchè questa mia Legge abbia tutta la sua piena, ed inviolabile osservanza, e non possa mai rilassarsi per il lasso del tempo in commun pregiudizio una tanto memorabile, e necessaria disposizione: Stabilisco, che delle trasgressioni di essa, resti (essendo casi d' inquisizione) la facoltà d' inquirere presentemente a tutti li Ministri Civili, e Criminali nelle loro diverse Giurisdizioni: Conservando sempre aperte le medesime inquisizioni, alle quali ora procederanno, senza limitazione di tempo, e senza determinato numero di Testimonj: Interrogando poi di sei in sei mesi almeno il numero di dieci Testimonj, e dando conto di aver così osservato (il che risulterà dalle loro Inquisizioni) al Ministro Giudice dell' Inconfidenza, senza che alli suddetti Magistrati possano valutarsi le loro residenze, se non presenteranno fede del sudetto Giudice dell' Inconfidenza.

E questa s' adempirà, come in essa si contiene. Per lo che ordino alla Mensa del Senato di Palazzo, al Reggente della Casa della Supplica, o a chi farà le sue veci, alli Consiglieri della mia Reale Azienda, e delli miei Dominj Oltremarini alla Mensa di Coscienza, e d' Ordini al Senato della Camera, alla Giunta del Commercio di questi Regni, e loro Dominj, alla Giunta del Deposito pubblico, Alli Capitani Generali, Governatori, Se-

nato-

natori, Correttori, Giudici, ed altri Officiali di Giustizia, e di Guerra, a' quali la cognizione di questa apparterrà, che ciò adempiscano, ed osservino, e facciano adempire, ed osservare tanto per intiero, come in essa si contiene, senza dubbio, o impedimento alcuno, e non ostanti qualsivogliano Leggi, Reggimenti, Mandati, Disposizioni, o stili contrarj, i quali tutte, e tutti ho per derogati, come se di esse, e di essi facessi individua ed espressa menzione, per quest' effetto solamente: rimanendo *alias* sempre nel loro vigore. Ed al Dottor Emmanuale Gomes de Carvalho Senatore di Palazzo, del mio Consiglio, e Cancelliere maggiore di questi miei Regni ordino, che la faccia pubblicare in Cancellaria, e che della medesima se ne rimettano copie à tutti li Tribunali, Capi di Provvincie, e Ville di questi Regni: Registrandosi in tutti li luoghi, dove son solite di registrarsi simili Leggi: E mandandosi l' Originale alla Torre de Tombo o sia Reale Archivio. Data nel Palazzo di Nostra Signora dell' Ajuto, alli tre di Settembre dell' Anno 1759.

RE.

Conte di Oeyras.

Legge, per cui Vostra Maestà si compiace di sterminare, proscrivere, ed ordinare, che siano cacciati via dalli suoi Regni, e Dominj li Religiosi della Compagnia denominata di Gesù, e proibire, che non s' abbia con essi qualsivoglia communicazione verbale, o in scritto, attesi li giustissimi, ed urgen-

tissimi motivi sopra dichiarati, e sotto le pene in essa stabilite.

Acciochè V. Maestà veda.

Filippo Giuseppe da Gama la fece.

Registrato nella Segreteria di Stato degli Affari dc Regno nel Libro delle Lettere, Mandati, e Patenti a fogl. 52. *Nostra Signora dell' Ajuto a dì* 4. *Settembre* 1759.

Gioacchino Giuseppe Borralho.
Emanuele Gome de Cervalho.

Fu pubblicata questa Legge nella Cancelleria maggiore della Corte, e del Regno: Lisbona, li 3. *Ottobre* 1759.

D. Sebastiano Maldonado.

Registrata nella Cancellaria maggiore della Corte, e del Regno nel Libro delle Leggi a fogl. 128. *Lisbona li* 3. *Ottobre del* 1759.

Roderico Saverio Alvares Moura.

L E T-

LETTERA PASTORALE

Dell' Eminentifs. Cardinal di Saldanha Patriarcha a Lisbona.

Francifcus I. Card. Patr. Lisbonenfis.

AVendo voluto il Re mio Signore levare da tutti i fuoi Regni, e Dominj per giufti, e neceffarj motivi i Chierici Regolari della Compagnia di Gesù, ci partecipò quefta notizia con Lettera fegnata di proprio fuo pugno il di cui tenore è il feguente.

Illuftrifs. e Reverendifs. in Crifto Padre Cardinal Patriarca di Lisbona Riformator Generale della Compagnia di Gesù ne' noftri Regni, e Dominj, mio come Fratello molto amato.

IO D. Giufeppe per grazia di Dio Re di Portogallo, e dei due Algarves e di quà, e di là del Mare, in Affrica, Signore della Guinea, e della conquifta, navigazione, e commerzio dell' Etiopia, Arabia, Perfia, e dell' India, &c. v' invio molta falute, come a quegli, che molto amo ed apprezzo. Avendo confiderato, che nel cafo tanto orrendo, tanto infolito, e tanto urgente, come è quello, che coftituifce la decifione di

ſentenza, che la Giunta de *Inconfidentia* proferì in queſta Corte il dì 12. Gennaro del preſente anno, non poteva darſi attenzione, che foſſe troppa in riguardo al Padre comune per parte di un Figlio, come io che ebbi ſempre per inviolabili principj la venerazione, e la difeſa della autorità del Capo viſibile della Chieſa Cattolica, comandai di ſoſpendere verſo i Regolari della medeſima Compagnia, compreſi in quell'infame, e ſcandaloſo attentato non ſolo le dimoſtrazioni, alle quali come Rè (che nel temporale non deve riconoſcere, ne riconoſce in Terra Superiore) mi trovavo coſtretto, così per li diritti Divino, Naturale, e delle Genti; come per gli eſempj de' Monarchi più pij dell' Europa, e dei Rè miei glorioſiſſimi predeceſſori, ma ancora ordinai nello ſteſſo tempo, che foſſero ſoſpeſi ſin quei medeſimi procedimenti de' quali non devono diſpenſarſi nemmeno li ſteſſi Particolari, che ſieno Padri di famiglia per cacciare di Caſa loro tutti quegli che perturbano la tranquillità, e l'economia de dimoranti in quelle. In effetto di queſta mia oſſequioſa condiſcendenza, e filiale venerazione ne' direſſi, al Sommo Padre Clemente XIII., che ora preſiede all' univerſal Chieſa di Dio una Lettera firmata di mia Real mano il dì 20. Aprile proſſimo paſſato e la deduzione e carte, che ſaranno con queſta, per informare il Santiſs. Padre ſopra ciò, in quanto che quell' urgentiſſimo negozio ſi faceva reintegra. Dopo che furono ſpedite a Roma queſte mie condiſcendenti informazioni, ſi accrebbe al mio conoſcimento i più forti motivi, che potevano concorrere, perchè Io (non ſolo come Monarca due volte reſponſabile a Dio per il decoro della Maeſtà, che mi affidò, e per la conſervazione della pace pubblica, in cui devo mantenere li miei

Regni,

Regni , ma ancora come Padre, e infettibile Protettore de' miei Vaſſali) antepoſi a tutta , ed qualunque altra contemplazione quella delle indiſpenſabili urgenze , che tanto apertamente mi inſtavano per effettivamente raffrenare tante attrocità inaudite , e mai fino ad ora atteſe , quante furono , e ſono in oggi le macchinazioni temerarie , e le ſacrileghe calunnie , che dal riferito meſe d'Aprile fino al preſenre ſono ſtate accumulate contro la mia Reale autorità nella Curia di Roma , ed in altre molte Città d'Italia da' detti RR. della Compagnia con tanta ſtrattagema, come fino con carte Pubbliche ſi è reſo manifeſto a tutte le Corti di Europa . Niente baſtò contuttociò , perchè io permetteſſi , che foſſe alterata la ſoſpenſione de'giuſti, e neceſſarj procedimenti che aveva ordinati , perchè non ſapevo con intiera certezza , che le mie ſopradette informazioni foſſero effettivamente arrivate alla preſenza di Sua Santità , e che in eſſe ſi foſſe ponderato dal conoſcimento del Santiſs. Padre il mio eſuberante e riverente oſſequio. Ora per la certezza che ho di aver compito con quella mia filiale , e riverente attenzione alla preſenza di Sua Santità , veggo ceſſato il motivo della detta ſoſpenſione, e ſi rende indiſpenſabile che io non dilazioni a maggior tempo la imancabile difeſa , con cui devo ſoſtenere il mio reale decoro , l'autorità della mia Corona , e la ſicurezza de miei Regni , e Vaſſalli , contro le intollerabili leſioni , che gli hanno portato , e che ogni volta hanno procurato d' inferirgli colla più sfacciata audacia in cauſa comune i detti Regolari. Quando eglino delle Provincie di queſti Regni ſi vedevano più colmi di Bene-

neficj, e degli onori, che ſtavan ricevendo, e che avevano ricevuti profuſamente della munificenza dei Re miei glorioſiſſimi predeceſſori, e dalla mia Real bontà ſi rendevano arbitri dell' educazione de' miei Vaſſalli ſi facevano direttori Generali delle loro coſcienze e ſi accoſtavano ſempre più al Reggio mio Trono più di tutti gli altri Religioſi, allora tentarono, e macchinarono le clandeſtine, e violenti uſurpazioni, che hanno fatto nel Nord, e nel Sud del Braſile non ſolo de' miei Dominj, ma ancora della libertà, onore, e ſoſtanze degli abitanti di quelle. Quando videro, che le dette uſurpazioni non potevano non eſſer ſcoperte per l'eſecuzione del *Trattato de' Confini* paſſarono ſubito (per invalidarlo, e mantenerſi così nelle ſteſſe uſurpazioni) ad animare contro la mia Reale Perſona, e Governo alcuni Principj Sovrani, coi quali io aveva ſempre conſervata la più cordiale intelligenza, e la più fina, e ſincera amicizia. Quando queſti reciprochi affetti ſconcertarono quell' iniquiſſimo progetto di diſcordia eſterno, paſſarono i medeſimi RR. a dichiararmi nei ſteſſi miei Dominj Oltramarini la dura, ed inquieta Guerra, che fu di tanto ſcandalo, ed orrore a tutto l' Univerſo. Quando ſeppero che erano ſtati disfatti in gran parte gli eſerciti, ed i tumulti degli Indiani ingannati, che nell' America avevano ſollevato con ribellioni, e ſuperſtizioni abbominevoli paſſarono a ſuſſitare dentro i Regni miei medeſimi ſedizioni inteſtine, e per eſſe armarono contro di me li miei ſteſſi Vaſſali, ne' quali trovarono diſpoſizioni per corromperli fino a tanto che li precipitarono nell'orrendo aſſurdo, con cui nella

la notte dei 3. di Settembre dell' anno prossimo passato tentarono contro la mia Reale Persona, con infedeltà, e infamia tra Portoghesi giammai immaginata. Quando finalmente fallarono quell' abominevole colpo contro la mia Real Vita, che la Divina provvidenza preservò con tanti, e tanto decisivi miracoli, e non restandogli più altra barbarie, a cui la cecità della loro crudele, ed insaziabile avarizia ricorrer potesse, passarono a tentare contro la mia alta riputazione a faccia scoperta, macchinando, e diffondendo i Gesuiti Romani, e i loro aderenti, e facendo spargere per tutta Italia per rendere odioso il mio nome gli infami aggregati di difformi, e manifeste imposture, le quali poi contro li medesimi perniciosi Regolari si sono rivoltate con universale indignazione di tutta l'Europa. Veggendo però il delito sacrilego scoperto alla presenza della Giustizia, veggendo la calunnia senza appoggio, e senza rinvenire alcuna verisimilitudine per spacciare le loro manifeste imposture, bestemiando contro le verità più autenticamente pubblicate, e notorie: veggendo il rispetto dovuto alle Potenze Sovrane barbaramente violato senza ritegno, e senza misura da Uomini, che avevano, e tener dovevano per instituto: e per unica forza la S. Umiltà, e finalmente veggendo quasi ecceduti dai Gesuiti Romani tutti gli esecrandi attentati de'Gesuiti Portoghesi, poichè avendo questi cospirato contro i miei Stati, e contro la mia Vita, quelli passarono a tentare tanto deformemente contro la mia Real riputazione, in cui consiste l' Anima vivificante di tutta la Monarchia, che la medesima divina provvidenza mi affidò per con-

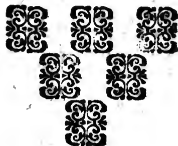
ſervare indemne , ed illeſa l'autorità , che è inſeparabile dalla ſua Sovranità . Però in queſte indiſpenſabili circoſtanze ho deliberato , che li ſopradetti RR. Regolari corrotti , deplorabilmente alienati dal loro S. Inſtituto , e manifeſtamente indiſpoſti per tanti sì abominevoli , e sì inveterati vizj per poterſi più rivogliere all' oſſervanza del medeſimo come Notorj ribelli , Traditori , Averſarj , ed Agreſſori , che ſono ſtati , e ſono attualmente della mia Reale Perſona e Stati , e della Pace pubblica , e bene comune de' miei Vaſſalli , ſieno prontamente ed effettivamente eſterminati , ſnaturalizati proſcritti , ed eſpulſi da tutti i miei Regni , e Dominj , perchè in eſſi giammai poſſano entrare : ordinando ſotto pena di morte naturale , ed irremiſſibile , che niuna Perſona di qualunque Stato , condizione eſſer ſi voglia dia lor l'ingreſſo ne'miei Regni e Dominj , e con loro tenga qualſiſia corriſpondenza , e comunicazione verbale , o per iſcritto , ancorchè veniſſero ne'ſteſſi Regni e Dominj ſotto abiti diverſi, o che foſſero paſſati a qualunque altro Ordine Religioſo a meno che per ciò fare non teneſſero immediata, e ſpezial licenza mia , quelli che gli ammetteſſero, o praticaſſero.

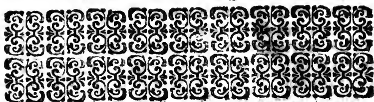
Lo che mi pare parteciparvi non ſolo , perchè come Riformatore, e ſuperiore delegato de'ſuddetti Regolari per il Breve Apoſtolico della voſtra commiſſione , ſiate all' intelligenza della Religioſiſſima oſſervanza, che ho praticato con la S. Sede Apoſtolica in tutto ciò , che poteva aver riguardo alla ſua autorità ; ma altresì perchè come Prelato Dioceſano poſſiate eſortare i voſtri ſudditi di Stato Eccleſiaſtico , affinchè come buoni ,

ni , e Leali Vassalli abbiano a dare esempj di fedeltà , e di zelo a' Secolari per la maggiore e più esatta osservanza della suddetta mia reale , e indispensabilmente necessaria determinazione , e provvidenza , che ho dato sin ora (per ciò che appartiene al temporale) alla tranqulità pubblica de' miei Regni e Dominj , ed al riposo comune de miei Vassalli . Perchè però frà quella deplorabile corruzione dei detti Regolari (con differenza di tutti gli altri ordini Religiosi , il di cui comune si conserva sempre in esemplare , e lodevole osservanza) si trova un corpo , che forma il Governo del Comune della detta Società , essendo verisimile , che in essa vi siano Individui , che per anco non siano stati ammessi alla Professione solenne , e i quali siano innocenti per non aver ancor fatte le prove necessarie , onde gli fossero confidati gli orribili secreti di tante abominevoli congiure , ed infami delitti su questo riflesso non ostante i diritti comuni di Guerra , e di represaglia universalmente ricevuti , e quotidianamente osservati dalle Prassi di tutte le nazioni civilizate , e che vivono più religiosamente , dritti , secondo i quali tutti gl' Individui della surreferita Società senza eccezione di alcuno di essi si trovano soggetti ai medesimi procedimenti per gl' insulti contro di me , e contro li miei fedeli Vassalli comossi dal loro pervertito governo , con tutto ciò riflettendo la mia benignissima clemenza alla grande afflizione che soffriranno quei riferiti particolari , che avendo ignorate le machinazioni dei loro supe-

pe-

periori; che si veggono proscritti, siccome parte di quel corpo infetto, e corrotto: stimo bene, che tutti quelli dei detti particolari, che non siano solennemente professi, i quali a Voi ricorressero acciò li rilasciate i Voti semplici, e che presentassero dimissorie vostre, possano conservarsi in questi Regni, e suoi Dominj come Vassalli di essi, non avendo altra colpa personale, e provata, che gli inabiliti.





Illustriss. e Reverendiss. in Cristo Padre Cardinale Patriarca di Lisbona, e Riformator Generale della Compagnia di Gesù ne' nostri Regni, e suoi Domini; mio come Fratello molto amato. Nostro Signore abbia la vostra Persona in sua Santa guardia.

Scritta nel Palazzo di Nostra Signora dell' Ajuda 3. Settembre 1759.

Rey.

E Siccome per l' uffizio Nostro Pastorale ci sta a carico l'indispensabile obbligazione di diriggere li nostri sudditi per tutte le strade più sicure per la loro salvazione, gli avvertiamo, che per diritto naturale per diritto divino, e diritto delle Genti devono amare il loro Governo; rispettare i suoi decreti, ed

ed ubbidire a tutte le sue Leggi. (1) Ben ci mostra questa infallibile verità l'Apostolo S. Paolo, il quale essendo prescielto per Predicare delle Verità Evangeliche, efficacemente persuadeva a suoi Uditori, che quelli, i quali resistevano alle leggi del suo Sovrano offendevano gravemente là Maestà divina, perchè il poter de'Monarchi non era, se non da Dio, e da tutto ciò ch'essi determinavano veniva ordinato dalla sua altissima Provvidenza, e che coloio, che non ubbidivano alle sue Leggi concorrevano alla propria dannazione. (2)

Lo Spirito Santo comanda a' Re, che odano, e intendano perchè il loro potere gli è conceduto dal Signore (3). Per la Divina autorità egli è, che governa i Sovrani, che siano Legislatori, che comandino, e che determinino, lo che è giusto. (4) Per tutti i motivi ci persuade l'Altissimo quanto debba esser rispettabile il potere, e l'autorità de'Sovrani, proponendoci come esempio il più efficace, e il più poderoso l'ubbidienza de' medesimi Irrazionali; perocchè senza quest'ordine si renderebbe impossibile la conservazione delle sue distinte spezie. (5)

Comandò Dio a Samuello, che ascoltasse il suo Popolo in tutto ciò, che gli dicesse, perchè non era Samuello l'offeso, era lo stesso Dio, al quale incaminavasi tutte le offese.

---

(1) *S. Paul. in Ep. ad Tit.*
(2) *S. Paul. Ep. ad Romanos*,
(3) *Sap. C. 2.*
(4) *Prov. Cap. 8.*
(5) *S. Gio: Grisost.*

ſe. (1) Non ſolo come Cattolici (ſiccome tante volte ci perſuadono i SS. Padri) ſono i ſudditi obbligati di ubbidire ai loro Monarchi, ma eziandio per utilità pubblica; poichè ſarà impoſſibile la pace, e la tranquillità delle Monarchie ſenza la Provvidenza e l'autorità de' ſuoi Re (2) (3).

E giacchè ſperiamo, che tutti i noſtri ſudditi (atteſa la incomparabile felicità d'eſſer Vaſſalli di un Monarca il più pio, ed il più giuſto) debbano ſentire, e ſi ſiano ſcandalezati, che la Società de Geſuiti alienata dal ſuo Santo Inſtituto, e ſcordatò fino delle neceſſarie obbligazioni di Umiltà, coſpiraſſe non ſolo contro la Sacra Perſona del ſuo Monarca, e contro li ſuoi Dominj, ma inoltre con oſtinazione ſcandaloſa pretendeſſe macchiarli la ſua riputazione, e il ſuo Reale riſpetto, eſortiamo tutti li noſtri ſudditi ſecolari, e comandiamo a tutti gli Eccleſiaſtici a non tenere alcuna communicazione coi detti Religioſi ſnaturalizati nè con parole, nè per inſcritto, acciocchè non ſi perturbi un' altra volta la pace, e la tranquillità pubblica, la quale tutti deggiamo proccurare effettivamente non ſolo come veri Cattolici, ma altresì come fedeli Vaſſalli.

E poichè la commiſſione, che ci diede il Santiſſimo Padre Benedetto XIV. di glorioſa memoria fu tanto infelice, e tanto inutile, che in vece di produrre in queſti Religioſi una veridica Umiltà

(1) *Reg. lib. 1. Cap.* 8.
(2) *S. Gio: Griſoſt.*
(3) *Macab. Lib. 2. C.* 4.

tà, e una giusta osservanza del loro Istituto, gli fece allontanare dalle precise, e Cattoliche obbligazioni, preghiamo i nostri sudditi, che ci ajutino chiedere a Dio, che si degni porgere i lumi necessarj a questi infelici, perchè conoscendo i loro indiscolpabili, e lagrimevoli errori cerchino di bel nuovo il vero cammino, per cui li guidò sempre il Santo loro Patriarca colle sue ammirabili, e perfette opere, e colle sue più sicure, e Cattoliche Dottrine: E perchè questa giunga a notizia di tutti, comandiamo, che sia pubblicata nelle Chiese di tutto il nostro Patriarcato, e fissata ne' soliti Luoghi.

Data dalla Nostra Residenza Junqueira 5. Ottobre 1759.

F. Cardinal Patriarca.

FINE.

EDITTI

E

LETTERE PASTORALI

FATTE DA' VESCOVI, E CAPITOLI DELLE CHIESE DI PORTOGALLO

Per sospendere la facoltà di Predicare, e Confessare

A I RELIGIOSI

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

RACCOLTA PRIMA.



IN LUGANO, MDCCLX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



AVVISO

Dello Stampatore.

ESsendomi capitate varie ordinazioni, e Lettere Paſtorali di alcuni Veſcovi, e Capitoli delle Chieſe di Portogallo ſulle materie preſenti, hò creduto di far coſa grata al Pubblico col dar toſto alla luce queſta *prima Raccolta*, che ſarà ſeguita da una ſeconda, e forſe anche da una terza, a miſura, che anderanno cipitando di là, e ſaranno tradotte dal linguaggio Portogheſe nell' Italiano.

EDITTO

DELL' EMINENTISSIMO MONSIGNOR

GIUSEPPE CARDINALE

PATRIARCA DI LISBONA.

Joseph Cardinalis Patriarca II. *Lisbon.*

PEr giusti motivi, che sono a noi noti, e di gran servizio di Dio, e del pubblico, sospendiamo dall'esercizio di confessare, e di predicare in tutto questo nostro Patriarcato i Padri della Compagnia di Gesù per adesso, e insino a tanto, che non ordineremo il contrario. Ed acciocchè arrivi alla notizia di tutti, ordiniamo, che si spedisca il presente Editto, il quale si affiggerà ne' luoghi pubblici di questa Città, e Patriarcato. Dato nel Palazzo della nostra Residenza colla nostra firma: e sigillo a dì sette di Giugno dell'anno 1758.

J. Cardinale Patriarca di Lisbona
d'ordine di sua Eminenza
Cristoforo de Rocha Cardoso.

LET-

LETTERA
PASTORALE

Del Capitolo della Chiesa di Elvas in Portogallo Sede vacante, *in esecuzione della lettera Reale dei 19. Gennajo 1759., per distruggere, e annientare gli errori empj, e sediziosi, che i Gesuiti hanno seminati in questi Reami.*

I Decani, dignità, Canonici, e Capitolo della Santa Chiesa Catedrale di questa Città, e Vescovato d'Elvas, *Sede vacante*, a tutti i nostri sudditi, Diocesani di questo Vescovato, che vedranno la presente lettera Pastorale, e che ne avranno cognizione, salute, e pace nel nostro Signor Gesù Cristo.

Facciamo sapere, che il debito della Carità Pastorale, che noi esercitiamo in questo giorno, obligandoci di vegliare sopra tuttociò, che risguarda i fedeli di questa Diocesi confidati alla nostra spirituale condotta, affinchè sian tenuti lontani da pascoli infetti, e nudriti non siano con dottrine pestilenti; ed essendo per altro assicurati si per la notizia particolare, che noi stessi ne abbiamo, si per la pubblica notorietà, che i Religiosi della *Compagnia di Gesù* le insegnano con errore deplorabile, e le riducano alla pratica con esempio perniciosissimo; noi dobbiamo impiegare tutte le nostre sollecitudini a troncare, e distruggere una dottrina, il di cui veleno è si pericoloso, e che si è già di troppo accreditato con effetti sacrile-

ghi, che noi non abbiamo potuto vedere senza grande orrore.

Per queste cagioni non avendo noi nulla più a cuore, che di preservare i Diocesani di questo Vescovato, noi abbiamo sospesi, e teniamo per sospesi da qualunque esercizio di Confessare, e predicare, i Padri *della Compagnia di Gesù* in tutta l' estensione di questo Vescovato, anche nelle loro proprie Chiese: proibiamo ad essi d'insegnare, sia in pubblico nelle Cattedre, ove erano soliti d'insegnare in qualità di Professori, sia in particolare in qualsivoglia maniera, sussistendo il caso presente. Proibiamo inoltre a tutti i Diocesani sudditi di questo Vescovado, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi *ipso facto lata sententia*, di udire, o di prendere le lezioni de' suddetti Padri.

Ed affinchè le presenti prevengano alla cognizione di tutti, noi ordiniamo, che ne siano spedite le copie segnate da noi colle formalità ordinarie, e sigillate col sigillo delle nostre armi, per essere affisse in tutti i soliti luoghi. Dato in questa Città di *Elvas* nella nostra sala Capitolare li 12. Febbrajo 1759.

Io P. Pereira Scrittore della Camera Episcopale ho scritta la presente.

✠ Sottoscritto, I. C. de Lara Decano. A. L. Pereira d'Abreu, Canonico Segretario.

LET-

LETTERA PASTORALE.

Dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Collegio della Santa Chiesa di Lisbona, sede Vacante, per distruggere, abolire, ed annientare gli errori sediziosi, che i Religiosi della Compagnia di Gesù hanno seminati tra i popoli di questi Reami: con un colpo d' occhio di tali errori riguardo le usurpazioni fatte dai PP. Gesuiti dei dominj dell' America Portoghese, e Spagnuola.

Noi Primari, Presbiteri, e Diaconi *Sanctæ Lisbonensis Ecclesiæ Principales, sede Patriarcali Vacante &c.* a tutte le Persone Ecclesiastiche, e Secolari di questo Patriarcato salute, e Pace.

AVendoci fatto sapere Sua Maestà Fedelissima con Lettera segnata di proprio Real pugno li 16. Dicembre dell' anno scorso, che la Divina Provvidenza aveva preservata la sua Reale Fedelissima Persona dall' orrendo, ed esecrabile insulto, che simile non si legge negli Annali del Portogallo, con cui crudelissimamente, e barbaramenre si pretese privarci della sua preziosissima Vita il dì 3. Settembre passato; subito per riconoscenza di sì segnalato beneficio si resero da Noi le dovute grazie all'Onnipotente Iddio nella nostra Santa Chiesa Patriarcale, e fu ordinato da Noi, che lo stesso si facesse colle maggiori solennità in tutte le altre Chiese del Patriarcato.

Procedendosi in seguito alla perquisizione de'Delinquenti, e complici di quell'abbominevole, ed esecrando delitto per dar loro il dovuto gastigo, che servisse agli altri di esempio, piacque alla medesima M. S. farci sapere, che il riferito insulto era fondato, ed era un prodotto di erronee dottrine morali condannate già da' Sommi Pontefici, nuovamente messe in pratica, e insegnate per persuadere ai scellerati Aggressori esser lecita la turpe, ingiusta, a barbara azione, che commisero; e ci raccomandò, che per quanto fosse in nostro potere, procurassimo di sradicare, e allontanare dal Gregge soggetto a questo Patriarcato tali perniciosissime dottrine con la seguente lettera de'19. Gennajo dell'anno corrente.

Primarj, Principali, e Collegio, Sede vacante della Santa Chiesa di Lisbona, Amici. Io il Re. Salute.

Colle due Copie inserte, le quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli Originali, dalli quali sono state estratte, e resterette informati della Sentenza, che fin sotto li 12. *del corrente mese di Gennajo, fu pronunziata nel Tribunale dell'Inconfidenza contro i Rei del barbaro, e sacrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva de'* 3. *Settembre dell'anno prossimo passato; come altresì verrete ragguagliati degli Ordini interini, che facemmo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della*

la Casa di Porto; e ciò ad unico oggetto di raffrenare in parte i Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopraddetta Sentenza, essendosi abusati i detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quei delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abbominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte praticati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di dissemi- nare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministerj, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, delle antievangeliche Dottrine, le quali come ereticali, empie, sediziose, e distruttive della Carità Cristiana, della Società civile, e della quiete pubblica dei Regni, e Stati, erano state condannate, anatematizzate, e proscritte dalla Chiesa di Dio, principalmente dai Sommi Pontefici Alessandro VII., ed Innocenzo XI., suggerendo i medesimi Religiosi, e facendo praticare, tra molti altri delli sopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Appostolica, specialmente quelli, che si trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inserto. E siccome si è manifestato, non solamente attesa l'evidenza delle prove, su le quali fu fondata la sopraddetta sentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla nostra Real presenza, e confermati con egual certezza, che i sopraddetti Religiosi, per oggetto principale delle di loro clandestine macchine, si erano proposti d'infettare colla peste di

sì perniciose Dottrine, non solamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con suggestioni impercettibili, e sinistre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verso il prossimo, e della soggezione al Trono come Cristiani, e come Vassalli: Perciò, senza frapporre maggior dilazione, abbiamo stimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che essendo voi informati del velenoso pascolo, che la malignità ha preteso dare alle vostre pecorelle, col vostro Pastorale officio possiate distruggerlo di sorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì pascolate umilmente, e salutevolmente ne' campi, che coltivarono i più zelanti, ed esemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.

Dato nel Palazzo detto della Madonna di Ajuda, li 12. Gennajo 1759.

IL RE'.

E risultando dalla suddetta lettera Regia, che gli errori empj, e sediziosi suscitati in questo Regno sono i seguenti: Primo: *Che quello il quale volesse rovinare qualsivoglia persona, o Governo ec.* (come nel Sommario alla pag. 1. di questo Compendio.)

Perciò considerando noi con il più gran sentimento, non senza estremo dolore del nostro cuore, che vi sia stata persona, o persone, che dimenticatesi intieramente de' precetti Evangelici, della Tradizione, de' Concilj, e Costituzioni Appostoliche, e dell' unanime consenso de' Santi Padri

(ab-

(abbandonando quella soda dottrina, con cui deve germogliare la Chiesa di Dio per il buon governo del Popolo Cristiano sotto l'infallibilità della Chiesa Cattolica Romana, sempre vigilante in estirpare gli errori, co' quali il comune nimico tenta incessantemente introdurre impurità ne' suoi dogmi) insegnano, praticano, e persuadono opinioni già proscritte, condannate, e riprovate dalla Sede Appostolica come erronee, sediziose, temerarie, scandalose, e colle altre qualificazioni espresse nelle medesime censure; e dovendo Noi, per quanto è in nostro potere, cooperare, a fin che tali errori non si spargano fra i sudditi di questo nostro Patriarcato, e far sì, che si conservi fra loro la più pura, e sana credenza, Religione, pietà Cattolica, Società civile, obbedienza costante, e venerazione a'Principi, e Superiori, acciocchè possano conseguire quelle felicità eterne, e temporali, nelle quali è stabilita la Monarchia Cattolica: Per ottenere un tanto bene dobbiamo primieramente ricorrere a Dio Signor nostro, e pregare la sua somma bontà, che si degni di conservare in questo Regno la Fede la più pura; un'inviolabile osservanza delle determinazioni Pontificie, un amore vero, e costante verso il legittimo Principe, e Superiori, nel che ci siamo sempre tanto distinti, e liberarci da quelle perniciosissime massime, idee diaboliche, errori esecrandi, e sinistre intenzioni opposte alla Religiosa osservanza di nostra S. Fede. Ordiniamo pertanto a tutti i nostri Sudditi, e raccomandiamo a tutti i Regolari, che vogliano incessantemente pregare l'Altissimo ne'loro Sagrificj della Messa, Ufficj Divini, ed altri esercizj Spirituali, affinchè non voglia permettere, che si rin-

rinnovino errori, anzi che faccia, che restino intieramente estirpati, e che rimanga stabile la Fede, e la Religione, che è fra di noi tanto in pregio. Ed affinchè per mezzo del castigo, e della pena si possano più facilmente tenere lontane tali perniciose, detestabili, e malsonanti dottrine, colla presente dichiariamo, che tutte le riferite proposizioni si trovano proscritte, e condannate come erronee, sediziose, empie, malsonanti, scandalose, e in tutto opposte alla dottrina Evangelica, e alla purità della nostra Santa Fede, e ordiniamo a tutte, e singole Persone di questo Patriarcato di qualunque stato, e condizione, che non abbiano ardire d' insegnare, praticare, o persuadere dottrina alcuna di quelle suddette, condannate da' SS. Pontefici. Ordiniamo ancora sotto pena di Scomunica *latæ sententiæ*, a tutti i nostri sudditi, non solo di fuggire qualunque persona, che sapranno, che pratichi, o insegni i suddetti errori; e di non comunicare con quella, acciocchè insensibilmente non restino contaminati dalle sue perniciose, e riprovate massime; ma che scoprendo tali persone, debbano denunciarle a i nostri Ministri deputati in tutto il Patriarcato per ricevere dette denuncie, i quali dovranno comunicarcele, affinchè noi possiamo con tutta l' attenzione, e vigilanza procedere contro di quelle *prout de Jure*. Raccomandando ciò efficacemente, affinchè si possano una volta distruggere, abolire, e sradicare tali abbominevoli dottrine opposte alla Religione, e alla quiete spirituale, e temporale de' nostri sudditi. E perchè venga alla notizia di tutti questa nostra Lettera Pastorale, ordiniamo, che sia pubblicata, ed affissa in tutte le

Chie-

Chiefe, e Monafteri di quefto Patriarcato, con proibizione di levarla fotto pena di Scomunica.

Datum Lisbonæ ſub ſignis trium noſtrum in ordine Priorum, & ſub ſigillo Sanctæ Lisbonenſis Eccleſiæ die 19. *Februarii* 1759.

D. Princ. Portugall. D. L. Princ. Leitao.
R. Princ. de Moura.
Silva.

D'ordine dell'Eminentifs., e Reverendifs. Collegio
Criſtoforo de Rocha-Cardoſa.

Capo d'occhio degli errori dei P.P. Geſuiti riguardo l'uſurpazione fatta da eſſi dei Dominj dell' America Portogheſe, e Spagnuola.

A cinque punti, o errori principali pofsono ridurfi i mezzi abufivi, de' quali fi fono ferviti i Religiofi della Compagnia di Gesù per ufurpare i Dominj dell' America Portoghefe, e Spagnuola, e mantenerfi nella detta ufurpazione.

PRIMO PUNTO.

Uſurpazione della libertà degl' Indiani.

OSferva il Puffendorfio nel *lib.* 3. del diritto della natura, e delle Genti *C.* 2. §.8., che l'orgoglio de' Greci era montato a quefto punto di arroganza, di crederfi, contro tutti i lumi del jus naturale, il folo popolo libero fopra la terra, e rifguardare le altre nazioni come barbare, e fchiave per natura. Quefta ingiufta, e falfa opinione, che

che lo stesso Dottor Protestante condanna, e riprova in una nazione infedele priva della cognizione del vero Dio, è la medesima, che i *Religiosi della Comp. di Gesù* realizzano colle loro affetzioni, e colla pratica di più anni, sotto il pretesto medesimo di risguardare come barbari gl'Indiani delle due Americhe; mentre per altro ella è una verità costante, che gl'Indiani sono liberi per natura: verità sì conforme al diritto naturale, e divino, che provata con più testi, e autorità di molti Dottori, come dimostra il *Solorzano* nel suo Trattato *De jure indiarum T. 1. l. 3. l. 7. N.* 31., *e* 35.

Così l'hanno dichiarato i Sovrani Pontefici Alessandro VI., Paolo III., e Clemente VIII. al rapporto del medesimo Solorzano ivi *N.* 34. 54., *e* 55.: e nella più espressa maniera Benedetto XIV. con una Bolla piena di bellezza, e di eleganza dei 10. *Decembre* 1741. Così l'hanno deciso i Re di questo Reame, conformandosi alle suddette Bolle con leggi moltiplicate, l'anno 1570. 1587. 1595. 1609. 1647. 1655. 1680., le quali furono recentemente confermate dal Sovrano Regnante nel preambolo della legge fatta su questa materia li *6. Gennajo* 1755. I Re Cattolici di Spagna non sono stati meno attenti, come apparisce da più leggi, ove dichiarano ugualmente la loro pietà, e la loro saggezza, e fondate sapra i motivi medesimi, dopo la prima Istruzione, che fu data a Cristo-Valcolon riferita dallo stesso Solorzano *lib.3. l. 6. Num.* 6. 28. 29. 30. 31. 33. 34., *e Cap.* 7. *N.* 55. 56. 57. 58. 59. Frattanto a dispetto del diritto naturale, e divino, malgrado le Costituzioni Appostoliche, e tante leggi emanate dalla autorità

Rea-

Reale, la cupidigia dei medesimi Religiosi della Compagnia di Gesù ha prevaluto fino a'giorni nostri, per ritenere nella schiavitù gl'Indiani, e pervenire ai fini sciagurati, che terminano di manifestare sotto de' nostri occhi con una maniera sì degna di lagrime.

SECONDO PUNTO.

Usurpazione della proprietà dei beni degl' Indiani.

LA proprietà dei beni appartiene al diritto naturale, e delle genti. Così il Puffendorfio *loc. cit. lib.* 4. *l.* 4. si vegga tutto il Capo bene spiegato nel §. 14. Questo diritto di proprietà appartiene incontestabilmente agl' Indiani, siccome essendo i primi abitatori, e possessori naturali delle terre, che occupavano avanti la conquista che ne fu fatta sopra di loro. Su questi principj infallibili, e su questi solidi fondamenti si sono stabilite le leggi di Portogallo, e di Spagna.

E'certo, che le leggi di Spagna vietarono di levare agl'Indiani le terre, che possedevano ne'tempi, che erano ancora infedeli, o prima della conquista: le medesime leggi ordinarono, che non si caricassero di tributi, o imposizioni quelle prime possessioni. Così lo rapporta il Solorzano *lib.* 2. *della politica Indiana C.* 19. §. 90., e nel *T.* 2. *de jure Indiarum lib.* 2. *l.* 1. *N.* 23., che non si trasportassero i medesimi Indiani per forza, nè con violenza dalle loro terre naturali in altre terre lontane. Veggasi il medesimo Solorzano *de jure Indiarum T.* 2. *l.* 1. *C.* 5. *N.* 61. *e* 62. *e Cap.* 14. *n.* 88. *e* 89.

Le

Le leggi di Portogallo hanno in vista il medesimo oggetto , come apparisce dalle leggi indicate nelle riflessioni sopra l'artic. della Cedola del 1. di Aprile 1680. l'articolo 14. rapportandosi espressamente, essendo stato di più inserito nella legge dei 6. di Giugno 1755. per essere esattamente osservato.

Così pure l' hanno deciso le Bolle de' Sommi Pontefici riferite nelle riflessioni sul sopraddetto articolo: e questa verità non può soffrire alcun dubbio; perchè il dominio de' beni essendo il primo effetto della libertà delle persone , gl' Indiani non possono esserne privati contro la loro volontà, essendo liberi nelle loro persone, seguendo tutti i diritti.

TERZO PUNTO.

Usurpazione delle cure perpetue riguardo de' medesimi Indiani.

IL Dottor Solorzano *T.* 2. *l.* 3. *de jure Indiarum l.* 16. *n.* 1. 35. 36. 38. 39. 40., *e* 41., prova con più testi, e coll'autorità di un gran numero di Dottori la proibizione fatta ai Gesuiti, in quanto Regolari, di ottenere beneficj Curati. Il medesimo Dottore ivi *n.* 2., *e* 7. prova, che in conseguenza della proibizione, bisognò, che i Re dei due Regni ottenessero dai Sommi Pontefici Leone X. Adriano VI. Paolo III., Clemente VII., e Pio V. le dispense necessarie ai Regolari , per amministrare, come Curati, i Sacramenti agli Indiani , durante il solo tempo, in cui non vi fosse un numero sufficiente di Chierici secolari per adempiere

le

le medesime funzioni: essendo state accettate le Bolle de' suddetti Pontefici, ed eseguite in questo spirito coi decreti dei Re di Portogallo, e di Spagna, come il medesimo Autore prova ampiamente nel *T. 2. lib. 3. C. 16.*, ne risulta, che l'amministrazione de' suddetti Religiosi, essendo *precaria*, e ai diritti solamente de' Chierici secolari, in loro mancanza; così tosto, che il numero sufficiente di questo sarà riempito, i Curati Regolari (devono ritirarsi nei loro Chiostri per principio di coscienza, oltre più altre ragioni di politica, e di convenienza, che il medesimo discute accuratamente, ne' luoghi citati, e nella *Politica Indiana lib.* 4. si può giudicare da ciò del gran potere, o piuttosto della grand' arte, per cui i suddetti Religiosi si mantengono fino al presente in quelle Parrocchie contro le leggi divine, ed umane, per farvi sollevare, e rivoltare gl' Indiani contro dei loro Re, e Padroni naturali, anzichè procurarvi il servigio di Dio: condotta inaudita, e incredibile ai tempi del Solarzano, e più anni dappoi fino ai giorni presenti, ne' quali la notorietà pubblica ha posti codesti fatti nella maggiore evidenza.

QUARTO PUNTO.

Usurpazione del Governo temporale dei medesimi Indiani.

Viene strettamente proibito a tutti i Curati regolari di meschiarsi nel governo temporale o politico delle Missioni. Questo divieto è espressamente marcato nella Bolla *Sacro-sancti Apostolatus* di Alessandro VII., che è la 46. secondo l'ordine del Bollario Romano, e rinnovata con quella di Clemente IX. *in excelsa n.* 38. nel medesimo Bol-

lario, tutte e due conformi al diritto Canonico, che proibisce a tutti gli Ecclesiastici d' ingerirsi nel Governo secolare. Il testo è formale nel *Cap. sed nec 4. ne Clerici. vel Monachi*, proibizione che ancora ha più forza rispetto i Padri della Compagnia di Gesù, i quali pei voti sono inabili ad esercitare la giurisdizione anche Ecclesiastica nel foro esterno, come riferisce Sanchez sopra il Decalogo *l. 6. C.* 28. *n.* 28.

Ne segue da ciò, che il governo dei Principali, e de' Cacichi è ben più convenevole, e più adattato al genio di quei popoli, più conforme alla nazione, ai costumi, alle leggi, e alle Ordinazioni Reali, come il medesimo Solarzano lo prova ampiamente *T. 2. de jure indiarum lib. 2. Cap. 26.*, e spezialmente *Num.* 11. 18., *e* 38. Quanto ai Magistrati superiori, ai quali si deve avere ricorso, si vegga l' Autore medesimo *T. 2. lib. 4. C.* 2. Egli è ugualmente ammirabile nel giudizio, che porta sull' onorario da' suddetti Magistrati, *T. 2. l.* 1. *Cap.* 18. e seguenti.

Indarno questi Padri hanno ricorso ai loro sutterfugj ordinarj, volendo persuadere, che gl' Indiani sono sprovveduti del senso comune, e incapaci di governo politico: mentre la ragione, l' autorità, e l' esperienza dimostrano evidentemente il contrario. Si può leggere su questo soggetto Bachobio al §. 4. degl' Istituti del diritto delle persone, ove nega, che possa trovarsi di simili Nazioni di uomini insensati. Solarzano *T. 2. l.* 1. *Cap.* 24. *n.* 14. si accorda con esso lui, con Plino, e altri Autori, producendone testimonj certi del buon naturale degl' Indiani, e della loro capacità per il Governo, nel medesimo *T. 2. lib.* 10. *Cap.* 25. *n.* 27. *e* 80.

QUIN-

QUINTO PUNTO.

Usurpazione del Commercio di terra, e di mare dei medesimi Indiani.

LA proibizione rigorosa di negoziare, o di far commercio, comprende tutti gli Ecclesiastici. Ciò apparisce pei testi in *Cap.* 2. *tit.* 6., *ne Clerici, vel Monachi*. Ma ella obliga di una più stretta maniera tutti i Missionarj, come si può dedurre dal *Cap.* 10. *Vers.* 9. del Vangelo di San Matteo, e dalla pena di Scomunica maggiore *latæ sententiæ* fulminata dalla Bolla d'Innocenzo VIII. *ex debito* §.8. *N.* 126. secondo l'ordine del Bollario Romano. Solorzano *de jure Indiarum T.* 3. *lib.* 3. *Cap.* 18. *N.* 23. *e* 24. Ella è stata poi confermata, e di nuovo autorizzata da Benedetto XIV. colla sua Bolla, che comincia. *Apostolicæ servitutis N.* 13. del Bollario.

Egli è certo, che eccettuata la vendita delle cose superflue, e della compra delle cose necessarie, ogni negozio è interdetto, quello eziandio, che proviene dal travaglio delle mani, quando offenda la convenienza, che devono avere i Chierici, e i Religiosi. Così si spiega Gonzalez sopra il testo nel detto Capo, *Ne Clerici &c.*, conformemente alla tradizione unanime dei Dottori, e alla regola espressa del *lib.* 4. *tit.* 16. essendo più certo ancora, che la commissione data agl' Indiani di cercare droghe nelle Campagne per venderle, e in seguito di salare carni, e pesci pel medesimo fine, di fare ammasso di cuoj, per esitarli nell'istessa maniera, ed altri negozj di simil natura, non posson essere rigurdate come vendite di cose superflue, o di compre di cose necessarie, nè come un frutto di un travaglio legittimo di mani, ma

piuttoſto come un commercio reale, e vero in rigore del termine, come un contratto tra Mercanti, interdetto dalle leggi di queſto Reame, anche ai Governatori, e ai Miniſtri ſecolari, come è eſpreſsamente marcato negli editti, e ordinazioni del *lib.* 4. *tit.* 15., e nelle due Cedole dei 27. *Febrajo* 1713., e dei 31. *Marzo* 1680. nella legge dei 29. *Agoſto* 1720., e in un altra Cedola dei 27. *Marzo* 1721.: malgrado tutti i ſutterfugj, che queſti uomini oſtinati impiegano, affine di palliare le terribili cenſure, che hanno incorſe dopo molti anni, come negozianti.

Indarno vorrebbero eſſi perſuadere, che il loro commercio, e il loro negozio hanno fini buoni, e convenevoli, come d'impegnare gl'Indiani a fabbricare delle Chieſe, ad ornarle: come di procurare delle veſti agl'Indiani, affinchè poſsano andare alle Chieſe con decenza: come di ſoccorrerli tutti, e ſovvenire ai differenti loro biſogni nelle lor malattie. Chi non vede, che queſte preteſe ragioni non poſsono meritare attenzione: che tutti queſti fini ſono gratuitamente immaginati, e ſenza effetto? Per qual privilegio poſsono queſti Padri commettere un fallo ſi groſsolano, e di una conſeguenza ſi pernicioſa, come è il violare le Coſtituzioni Appoſtoliche, e le leggi Reali, e praticare, ſotto profeſſione di Miſſionario, ciò che è ſeveramente proibito, quando anche ne riſultaſse da un ſi gran male un ſi gran bene, che eſſi vogliono far credere contro la verità conoſciuta da tutto il Mondo, che gl' Indiani vanno nudi, ch' ad eſſi manca quaſi il nudrimento, ed altri ſoccorſi, e che queſti Padri caritatevoli ammaſſano con tai mezzi illeciti immenſi teſori, e ſi arrichiſcono alle ſpalle dei poveri Indiani?

Ma

Ma si può aggiugnere, a queste considerazioni, che le ragioni, di cui questi Padri si prevalgono, sono meri pretesti supposti. In primo quello, che prendono dalle spese della condotta degli Indiani, che si fanno passare dai campi alle Borgate: perchè è stato ordinato con più editti Reali, specialmente con quello dei 28. *Aprile* 1688. che queste spese si prendessero, come si sono sempre prese, dal tesoro Reale, e che la pietà dei Re lor avea di già ispirato queste precauzioni ne' primi ordini, che furono spediti a *Cristoval Conon*, e quelli, che l' hanno seguito nelle altre scoperte. La seconda è frivola, perchè colle medesime leggi del Reame è stato ordinato, che si stabilissero due specie di Eremitaggi per gl' Indiani, dachè fossero stati condotti dai campi alle ville, e che tosto, che vi si fossero stabiliti, si fabbricassero delle Chiese, la cui costruzione, e fabbrica apparterrebbero alle Sue Maestà, che ne hanno di già fatte erigere un gran numero: e quando anche il tesoro reale non fornisse la spesa, i medesimi Indiani sarebbero tenuti a questa obbligazione, come Parrocchiani, come lo prova ad evidenza Gonzalez telles sul testo *in Cap. de Ecclesiis ædificandis n.* 78.: e a ciò essi non mancherebbero, se i suddetti Religiosi non glielo rendessero impossibile colla dura schiavitù, in cui gli tengono, e colla usurpazione, che hanno essi fatta dalle loro terre, e del loro commerzio per accumulare ricchezze a spese della sostanza di questi sventurati nazionali.

La terza scusa presa dal motivo di vestire gl'Indiani, è ugualmente falsa: perchè si ha cura di vestirli al tempo, che si fanno passare dai campi alle borgate a spese del tesoro Reale, e in seguito essi impiegano la più picciola parte del loro salario

a procurarsi dei vestimenti: donde risulta, che non solo i Padri nulla danno loro per vestirsi, ma tolgono a loro di più il mezzo di farlo, e di difendersi contro il rigore de'tempi col travaglio loro personale.

L'ultima in fine ricavata dall'obbligazione di soccorrere tutti gli Indiani nelle loro malattie, è ugualmente falsa, e supposta: perchè è un fatto notorio in tutta l'America, che gl'Indiani ammalati, come sani, vivono, e si procurano la propria loro sussistenza col travaglio delle loro mani, che fanno nel solo giorno libero, che da questi Religiosi vien loro accordato in ciascuna settimana, che nel Brasile, e nel Maragnon, è la Domenica consecrata a Dio dal Diritto divino.

Quando anche noi loro accordassimo, che l'obbligazione, che pretendono di avere, per mantenersi nel loro governo violento, e tirannico, fosse reale, e necessaria, ella non potrebbe scusarli in niente: perchè ella sarebbe sempre estranea ai Missionarj, e non propria, come esser dovrebbe, perchè fosse loro permesso di negoziare nel termine stretto di dovere, come lo rapporta Barbosa *de jure Eccles. lib.* 1.*C.*40.*n.*119.: e questa obbligazione propria, e di necessità, a cui i Re de'due Reami han provveduto, e provvedono con soccorsi convenevoli, con congrue sufficienti, non permetterebbe loro il negozio, se non per il caso preciso di procurarsi il necessario, ma non mai col negozio, che esercitano. Questa decisione è certa, e riconosciuta anche dai loro proprj Dottori, e così la decide Molina *de just. & jure disp.* 319.*n.*4. nè vi può esser ragione per estendere un tal commercio fino ad accumulare tesori immensi, che essi hanno trasportato, e trasportano attualmente dalle due Americhe, come sa tutto il Mondo.

LET-

LETTERA PASTORALE

DI M. VESCOVO DI LEIRIA.

D. Giovanni di Nostra Dama da Porta Canonico Regolare di Sant. Agostino, per la grazia di Dio e della Santa Sede. Appostolica Vescovo di Leiria, Consigliere del Conseglio di sua Maestà Fedelissima &c.

A tutti i Fedeli della nostra Diocesi salute e benedizione.

BEnchè noi abbiamo la consolazione di vedere codesta Diocesi stabilita fermamente sotto la sommissione dovuta alla Chiesa, e al Re abbiamo ad ogni modo pensato, Carissimi Figliuoli, che era del nostro dovere, e prudenza, premunirvi contro una dottrina erronea, e tanto più pericolosa, che sotto il velo della divozione, e della Religione, è giunta ad accendere il fuoco di una ribellione, che avrebbe infallibilmente rovesciato il Trono di Portogallo, e il Sacerdozio, se lo zelo, e la vigilanza del Ministero non ne avessero arrestati i progressi. Lo spirito di Tradimento, e d' Ipocrisia, seducendo il comune del popolo con finte rivelazioni, avrebbe fatto versare torrenti di lagrime in questo Reame, se la mano dell' Onnipotente non avesse preservato miracolosamente la vita di un Re rispettabile tra tutti i Principi per la dolcezza ammirabile del suo carattere, e per la grandezza della sua Clemenza. Voi dovete, miei cari figliuoli, rendere grazie a Dio di un sì gran beneficio della divina bontà, risguardarlo come un pegno del-

della pace e felicità pubblica, che noi avremmo perduta fuor d'ogni dubbio, se il colpo fatale, che ha minacciata la vita di Sua Maestà, avesse avuto pienamente il suo effetto.

Gli Autori di questa abbominevole cospirazione hanno ugualmente attentato contro questo Reame, e contro la Religione. La funesta esperienza di tutti i secoli non ci fa che veder troppo chiaro, che l'eresie sono le prime armi, di cui si serve la falsa politica per sollevare i sudditi contro il Governo. L'infedeltà a Dio, è pressocchè sempre accomcompagnata dalla ribellione contro del Principe. La Francia, la Fiandra, e l'Allemagna sono tristi testimonj di questa rabbia infernale. Queste riflessioni basterebbero per allarmare la nostra sollecitudine nel Santo Ministero, ch' è piaciuto all' Altissimo di confidarci, malgrado la nostra indegnità, quando anche non ne fossimo nella guisa, che ne siamo, assicurati, che il progetto infame, e mal conceputo, che è comparso nella notte dei tre del Settembre ultimo, ha avuto per principio l'irreligione, per non dire l'eresia dei nuovi Achitofeli (*a*), che hanno consigliato questo parricidio.

L'anima nostra è lacerata dal più vivo dolore, allorchè noi ci veggiamo obbligati di dirvi, che uomini, a cui i popoli, e per l'addietro i nostri Principi, abbandonavano la cura delle loro coscienze, i dispensatori della parola di Dio, uomini, che doveano essere esemplari di dolcezza, di virtù, e di obbedienza, i Maestri della giovine Nobiltà, i Dottori, per dir così, della Nazione, sono stati *i Capi, e i primieri Motori di questo infame Complotto*, e ch'essi sforzati si sono di auto-

(a) II. *Reg.* 17.

torizzarlo con massime detestabili, con dogmi scandalosi, con principj, la di cui rilassatezza è evidente fino ai più libertini. Chi potrà mai credere che nella *Compagnia di Gesù*, quella, che tra tutti gli Ordini Religiosi è stata singolarmente protetta dalla Serenissima Casa di Portogallo, e di Braganza: quella Compagnia nata, per dir così, tra le braccia di un Monarca Portoghese (*a*), associata in qualche modo al Trono da' suoi Augusti Successori, chi potrà mai credere, dico, che i *Primarj Superiori* di questo Corpo si siano resi i *Capi del tradimento il più barbaro*, che siasi veduto fino à giorni nostri. Tale è il frutto, che questi Religiosi mal consigliati hanno raccolto dalla licenza sfrenata delle loro opinioni. Essi ne avean già date delle prove in altri Regni (*b*), dopochè i Teologi Gesuiti hanno raddolciti i santi rigori della morale Cristiana in favore della cupidigia, e del falso punto di onore. Essi hanno sacrificato tanto sangue a questi due Idoli, che ne hanno fatto versare, sotto la protezione delle loro opinioni, la vendetta, e quella falsa bravura, che nel fondo non è, che un puro orgoglio.

Noi sappiamo dagli atti più autentici (*c*), e che nella società civile hanno tanta forza, che non se ne può desiderar di vantaggio per operare con morale certezza, che il governo de' Gesuiti in Portogallo, e ne' suoi Paesi oltramarini, ha sparse tra gli

---

(a) *Il Re Giovanni secondo.*

(b) *In Franzia, ed altri Stati. Si vegga la storia di Enrico IV.*

(c) *Per la sentenza resa in Lisbona i 12. Gennajo, e per le lettere reali di sua Maestà Fedelissima.*

gli abitanti queste massime sanguinarie, e sterminatrici, che tante volte furono condannate, e proscritte dalla Santa Sede Appostolica (*a*). I loro scrittori hanno fatto gli ultimi sforzi per eludere con sottigliezze, e interpretazioni artificiose i Decreti dei Sovrani Pontefici. Lo strano, e perpetuo abuso, ch'essi hanno fatto dei termini pretesi scolastici, che per la maggior parte non sono, che parole vuote di senso, non ha lasciato di somministrar loro un fondo inesausto di Soffismi, per difendere, e sostenere una quantità di pratiche malvaggie, di cui le altre scuole mosse dal rispetto dovuto alle definizioni Appostoliche hanno religiosamente abbandonata la difesa. Non v'ha alcuno, che ignori questo lodevole accordo, per cui i Professori delle scuole di San Domenico, di Sant' Agostino, ed altre hanno abbracciato à nostri giorni le opinioni più sicure. Ma i Gesuiti non hanne creduto dover imitare questi gloriosi esempj, a cagione del loro attaccamento dichiarato *al Probabilismo*, che hanno sempre ostinatamente difeso contro lo stesso sentimento di alcuni dei più grandi uomini della loro Compagnia (*b*). La nostra sollecitudine Pastorale ci obbliga a spiegarvi, quali siano queste proposizioni sediziose, ed erronee, che insegnano anche oggidì i loro Autori più abili, e più celebri.

Quelli, che consídarando con attenzione le riflessioni del Gesuita Domenico Viva sopra le proposizioni condannate da Alessandro VII., e i Commen-

(a) *Si veggano le proposizioni condannate da Alessandro VII., e da Innocenzo XI.*

(b) *il P. Tirso Gonzalez, ed altri grand' uomini della Società.*

mentarj, che il P. Claudio la Croix altro Autore Gesuita notissimo, ha fatto sul Busembaum, vi vedranno, che questi Scrittori hanno fabbricato un Vangelo politico accomodato al capriccio, e al gusto della gente del mondo, sotto pretesto di benigne condiscendenze per le anime deboli. Per esempio non si deve risguardare sotto questo punto di veduta l'artificiosa restrizione, che il P. Viva ha fatta sopra la decimasettima delle proposizioni dannate da Alessandro VII.? Questo Padre affetta sempre di far intendere, che non è, che in certi casi, che punto non indica, che debbasi applicare la condanna della proposizione, per cui il P. Amico della Società medesima ha preteso rendere probabile, che gli Ecclesiastici possono disfarsi di un calunniatore, ammazzandolo, nel caso, in cui il calunniatore minacciasse coprirlo d' infamia. Il P. La Croix propone di una maniera più artificiosa la medesima dottrina del P. Amico. A prima vista sembra di riprovarla (*a*). Ma egli in seguito rapporta le restrizioni di Mendo, e di altri, i quali vogliono, che il Decreto Appostolico non riguardi se non gli Ecclesiastici, e dispensano i Laici dall'osservarlo si scrupolosamente. Dopo di che, pianta, come proprio suo sentimento questa conclusione si cattolica, si vera, che nè gli Ecclesiastici, nè quelli, che vivono nel mondo, non possono pervenire, ammazzando chiunque li caricasse di calunnie: *perchè*, aggiungne, *l'infamia è un torto accidentale, ed una perdita, che può facilmente ripararsi*.

Dopo di aver letto con attenzione un discorso così vero, e così sodo, si potrà mai credere, che al-

(a) *T.* 1. *lib.* 3. *p.* 1. *dub.* 3. *n.* 700., *e* 801.

alcune linee appresso, questo Autore impieghi più argomenti per appoggiare una dottrina tutta contraria, e che non è differente dalla proposizione dannata, se non nelle espressioni? Dimanda (*a*), se quello, che è attaccato, e può facilmente fuggire, possa attendere il suo aggressore, che, se non gli toglie la vita a motivo della fuga, lo lascia coperto d' infamia di esser fuggito dinanzi lui. Questo Padre si dichiara senza il menomo scrupolo per la parte affermativa col solo fondamento, che egli stesso, che avea combattuto poc'anzi, che quello, che vien attaccato deve evitare la macchia di timidità, e di poltroneria, che incorrerebbe fuggendo. In questo caso che avrebbe dunque a fare l'assalito? Ammazzare senza dubbio l' aggressore: questo è necessario per esso lui, affine di evitare l'infamia di passar per un poltrone.

Alla vista di questa decisione qual fondamento deve farsi sul discorso, che l'Autore avea fatto prima, stabilindo per principio, *che la riputazione è un bene accidentale, la cui perdita può ripararsi?* Senza dubbio deve dire che la riputazione di bravura sia un bene ezenziale, la di cui perdita è irreparabile: attesochè si gran peso egli dà al più ridicolo punto di onore. Se è permesso di prevenire colla morte del suo Avversario il debole pericolo di essere chiamato poltrone, come sarà proibito ad un uomo di onore minacciato di perdere la sua riputazione, e la sua vita per un atroce calunnia, di disfarsi, se può, del suo Avversario, ammazzandolo?

L'errore, e l'artificio del P. Claudio *Lacroix* si rendono ancor più sensibili nel ragionamento, che ag-

(a) *ibid. n.* 803.

aggiugne, quando decide, che ogni Ecclesiastico secolare, o Regolare, non deve nel caso proposto accettare il cartello, o disfida, ma prendere il partito di fuggire. „ I Religiosi, e Chierici, dice „ egli, devono *ordinariamente* preferire la fuga : „ perchè non è loro sì indecente il fuggire (avrebbe dovuto dire, perchè ad essi è di maggior „ decenza il fuggire) e non devono far tanto caso „ fo (S. Paolo vuole, che non ne facciano alcuno „ (*a*)) dei giudicj degli uomini. Busembaum di- „ ce *ordinariamente*, segue il la Croix, e lo di- „ ce dopo il Fellino, il Filiucio, e il de Lugo, „ perchè se ponderando bene le circostanze, ne „ resultasse all' Ecclesiastico una grande infamia, „ non dovrèbbe fuggire „. Quando quest' Autore parlasse di Religiosi militari, in questo caso la medesima sua opinione sarebbe di una rilassatezza intollerabile. Ma quale spettacolo più scandaloso, che vedere un Religioso, il quale deve essere un modello di pazienza Cristiana, armato di una spada, o di una pistolla, e per questo solo motivo, che non possa alcuno dubitare del suo valore, divenire l' uccisore di un suo simile, e precipitare la sua anima negli abissi dell' inferno?

La differenza, che il medesimo Scrittore pretende, che debba porsi tra la gente comune, e i Religiosi, i Chierici, ed altre persone gravi, apparisce ancora più perniciosa, a più rilassata. *Donde si deve conchiudere* (sono i suoi stessi termini), *che la gente del volgo, che non portano armi, e che per conseguenza non corrono verun pericolo d' infamia, fuggendo, devono fuggire, ed evitare il combattimento.* Si può vedere una Teologia

(a) *Ad Corin.* 2.

gia più miserabile? Quest'Autore riprova, che un uomo del volgo si armi di una pietra per ripulsare l'ingiuria, e crede, che sarebbe indecente ad un Religioso scalzato, ad un uomo consecrato alla penitenza, ad un Sacerdote di volgere le spalle, e di rimettere la spada nel fodero. La morale di S. Martino era ben differente, allorchè per rispetto alla professione Monastica, rispose all'Imperadore (*a*): *io son Soldato di Gesù Cristo: non mi appartiene, e non mi è permesso di combattere*. L'Imperadore, che era sul punto di dare una battaglia, attribuì questa risposta a poltroneria: ma questo Eroe Cristiano si offrì di combattere col segno della Croce, unica arma, che stia bene nelle mani sacrate, e religiose.

Un grande Arcivescovo di Magonza (*b*) si mostrò ripieno dei sentimenti medesimi in uguale congiuntura. Di lui è questa sentenza degna di essere scritta in caratteri d'oro: *Io ho per modello Gesucristo, che non ha detto a S. Pietro, percuoti: ma metti la tua spada nel fodero. Non è proprio di un Sacerdote di cagionare incendj, stragi, e morti. Io farò ciò, che è del mio dovere, io mi armerò della spada spirituale*. Si ha mai avuto un più giusto motivo di difendersi, che non ebbe in questi ultimi secoli quell'illustre Martire della gran Bretagna? Ei si lasciò assassinare da persone infami, e si contentò di scrivere col suo sangue quella santa massima: *La Chiesa di Dio non si difende, come un'armata in campagna* (*c*).

Chi

(a) *Si vegga la sua vita fatta da Sulp. sev.*

(b) *Vita di S. Arnolfo l.* 17.

(c) *Leggenda di S. Tammaso Cantua. nel Brev. Romano.*

Chi potrà frattanto udire senza indignazione dal P. Moja, altro Gesuita, che ogni Cattolico può ammazzare chiunque gli avrà data in faccia una mentita (*a*)? Egli ha avanzata la temerità fino a scrivere ciò, anche dopo la censura della trentesima delle proposizioni, che sono state condannate da Papa Innocenzo XI. Non omettiamo una massima, che questo Autore stabilisce come una Ipotesi, benchè ella sia delle più contrarie al Vangelo, e annichili i voti del Battesimo. In una questione, che propone, dice, che *un Religioso o un Chierico non potrebbe vendicare colla morte del suo Avversario un tal affronto: perchè in questi*, dice egli, *la pazienza fa onore: ma nella gente del mondo ella non produce il medesimo effetto: atteso che l'affronto sussiste sempre*. Da una simile decisione bisognerebbe conchiudere, che l'Apostolo non parla punto ai laici, allorchè dice: *non ci vendichiamo noi stessi, miei cari Fratelli, ma diamo luogo alla colera, essendo scritto: mihi vindicta: & ego retribuam*.(*b*) Dobbiamo noi credere, che non vi siano, se non gli Ecclesiastici, che per il loro Battesimo abbiano rinunciato al mondo, e ai suoi vani capricci? Quanto mai la morale de' Pagani sembra più pura, allorchè si vede uno dei loro Poeti accordare la superiorità del coraggio a colui, che soffre l'ingiuria, sopra chi vi resiste! (*c*). Ciò ci mette all' evidenza il torto del P. Matteo Moja (*d*) nella Critica, che fa di Leandro di Murcia, su ciò, che dappoichè la Chiesa ha

(a) *Quaest. Selecta T. 2. Tract. 6.*

(b) *Rom. 12.*

(c) *Marziale negli Epigrammi.*

(d) *Moja, come sopra.*

ha condannata la proposizione del P. Amico (*a*), non teme di affermare ancora, che un Ecclesiastico può lecitamente decidere per la via delle armi le querele di onore, quando anche gli paresse più facile il fuggire. Il Probabilista Murcia fedele alla dottrina de' suoi Garanti, ha parlato più conseguentemente del Moja: poichè con minore artificio ha scosso il giogo della decisione Appostolica. Frattanto il Moja non era egli colpevole del medesimo fallo nel passo allegato delle sue Opere? Dopochè Papa Innocenzo XI. ha deciso, che nessuno poteva ammazzare per uno schiaffo (*b*), noi veggiamo il P. Matteo Moja sostenere, che per vendicarsi dell' affronto di una mentita data in faccia, e in pubblico, si può con tutta giustizia ammazzare, o mutilare colui, dal quale si è ricevuta. Questa parola ingiuriosa di una mentita sarebbe ella più sensibile di uno schiaffo? L'amore virtuoso, e ben regolato di questo onore, che i Probabilisti armano incessantemente per vendicarsi, non trova esso la gloria più soda nella pazienza, nella moderazione Cristiana, in quel generoso sentimento, che fa preferire la vita, e la salute del suo prossimo ad un bene così accidentale, così incerto, così immaginario, qual è la riputazione di bravura, e d'intrepidezza? Voler sacrificare a questa vana riputazione beni sì grandi, secondo il sentimento di un'uomo saggio, è cosa più degna di un carnefice, che di un Teologo (c).

Tutte queste opinioni dannate, che si potriano dire

(a) *Proposizione XVII. condannata da Alessandro VII.*

(b) *Moja come sopra.*

(c) *Vincenzo Baron 39. Manad. disp. 1. sect. 2.*

dire *scritte* col sangue, sono state sostenute da'Teologi Gesuiti, con una veemenza, e calore straordinario, come si vede tra gli altri nel libro delle difese di Gobat, e nel Taberna, che si appoggia (a) su i testimonj di 86. Autori partigiani di questa dottrina corrotta. Uno de' più grandi mali nel secolo, in cui viviamo, è di vedere la morale Cristiana sagrificata a questa libertà d' insegnare e di sostenere delle nuovi opinioni. Certi Autori senza critica, senza scienza, senza giudicio, si piccano con una malvagia emulazione d' inventare mostri novelli di probabilità. I pregiudicj della loro scuola, una intollerabile condiscendenza per la corruzione, che loro piace di chiamare solamente debolezza della natura umana, sono i primi mobili di una condotta si dannabile. Essi vogliono passare per accomodanti dispensatori della legge, e senza avere riguardo a quella severità venerabile dell'antica disciplina, mettono al favore della loro falsa scienza tuttociò, che si trova d'imperfetto, e di debole tra i Cristiani. Essi trattano da rigore, che non conveniva, che ai primi tempi, quella voce unanime, colla quale la tradizione dei Padri, e le decisioni rispettabili de'Concilj non cessano di reclamare contra di loro. Essi vogliono supplire colla moltitudine dei loro fautori alle ragioni, che mancano a loro per appoggiare la loro dottrina. Quanto a noi, a Dio non piaccia, che risguardiamo questo gran numero dei loro aderenti, come un appoggio legittimo, e sufficiente di simili novità, che ciascun giorno aprono la porta alle

C se-

(a) *La Croix nel luogo citato n.* 803.

sedizioni, agli scandali, e ai parricidj. Il Reame di Portogallo ne somministra oggidì le prove troppo sensibili, che fanno vedere, quanto siano funeste queste oppinioni, che la crudeltà sola può chiamare comode, e benefiche.

Non è mai bastato ai Partigiani del *Probabilismo* di facilitare gli omicidj, e gli assassinj. Essi applicati si sono a ritrovare i mezzi d'impedire, che non vi si possa porgere rimedio. Sulla fine del sedicesimo secolo il Gesuita Leonardo Lessio (a) diede per probabile, che un uomo colpevole di un delitto capitale non era in coscienza obbligato di confessarlo negl'interrogatorj fatti da un Tribunale competente. Sembra per altro ch'ei segua il sentimento contrario. Alcuni anni dopo, il Cardinal de Lugo, che non ha ardito di dichiararsi formalmente per questa opinione, non ha lasciato di sostenere, ch'era *probabilissima*. Sulla fede di questi due moderni, Cardenas, Laurenio, Roncaglia, e un diluvio di Probabilisti si sono sforzati di accreditare una opinione sì nuova, e sì contraria alla Tradizione della Chiesa, e alla pratica costante dei Tribunali Ecclesiastici, e secolari. Noi non ignoriamo le vane sottigliezze, che impiegano i difensori di questa opinione per restringere alquanto ciò, che ha di più odioso. Essi confessano, che un delinquente deve confessare il suo delitto, quando non gli resta più speranza veruna di scampare la sua condannazione. Ma qual è mai quel reo, che essendo anche montato sulla forca, non abbia qualche speranza, e non si lusinghi fino all'ultimo momento. Questo è dunque in

(a) *Lessio lib. 2. C. 31.*

in verità, dispensare tutti i colpevoli dalla obbligazione di confessare i loro delitti; poichè a parlare con esattezza, essi non si disingannano delle loro speranze, che perdendo la vita. Quante porte apre mai questa massima alla impunità dei delitti più atroci.

I Probabilisti vanno ancora più innanzi, quando essi accordano al colpevole la permissione di giurare con maniera anfibologica nel caso medesimo. Essi hanno saputo eludere le decisioni Appostoliche su questo punto, e non hanno fatta veruna difficoltà di permettere ai colpevoli l'uso delle restrizioni mentali nel caso, in cui le prove, che risultano dai fatti, e dalle circostanze, non sono abbastanza forti per supplire ad una confessione precisa. Ecco dunque una dottrina, che sotto pretesto di dolcezza, e di umanità, tende a coprire, e a lasciare impuniti dei colpevoli, che non possono scampare da' castighi, se non per una pietà crudelissima. Per la maggior gloria di Dio si ordina, seguendo il testo della divina scrittura (a) a simiglianti colpevoli di fare la confessione dei loro delitti. Ma di ciò non si mettono in pena i difensori di questa dottrina. La legge del Principe, alla quale l'Appostolo accorda un potere sacro sulle coscienze (b) è per loro senza efficacia. Essi non si credono altrimente tenuti a sottomettersi a questa suprema Autorità, che deriva dalla giustizia divina nella giurisdizione sovrana (c). Essi la rendono assolutamente inutile per arrivare più sicura-

 men-

(a) *Josue 7. V. 19.*

(b) *Rom. 13.*

(c) *Ibidem.*

mente ai loro fini, e sulla sola autorità della *Cabala Probabilistica*, essi scuotono l'indispensabile obbedienza, che noi dobbiamo al Principe, anche a spese della nostra propria vita.

Che diremo noi eziandio di quell'abuso irreligioso di giuramento, quell'ancora sagrata della fede umana, quel legame della società politica, e il sigillo più sacro della verità, e della giustizia? Essi lo fanno servire alla trufferia, quando dispensano le persone, da cui si esige, di farlo secondo la verità. Questo è un rendere colpevoli le medesime leggi in tutti i casi, ne' quali ordinano di attenersi al giuramento. Frattanto la tradizione di tutti i secoli grida contro di loro: tutti gli antichi Padri reclamano per l'osservanza pura, ed intiera della Religione sempre venerabile dei giuramenti.

Sant' Agostino, che senza dubbio, e contradizione è stato uno dei più illustri testimonj della Tradizione primitiva, ci mostra, quale sia stato ne' secoli d'oro del Cristianesimo il sentimento della Teologia Cristiana su questo punto. *Chiunque*, dice questo Santo Padre (*a*) *ingannerà l'aspettazione pura, e semplice di coloro, che dimandano il giuramento, non può lasciare di essere uno spergiuro*. S. Prospero è uno de' testimonj de' più illustri del quinto secolo. *Voi sarete colpevole*, dice egli, (*b*) *davanti a Dio e dinanzi a colui, al quale prestate giuramento, se fatte, che egli intenda, non ciò, che avete intenzione di dire, ma ciò, che*

(*a*) *Epist.* 126.

(b) *S. Prosp. tit. da Inzm. sub divorzio di Lotario.*

che egli crede, che voi gli giurate. Nel sesto, e settimo secolo S. Isidoro di Siviglia dice (*a*): *qualunque sia l'artificio, col quale voi collocate le vostre parole, quando voi giurate, Iddio, che vede ciò, che passa nelle coscienze, prende il vostro giuramento, come voi lo fate intendere a colui, dinanzi il quale la fate*. Nel nono secolo Incmaro, e nel decimo il Concilio di Trojes hanno sostenuta la dottrina medesima. Questo Concilio, a cui presiedette Erveo Arcivescovo di Rems, si spiega nell' undecimo Canone in questi termini. *Che diremo noi di coloro, che mentiscono per ingannare gli altri, servendosi di raggiri nelle loro parole? Essi ingannano se medesimi assai più di quello, che ingannino gli altri, e commettono uno spergiuro. Di quanti delitti non si rendono colpevoli questi sciagurati trasgressori della legge antica, e della legge nuova?* (*b*)

Questi Padri hanno rimarcato con gran sapienza, che quelli rendevansi trasgressori anche dell' *antica legge*: perchè, se noi crediamo al dotto Calmet (*c*), v'era una tradizione inviolabile della Sinagoga, che nei giuramenti, che in quei tempi facevano i colpevoli di falli capitali, riprovava tutte le restrizioni, di cui usassero nel trovar sutterfugj. Tale è l' antichità venerabile di questa disciplina, che i *Probabilisti* han procurato di rovesciare, non sono ancora due secoli. Il grande S. Agostino di già se ne lagnava con queste parole osservabili, e che vengono molto bene al sog-

(a) *Lib. 2. senten.*
(b) *Hincm. Opusc.*
(c) *Calmet sopra il Deuteron. lib. 1. C. 11.*

getto nostro: *vi sono tra i pretesi sapienti, che stabiliscono delle regole, e fissano dei termini per sapere, quando si deva, o non si deva spergiurare. O perchè non abbiamo noi fonti di lagrime da versare! Che faremo, o dove andremo noi per sottrarci dalla collera della verità, se non solamente trascurassimo di guardarci dalla menzogna, ma ardissimo eziandio d'insegnare lo spergiuro?* (*a*)

Queste sono, miei cari figliuoli, le giuste considerazioni, che c'impegnano oggidì ad esortarvi d'implorare con tutto il vostro cuore con ferventi, ed umili preghiere la benedizione, e la protezione dell'Onnipotente, sopra l'Augusta Persona, e Famiglia Reale, e gli Stati del nostro Clementissimo Sovrano, di dimandargli la pace, e la consolazione della nostra Patria, di supplicarlo, che sopra tutte le cose mantenga tra noi quella fede vera, e primitiva, nella quale la nazione Portoghese ha sempre saputo segnalarsi tra gli altri popoli, che professano la Religione Cristiana.

Quanto a noi, dopo di aver fatto conoscere una Dottrina, la di cui pratica è sì capace di dar luogo ad attentati sì perniciosi, come son quelli, di cui noi siamo testimonj, ci teniamo obbligati dalla nostra vigilanza Pastorale, di allontanare da voi tuttociò, che potrebbe per lo meno mettere in pericolo la fede, che dovete a Dio, la vostra fedeltà per il vostro Re, e il vostro amore per gli interessi più preziosi del pubblico bene.

Per questi motivi noi proibiamo a tutti i fedeli della nostra Diocesi, Ecclesiastici, e laici, ogni qualunque commercio coi Gesuiti di questo Reame,

(a) *Lib. cont. Mend. C.* 17.

me, e degli Stati, che ne dipendono fino a nostro nuovo ordine. *Noi abbiamo frattanto sospeso, e sospendiamo da ogni facoltà di predicare, e di confessare nella nostra Diocesi tutti i Religiosi di quest' Ordine, a cui noi per avventura avremmo date facoltà per tal ministero.* Ed affinchè tutti ne abbiano notizia, noi ordiniamo ai Curati di questa Diocesi, che la prima domenica, o giorno di festa di precetto, pubblichino nella Messa Parrocchiale la presente nostra Pastorale Istruzione, e la registrino nel Libro destinato a questa sorte di registramenti. Data in Leiria sotto il nostro Sigillo, li 28. Febbrajo 1759.

Don Giovanni Vescovo di Leiria

D' ordine di sua Eccellenza Reverendissima
Giuseppe Giacinto de Silva, Segretario
della Camera Ecclesiastica.

LETTERA
PASTORALE

Dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Signor D. Francesco Alexis de Miranda, dell' Ordine de' Predicatori, Consigliero di stato di sua Maestà Fedelissima, Vescovo di Miranda.

DOn Fr. Alexis de Miranda Henriquez dell' Ordine de' Frati Predicatori, per la grazia di Dio, e della S. Sede Appostolica Vescovo di Miranda, Consigliero di Sua Maestà Fedelissima nel suo Consiglio di Stato &c. a tutti i Fedeli, Ecclesiastici, e Secolari della nostra Diocesi, lo spirito di pace, e della vera dottrina.

Noi facciamo sapere, che il Re, nostro Sovrano Signore, che Iddio sempre conservi, e che degni di conservare noi, dopo di avere, per adempiere tutte le obbligazioni del suo Reale titolo di Re Fedelissimo, rese, e fatte rendere da tutti i suoi sudditi le azioni di grazie dovute alla Bontà divina, pel beneficio miracoloso, per cui l' Onnipotente ha salvata la sua vita Reale, e la sua amabilissima Persona, da un tradimento inaudito, e di cui non n' era mai stato il simigliante nella Nazione Portoghese; che sua Maestà, diciamo, come un Sovrano gelosissimo della purità della fede, si è tutto subitamente applicato a fare sradicare da' suoi Regni, e Stati le massime false, erronee, Eretiche, e Macchiaveliste, che hanno servito di fondamento, e d' istruzione per com-

commettere l'esecrando attentato del Regicidio, e Parricidio della notte dei 3. Settembre dell'ultimo anno 1758. A questo fine, sua Maestà avendo fatto rimettere a tutti i Vescovi, e Prelati de'suoi Reami, e Signorie, la sentenza pronunciata contro i colpevoli di questo attentato, e lo Scritto intitolato, *errori empj, e sediziosi &c.* ha indirizzato a tutti loro delle Lettere intieramente conformi a quella, che ci ha inviata, segnata colla sua mano Reale, in data dei 19. Gennajo dell' anno presente 1759. di cui ecco il tenore.

„ Reverendo Vescovo di Miranda nostro Amico, io il Re: vi salutiamo desiderosi del vostro avanzamento. Colle due Copie inserte, che essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli originali, dalli quali sono state estratte, resterete informato della sentenza, che fin sotto i 12. del corrente Mese di Gennajo, fu pronunciata nel Tribunale della *Inconfidenza* contro i rei del barbaro, e sacrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva dei 3. Settembre dell'anno prossimo passato, come altresì verrete ragguagliato degli ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il governo della relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto: e ciò ad unico oggetto di raffrenare in parte i Religiosi della *Compagnia di Gesù*, il di cui rilasciato governo non solamente si fece *Correo*, ma *Ca-*

„ *po*

„ *po principale* degli atrocissimi delitti di Lesa „ Maestà di primo capo, alto Tradimento, e Par„ ricidio condannati colla sopraddetta sentenza, „ essendosi abusati i detti Religiosi de' Ministerj „ sacri per corrompere le coscienze di quei delin„ quenti, che furono giustiziati per li suddetti a„ trocissimi delitti, e servendosi per questo abbo„ minevole fine degli esecrandi mezzi, che per „ ottenerlo aveano reiterate volte praticati in altri casi „ simili, conforme sono tutti quelli di dissemina„ re, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' „ sacri Ministerj il medesimo pestilenziale veleno „ de'Macchiavelistici inganni, e delle antievange„ liche dottrine, quali come ereticali, empie, se„ diziose, e destruttive della carità Cristiana, del„ la Società civile, della quiete pubblica delli Re„ gni, e Stati, erano state condannate, anatema„ tizzate, e proscritte della Chiesa di Dio, prin„ cipalmente dai sommi Pontefici Alessandro VII., „ e Innocenzo XI., suggerendo i medesimi Re„ ligiosi, e facendo praticare, tra molti altri dei „ sopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. „ Sede Appostolica, spezialmente quelli, che si „ trovano individuati nel foglio, che altresì rice„ verete inserto. E siccome si è manifestato, non „ solamente attesa l'evidenza delle prove, sulle „ quali fu fondata la sopraddetta sentenza, come „ ancora da altri fatti pervenuti alla nostra Rea„ le Presenza, e confermati con eguale certezza, „ che i sopraddetti Religiosi, per oggetto princi„ pale delle loro clandestine Macchine, si eran „ proposti d'infettare colla peste di sì perniciose „ dottrine, non solamente la Corte, ma ancora „ tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in

„ esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con
„ suggestioni impercettibili e sinistre dai loro pri-
„ mi, e principali obblighi della Carità verso il
„ prossimo, e della soggezione al Trono, come
„ Cristiani, e come vassali; perciò senza frappor-
„ re maggior dilazione, abbiamo stimato bene di
„ participarvi tutto il riferito, ad effetto, ch' es-
„ sendo voi informato del velenoso pascolo, che
„ la malignità ha preteso dare alle vostre peco-
„ relle, col vostro Pastorale Officio possiate di-
„ struggerlo, di sorte che quelle, in vece di si
„ mortifero veleno, vengano anzi pascolate util-
„ mente, e salutevolmente ne' campi, che coltiva-
„ rono i più zelanti, ed esemplari Operarj Evan-
„ gelici della vigna del Signore. Data nel Palaz-
„ zo detto della Madonna da Ajuda li 19. Gen-
„ najo 1759."

IL RE.

In conseguenza di questi ordini sì prudenti, e sì Cattolici, che noi abbiamo ricevuti da S. M. F., noi abbiamo separato dai popoli, che Iddio ci ha confidati, *i Lupi*, ovvero gli *Autori*, *e i Maestri di questi errori abbominevoli colla Istruzione Pastorale*, che abbiamo pubblicata li 16. del presente Mese di Febbrajo. In esecuzione dei medesimi ordini, v' indirizziamo la presente per darvi il dettaglio di questi errori, che voi avete veduti ridurre in pratica e che sono assolutamente destruttivi delle leggi Divina, Evangelica, naturale, Ecclesiastica, politica, e civile, come pure dell' obbedienza dovuta al Sovrano, al Papa, alle Costituzioni Appostoliche, ed al consentimen-

ro unanime de'Santi Padri, che è una delle quattro regole infallibili della nostra Fede. Ed affinchè voi possiate più facilmente conservarle nella vostra memoria, noi le abbiamo tutte registrate nel fine di questa Lettera Pastorale, e ordiniamo sotto pena della scomunica maggiore, di cui riserviamo a noi soli l'assoluzione, a tutti i Fedeli della nostra Diocesi, di qualunque stato, e condizione, che siano, di rigettare errori cotanto abbominevoli, più dei quali sono già stati proscritti, e anatematizzati dai Santissimi Pontefici Alessandro VII., e Innocenzo XI., de' quali alcuni altri ne sono naturali conseguenze di quelle medesime proposizioni condannate, ed altri in fine sono ugualmente empj, sediziosi, ed indegni di ogni pratica cattolica, e civile. Se arrivasse mai alla notizia di qualcuno de' Fedeli alla cura nostra confidati, che, qualunque egli sia, pratica, siegue, insegna, sostiene, difende, o spiega qualcuno di questi errori condannati, in un senso contrario alla condanna qui fattane, noi loro ordiniamo sotto la medesima pena, di denunciarlo incontanente al supremo Tribunale del Santo Officio, cui appartiene la cognizione di questi delitti, e punire questa colpevole infrazione delle Pontifizie condanne.

Ma come la nostra Vigilanza Pastorale non avrebbe sola che poco, o niente di potere per l' estinzione totale di queste false Dottrine, che sono state insegnate e sparse da quelle medesime persone, che il Reame avea riconosciuto per suoi Dottori, se la mano Onnipotente dell' Altissimo, a cui siamo debitori della purità di nostra fede, non si degnasse di assisterci per la conservazione del-

della integrità di questa medesima fede, sulla quale si è degnato di stabilire questa Monarchia, noi ordiniamo a tutti i Sacerdoti della nostra Diocesi di dimandare a Dio con fervore in tutte le Messe solenni, e particolari, che celebreranno, che la sua divina Bontà si degni di estirpare da questi Reami la zizania, e la falsità di queste Dottrine si abbominevoli, che il nemico comune si è sforzato di seminare per mezzo delle mani superbe, e ambiziose di questi tiranni ingiusti, e perversi.

E affinchè la nostra presente Lettera Pastorale pervenga alla notizia di tutte le persone, che ci sono sommesse, il nostro Reverendo Promotore spedirà gli ordini necessarj, perchè ella sia letta in tutte le Parrocchie, e in tutti i Monasteri della nostra Diocesi, che ella sia inserita nei Registri delle Visite: del che si farà render conto, affinchè tutti gli anni la medesima Pastorale sia letta novellamente.

Dato a Miranda sotto il nostro Sigillo li 26. Febrajo 1759.

Fr. Alexis, Vescovo di Miranda

Di ordine di vostra Eccellenza Reverendissima, Giuseppe Lodovico di Obeira Segretario.

Se-

Segue il Catalogo accennato nella Lettera delle proposizioni condannate, come erronee, empie, e sediziose.

1. Tu puoi lecitamente rapir l'onore a colui, che vuole farti perdere il tuo, se non puoi altrimente ristabilire la tua riputazione.

2. E' permesso di offendere colui, che offende.

3. Tu puoi senza peccato non obbedire al precetto, che Gesù Cristo ti ha fatto, di rendere bene per male.

4. Tu puoi parimente senza peccato prendere vendetta del tuo Nemico, benchè il Signore t'abbia comandato di perdonare.

5. Tu puoi ancora essere un Cristiano innocente, contravenendo al primo precetto della legge divina, o del Decalogo, che ti comanda di amare il tuo Prossimo, come te stesso.

6. Per tuo vantaggio, e tuo proprio interesse tu puoi far complotti, ed eseguire l'altrui morte.

7. I Prelati Secolari, e Regolari possono senza violare la moderazione di una legittima difesa, amazzare chiunque li discredita, o denigra il loro onore.

8. I Religiosi non solamente possono, ma ancora sono obbligati dalla Carità, che devono a se medesimi, ammazzare colui, che discredita qualcuno di loro, se da ciò ne risulta infamia per tutto il loro Ordine, o tutta la loro Comunità.

9. Gli Ecclesiastici, anche Regolari, possono amazzare per salvare i beni lor temporali.

10. Tu puoi uccidere un ingiusto aggressore; quando fosse in pericolo della sua dannazione: per-

perchè tu non sei la cagione di questo pericolo, in cui si trova, e non proviene, se non dalla sua malizia.

11. Per difendere la sua vita, o l'integrità de' suoi membri, un Figlio può ammazzare suo Padre, un Religioso il suo Superiore, e ciò, che ancora è più, un suddito può ammazzare il suo Re: purchè la morte di questo Re non cagioni allo Stato delle guerre, o altri simili danni.

12. Tu puoi ammazzar colui, che sai certamente prepararsi a farti perdere la vita co' suoi artifícj, e calunnie.

13. Tu puoi negare il delitto da te commesso, benchè tu sappia che è provato dinanzi un Giudice competente, che t'interroga giuridicamente, e che è munito di prove, e dell'Autorità di diritto.

14. Molto più ti è permesso di fare un giuramento equivoco con una restrizione mentale.

15. Tu puoi valerti di simile equivoco senza rischio di essere colpevole di menzogna, o di spergiuro, quando tu ti vedrai obbligato di mascherare la verità per conservar la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni, o quelli di persone a te congiunte.

16. Tu puoi preferire un interesse particolare al bene, e all'interesse pubblico.

17. Nelle Comunità Religiose è permesso di stabilire delle Conventicole segrete, proibite dalle leggi. La cosa stessa è permessa nelle case, e famiglie particolari.

18. E' permesso di combattere la dottrina espressa dei S.S. Padri, e contradirli nei loro scritti impressi, e pubblici, dopo eziandio, che l' Oracolo supremo del Vaticano ha dichiarato, che non si trovano errori nelle Opere loro.

19. E'permesso di contraddire la Sede Appostolica, le sue decisioni, e Bolle, durante il corso di un lungo seguito di anni.

20. Finalmente si può rovesciare un Reame, e rapire violentemente la vita ad un Monarca Cattolico, pio, generoso, e il più gran benefattore de' suoi assassini, senza che questi Assassini siano nemmeno colpevoli di peccato veniale.

Su queste proposizioni condannate come erronee, empie, e sediziose, e sopra tutte quelle, che ne derivano, come conseguenze necessarie, si aggira la Istruzione Pastorale da noi fatta, e pubblicata.

F I N E.

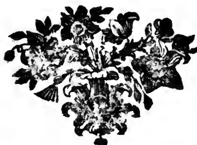
LETTERA
DEL CAPITANO
GIUSEPPE OREBICH
RAGUSEO

Contenente il Ragguaglio del Trasporto

DI CXXXIII. PADRI GESUITI
DA LISBONA

A

CIVITA-VECCHIA.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

AMICO CARISSIMO.



On rimaso stupito nel leggere la vostra lettera, in cui mi date parte, che appena giunta per espresso la nuova a Roma dell' arrivo in questo Porto del mio bastimento con entrovi 133. Gesuiti, in quello stesso giorno si disse, e poi in pochi giorni si sparse per tutta la Città, che erano stati malissimo trattati, che non avevano avuto nè pur un straccio di camicia da mutarsi, che avevano gli abiti tutti laceri ed eran mezzo morti di fame stante la scarsezza de' viveri, e la lor mala qualità, essendo stati nutriti di pessimo biscotto, e verminoso; anzi esservi stato chi aveva

asserito, che questi PP. eran venuti incatenati, e averlo detto un Gesuito di conto in casa d'una Dama, che abita dirimpetto alla Casa professa. E comechè anche tutte l'altre notizie dette di sopra provenivano, ed erano sparse da codesti Gesuiti, erano non solo credute, ma predicate da per tutto da' loro devoti. Torno a dire, che mi sono assai stupito, non tanto perchè di tutto non è vero un'acca, ma perchè non so capire, come questa calunniosa impostura fosse creduta, non essendo per anco venuti a Roma ne pur uno de' detti 133. Gesuiti, nè per altra parte potendo esser giunte costà tante individuali notizie. Bisogna ben dire, che sia grande l'aversione contro il Monarca di Portogallo, che voi mi accennate alla sfuggita, aver trasfuso i Gesuiti nell'intimo del cuore non solo della moltitudine, ma anche di alcuni Personaggi più riguardevoli, e della Prelatura più rispettabili di codesta Corte, talchè acciecati tutti da una passione sì potente, non abbiano riguardo di spacciare quel Re per un crudele, per un barbaro, come voi dite, senza accorgersi, benchè piissimi, e pieni di devozione, che offendono gravemente Iddio, perchè gravemente offendono la riputazione del prossimo.

Ma per rendervi informato della verità, acciochè voi poi possiate informare gli altri, ma che non sono prevenuti, e ciechi, perchè voglino tener gli occhi chiusi, vi farò un succinto, e veridico diario della nostra navigazione, disteso alla buona, non essendo mia arte lo scrivere, ma il navigare.

Dico dunque, come la mattina de' 17. di Settembre prima di mezzodì partì la nostra nave S. Niccolò da Lisbona, dopo, avere la notte innanzi imbarcati i sudd. 133. Gesuiti, la maggior parte del-

della Provincia di Lanieggio lontana da Lisbona 60. miglia, e alcuni erano di Lisbona medesima. L'imbarco si fece così. Vennero tutti questi Padri in carrozza ben circondati di cavalleria, e di guardie a piedi con bajonetta in canna accompagnati fino al bordo, e scesi in nave si presentarono a 4. Uffiziali Regj, che sedevano con tavolino avanti, e un di loro scrisse a uno a uno il nome di ciascun Gesuita. Dalla casa di S. Rocco di Lisbona furono anche estratti tre Gesuiti nello stesso tempo per imbarcarsi come gli altri, ma non si videro comparire alla nave; e si crede, che fossero fatti sparire. Nel voler escir dal porto l'ancora s'impicciò malamente con altri canapi, onde il Comandante d'una nave da guerra Portoghese di 70. cannoni, che ci doveva accompagnare, ordinò, che fosse tagliata la gomena, e lasciata l'ancora nel porto, il che io tosto eseguii, e dall'arsenale regio mi fu mandata immendiatamente un'altra ancora. La mentovata nave da guerra ci accompagnò fino allo stretto di Gibilterra, e poi diede indietro. Entrati nel Mediterraneo ci convenne pel tempo contrario fermare per 12. ore nel porto d'Alicante. Nel traversar di poi il golfo di Leone soffrimmo una burrasca di poche ore, ma molto fiera, e impetuosa, che stracciò due vele della nostra nave, onde alcuni Padri più degli altri intimoriti fecero voto, che subito arrivati in Civitavecchia sarebbero andati scalzi, e a piedi nudi a visitare la Cattedrale, il che effettuarono con gran prontezza, e facilità. Altri poi circa 30. appena scesi in terra si misero ginocchioni, e la baciarono molte volte, e poi andarono questi medesimi a tre, o quattro insieme alla medesima Chiesa.

Prima d'arrivare in Civitavecchia, stante il tem-

po contrario, per cinque giorni ci trattenemmo nel golfo della Spezia, e quattro, o sei Padri scesero in terra, e più ne sarebbero scesi, ma non lo permisi loro, e quelli che scesero, li condussi meco per timore, che non prendessero qualche scanso.

Finalmente il dì 24. d'Ottobre a ore 18. giungemmo a Civitavecchia, e per due giorni i Padri mangiarono, e dormirono in nave. Ma essendo venuto dalla Tolfa il P. Antonio di Carvaglio, gli fece tutti sbarcare, e trovò loro l'alloggio per dormire in diversi Conventi, e in case particolari. Due di essi Padri stettero uno in casa Palombo, e l'altro in casa Capalti, perchè erano ammalati. Mangiavano per altro tutti insieme a 43., o 44. per volta nel magazzino di detto Capalti, alla vista d'ognuno, e molte persone civili concorsero a servirli a tavola, e fino delle donne per curiosità di vederli, ed entravano di giorno, e di sera da una porta, che corrisponde vicino al bettolino de' soldati, e il cuoco di detto bettolino faceva loro la cucina, e tutti gli avanzi della tavola vollero i Padri che si dassero per carità ai carcerati, asserendo, che se si facesse altrimenti, per loro sarebbe stato peccato.

Questo viaggio da Lisbona a Civitavecchia si fece in 37. giorni, e alcuni, Padri ogni dì celebrarono a bordo la Messa, e mentre anche sono stati qui in Civitavecchia, sono andati a celebrare per tutte queste Chiese, dicendo d'applicare la Messa per chi darà loro alloggio.

Vennero poi da Roma diversi carretti accomodati a guisa di baracca con un gra cestone, e questi imbarchi condussero via 120. Padri, e li portarono alla Ruffinella. Per questo furono mandati de' rinfreschi a Montarone osteria di mezza strada, dove dovevano ripcsarsi qualche ora. I 13. Gesuiti, che rima-

mafero in Civitavecchia per cinque giorni ſeguitavano a mangiare nel magazzino del Capalti. Ma conſiderando, che il numero 13. era di cattivo augurio, uno di eſſi mangiò ſeparatamente dagli altri. Del reſto quando furono decretati di partir da Lisbona, fu commeſſo a un Mercante di far tutte le provviſioni neceſſarie pel vitto, e per i loro letti, ed egli trovò anche due marinari Genoveſi, che ſapevano cucinare, perchè faceſſero loro la cucina, come fecero puntualmente, e aveſſero la cura della diſpenſa, la quale fu fatta a poſta di tavole di pino, e ſerrata a chiave. In eſſa furono meſſe le quì notate robe, dove ſono regiſtrate anche tutte l'altre coſe caricate ſulla nave per ſervizio de' Reverendi Padri.

Nota de' Comeſtibili, ed altra roba provviſta alla Nave s. Niccolò del Capit. Giuſeppe Orebich Raguſeo per uſo de' PP. Geſuiti paſſegg.

Numero 150. Ranci, o ſiano armature di letti. 150. Stuore. 150. Matarazzi. 150. Guanciali. 150. Foderette. 300. Lenzuola. 150. Coperte. 8. Sciugamani. 60. Botti d'Acqua. 78. Cantara di Biſcotto. 4. Cantara detto fino, preſo per ammalati. 12. Barili Carne Salata 20. Cantara Merluzzo. 72. Stara Fagiuoli bianchi in ſei ſacca. 11. Cantara Riſo in 3. ſac. 4. Barili Manteca, o ſia Butiro ſalato. 300. Galline per ammalati. *6.* Capponiere per detti. *6.* Sacchi Brenno. 38. Stara di Miglio, e Grano in 5. ſacchi. 200. Dozzine d'Uova per ammalati. 14. Cantari d'Olio in una botte 14. Barili d'Aceto in una botte. 30. Bar. di Vino in una Bot. 1. Focone di ferro laſtricato. 1. Caldarone grande d'ottone con coperchio. 1. Conca grande. 500. Piatti bianchi ordinarj. 24.

detti grandi, e 24. mezzani. 16. Dozzine di Cucchiari di legno. 24. Caſſette, e 24. Orinali. 1. Sacco di Sale. 3. Sacchi di Canevacci da Cucina. 1600. Schiappe, o ſiano faſci di legna. 1. Piccoſſino. 1. Coltello. 1. Mortaro di legno. 1. Caſſa bucata nuova. Un lume da mano. Una caſſa d' ottone. 9. Dozzine, e 2. tavole di pino per formare la Diſpenſa. 30. Coltelli. 1. Serracina con due anelli per la porta della Diſpenſa. 24. Sporte per riporre il biſcotto. 24. Bocaletti per acqua. 1. Tortarolo, e ſua ſtagnata per l'olio. 12. Teſte di pentole. Cantara due e lib. 2. Vermicelli in un ceſto per ammalati. Lib. una The, e un cantaro di Zuccaro per ammalati. Lib. 48. Caſcio d' Olanda. Sacchi due, e due caneſtre Cipolle. 24. Coltelli. Cantara tre, e lib. 8. Lardo.

Inventario di una Caſſa Medicinale provviſta come ſopra.

Num. 1. Vaſo Unguento alb. Conf. Detto Unguento Dif. d. Altea. d. Ung. Galleno. Polvere aſtringente. d. Ampolletra Balſamo del Perù. d. vaſo Canfora. d. piccolo Spermaceti. Ampolla Sciroppo di fior di Perſico. d. Vaſo Chinachina ſpolverizzata. d. Ampolla Sciroppo. Piccolo vaſetto Pillole mercuriali. Ampolla Sciroppo S. ſolutivo. d. Ampolla d'olio di Teſoantina. d. di Laudano liquido. d. Sciroppo di Papavero alb. Mirra polverizzata. Sciroppo di Viole. Sciroppo di papavero bianco. Ceroto veſicante. Dioſcordio. Precipitato roſſo. Sale d' Inghilterra. Pietra infernale. Acqua di cannella. Balſamo del Copay. Olio roſato lumbricato. Olio Imperiale. Mielroſato Pillole

di

di Succino. Unguento digestivo. Mercurio dolce. Spirito di sale armon. Spirito di vitriolo. Acqua Triac. Stibio diafor. Allume usto. Agtidio di Aleppo. Due piccioli vasetti fior di papavero. Violetta. Sal prunello. Elet. lenitivo. Nitro depurato. Trementina. Miele rosato. Tintura di mirra. Sangue d'irco. Sale absintio. Elet. diatartaro. Spirito di vino rettificato. Olio d'amandole dolci. Acqua di tutto cedro. Acqua di Cardosanto. Mignatte. Pilatro oncie 3. Ceroto astringente. Ceroto di Ranis con mercurio. Ceroto graziadei. Di aquilonea bianco. Ceroto diapalma. d. Diaclet. con lomm. Orzo mondo. *Involto* d'erbe esiccanti d. per bagni emollienti. Once 3. Reobarbaro. Once 2. Chinachina. 2. $\frac{1}{1}$ Becochiglia, Raspatura d'avorio. Collardri. Fior di sambuco. Seme di papavero bianco. Zuccaro d'orzo. Zuccaro candito. Farine esiccanti. Stoppa. Regolizia. Cartoni. Pezze bianche. Cavigliera di fila. Mortaro di bronzo con pestello. Bilance piccole. Raspatura di corno di cervo. Crestiero di stagno. Coppette di vetro. Fasce di panno lino.

Nello sbarcare i detti Padri portarono seco gli strapunti ec. quelle casse, e cassette, bauli, ceste, che ad essi appartenevano. Fra queste cassette n'erano alcune tanto gravi, che un facchino durò gran fatica a portarle a una per volta dalla nave al magazzino del Capalti, dove è rimaso tutto questo bagaglio, che si manderà sopra una tartana per via del mare fino a Ripa grande.

Delle dette provvisioni è avanzato pochissimo, cioè libre 1200. di biscotto di Spagna, 4. barili di carne salata, un sacco di riso, e uno di fagiuoli. De' medicamenti pure non è rimaso quasi niente, perchè

chè i Padri hanno portato seco fino il mortajo di bronzo, e la canna da serviziali.

Per altro in tutto il viaggio furono ben trattati, come essi medesimi hanno attestato, e tutti a uno a uno prima di partir di nave mi ringraziarono, di che ve ne mando una fede giurata, e legalizzata, acciochè con essa alla mano possiate smentire quelli impostori, e calunniatori, che dicono, o hanno detto il contrario.

Io per altro ho tanto buon concetto dell'onoratezza de' Padri, che ho quà traportati, che non dubito, non sieno per confermarvi, quanto vi scrivo in questa mia, con la quale di vero cuore caramente vi riverisco.

Civitavecchia 13. Novembre 1759.

Affez. servo, e amico
Giuseppe Orebich.

Io sotto scritto Capitano della Neve s. Niccolò attesto per la verità ricercata mediante anche il mio giuramento avanti chiunque spetta, qualmente li sudetti Viveri, Arnesi, e Medicinali, sono stati imbarcati tutti in Lisbona sopra la mia Nave nella qualità, e quantità di sopra espressa, per comodo, e consumo di 133. PP. Gesuiti da me stati condotti da Lisbona nel Porto di Civitavecchia, avendo a' medesimi usata, e fatta usare dal mio Equipaggio tutta l'assistenza possibile, oltre quella, che aveano da 2. uomini stati destinati per servirli di Cucina, Dispensa &c. Delli suddetti viveri ne sono avanzati una quantità sufficiente, che se il viaggio fosse stato più lungo, non potevano patire i Passeggieri il mangiare, e bere, e nel Porto d' Alicante fui obbligato andarci per il tempo

cat-

cattivo, e vento contrario, e non per fare provvisione alcuna, ed il simile mi accadde, allorchè andai al Golfo della Spezia, e non mai per far provvisioni &c.: In Alicante volevono andare molti de' PP. Gesuiti a terra, ma io non volli, bensì vennero a bordo della Nave diversi PP. della stessa Compagnia di quel Collegio, a visitare i Passeggieri, con i quali non più d'mezz'ora parlarono, che poi io li licenziai, in qual' atto uno de' Passeggieri cavò fuori da saccoccia una carta con molte monete d'oro di Portogallo, e diverse ne diede alla mia presenza ad uno de' PP. d'Alicante e andati questi a terra furono mandati a bordo 18. Castrati, 2. Fusti vino, e diversi erbaggi freschi. Mi dissero poi i passeggieri, che il denaro, che aveano dato a quelli PP. di terra gli fosse ritornato, e che le dette Provisioni l'avevano ottenute per elemosina. La restituzione del denaro Io non la viddi, come ne viddi la consegna, onde è credibile, che le provvisioni accennate fossero state comprate con il denaro sborsato. Quando sbarcarono dalla mia Nave li detti PP. ogn'uno di essi volle a Terra strapuntò, cuscino, foderatta, coperta, e diversi bagagli a' medesimi appartenenti, e questi consistevano in 45. bauli, e 60. circa fra sporte, coffe, casse, e cassette, e molte di queste erano pesanti, che a tal' effetto si pensa potessero contenere monete. Tutti questi bagagli furono imbarcati a Lisbona, e con quattro barche in uno stesso tempo vennero a Bordo anche i PP., e ogn'uno di essi conduceva seco il suo bagaglio, e alcuni il meno, che portavano era una sporta, che conteneva delle Camisce &c. per quanto si poteva conoscere. Giunti, che fummo in Civitavecchia vennero al mio Bordo diversi Barbieri, che fecero la

bar-

barba a quei PP. che n'aveano bisogno, ed ogn' uno pagava di propria borsa il Barbiere in monete piccole d'argento di Portogallo. Attesto altresì che per mio mezzo furono pagati dal Signor Filippo Graziosi pubblico Negoziante di questa Piazza scudi 528. 83. moneta in tanti zecchini Romani alla ragione di Lire 25. 4. F. B. al cambie 126. e 3. quarti per ciaschedun Padre, e di questa somma a nome di tutti 133. Padri ne fecero doppie ricevute li PP. Exprovincial Cajetano, Franciscо Leytao, e Joannes Soares; e tal pagamento seguì il dì 25. d'Ottobre scorso all'ore 23. a Bordo della mia Nave, ove si trovavano ancora tutti i PP. attendendo gli ordini del loro Padre Generale per il disbarco. Il mio nolo a tenore del contratto maturato dopo lo sbarco de' PP. ascendè a pezze 5048. 18. di Lire 5. F. B. per pezza, la qual somma dal Signor Filippo Graziosi mi è stata esibita in contanti, ovvero per qualunque Piazza del Mondo, ed io me ne sono servito a seconda delle mie occorrenze. In fede &c. di quanto sopra attesto, ho firmato la presente di proprio pugno. In Civitavecchia questo dì 17. Novembre 1759.

Capitan Giuseppe Orebich
attesto quanto sopra.

Noi infrascritto Console per l'Eccellentissima Repubblica di Ragusa in questa Città, e Porto di Civitavecchia, e sue adjacenze, certifichiamo per verità a chiunque spetta &c., qualmente la suddetta sottoscrzione è realmente stata fatta di proprio pugno dal Capitan Giuseppe Orebich nostro Nazionale, e perciò gliene abbiamo fatta la presente Conferma

sot-

sottoscritta di nostra propria mano, e munita del solito Sigillo di questo Consolato; In Fede &c. Dato dall' Officio del Consolato; questo dì, ed anno suddetto in Civitavecchia.

Giulio Francs Guglielmotti
Console.

FINE.

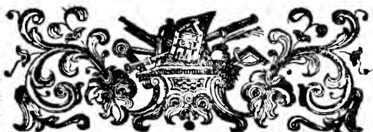
MOTIVI
DELL' ACCIDENTE
D I
PORTOGALLO.

Opera dedicata a tutte le Potenze secolari, e temporali. Et nunc Reges intelligite : erudimini qui judicatis terram . *Adesso intendetela o Principi, ed ammaestratevi o voi, che siete Giudici della Terra*. Salm. 2.



LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.



MOTIVI

DELL' ACCIDENTE

DI PORTOGALLO

INTRODUZIONE.

GLi orribili attentati, che successivamente hanno fatto gemere due Regni, non sono certamente dovuti a passaggiere, ed accidentali cagioni : ma hanno la loro origine da una congiura, che sussiste, e persevera quasi da due secoli in quà : congiura contro la Divina legge, contro la vita de' Regnanti, e contro tutti i dritti dell' umanità. Questo sentimento non è ne enfatico, ne iperbolico, ne vuolsi pretendere di dimostrarne la verità a forza d'un raggirato raziocinio. Non si presenteranno al lettore, che deve esserne il giudice, altre prove, che un esatta tradizione delle dottrine de' congiurati ed i fatti costanti, ne quali in ogni tempo, ed in ogni luogo trovasi questa stessa congiura ed i medesimi personaggi autori di ciascuna catastrofe. Potesse almeno la Lettura di tante orri-

dezze insieme ragunate, e poste in chiaro produrre una saluttevole indignazione, ed eccitare il rimedio, che del pari richiedono la sicurezza del Trono, il vantaggio della Società, ed il decoro della Religione.

Noi ci eravamo proposti da principio di portare i passi delli Scrittori colla loro traduzione. Ma ci è stato fatto osservare, che ciò sarebbe un aggravare il pubblico oltre il dovere, mentre gli originali, che citiamo, si trovano stampati in ogni libraria d'Uomini dotti. Per altro possiamo assicurare, che la traduzione è letterale, ed esatta fino all' ultimo punto; di che, chi legge potrà facilmente chiarirsi.

PRIMA PARTE

SENTENZE DE' GESUITI

Loro depravazione speculativa.

NEl 1558. ecco ciò che insegna il famoso Gesuita Bellarmino. La potestà spirituale non si mescola negli affari temporali, ma lascia correre ogni cosa, purchè non si opponga al fine spirituale, o non sia necessaria per conseguirlo: ma però accadendo alcuna di queste, la potestà spirituale può, e deve reprimere la temporale *in ogni maniera, e per ogni strada*, che possa a ciò sembrar necessaria. Può mutare i Regni togliendoli ad uno, e conferendoli ad un' altro, coll' autorità del sommo Principato spiritnale, quando ciò sia necessario per la salute delle anime .... Che se i Cristiani anticamente non deposero Nerone, Diocleziano, Giuliano Apostata, Valente Arriano, ed altri

altri simili, ciò avvenne, perchè non avevano forze temporali. Di buon dritto però l'avrebbero potuto fare (1).

Nell'anno stesso, Giovanni Brignater Gesuita Inglese, aggiungendo qualche cosa di più alla dottrina del suo confratello, scrive così. Non creda alcuno, che questa potestà, sia così del tutto spirituale, che non possa estendersi alle sostanze ancora, ed alla facoltà del popolo fedele anzi infino a *toglier loro la vita*, ed affligere con gravi tormenti il loro corpo, nelle quali cose tutte *non passa alcun divario tra i Rè stessi Cristiani, e ciascun' altro Cristiano della plebe chiunque egli sia*. Concertatio Ecclesiæ in Angliæ &c. Augustæ Trevirorum 1558. pag. 340.

Nel 1589. Martino Antonio del Rio Gesuita nella traduzione de' seguenti versi della Tragedia d' Ercole furioso. Oh se potessi io versare il sangue di questo nemico degli Dei. Nessun più soave liquore avrebbe giammai bagnato gli Altari: ne si può sacrificare a Giove più nobil vittima, e più pingue d'un Rè malvaggio.

Il P. Del Rio riflettendo sopra questo passo dice: Certamente è lecito a chiunque uccidere un Tiranno invasore del Principato, se non vi sia altra strada di toglier la tirannide. Ma non è poi lecito ad una privata persona uccidere quel Monarca, che essendo tale per dritto di successione poi diventa Tiranno, se non in quel caso, in cui il Cardinale, ed il Capiccio pretendono, che si possa ammazzare anche l' Imperadore, ed il Papa (2). *Syntagma Tragediæ Latinæ*, Antverpiæ 1593.

(1) *Veggasi sotto all'anno* 1610. *in un altra opera dello stesso Bellarmino, come egli intenda, che debba farsi la traslazione de' Regni, e l'uccisione de i Rè*.

(2) *Quest' opera fù incominciata dal Del Rio in Bor-*

Nel 1583. Giacopo Commolet Gesuita predicando nella Chiesa di S. Bartolomeo di Parigi nell' Avvento, che precedette all'attentato di Pietro Barriera Soldato, contro la vita di Arrigo IV. e facendo una falsa allusione al fatto di Aod Giudice del Popolo d'Israello, che ammazzò Eglon Rè de' Moabiti: esclamò: Anche a noi abbisognarebbe un Aod, fosse Monaco, o Religioso fosse Soldato &c. *Catechismo del Pasquier cap. 13, e 20.*

Nell'Anno medesimo Roberto Pearson Gesuita, sotto nome di Andrea Philopater s'esprime in questi termini. Di quindi inferisce tutta la scuola de' Teologi, e Giureconsulti Ecclesiastici, ed è certissimo anzi di fede, che qualunque Principe Cristiano, se manifestamente apostatasse dalla Religione Cristiana, e si studiasse di ritirarvi anche gli altri, immantinente decaderebbe da ogni potestà, e dignità in virtù della legge umana, e Divina; e ciò prima ancora di qualunque sentenza del supremo Pastore, e Giudice contro di lui fulminata, di modo che tutti i sudditi restarebbero liberi dall' obbligo del giuramento d'ubbidienza prestatogli, come a legitimo Principe, e *potrebbero*, e *dovrebbero*, se avessero forze, *discacciar* questo Principe da ogni Dominio Cristiano, come apostata, eretico, disertore, e nimico di Cristo Sig. nostro, e nimico della republica, acciò non infettasse gli altri coll'esempio, o colla Signoria gli distogliesse dalla Fede. E questa sentenza, certa, determinata, ed indubitata presso molti dottissimi uomini, è del tutto conforme, e coerente all'Apostolica dottrina. *Responsio ad Edictum Reginæ Angliæ Edit. Rom. pag. 194.*

Nel

Bordeaux nel 1586, e terminata secondo la data della lettera dedicatoria in Lovanio nel dì 24. Maggio 1589. cioè due mesi prima dell'assassinio d'Arrigo Terzo, e poi stampata in Anversa l'anno stesso, in cui accadde l'assassinio di Pietro Barriera contro Arrigo IV.

Nel 1595. Gregorio da Valenza altro Gesuita propone, e scioglie così le seguenti questioni.

E egli lecito o nò ad ogni privato Cittadino uccidere il Tiranno?

Risp. O egli è Tiranno non per essersi arrogata ingiustamente la potestà, ma solo perchè si abusa della sua potestà per altro legitima governando in modo malvagio, e gravemente dannoso alla Comunità: o pure è Tiranno per essersi arrogata per forza la potestà, che esercita.

Se lo è nella prima maniera, non è lecito ad alcun privato ammazzarlo, perchè in tal caso *il reprimerlo appartiene alla Republica la quale sola ha dritto di opporsegli, e chiamarne i Cittadini in ajuto*. Ma se fosse Tiranno nella seconda maniera, allora ogni privato potrebbe ucciderlo quando non si potesse ricorrere a qualche superiore, e non ne succedesse maggior danno al Commune. Perchè in tal caso si giudica, che tutta la Republica faccia una giusta guerra contro di quello, ed in questo modo ogni Cittadino come Soldato della Republica lo *potrebbe ammazzare*, come leggesi nel 3. Capo de' Giudici, che Aod uccise Eglon Tiranno. Laonde qvando nel Concilio di Costanza Sess. 15. si proibisce a qualunque privata persona l' uccisione del Tiranno deve intendersi del Tiranno nella prima maniera, poichè di questi corre la stessa ragione, che degli altri Malfattori, i quali possono solamente esser castigati dalla publica potestà, *Tom. 3. Disp. 5. quaest. 8. puncto tertio.*

Nel 1599. Giovanni Marianna Gesuita insegna, che se il Principe hà il dominio o per comune consenso del popolo, o per dritto ereditario, debbono tolerarsi i di lui vizj, e trascorsi, insino che non veggasi non curante di quelle leggi d' onestà e di Giustizia alle quali è obbligato.

Ma se egli rifiuta ogni medicina, ne v' è più spe-

ranza di ridurlo a buon partito, sarà lecito alla Republica dopo pronunziata la sentenza, in primo luogo scuotere la di lui Signoria, e perchè da ciò ne risulterà necessariamente la guerra, determinare le maniere di difendersi, dar l' armi, imporre contribuzioni di danaro per le spese della guerra, e se l' affare lo richiede, ne la Republica abbia altro modo di difendersi collo stesso dritto, di difesa, anzi con maggiore autorità, cioè propria, *uccidere* di *spada* il Principe già dichiarato publico nemico.

E la stessa potestà appartiene ancora a qualunque privato, il quale rinunziando alla speranza d' impunità, e non curando la propria salvezza, vorrà impegnarsi nell' impresa di giovare alla Republica ... ne io giudicherei, ch' avesse operato iniquamente colui, il quale secondando i publici desiderj tentasse d' ucciderlo.

E sarebbero assai felici le umane cose, se molti uomini si ritrovassero di valoroso coraggio, sprezzatori della vita e della salvezza per la libertà della Patria, ma uno smoderato desiderio di star bene, che sovente rovina i più nobili disegni, suole trattenerci. Laonde di tanti tiranni, che furono negli antichi tempi, pochi soli possono annoverarsi uccisi dalla spada de' suoi (3).

E per altro un salutevole pensiero, che sappiano i Principi, che vivono a questa condizione di poter' essere uccisi non sol con giustizia, ma con gloria altresì, e con lode, se saranno oppressori della Republica e coi lor vizj, e brutture si renderanno intolerabili.

Per

(3) *La cagione per cui ne' secoli precedenti dice il Marianna, gl' attentati furono così varj, si è, perchè non v'erano ancora i Gesuiti, gli assassinj dei Rè ignoti fino al loro stabilimento; di poi si sono fatti più frequenti, come si vedrà in appresso.*

Per la qual cosa è fuori di questione, che sia lecito opprimere il Tiranno con violenza aperta e coll'armi, o impetuosamente assaltando la Reggia, o provocandolo a guerra aperta. Anzi ancora tradirlo con insidie, e con inganni, come fece Aod, il quale in atto di offrir, presenti, e di significar un Oracolo Divino ad Eglon Rè de' Moabiti, se gli accostò, e lo uccise, senza che alcuno se ne avvedesse.

E' vero, ch' è cosa più nobile, e più generosa palesare il proprio sdegno, ed assalire apertamente il Nimico della Republica. Ma non è meno commendabile prudenza prender qualche opportuna occasione e di adoperare delle stratagemme, e delle imboscate per fare il colpo con minore strepito, e pericolo tanto per il publico, che per i particolari. De *Rege*, & *Regis institutione l.* 1. *c.* 5. 6. 7. 8, & 9. *Edition.* Toled. *in* 4. 1599. & *editionis* Moguntin. 8. 1608, *nella quale però veggonsi varie cose mutate.*

Nello stesso anno Emanuello Sà, altro Gesuita sostiene, che la ribellione d' un Chierico contro il suo Rè non è delitto di lesa Maestà, perchè il Chierico non è suo suddito: che colui, il quale governa tirannicamente uno stato acquistato con giusto titolo non ne può esser spogliato, che per pubblico giudizio. Ma dopo pronunziata tal publica sentenza ognuno può esserne l' esecutore, e può esser deposto da quel popolo istesso, che gli aveva giurata perpetua ubbidienza ogni qual volta avvisato trascura di correggersi. Riguardo poi a quello che regna non per altra autorità, che per l' usurpata tirannicamente, ognuno del popolo può ammazzarlo, quando non vi sia altro rimedio, poichè questi è un publico nimico. *Aphorism. Confess.* Antverpiæ ex officina Joachimi Trognesj alle parole: *Tirannus*, & *Clerici*.

Nel

Nel 1600. il Gesuita Toledo insegna, esservi tutta volta un caso, in cui a ciascun privato è lecito uccidere, ed è quando v'è in qualche Città un Tiranno, che non può esser discacciato da Cittadini in altra maniera ... Ma è da avvertirsi che visono due sorti di Tiranni, cioè uno di potestà, e di dominio, il quale senza giusto titolo tirannidamente occupa la republica, e questo, come abbiamo detto si può lecitamente uccidere, quando la Republica non può esser liberata in altra guisa, e v'è probabile speranza di libertà : altrimenti l' ucciderlo non è lecito ad ogni privato. *Instruct. Sacerd.* L. V. c.4.

Nel 1601. Ludovico Molina famoso Gesuita dice. Può il sommo Pontefice deporre i Rè e privarli de' loro Regni quando il fine sopranaturale il richieda : E può altresi trà di essi giudicare degli affari temporali, abrogar le loro leggi, e far presso tutti i Cristiani Principi tutto ciò, che sarà giudicato necessario al fine sopranaturale, ed alla spirituale comune salute, non in ogni modo, ed alla sfuggita, ma seriamente, e secondo l'arbitrio prudente, e può farlo non solo obbligando con censure, *ma ancora con pene esteriori, e violenza, ed armi*; come ogn'altro Principe secolare ; benchè però sia per lo più espediente, ch' il Papa non eseguisca tali cose dapperse stesso, ma per mezzo de Principi secolari.

In oltre se qualche Principe diventasse Eretico, oppure scismatico, potrebbe il Papa adoperar contro d'esso la *spada temporale* ed avanzarsi infino a deporlo, e discacciarlo dal Regno. E nel modo istesso, se qualche Principe ajutasse gli Eretici, li scismatici, o altri infedeli oppugnatori della Chiesa, o facesse qualunque altra cosa, la quale ridondasse in danno della Chiesa, medesima, potrebbe parimenti il Papa adoperar contro di questo la *Spada temporale*.

rale. De Justitia, & Jure Tract. II. disput. 29. Edition Moguntinæ 1602. *pag.* 143. 144. *segg.*

Nel 1602, e 1604. Alfonso Salmerone compagno di S. Ignazio dà per massima, ch' il Papa hà potestà sopra tutto il Mondo abitato da Cristiani, e sopra i Principi secolari, Rè, e Magistrati temporali, che professano la Legge Cristiana, sopra de' quali tutti egli hà Signoria obliqua, e come suol dirsi, indiretta, poichè può commandar loro, che impieghino il proprio potere, e le forze dell'Impero per la salute dell'anime, e per la propagazione del Vangelo, e del Regno di Cristo. Al qual precetto del Pontefice debbono ubbidire i Principi come a parola di Cristo, e se resistono, gli può castigare come contumaci, e quando questi machinassero cosa alcuna contro la Chiesa, e la gloria di Cristo può privarli del Regno, e dell'Impero, e dare ad un'altro Prrncipe i loro stati, ed assolvere i sudditi dall'ubbidienza dovuta, e dal giuramento di fedeltà, perchè dal Romano Pontefice si verifichi quella sentenza detta dal Signore a Geremia Profeta Cap. I. *Ecco ch'io hò posto in tua bocca le mie parole : ecco io ti hò collocato sopra le Genti, e sopra i Regni, acciò tu sbarbichi, e distrugga, e disperga, e dissipi, ed edifichi, e pianti.*

Il Rè Gioas fù instituito Rè, e coronato nel tempio da Giojada Sacerdote, il quale comandò, che ne fosse discacciata, ed uccisa Atalia, acciò di quindi tu conosca appartenere al Sommo Pontefice la notizia, ed il giudizio delle cause de' Monarchi.

E tutto ciò, che potevano nell' ombra i Sacerdoti, molto più possono nelle verità del Nuovo Testamento, nel quale Cristo attesta, che i Sacerdoti nanno potestà nei corpi, e nelle sostanze di quelli (cioè dei Rè,) la qual potestà di sua natura e ordinata allo Spirito.

Pietro con un suo comando condannò a morte Anania,

nia, e Saffira. Così anche adesso il Romano Vescovo successore di Pietro, per utilità del suo gregge, può con *suo comando* (quando altro rimedio non vi sia) *toglier la vita temporale*, purchè egli ciò faccia solo col comando, e non coll' esterno ministero delle sue mani e può altresì per mezzo de' Principi Cattolici far guerra agli Eretici, scismatici, ed ucciderli. Poichè nel precetto di pascolar la greggia gli fù data questa potestà di tener lontani i lupi, e di ammazziarli, se sono infesti alle agnelle. Anzi potrà il Pastore deporre dal Principato del gregge anche il Montone, se infetta di scabbia le Pecore, o colle corne le insulta. *Tom. IV. part. III. Tract. IV. pag.* 411. *column.* 1. & *Tom.* XIII. *in Ep. D. Pauli disp. XII. pag.* 253. *Edition* Coloniensis.

Nel 1605. Carlo Scribanio Gesuita s' esprime così : Come un Rè diventerà Tiranno oppressore della libertà del suo popolo, e niuno dovrà armarsi contro tal bestia feroce ? E niun Pontefice potrà liberare, ne salvar la vita ad un nobilissimo Regno ? *Amphiteatrum honoris L.* 1. *Cap.* 12. *Edition.* Antverpiæ.

Nello stesso anno Leonardo Lessio Casista della medesima Società insegna, ch' un Principe il quale regni tirannicamente non può esser' ucciso da un Suddito privato, se non in caso di necessità di difender la propria vita. Ma se un Tiranno di questa qualità si rendesse insoffribile, ne vi fosse altro rimedio, prima dovrebbe esser deposto, e dichiarato nemico, o della Republica o delle adunanze del Regno, o da chiunque altro avesse tale autorità, perchè ognuno liberamente potesse insidiargli la vita.

Dico primieramente esser lecito uccidere un assalitore ingiusto per difesa della propria vita, o integrità delle Membra, colla moderazione d' una non colpevole difesa. Perlochè hanno questo dritto an-

to anche i Chierici, ed i Monaci al pari dei Laici, contro chiunque siasi, anche contro i loro Superiori, come il Monaco contro l'Abbate, il figlio contro il Genitore, il servo contro il Padrone, il suddito *contro il Principe*, ed in qualunque affare si trovi: come se uno celebrando è assalito, può difendersi, e se è necessario uccidere l'Aggressore, e poi continuare il sagrificio della Messa. *De Justitia, & Jure L. IX. Cap.* 11. *dub. IV.*

Nel 1606. Gabriele Vasquez sostiene, che se i Rè, o gli altri Principi cadono in qualche delitto, il Principato ricade per dritto ereditario ne loro Figlj, se sono innocenti .... Che se tutti quelli della Real stirpe sono Eretici, allora il Regno hà dritto di eleggere un nuovo Rè, poichè tutti quei successori possono giustamente esser dal Papa privati del Regno, così richiedendo il bene della conservazione della Fede, ch'è di maggior momento. Che se il Regno ancora fosse infestato d'eresia, può allora il Papa, come Giudice supremo nelle cause della Fede, determinare un Rè Cattolico per bene di tutto il Regno, ed anche, se occorresse introdurvelo a forza d'armi. Imperocchè il bene della Fede, e della Religione richiede, ch'il supremo capo della Chiesa provegga quel Regno di Monarca, e trasgredisca per questo effetto, se bisogna, le leggi del Regno. *In* 1. 2. *quæst.* 96. *disput.* 169. *Cap.* 4. *num.* 42, & 43.

Nel 1610. Giacopo Gretsero altro Gesuita sostiene la stessa dottrina, e dice: Noi non siamo così timidi, e paurosi, che temiamo di dire apertamente, ch'il Pontefice Romano può, ove il bisogno lo chieda, assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, se il Principe gli tratta tirannicamente .... E che se il Papa fa ciò prudentemente *fa un azione meritoria. Vespertilio heretico politicus.*

In questo stesso anno il Bellarmino insegna non appar-

parte-

partenere ai Religiosi, o ad altre Ecclesiastiche persone l'uccidere di propria mano, e molto meno uccidere i Rè per tradimento. Ne i Sommi Pontefici hanno mai costumato di tenere a freno i Principi per si fatte strade. Essi pratticano prima correggerli paternamente, poi per mezzo della Censura Ecclesiastica privarli della communione de' Sagramenti, e finalmente assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, e se l'affare il richiede, privarli della dignità, ed autorità Reale. L'esecuzione poi ad altri s'appartiene. *Adversus Bardainne cap.* 7. *stampato nel sopradetto anno in* Roma, *ed in* Colonia.

Nell' anno medesimo Martino Becano conferma questo stesso insegnamento dicendo: Ciò, ch'il Bellarmino insegna è verissimo: mentre dice così: Non è lecito ai Cristiani tollerare un Rè infedele, ed Eretico, che si adoperi per tirare i sudditi nella sua Eresia, e infedeltà. *Responsio ad Aphorismos Edizione di* Magonza *pag.* 501.

Nel 1612. Giovanni Azzorio Gesuita parla in questa maniera: Chiedesi, se sia lecito ad un privato uccidere il Principe, che governa da Tiranno? Se è solamente Tiranno non è lecito. Ma se è Tiranno nell' acquisto del titolo del Principato, Dominio, o Regno, talche la Republica o consenta, o abbia acconsentito alla di lui uccisione, allora sarà lecita, quando però non si possa ricorrere ad un Dominio supremo, perchè allora si uccide come Nimico, ed invasore della Republica.

Nel 1613. Francesco Suarez insegna, esser lecito ad ogni particolare uccidere un Tiranno di usurpazione solo però per dritto di difesa. Poichè fino a tanto, che la Republica non dichiara il contrario, sempre si presume, ch'essa voglia esser difesa contro ogni Straniero, e però quando non possa esser difesa altrimenti, che coll' uccisione del Tiranno, *a ciaschedun del popolo sarà lecito ucciderlo*. Laonde

de rigorosamente parlando si verifica, che tale uccisione in tale caso non è di privata, ma di pubblica autorità, o sia d' autorità del Regno, il quale anche vuole esser difeso da ogni suo Cittadino, come suo membro, ed organo, ovvero per l' autorità di Dio autore della Natura, il quale dà a ciascun uomo la facoltà di difendere un innocente.

Dopo che il Rè è legitimamente deposto non è più Rè ne Principe legitimo, onde riguardo ad esso non può aver luogo quell' asserzione, in cui si parla d'un Rè legitimo. Egli incomincia ad aver il titolo di Tiranno, se dopo intimata la sentenza, resta così spogliato del Regno, che non li rimanga più giusto titolo di possederlo. Adunque potrà d'indi in poi esser trattato come onninamente Tiranno, e per conseguenza *esser ucciso da chichesia particolare*.

Nel 1617. Giovanni Lorino Gesuita nel comento del Salmo 105. Lodando il zelo di Finees, che uccise Zambri, e Chozbi capi del popolo di Dio, dice, che il zelo di S. Pietro imitatore di Finees apparve sopra tutti gli altri Apostoli, allorchè ferì il servo del Pontefice: per la qual cosa ancora tra le altre può giudicarsi, ch' egli otrenesse da Cristo il sommo sacerdozio. E se havvi alcun luogo il paragone, possiam, dire, che anche S. Ignazio fù scelto per Duce del nostro Ordine, perchè volle trucidare un Moro bestemmiatore.

Cita in questo proposito i versi dell' Ercole furioso, riferiti nell' articolo del Del Rio Gesuita all' anno 1589, e poi soggiunge.

Ma grave cautela vi abbisogna, perchè taluno non si abusi di tal esempio di Finees, nè della sentenza di Seneca. Noi dobbiamo tener per certo, che non è lecito ad un particolare uccidere il Tiranno, se non per inevitabile difesa del proprio corpo, e della propria vita. *Comment. in Psal. 105. T. III. pag. 235.*

Nel

Nel 1620. Martino Becano s'esprime così : Quel Principe, ch'è Tiranno solo nell'amministrazione, cioè a dire, che essendo vero Principe governa Tiranicamente, cercando il privato suo comodo piuttosto che il pubblico, caricando la Republica con gabelle ingiuste vendendo le cariche de' Tribunali, non può esser ucciso da' privati, finchè dura ad esser Principe ... Ma potrai replicare : Che deve dirsi, se il Tiranno si avanzasse tanto, che non sembrasse più tolerabile, ne vi fosse altro rimedio? Allora deve esser prima deposto, e dichiarato Nemico o dalla Republica, o dalla Assemblea del Regno, o da altri, ch'abbia autorità, e così sarà lecito a ciascuno il macchinare contro di lui. Poichè in tal caso cessa d'esser Principe. *Summæ Theologicæ parte 2. Tract. 3. de Legibus Cap. 6. super quæst. 64. D. Thomæ quæst. 4.*

Nel 1622. Baldassare Alvaro Gesuita, Editore del Trattato del Suarez sopra le virtù Teologali, insegna che la guerra del Popolo contro il Principe non è cattiva in se stessa, benche sia aggressiva : ma acciò sia onesta, bisogna che abbia tutte le altre condizioni di guerra giusta.

Distingue poi i Tiranni d'usurpazione, e d'amministrazione, e soggiunge.

Quando la Tirannide è del primo genere, tutta la Republica, ed ogni di lei membro hà dritto contro il Tiranno, onde può ciascheduno liberar se, e la Republica da tal Tirannide.

Quando poi fosse del secondo, potrebbe allora tutta la Republica muover guerra contro il Tiranno, nè questo propriamente sarebbe un eccitar sedizione. E la raggione si è, perchè in tal caso la Republica è sopra il Principe, mentre avendogli essa conceduta la potestà. si giudica, che glie la abbia conferita con tal condizione, che governi politicamente, e non tirannicamente e che altrimenti possa

esser

esser deposto dalla medesima. *Disput.* 22. *Sect. VI. pag.* 464. *Editionis* Conimbricæ.

Nel 1625. Giacoppo Kellero Gesuita dice : Il Pontefice Romano vedendo la condotta, che da noi si tiene (in Francia) la quale tenda a distruggere la Religione in tutta l'Europa, è obbligato ad adoperarsi in tutti i modi per impedir si gran male e certamente lo farà : spedirà armati, adoprerà ambe le spade la spirituale di sua, mano, e *la temporale per mano altrui* (4) *G. G. Theologi ad Ludov. XIII. Galliæ Navariæ Regem admonitio. Augustæ Francorum pag.* 20.

Nel 1626. , Antonio Santarel Gesuita dà per massima, che il Papa può deporre i Rè negligenti, Siccome a S. Pietro fu conferita la facoltà di punire con pena spirituale, e temporale, anziche con pena di morte le dette persone, ad esempio, e correzione altrui, così deve altresì concedersi alla Chiesa, ed al suo Sommo Pontefice la potestà di castigar con pene temporali i trasgressori delle leggi Divine. *Tract. de Heresi, schismatæ, Apostasia. Romæ Bartholomæi Zanetti Sup. permissum.*

Nel 1627. Adamo Tannero Gesuita insegna. 1. Quando un Principe è Tiranno solo quanto al modo di governare, o amministrazione, non può lecitamente esser ucciso dai privati, fino a tanto che non sia legitimamente spogliato della sua potestà.

Ma per altro è lecito non ai soli privati ingiustamente assaliti, assolutamente parlando, e colla

 mode-

(4.) *Veggasi nel Tomo XI. del Mercurio. Francese, qual fosse l'oggetto di questo libricciolo, e ciò che ne hanno pensato il Clero di Francia, il Chatelet, e la Sorbona, che l'hanno censurato. Il detto Mercurio lo attribuisce per isbaglio ad Andrea Eudemon-Joannis Gesuita, il quale certamente era capacissimo di farlo.*

moderazione d'una colpevole difesa, difendersi, avendo principalmente a cuore la ragione del comun bene, siccome richiede l' ordine della carità, ma eziandio alla Republica stessa, alle publiche assemblee sarà lecito di raffrenare un' ingiusta violenza, ed alla publica autorità, e comune consiglio, e quando questa sia così palese, che si renda un' insoffribile Tirannia, ne si presenti altro modo di distruggerla, sarà lecito deporre il Tiranno, e poiche sia deposto, castigarlo siccome avrà meritato. E la raggione si è: perchè, siccome la Republica hà trasferita nel Principe la propria autorità, così per giusto motivo può ritoglierla, ed ancora perchè ogni Republica hà autorità di provedersi d'un legitimo capo, quale non è certamente colui, che di pastore si cangia in lupo. *Tom. III. assertion.* 1. & 2.

Nel 1632. Jacopo Tirino parimenti Gesuita dice così: Avverti che per approvare il tirannicidio, come lecito ad ogni privato, inutilmente suole allegarsi l'esempio di Aod, mentre costa in primo luogo, ch'egli non era persona privata, ma Principe del Popolo d'Israello: e di più, ch' Iddio gli avea comandato d'uccidere quel publico nimico, e violento invasore del Regno. Anzi S. Tommaso insegna, che Aod ammazzò piutosto un nemico, che un Signore, o Tiranno del popolo, ed altrove direttamente insegna non esser lecito l' uccidere un Tiranno per presunzione privata, ma solo per publica autorità. *Comment. in Sacr. Script. Edit. Antverp. super cap. 3. Judicum.*

Nel 1641, e 1642. Ecco come s'esprime il P. Hereau Gesuita Professore di Teologia in Parigi.

Chiedesi se sia lecito a ciaschedun uccidere quello, che hà legitima potestà nel Regno, ma se ne abusa a danno del Popolo.

Risponde di nò. Eccone la ragione. L'uccisione de' Malfattori allora solamente è lecita, quando si

giudi-

giudica conveniente al ben comune. *Dunque a colui solo appartiene, il quale hà la cura del ben comune*, e perciò a quello solo, quale hà pubblica autorità, quale certamente non è ogni privata persona. *Nelli suoi scritti dettati sul comandamento : Non ammazzare, quest. 9.*

Nel 1644. Escobar, famoso Casista della Società insegna essere assolutamente vietata l'uccisione d'un innocente, toltone, che in qualche caso, in cui sia necessaria al comun bene della Republica. Non è lecito uccidere un Tiranno d' amministrazione per titolo d' ingiusta usurpazione, *ma si può però uccidere come Nemico della Patria, quando attualmente* usurpa l'autorità. Per altro entrato che sia una volta in possesso del Regno, vi vuole un giudizio publico per poter farlo morire.

Dimanda se un bandito capitale del Papa possa essere ucciso *per tutto il Mondo*, e risponde che si, perchè la giurisdizione del Sommo Pontefice s'estende per tutto il Mondo. *Tract.* 1. *Exam.* 1. *in* 5. *precept. non occides.*

Nel 1645. Giovanni Bicastillo altro Gesuita dà per insegnamento, che la Guerra dicesi difensiva, quando si rispinge una violenza fattaci ingiustamente. Quando imprendesi a guerreggiare per difesa della vita, dell'onore dei beni, e permessa la guerra a chiunque da ogni dritto, non solo per autorità publica, ma ancora per privata. *Lib. II. Moral. Tract.* 5. *disp.* 10. *Dub.* 16. *S.* 2. *n.* 245.

Nel 1657. Pirot Gesuita (ò per meglio dire tutta l'intera Società) Autore dell' Apologia de' Casisti sostiene la stessa dottrina. Alla pag. 88. di questo libro promulgato con tanta audacia da tutti i Gesuiti leggesi *la loro professione di Fede* concepita in questi termini. *Noi crediamo che ragionevolmente siano eccettuati dal Divino precetto : Non ammazzare, coloro, che uccidono per conser-*

vare il proprio onore ; e la propria riputazione : Apologia de' Casisti pag. 88.

Nel 1666. Bernardo Stubroe pure Gesuita fece un'altra apologia della stessa dottrina, la quale fù condannata in Roma.

Nel 1711. Giuseppe Juvency Gesuita (oltre gli sforzi fatti da costui per finger de' miracoli, e far passare per un Santo di primo rango il P. Guignard Gesuita appiccato in Parigi col mortifero manoscritto di suo pugno, e Garner altro Gesuita auttore dell'orribile cospirazione della polveriera) Parlando del P. Suarez, il cui libro fu condannato al fuoco per decreto del Parlamento de' 26. Giugno 1614., hà l'ardimento di dire : Che non si può immaginare, quanto Spirito, Erudizione, Fede, e modestia scorgasi in questo libro: il fare al Suarez un delitto del suo libro, è un accusar la stessa Chiesa, *e coloro, che l'hanno vituperato, e condannato al fuoco, sono Eretici*. Soggiunge, che il Suarez avendo saputo il decreto emanato contro il suo libro, che essendo l'ultima delle sue opere era da lui considerato come il suo Testamento, sollevate pietosamente le mani al Cielo esclamò: *Oh piacesse a Dio, ch'io torressi la stessa sorte come il mio Libro, e ch' io stesso fossi abbruciato per la gloria della Dottrina, ch' hò sostenuto. Historia Societatis lib. XIII. n.98. pag. 197.*

Nel 1729. Ermanno Busembaum Gesuita *nella Teologia* Morale, edizione cinquantesima, secondo il Giornale di Trevoux del mese di Agosto 1729. (5) La Croix, Collendal, Montausan, e Colonia

(5) *I Gesuiti di Trevoux sono i più celebri trà il gran numero de' Gesuiti, che si sono adoperati per moltiplicar l'Edizioni di questo libro ; facendogli i più magnifici Elogi. Finalmente nel 1757. nel punto della esecuzione contro Damiens, eccone comparire una nuova edizione procurata da un Gesuita Anonimo.*

nia Gesuiti, dicono, che per difesa della propria vita, o di qualche Membro, *è lecito* anche ai Figli di uccidere il Padre, ai Religiosi d'uccidere il loro Abate, *ai sudditi, di uccidere il proprio Rè*, perche d'indi risultar non debbano gravi inconvenienti come sarebbe la guerra.

E' altresi permesso uccidere colui, il quale si sà di certo, che va preparandoci delle insidie per toglierci la vita, come per esempio una Donna, che sappia, ch'il Marito vuole ucciderla la notte, non potendo fuggirlo, gli è lecito prevenirlo, uccidendolo.

E' parimenti permesso, secondo il Sanchez, ed altri d'uccidere colui, che con una falsa accusa, o falsa testimonianza, ci mette in grado d' esser certamente condannati a morte, o a qualche mutilazione, o ancora (nel che però alcuni v' hanno un poco di difficoltà) alla perdita di qualche bene temporale, dell'onore &c. poichè allora non si assalisce ma si fà una giusta difesa, supposto che l'assalito sia ben certo dell'ingiustizia del. l'Avversario, e non abbia altro modo per liberarsene.

In tutti questi casi nè quali tu hai dritto d'uccidere, un' altro potrà egualmente farlo per te, mentre questo è un servigio suggerito dalla Carità. Così sente il Figliuccio Dottore Gesuita, ed altri ancora, e per sapere se sei obbligato a far tal servigio, e quando, si potrà consultare il *Lessio al Lib. 2. Cap. 9.*

Se Cajo avendo pensiere d'ammazzare il Rè, lo rivelasse a Tizio, ma solo speculativamente, e non già per indurlo a cooperarvi; o ad eseguire tal delitto questo delitto ancora dovrebbe essere puramente interiore, di modo che sulla denunzia di Tizio, non si potrebbe far alcun processo contro di lui. Potrebbero bensì prendersi delle cautele,

acciò Cajo non lo eseguisse *: Tit. de Homicidio. Artic. 8. 9. 10. 11. & 12, & Lib. IV. §. 2. pag. 898.*

Nel 1758. Francesco Antonio Zaccharia Gesuita parla così: Egli è certo ch' io possa, quando altro mezzo non abbia per salvarmi la vita, o qualche mio Membro, uccidere uno, che ingiustamente mi assalga ... Dunque sarà ancora certo, ch' io possa giustamente ammazare il Padre, l'Abbate, il Principe, quando questi mi attaccassero ingiustamente per tormi la vita, ne altro mezzo mi restasse per sottrarmi agl' iniqui loro assalti. *Lettera di N. N. sul supplemento al n.41. del Mercurio di Modena : ovvero ; Apologia della Teologia Morale del Busembaum, e del La Croix contro i Decreti de' Parlamenti pag. 19. e 20.*

Nota. Non si sono estratti in questa raccolta, se non i principali passi di molti autori, che concernono solamente la vita dei Rè. Circa gli altri passi tanto di questi Autori, quanto di altri moltissimi della Società stessa sopra gli altri generi di omicidj, Parricidj, Suicidj, aborti volontarj, come ancora sopra le compensazioni occulte, assassinj, furti, usura, spergiuri, calunnie, fornicazioni, adulterj, incesti, ed altre abbominevolissime impudicizie, tutti i luoghi favorevoli a tanti delitti, col nome degli Autori Gesuiti, sono stati raccolti, e stampati nel 1659., coll' attestazione, e verificazione de' corpi de' Curati di quattordici Diocesi: La quale autentica Raccolta, se aggiungasi a questa nostra, forma l'intero corpo della Teologia di *Belzebuth.*

PARTE SECONDA

Fatti certi, o sia depravazione Pratica de' Gesuiti.

NEl 1581, e negli anni seguenti Arrigo Samier Gesuita. Questi fù il primo, che ideò, e gettò i primi fondamenti della Lega. Non erano più di venti anni dacchè i Gesuiti erano stati ricevuti in Francia sotto alcune condizioni, nell'Assemblea di Poissi, tenuta il dì 15. Decembre 1561. la cui deliberazione fù accettata, nella Corte. Vedasi il Catechismo del Pasquier Lib. III. Cap. II. Edizione di Villafranca pag. 394, e 395.

Claudio de Mathieu, Provinciale de' Gesuiti di Parigi. Egli era communemente appellato il Corriere della Lega. *Ibid.* ed il Mezerai *Tom. XII. pag.* 504.

Odone Pigenato Gesuita. Questi fù successore del Mathieu non solo nella dignità del Provincialato, ma ancor nell' imbroglio della Lega: Egli presedette al consiglio di Sedici i più furiosi tra tutti i Collegati. Catech. Di Pasquier Ibid. de Thou. Tom. XII. pag. 53. Apologia dell' università pag. 168. &c.

Nel 1581. Edmondo Campiano, Skervin, Briant Gesuiti. Questi trè Gesuiti furono in quest'anno appiccati in Londra per congiura contro la Regina Elisabetta. *De Thou Tom. VIII. pag.* 541., *e* 542. *Rapin. Thoiras Tom. VI. pag.* 300., *e* 301.

Nel 1584. Benedetto Palmio Gesuita di Venezia i Gesuiti di Lione, Annibale Coldretto Gesuita di Parigi autori dell'assassinio progettato contro la Regina Elisabetta d'Inghilterra, da Guglielmo Pari,

ri, il quale confesò, che questi Gesuiti lo avevano incorraggito a far tal misfatto amministrandogli una Sacrilega Comunione. Catech. di Pasquier. *Lib. III. Cap. 5.*

Nel 1554. N. Gesuita. Lo stesso giorno in cui fù giustiziato in Londra Guglielmo Parri, il Principe d'Oranges fù ammazzato a Delft in Olanda da Baldassare Gerard, il quale confesò d'esser stato esortato a commettere questo assassinio, e quello del Duca d'Alencon da un Gesuita, che gl'aveva detto, che in caso ch'egli non potesse sfuggir la morte, morrebbe felice, poichè dagl'Angeli sarebbe portato in Cielo nel luogo più vicino alla Santissima Vergine, ed a Gesù Cristo. Memorie di Pietro dell' Etoile. Edit. di Colonia 1719. Tom. I. pag. 186.

Nel 1592. Holte, e Cresnel Gesuiti. Holte mandò Patrizio Cullen ad assassinare la Regina Elisabetta, al quale diede prima l'assoluzione, e la Comunione, e Cresnel compose il libro sparso da Cullen sotto il titolo di Philopater. Vedansi gli atti *in proditores* pag. 71., & 72.

Nel 1593. Ambrogio Varade Rettore, e gli altri Gesuiti di Parigi. Avendo Pietro Barriera consultato il Gesuita Varade sù l'idea di assassinare Arrigo IV, questo Gesuita gli disse, che questa sua risoluzione era santissima, e che bisognava esser pieno di Coraggio, e di costanza, confessarsi, e prender prima la Pasqua, come in fatti egli fece. Ne tenne altresì parola con un'altro Gesuita Predicatore di Parigi, il quale spesso solea predicare a disvantaggio del Rè, e questo altresì approvò come santissimo, e molto meritorio tal disegno. Veggasi la confessione del Reo riferita dal Pasquier, che lo sentì, e fece per ordine del Rè l' estratto del Processo. Catech. L. 3. cap. 6. *Vegganſi ancora le rimostranze del Parlamento*

del

del 1604. sul ristabilimento de' Gesuiti in Francia.

Nel 1594. Holte Parsons, ed altri Gesuiti autori della congiura di Villiams, e di Yorch animati da essi per mezzo d'una sacrilega Comunione ad assassinare la Regina Elisabetta. Parsons, compose il libro publicato dai due delinquenti sotto il nome di Poleman. Vegganſi gli atti *in Proditores* pag. 72.

Nel 1594. Giovanni Guignard, Giovanni Gueret, Alessandro Hai Gesuiti. Il primo fu appicato con uno scritto di suo pugno, ove leggevasi in proposito di Arrigo IV. allora Regnante: *Se non può deporsi senza far guerra, si faccia la guerra, se non si può far guerra; si faccia morire.*

Il secondo essendo stato Lettore di Filosofia di Giovanni Chatel Assassino di Arrigo IV. fù bandito in virtù della confessione del Reo, il quale disse, d'aver imparata dalla Filosofia la massima d'assassinare il Rè.

Il terzo fù altresì bandito per discorsi sediziosi tenuti contro del Rè.

Nel 1597. Riccardo VValpold Gesuita destinò Eduardo Squittre per avvelenare la Regina Elisabetta, ed il Conte d'Essex, e gli mandò a questo effetto un veleno sottile, e gli diede la sua benedizione. Vegganſi gli atti *in proditores* pag. 72.

Nel 1598. Il Provinciale, ed altri Gesuiti di Dovai autori dell'attentato di Pietro Pannes contro la vita di Nassau Principe d'Oranges. Tutto impegnarono questi Padri per guadagnar questo assassino, e danaro, ed esortazioni, ed amministrazione sacrilega, e promesse ch'Iddio sarebbe un miracolo a suo vantaggio per preservarlo da ogni pericolo. Veggasi il de Thou. Tom. XIII. *pag.* 267. *e* 268.

Nel 1606. Arrigo Garnet, N. Oldecome, N. Ge-

Gerard appellato Braz, Osvaldo Tesmond detto Grenuel tutti Gesuiti furono complici dell'orribile congiura, che dovea due giorni dopo seppellire il Rè, e tutto il Parlamento d'Inghilterra sotto le rovine del Palazzo di VVettminster nelle cantine del quale erano gia stati nascosti trenta barili di polvere. Garnet, ed Oldecome furono presi, e dopo la confessione loro giustiziati. Gerard detto Brak fù quello, che diede la sacrilega Communione ai Congiurati, e ricevette il loro giuramento. Vegganſi gli atti *in proditores* pag. 273.

Nel 1610. N. Allagon Gesuita autore dell' orribile attentato di Ravaillac, al quale egli vosse altresi, e si studiò d'unire il Capitano Lagarde da lui parimenti eccitato ad assassinare Arrigo IV. colla promessa di cinquanta milla scudi di ricognizione, e del Grandato di Spagna. *Veggasi il Manifesto del Lagarde.*

D'Aubigni altro Gesuita. Da costui si confessò Ravaillac, e avendo mostrato un picciolo coltello fù fortemente indiziato di complicità, come anche Coton Gesuita Confessore di questo Reo, a cui M. di Lomenie disse in pieno consiglio, che egli, e gli *altri della Società erano stati gli uccisori del Rè. Vegganſi gl' Interrogatorj di Ravaillac, e Pietro dell' Etoile pag.* 81., *e* 84.

La verità della Storia non permette, che noi dissimuliamo i forti, ed universali sospetti di tutta la Francia, ch'anche in quest' ultimi tempi sono caduti sopra i Gesuiti circa l' esecrabile parricidio del dì 5. Gennajo 1757. Questi sospetti erano preparati e dagli esempi de' Secoli passati, e dagli avvisi di gravi Autori del Secolo presente. Uno tra gli altri stampato nel 1711. dice: (6) Noi non abbia-

(6) *Satira Menippea, prove Tom. 3. pag.* 276. *dell' Edizione di Ratisbona* 1711.

abbiamo qui in Francia ſcarſezza di cattivi Geſuiti per incantare un qualche ſpirito ſtravagante, e melancolico, e fargli imprendere un moſtruoſo aſſaſſinio, o un diſgraziato avvelenamento, ſotto una falſa luſinga di Beatitudine, che queſti Apoſtati promettono a quegl' infelici, che ſottopongono a piacere altrui i loro corpi ad un' infinità di tormenti, e l' anime a tutti i Demonj. Molte perſone paragonando queſto paſſo col proceſſo, che non ſi può capire, del ſcelerato parricida, hanno creduto di veder nell' uno la profezia, e nell' altro il compimento di quella. Altri proſſimi avvenimenti, i quali hanno immediatamente ò preceduto, o ſeguito quello, di cui parliamo, pare che combinino con queſto avvenimento fatale, ed accreditino i ſiniſtri ſoſpetti. Mr. di Raſtignac in un ſuo Editto condannò l' Ereſia *del Geſuita* Pichon. Poco dopo queſto Prelato morì avvelenato. Monſig. di Verthamon fece un ſimile Editto. Fù inteſo un Geſuita, che diſſe ſu queſto propoſito. Monſig. Veſcovo dovrebbe ricordarſi del modo, con cui morì Monſig. di Raſtignac. Un altro Geſuita diſſe: noi lo perſeguitaremmo fin nell' inferno: alcune lettere avviſarono il Veſcovo, ch' egli ſarebbe ſtato abbrucciato vivo nel ſuo letto: in fatti s' acceſe l' incendio, ed egli appena potè fuggire. Poco dopo il veleno troncò i di lui giorni nel tempo ſteſſo, in cui diſcacciò i Geſuiti dal ſuo Seminario. Si determinò nel Conſiglio il ritorno del Parlamento, che i Geſuiti ſperavano d' aver annichilato e malgrado tutti i loro sforzi, fù riconoſciuto, che la Bolla non può avere il Carattere di Regola di Fede. Nel tempo ſteſſo una deſtra parricida aſſaſſinò il ſuo Rè: delitto utile ſolo agli attuali intrighi de' Geſuiti. Di poi fù ſempre protetto da loro fuorche nella bocca atroce di queſto Moſtro, e nelli ſcritti de' Geſuiti tal orribile

bile attentato non si trasforma in un' opera meritoria, ed egli assassinò il suo Rè per dovere di *Religione*, essendo circa a questo ben assicurato in Conscienza. Così parlarono, e furono dello stesso sentimento tutti gli assassini della Regina Elisabetta, quelli d'Enrico IV, del Principe d'Oranges, di Maurizio di Nassau, ed i rei della congiura della polvere. Tutti confessarono le stesse cagioni del loro delitto, e della loro sicurezza; e tutti citarono nominatamente i Gesuiti, che glielo avevano persuaso. Quest'ultimo scelerato non gli hà nominati, ma pare ch' eglino stessi vogliano scuoprirsi. Nel tempo stesso dell' attentato fanno comparire una nuova Edizione della Regicida Morale del Busembaum. In vano lo proscrissero i Parlamenti. Zacchari Gesuita difende contro i parlamenti questa seconda Morale, ed a nome di tutta la Società esclama: *Io posso adunque uccidere il mio Abbate; mio Padre, il mio Rè.* Subito dopo il Cardinale Archinto muore non senza sospetto di veleno: Egli appena avea spedito il Breve della riforma de' Gesuiti di Portogallo. Il Cardinal d' Attalaja, che in esecuzione di questo Breve sospese i Gesuiti morì anch' egli subito dopo. Poco di poi il Rè di Portogallo, che chiedette il Breve, e ne procurò l'esecuzione, è assassinato. Qualunque impressione possa fare l' unione di tanti fatti, noi non diamo tuttavia altro nome, che di sospetto all' applicazione, che ne fà il publico sopra i Gesuiti. Ma non può dirsi lo stesso di ciò, che siegue, la cui certezza è stabilita dai più autentici documenti.

Nel 1758. Gabriele Malagrida, Giovanni de Matos, e Giovanni Alessandri Gesuiti. La caggione, e gli autori dell' orribile assassinio del Rè di Portogallo non ammette più dubbj. Non fù casuale, ciocchè il Ricci Generale de' Gesuiti

pro-

pronunziò in una supplica al Papa, che l' esecuzione del Breve della Riforma ecciterebbe in Portogallo i più gran rumori, e ciò che scrissero nel mese d'Agosto i Gesuiti di Portogallo, esser la vita del Rè presso al suo termine, e ch' egli non avrebbe passato il Settembre, la qual cosa aveano essi appresa da alcuni servi di Dio, ai quali era stata manifestata con celeste rivelazione. La indegna congiura, che scoppiò il dì 3. Settembre, fù tramata nelle loro case di S. Rocco, e Sant' Antonio in Lisbona. Gabriello Malagrida venuto dall' Italia per fingere il personaggio di Profeta, era il preteso servo di Dio. Nel tempo stesso, ch' i suoi esercizj, o ritiri spirituali ponevano sotto gli occhi della credula gente un esteriore di Santità, egli se ne serviva per ragunare i Maggiori del Regno, e piamente concertar con esso loro si enorme misfatto. La notizia del delitto concertato con lui, e del tempo stabilito per eseguirlo, era ciò, ch' e i di lui Confratelli appellavano rivelazione del Cielo. Due Gesuiti stati prima Confessori della Corte di Portogallo, e poi congedati, e mal contenti erano gli assistenti dell' Ipocrita Malagrida, ed i complici della di lui scelleragine. I più autentici documenti, come la sentenza del Consiglio di Portogallo de 12. Gennajo 1759., la lettera, ed il Manifesto del Rè di Portogallo sparso per tutta l' Europa da' suoi Ministri, e per suo ordine attestano (7) *esser i Religiosi della Compagnia coloro*; il corrotto regolamento de' quali si è renduto non solo complice, ma ancora capo principale di questo enorme delitto. Ch' essi si erano accordati co' loro complici di procurar la sicurezza, e l' impunità

(7) *Parole della Lettera del Rè di Portogallo all' Arcivescovo di Braga, ed a tutti Vescovi del suo Regno de' 16. Gennajo 1759.*

nità (8) ai Sacrilegi, esecutori di questo infernale parricidio, e che tali mostri esecrabili commettendolo non sarebbero stati rei neppure d'un peccato veniale.

Mentre l' Europa tutta informata di questi avvenimenti hà gli occhi sopra i Gesuiti che ne sono convinti costoro si levano la maschera, e non alterano, o mutano nulla la loro atroce Morale. Nel tempo stesso in Orleano in un sermone, ed in varie conversazioni hanno l' ardimento di far causa di Religione questo stesso attentato. In Nantes il Gesuita dessus-lepont riproduce egli stesso il Busembaum da se riprovato un' anno prima nel Parlamento di Rennes, e giustifica ciò, che avea detto Zacchari in nome della Società, che in tale disapprovazione era stata *solamente un' atto di prudenza in faccia a quelli, ch' han la forza in mano*. Dall' altra parte in Rouen il Mamachi Gesuita detta a suoi Discepoli, che spesse volte i delitti fortunati fanno gli Eroi, che un felice delitto, cessa d' esser delitto; e che la Francia chiamerebbe col nome d'Alessandro, colui ch' oggi appella un briccone, se la fortuna lo avesse favorito, che la sorte fa i rei, egli assolve, concede, e nega a suo piacere la ricompensa ai delitti a misura ch' essa è propizia, o contraria. Finalmente nel tempo stesso, che questi fatti si esaminavano, e si giudicavano in Rouen contro i detti due Gesuiti, un altro in Amiens dettò a suoi scolari, che contro di esso perciò si sollevarono, le seguenti abbominevoli parole. *La Patria è sopra ogni legge. I più neri delitti in un Cittadino diventano virtù. Strozzare il proprio Genitore è un delitto d' ogn' altro più atroce, ma se il bene della Patria il richiede,*

(8) *Parole del Manifesto dei Rè di Portogallo pag.* 23.

chiede, e un' azione gloriosa. La Patria ci è più cara de i Genitori. Aggiungiamo a tutto ciò anche quello, che portano il Corriere d' Avignone 3. Aprile 1759., e le le lettere dell' Isola Francese di S. Domingo, che tra i Neri di quell' *Isola regna una specie di Fanatismo; da cui sono posseduti, per distruggere i bianchi col veleno, che i supplicj crudeli, ai quali sono condannati servono per attizzare maggiormente il fuoco della loro congiura* (corriere d' Avignone) che i solo Gesuiti, ed i loro domestici sono risparmiati dai Neri, che i Gesuiti proibiscono a quelli del loro partito sotto pena d' eterna dannazione di rivelare i Negri colpevoli, e gli esortano a soffrire ogni tormento piuttosto che scuoprirli ai Giudici.

Risulta da tutto ciò non potersi metter in dubbio la depravazione speculativa de' Gesuiti, poichè si dimostra coi loro proprj libri intitolati coi loro Nomi, approvàti dai loro superiori, ed hà per testimonio tutte le Biblioteche. Che la loro depravazione prattica è egualmente certa per le loro Confessioni sopramentovate, e per tutte le prove registrato nei deposti della Giustizia che di dieci congiure, ed assassinj di teste Coronate, che si sono riferiti, se non vi si vuol computare quello de 5. Gennaro 1757., e verificato, che gli altri nove sono opre di questi Uomini perversi: che dall' anno 1758. più di sessanta di Costoro successivamente hanno avuto parte nel trasmettere, cuoprire, o dirigere il pugnale da essi armato contro gli Unti del Signore, e che ancora attualmente questo stessò pugnale sta in loro mano. Il tempo ci farà vedere se dopo di tutto ciò i popoli, e singolarmente i Francesi piucch' ogn' altra Nazione fedeli ai loro Monarchi, proseguiranno a lasciare l' educazione di tutta la loro gioventù a questi Uomini sanguinarj, se continueranno ad esporla

porla, senza ritegno a respirare per mezzo de' Collegi, de' Seminarj, de' Confessionali, delle Missioni, e delle Congregazioni il veleno di questi Uomini malvagi, ed artificiosi: se gli Amici del Trono non si faranno conoscere, se i Ministri della Chiesa resteranno oziosi senza operar nulla, se i Principi disprezzeranno tanto la loro Corona, e la loro vita insino a lasciarle esposte al piacere de' Mostri inebriati dal Sangue de' Monarchi, oppure se per lo contrario ogni potenza spirituale, e temporale vorrà unirsi per dissipare, disarmare, dispergere, ed annullare un Corpo nimico dell' umana Società, e reo di tanti così enormi delitti.

FINE.

